



**RELAZIONE dell'ORGANO di REVISIONE
sulla proposta di legge al
RENDICONTO di GENERALE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2024**

**Art. 40-quater comma III della L.R. n. 7/2001 in vigore dal 2 agosto 2022 e art. 68 punto 1 dello
statuto della Regione Piemonte**

(allegato 1 al verb. 15/2025)

Premessa

Premesso che:

- la legge regionale statutaria del 4 marzo 2005 n. 1 – come più volte modificata - ha adottato lo “Statuto della Regione Piemonte” che all’art. 70 bis prevede: *“Il controllo sulla gestione finanziaria della Regione è esercitato da un collegio di revisori dei conti, la cui composizione e funzionamento sono regolati dalla legge di contabilità”*;
- con Decreto del Presidente della Giunta regionale del 21 dicembre 2023 denominato *“Regolamento regionale n. 11”* l’ente ha modificato il regolamento fino a quel momento in essere del 16 luglio 2021, n. 9/R. (*“Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R”*) e, pertanto, dal 28 dicembre 2023 - giorno di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione – è in vigore il nuovo regolamento per la Regione Piemonte;
- pertanto, diversamente dall’anno scorso, per le verifiche del rendiconto 2024, il collegio deve fare riferimento al Regolamento n. 9/R come da ultimo modificato dal Regolamento. 11/R;
- modifiche non hanno riguardato gli artt. 10 comma 5, 35 comma 3 e 40 comma 8;
- l’art. 35 del regolamento 9/R come modificato dal regolamento 11 in vigore dal 2024 (*“Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18”*) prevede che, *“Il Collegio esprime parere obbligatorio sui progetti di legge previsti all’[articolo 20, comma 2, lettera f\), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123](#). Il parere del Collegio è allegato ai progetti di legge entro la data della loro approvazione da parte dell’Assemblea consiliare”*; pertanto, mentre era in linea con la modifica della L.R. 7/2001 avvenuta con L.R. 25/2021 - in particolare con l’art. 125 del 19 ottobre 2021 – non risulta attualmente ancora essere coerente con l’ultima modifica avvenuta con L.R. 6 del 29 aprile 2022 - art. 22 (rif. verb. 12/2022);
- l’art. 14, comma 1, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che le Regioni istituiscono, ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera e) del D.L. 138/2011, un Collegio dei revisori dei conti quale organo che svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione;

- la Legge Regionale 7 maggio 2013, n. 8 ha istituito per la Regione Piemonte il Collegio dei Revisori dei Conti, aggiungendo alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento Contabile della Regione), il capo III bis, unitamente agli articoli che lo compongono (*articoli da 40-bis a 40-terdecies*);
- l'art. 72 del D. Lgs. 118/2011 prevede che: "*Il Collegio dei Revisori dei Conti, istituito ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 3 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio Regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione*" nonché "*il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20 del D.lgs 30 giugno 2011 n. 123*";
- l'art. 1 comma 5 del D.L. 174/2012 - convertito dalla L. 213/2012 - prevede che il rendiconto della Regione, a partire dal 2012, è parificato dalla Sezione Regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 39, 40, 41 del T.U. approvato con R.D. n. 1214 del 1934, che in quella sede esprime e formula osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione;
- il rendiconto riassume i risultati della gestione dell'anno e determina le disponibilità economico-patrimoniali effettive dell'ente anche in termini di futura programmazione;
- la parifica in termini cronologici si inserisce tra la presentazione del progetto di legge da parte della Giunta, il parere del collegio e la definitiva approvazione della legge da parte dell'Assemblea Legislativa Consiglio Regionale;
- in seguito al sorteggio avvenuto in data 17 giugno 2019 dall'elenco istituito a norma dell'art. 40 ter della L.R. n. 7/2001 con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte n. 1/2019 ed al rinnovo avvenuto con DUP n. 60/2024 e successiva proroga, il Collegio dei revisori è in carica fino al prossimo 31 dicembre 2025;

i sottoscritti revisori rappresentano:

A) in data **7 maggio 2025**, a mezzo PEC prot. n. 00020667/2025 a firma della Responsabile del Settore Attività Legislativa e Consulenza Giuridica della Direzione Giunta regionale, ha ricevuto una nota avente ad oggetto "*trasmissione del Disegno di legge n.87/2025 - Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024 e documentazione contabile per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 40 quater della L.R. 28 ottobre 2001 n. 7*", unitamente ai seguenti documenti:

* *testo del disegno di legge;*

* *allegati dal n. 1 al n. 26;*

* *allegati alla relazione sulla gestione della Giunta regionale dal n. 22 a1) al n. 22 a7);*

contabili approvati dalla Giunta in data 29 aprile 2024 come da verbale acquisito n. 451:

* *estratto di verbale n. 68 relativo alla seduta della Giunta regionale del 30 aprile 2025 nella quale il disegno di legge è stato licenziato;*

- gli allegati allora pervenuti sono i seguenti: ~~nello specifico:~~

ALLEGATO 1) BILR048_CONTO_GESTIONE_ENTRATE_TIT_TIPOL.

ALLEGATO 2) BILR062_CONTO_GESTIONE_ENTRATE_TIT

ALLEGATO 3) BILR114_PROSP_ENTRATE_TIT_TIPOL_CATEG

ALLEGATO 4) BILR049_CONTO_GESTIONE_USCITE_MISS_PROGR_TIT

ALLEGATO 5) BILR050_RIEPILOGO_SPESE_MISSIONE

ALLEGATO 6) BILR051_RIEPILOGO_SPESE_TITOLO

ALLEGATO 7) BILR121_RIEP_SPESE_MACROAGGREGATI

ALLEGATO 8) BILR109_RENDICONTO_SPESE_PER_MACROAGGREGATO

ALLEGATO 9) BILR052_QUADRO_GENERALE

ALLEGATO 10) BILR141_EQUILIBRI_BILANCIO_RENDICONTO_REGIONI

ALLEGATO 11) BILR150_PROSP_DIMOS_RIS_AMM

ALLEGATO 12) BILR148_ALLEGATO_C_FONDO_CREDITI_DUBBIA_ESIGIBILITA_CONS

ALLEGATO 13) BILR122_ACCERTAMENTI_PLURIENNALI

ALLEGATO 14) BILR123_IMPEGNI_PLURIENNALI

ALLEGATO 15) BILR258_REND_GEST_COSTI_MISSIONE_ALL_H_CONT_GEN

ALLEGATO 16) BILR124_GESTIONE_SPESE

ALLEGATO 17) ELENCO RESIDUI ATTIVI ESERCIZI ANTERIORI.

ALLEGATO 18) ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZI ANTERIORI

ALLEGATO 19) ACCERTAMENTI CANCELLAZIONI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO

ALLEGATO 20) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

ALLEGATO 21) STATO PATRIMONIALE ATTIVO E PASSIVO - CONTO ECONOMICO E NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 22) RELAZIONE SULLA GESTIONE

ALLEGATO ALLA RELAZIONE ALL 22) A1 ACCANTONATE

ALLEGATO ALLA RELAZIONE ALL 22) A2_ ELENCO ANALITICO RISORSE VINCOLATE

ALLEGATO ALLA RELAZIONE ALL 22) A3_ ELENCO ANALITICO RISORSE DESTINATE

ALLEGATO ALLA RELAZIONE ALL 22) A4 INFORMATIVA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI

ALLEGATO ALLA RELAZIONE ALL 22) A5 DETTAGLIO IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE

ALLEGATO ALLA RELAZIONE ALL 22) A6 IMMOBILI UTILIZZATI DIRETTAMENTE

ALLEGATO ALLA RELAZIONE ALL 22) A7 IMMOBILI PNRR

ALLEGATO 23) TABELLA COPERTURA DISAVANZO

ALLEGATO 24) PROSPETTO RELATIVO AI DATI SIOPE

ALLEGATO 25) PROSPETTO RELATIVO ALLA GESTIONE PERIMETRO SANITARIO

ALLEGATO 26) ELENCO DEI CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO

B) in data **20 maggio 2025** (rif. verb. 11/2025), durante le operazioni di verifica, il collegio è stato informato che era in corso la presentazione di un emendamento da parte della Giunta, che avrebbe modificato alcuni allegati, tra cui la relazione della Giunta, il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione negli accantonamenti dell'FCDE e del fondo contenzioso, gli equilibri allegato 10 a), il prospetto allegato 25 relativo alla gestione sanitaria (sul quale il collegio ha formulato qualche suggerimento), l'allegato 22 a1), l'allegato c) sul fondo crediti, allegato 21) sull'FCDE, ecc., nella sostanza la maggior parte dei documenti;

C) il collegio, riscontrava alcuni errori nelle stampe pervenute e, in particolare, sulla contabilizzazione del FAL, che prevedeva peraltro nel DDL 87 un importo errato iniziale di "utilizzo avanzo" nonché un importo uguale iniziale e finale di accantonamento al "fondo anticipazione di liquidità" di euro 1.136.398.798,97, col che risultavano inficiati i risultati di avanzo/disavanzo di secondo livello;

D) stante ciò, il collegio inoltrava la seguente richiesta: *"considerato il periodo ormai ristretto per il deposito della relazione, e tenuto conto dei diversi pareri notificati al collegio nel medesimo periodo che hanno sostanzialmente ristretto i tempi per il controllo, chiede che venga anticipata la documentazione finale intendendo il collegio, sempre a fini collaborativi, considerare anche tale emendamento che sostanzialmente modifica la bozza del proprio parere in diversi punti. A tal fine chiede di ricevere la documentazione ufficiale numerata prima della data per il deposito della relazione di competenza al fine di verificarne la corrispondenza con i documenti di lavoro utilizzati"*;

E) nonostante ciò, il collegio ha ricevuto in data **30 maggio 2024**, a mezzo mail ordinaria, e dunque senza alcuna ufficialità, la seguente documentazione, ognuna con proprio emendamento distinto rubricati convenzionalmente dal collegio da A ad P;

F) a causa delle differenze rilevate negli schemi di bilancio, gli emendamenti del 30 maggio 2025 non verranno considerati per l'espressione del parere, intendendosi superati tenuto conto per quanto non più modificato è stato comunque ricompreso nel trasferimento di documenti del successivo 13 giugno, e pertanto vengono come di seguito individuati solo ai fini dei richiami per le parti che necessitano di essere osservate in termini di prassi operativa o di rilievi; sin d'ora si evidenzia che le modifiche intro-

dotte dagli emendamenti sono stranamente ad invarianza del risultato di amministrazione di primo (A) e di secondo livello (E):

- (EM – A) EMENDAMENTO ALL'ART. 7 DEL DDL - TESTO DELLA LEGGE
- (EM – B) ALLEGATO 1) BILR048_CONTO_GESTIONE_ENTRATE_TIT_TIPOL.
- (EM – C) ALLEGATO 2) BILR062_CONTO_GESTIONE_ENTRATE_TIT
- (EM – D) ALLEGATO 9) BILR052_QUADRO_GENERALE
- (EM – E) ALLEGATO 10) BILR141_EQUILIBRI_BILANCIO_RENDICONTO_REGIONI
- (EM – F) ALLEGATO 11) BILR150_PROSP_DIMOS_RIS_AMM
- (EM – G) ALLEGATO 12) BILR148_ALLEGATO_C_FONDO_CREDITI_DUBBIA_ESIGIBILITA_CONS
- (EM – H) ALLEGATO 15) BILR258_REND_GEST_COSTI_MISSIONE_ALL_H_CONT_GEN
- (EM – I) ALLEGATO 21) STATO PATRIMONIALE ATTIVO E PASSIVO - CONTO ECONOMICO E NOTA INTEGRATIVA
- (EM – L) ALLEGATO 22) RELAZIONE SULLA GESTIONE
- (EM – M) ALLEGATO ALLA RELAZIONE ALL 22) A1 ACCANTONATE
- (EM – N) ALLEGATO ALLA RELAZIONE ALL 22) A4 INFORMATIVA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI
- (EM – O) ALLEGATO 23) TABELLA COPERTURA DISAVANZO
- (EM – P) ALLEGATO 25) PROSPETTO RELATIVO ALLA GESTIONE PERIMETRO SANITARIO

G) tra gli emendamenti riguardo al testo del DDL rileva unicamente la modifica dell'art. 7, come di seguito:

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE n. 87
(Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024)

EMENDAMENTO
<p>- all'articolo 7 (Risultato di amministrazione) si sostituiscono le lettere a) e f) con le seguenti:</p> <p>a) fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2024: euro 419.338.260,88;</p> <p>f) altri accantonamenti: euro 7.587.670,77 a titolo di fondo garanzie fidejussorie rilasciate e di fondo rinnovi contrattuali.</p>
<p>Relazione</p> <p>L'emendamento sostituisce l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2024 altri accantonamenti, si pone correzione al "refuso" relativo alla totalizzazione delle garanzie fidejussorie rilasciate da Regione Piemonte al 31/12/2024 in invarianza del totale delle somme accantonate ed in invarianza del Risultato di amministrazione 2024.</p>
<p>Assenza di Oneri: il provvedimento non ha impatto finanziario</p>

H) rispetto alla contabilizzazione del FAL l'emendamento G (EM – G) riporta il FAL iniziale di "utilizzo avanzo" ad euro 3.291.683.955,34, in linea con il finale del rendiconto 2023, e il finale di accantonamento al "fondo anticipazione di liquidità" ad euro 3.136.398.798,97. Tuttavia, ancora una volta erroneamente prevede (come meglio oltre si dirà) una copertura di FAL ex art. 1 comma 603 della L. 234/2021 di euro 155.285.156,37 anziché il dovuto di euro 130.192.164,28. Infatti con DCR 67 – 4395, "Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 20 aprile 2022, n. 202-8317 in attuazione dell'articolo 1, comma 527 ter, della legge 30 dicembre 2023, n. 213", è stata approvata la modifica al piano di rientro detraendo dallo stesso anche il contributo alla finanza pubblica di cui all'art. 1 comma 527 e seg. della L. 213/2023 per euro 25.092.992,09, a suo tempo iscritto a mediante modifica alla L.R. 20/2024 (assestamento 2024-2026) ad opera della L.R. 23/2024 art. 1 comma 1 attraverso l'introduzione del seguente art. 8 bis - *"Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di finanza pubblica, è iscritto nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 un accantonamento pari a euro 25.092.992,10, alla cui copertura finanziaria si provvede con le risorse stanziare nel medesimo esercizio nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione finanziario 2024-2026. L'accantonamento di cui al comma 1, sul quale non è possibile imputare impegni, è finanziato da risorse di parte corrente al netto delle spese riguardanti 'Redditi da lavoro dipendente', sanità e trasferimenti agli enti locali"*.

I) in seguito, il collegio è stato informato telefonicamente dagli uffici che, a causa dell'erronea contabilizzazione in decurtazione al FAL del contributo alla finanza Legge n. 213/2023, art. 1, commi 527 e seguenti, in base all'allegato VI-bis (articolo 1, comma 527-ter), e dell'emanazione del relativo DPCM che avrebbe dovuto quantificare l'importo puntuale dovuto da ciascuna RS per gli anni dal 2024 al 2028, erano necessari ulteriori emendamenti a modifica del DDL iniziale; per quanto riguarda il contributo alla finanza pubblica si rinvia al dedicato paragrafo;

J) solo nella serata del **13 giugno 2025** è pervenuta nuova mail, e non PEC – con i seguenti nuovi emendamenti:

EMENDAMENTO AL DDL - TESTO DELLA LEGGE MODIFICA DELL'ART. 7

ALLEGATO 1) BILR048_CONTO_GESTIONE_ENTRATE_TIT_TIPOL.

ALLEGATO 2) BILR062_CONTO_GESTIONE_ENTRATE_TIT

ALLEGATO 9) BILR052_QUADRO_GENERALE

ALLEGATO 10) BILR141_EQUILIBRI_BILANCIO_RENDICONTO_REGIONI

ALLEGATO 11) BILR150_PROSP_DIMOS_RIS_AMM

ALLEGATO 12) BILR148_ALLEGATO_C_FONDO_CREDITI_DUBBIA_ESIGIBILITA_CONS

ALLEGATO 15) BILR258_REND_GEST_COSTI_MISSIONE_ALL_H_CONT_GEN

ALLEGATO 21) STATO PATRIMONIALE ATTIVO E PASSIVO - CONTO ECONOMICO E NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 22) RELAZIONE SULLA GESTIONE

ALLEGATO ALLA RELAZIONE ALL 22) A1 ACCANTONATE

ALLEGATO ALLA RELAZIONE ALL 22) A4 INFORMATIVA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI

ALLEGATO 23) TABELLA COPERTURA DISAVANZO

ALLEGATO 25) PROSPETTO RELATIVO ALLA GESTIONE PERIMETRO SANITARIO

K) il collegio, pur avendo richiesto di ricevere una nota ufficiale pur trattandosi di emendamenti non ancora presentati in commissione, ha dunque ricevuto una serie di documenti da collazionare al fine di ricostruire un unico atto su cui esprimere parere con le difficoltà che verranno evidenziate e con evidente margine di errore;

L) a titolo collaborativo il collegio ha acquisito e considerato ai fini del presente parere i seguenti emendamenti, come convenzionalmente numerati dall'ufficio Ragioneria nella trasmissione del 13 giugno, superando i primi emendamenti ricevuti, salvo la citazione per le necessarie osservazioni:

EMENDAMENTO 1 (E-1)

EMENDAMENTO
<p>- all'articolo 7 (Risultato di amministrazione) si sostituiscono:</p> <p>al comma 2 le lettere a), c) e f) con le seguenti:</p> <p>a) fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2024: euro 394.245.268,79;</p> <p>c) fondo anticipazioni liquidità ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modifiche e rifinanziamenti: euro 3.161.491.791,06</p> <p>f) altri accantonamenti: euro 7.587.670,77 a titolo di fondo garanzie fidejussorie rilasciate e di fondo rinnovi contrattuali.</p> <p>al comma 5 le lettere a) e c) con le seguenti:</p> <p>a) quota residua del disavanzo al 31 dicembre 2014: euro 650.644.883,89;</p> <p>c) quota residua del disavanzo da costituzione del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 35/2013 e dell' articolo 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016): euro 3.161.491.791,06.</p>
<p>Relazione</p> <p>L'emendamento sostituisce l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2024, il fondo anticipazioni liquidità, e altri accantonamenti, ponendo correzione al "refuso" relativo alla totalizzazione delle garanzie fidejussorie rilasciate da Regione Piemonte al 31/12/2024 in invarianza del totale delle somme accantonate ed in invarianza del Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024.</p>
<p>Assenza di Oneri: il provvedimento non ha impatto finanziario</p>

EMENDAMENTO 2 (E-2)

EMENDAMENTO
<p>Testo emendamento</p> <p>- Modifiche Allegato 1) BILR048_Conto_gestione_entrates_titol del DDL 87:</p> <p>All'Allegato 1) BILR048_Conto_gestione_entrates_titol, è apportata la seguente modifica:</p> <ul style="list-style-type: none">- rettifica dell'importo di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità per euro 3.291.683.955,34;
<p>Relazione</p> <p>Con il presente emendamento si effettua la correzione al "refuso" dell'allegato.</p> <p>Il presente emendamento non apporta modifiche alle risultanze del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024.</p>
<p>Assenza di Oneri: il provvedimento non ha impatto finanziario</p>

EMENDAMENTO 3 (E-3)

EMENDAMENTO
<p>Testo emendamento</p> <p>- Modifiche Allegato 2) BILR062_Conto_gestione_entrates_titol del DDL 87:</p> <p>All'allegato 2) BILR062_Conto_gestione_entrates_titol, è apportata la seguente modifica:</p> <ul style="list-style-type: none">- rettifica dell'importo di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità per euro 3.291.683.955,34;
<p>Relazione</p> <p>Con il presente emendamento si effettua la correzione al "refuso" dell'allegato.</p> <p>Il presente emendamento non apporta modifiche alle risultanze del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024.</p>
<p>Assenza di Oneri: il provvedimento non ha impatto finanziario</p>

EMENDAMENTO 4 (E-4)

EMENDAMENTO
<p>Testo emendamento</p> <p>- Modifiche Allegato 9) BILR052_quadro_generale del DDL 87:</p> <p>All' Allegato 9) BILR052_quadro_generale, è apportata la seguente modifica:</p> <ul style="list-style-type: none">- rettifica dell'importo <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> per euro 3.291.683.955,34;- rettifica dell'importo <i>Fondo anticipazioni di liquidità</i> per euro 3.161.491.791,06 con conseguente rettifica di:<ul style="list-style-type: none">o Totale spese dell'esercizio per euro 20.344.544.100,29o Totale complessivo spese per euro 20.578.678.372,66o Avanzo di competenza/fondo di cassa per euro 222.653.613,58o Totale a pareggio per euro 20.801.331.986,24- nella parte "Gestione del Bilancio" e "Gestione degli accantonamenti in sede di rendiconto" sono apportate le seguenti modifiche:<ul style="list-style-type: none">-- lettera a) "Avanzo di competenza" è pari ad euro 222.653.613,58;- lettera d) Equilibrio di bilancio è pari ad € 141.655.175,93;- lettera f) Equilibrio complessivo per euro 110.583.238,83.
<p>Relazione</p> <p>Con il presente emendamento in conseguenza alla rettifica dell'allegato alla relazione all' 22) a1 accantonate vengono conseguentemente modificati gli importi richiesti richiesti nell'allegato 9) BILR052_quadro_generale come previsto nell'allegato 10 al Dlgs 118/2011</p> <p>Il presente emendamento non apporta modifiche al risultato del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024.</p>
<p>Assenza di Oneri: il provvedimento non ha impatto finanziario</p>

EMENDAMENTO 5 (E-5)

EMENDAMENTO
<p>Testo emendamento</p> <p>- Modifiche Allegato 9) BILR052_quadro_generale del DDL 87:</p> <p>All' Allegato 9) BILR052_quadro_generale, è apportata la seguente modifica:</p> <ul style="list-style-type: none">- rettifica dell'importo <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> per euro 3.291.683.955,34;- rettifica dell'importo <i>Fondo anticipazioni di liquidità</i> per euro 3.161.491.791,06 con conseguente rettifica di:<ul style="list-style-type: none">o Totale spese dell'esercizio per euro 20.344.544.100,29o Totale complessivo spese per euro 20.578.678.372,66o Avanzo di competenza/fondo di cassa per euro 222.653.613,58o Totale a pareggio per euro 20.801.331.986,24- nella parte "Gestione del Bilancio" e "Gestione degli accantonamenti in sede di rendiconto" sono apportate le seguenti modifiche:<ul style="list-style-type: none">-- lettera a) "Avanzo di competenza" è pari ad euro 222.653.613,58;- lettera d) Equilibrio di bilancio è pari ad € 141.655.175,93;- lettera f) Equilibrio complessivo per euro 110.583.238,83.
<p>Relazione</p> <p>Con il presente emendamento in conseguenza alla rettifica dell'allegato alla relazione all' 22) a1 accantonate vengono conseguentemente modificati gli importi richiesti richiesti nell'allegato 9) BILR052_quadro_generale come previsto nell'allegato 10 al Dlgs 118/2011</p> <p>Il presente emendamento non apporta modifiche al risultato del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024.</p>
<p>Assenza di Oneri: il provvedimento non ha impatto finanziario</p>

EMENDAMENTO 6 (E-6)

EMENDAMENTO
<p>Testo emendamento</p> <p>All'allegato 11) BILR150_prosp_dimos_ris_amm del DDL 87 "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024" sono apportate le seguenti modifiche nella parte accantonata:</p> <p>- "Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024" è pari a € 394.245.268,79; - Fondo anticipazioni liquidità è pari a € 3.161.491.791,06; - "Altri accantonamenti" è pari ad € 7.587.670,77.</p>
<p>Relazione</p> <p>Con il presente emendamento effettuando la correzione dell'allegato alla Relazione all 22) a1 accantonate nella parte relativa al Fondo anticipazione liquidità, e al Fondo crediti di dubbia esigibilità e ponendo correzione al "refuso" relativo alla totalizzazione delle garanzie fidejussorie rilasciate da Regione Piemonte al 31/12/2024 vengono conseguentemente modificati gli importi richiesti dall'Allegato 11) BILR150_prosp_dimos_ris_amm, come previsto nell'allegato 10 al Dlgs 118/2011</p> <p>Il presente emendamento non apporta modifiche al risultato di amministrazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024.</p>
<p>Assenza di Oneri: il provvedimento non ha impatto finanziario</p>

EMENDAMENTO 7 (E-7)

EMENDAMENTO
<p>Testo emendamento</p> <p>L'allegato 12) BILR148_Allegato_C_Fondo_Crediti_Dubbia_esigibilita_cons del DDL 87 "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024" è sostituito dall'allegato al presente emendamento</p>
<p>Relazione</p> <p>Con il presente emendamento effettuando la correzione dell'allegato alla Relazione all 22) a1 accantonate vengono conseguentemente modificati gli importi richiesti all'allegato 12) BILR148_Allegato_C_Fondo_Crediti_Dubbia_esigibilita_cons</p> <p>Il presente emendamento non apporta modifiche al risultato di amministrazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024.</p>
<p>Assenza di Oneri: il provvedimento non ha impatto finanziario</p>

EMENDAMENTO 8 (E-8)

EMENDAMENTO
Testo emendamento L'allegato 12) BILR148_Allegato_C_Fondo_Crediti_Dubbia_esigibilita_cons del DDL 87 "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024" è sostituito dall'allegato al presente emendamento
Relazione Con il presente emendamento effettuando la correzione dell'allegato alla Relazione all 22) a1 accantonate vengono conseguentemente modificati gli importi richiesti all'allegato 12) BILR148_Allegato_C_Fondo_Crediti_Dubbia_esigibilita_cons Il presente emendamento non apporta modifiche al risultato di amministrazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024.
Assenza di Oneri: il provvedimento non ha impatto finanziario

EMENDAMENTO 9 (E-9)

EMENDAMENTO
Testo emendamento L'allegato 21) Stato patrimoniale attivo e passivo - conto economico e nota integrativa del DDL 87 "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024" è sostituito dall'allegato al presente emendamento
Relazione Con il presente emendamento effettuando la correzione dell'allegato alla Relazione all 22) a1 accantonate vengono conseguentemente modificati gli importi richiesti all'allegato 21) Stato patrimoniale attivo e passivo - conto economico e nota integrativa nelle parti relative: <ul style="list-style-type: none">- Stato patrimoniale passivo al 31/12/2024 alla voce AIII) Risultato economico di esercizio per euro 135.433.782,14 e alla voce B) Fondo rischi e oneri per euro 230.582.051,70;- Conto economico dell'esercizio 2024 alla voce dei componenti B) 14d Svalutazione dei crediti pari ad euro 80.324.038,62;- Conto economico dell'esercizio 2024 alla voce dei componenti B) 17 Altri accantonamenti pari ad euro 39.572.742,01.- Allegato 6 Dimostrazione coerenza fra residui attivi e crediti;- Allegato 6a) Composizione del fondo svalutazione crediti rispetto alle singole tipologie creditorie;- Allegato 6b) Esposizione crediti al netto del fondo svalutazione crediti;- Allegato 10) Prospetto dimostrativo delle voci contenute alla sezione Altri fondi;- Allegato 13) Prospetto dimostrativo tra impegni e costi;- Allegato 13/a Costi non derivanti da impegni finanziari;- Allegato A) Saldo piano dei conti attivo;- Allegato B) Saldo piano dei conti passivo;- Stato patrimoniale attivo e passivo e Conto economico. Il presente emendamento non apporta modifiche al risultato di esercizio del 2024.
Assenza di Oneri: il provvedimento non ha impatto finanziario

EMENDAMENTO 10 (E-10)

EMENDAMENTO
<p>Testo emendamento</p> <p>L'allegato 21) Stato patrimoniale attivo e passivo - conto economico e nota integrativa del DDL 87 "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024" è sostituito dall'allegato al presente emendamento</p>
<p>Relazione</p> <p>Con il presente emendamento effettuando la correzione dell'allegato alla Relazione all 22) a1 accantonate vengono conseguentemente modificati gli importi richiesti all'allegato 21) Stato patrimoniale attivo e passivo - conto economico e nota integrativa nelle parti relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stato patrimoniale passivo al 31/12/2024 alla voce AIII) Risultato economico di esercizio per euro 135.433.782,14 e alla voce B) Fondo rischi e oneri per euro 230.582.051,70; - Conto economico dell'esercizio 2024 alla voce dei componenti B) 14d Svalutazione dei crediti pari ad euro 80.324.038,62; - Conto economico dell'esercizio 2024 alla voce dei componenti B) 17 Altri accantonamenti pari ad euro 39.572.742,01. - Allegato 6 Dimostrazione coerenza fra residui attivi e crediti; - Allegato 6a) Composizione del fondo svalutazione crediti rispetto alle singole tipologie creditorie; - Allegato 6b) Esposizione crediti al netto del fondo svalutazione crediti; - Allegato 10) Prospetto dimostrativo delle voci contenute alla sezione Altri fondi; - Allegato 13) Prospetto dimostrativo tra impegni e costi; - Allegato 13/a Costi non derivanti da impegni finanziari; - Allegato A) Saldo piano dei conti attivo; - Allegato B) Saldo piano dei conti passivo; - Stato patrimoniale attivo e passivo e Conto economico. <p>Il presente emendamento non apporta modifiche al risultato di esercizio del 2024.</p>
<p>Assenza di Oneri: il provvedimento non ha impatto finanziario</p>

EMENDAMENTO 11 (E-11)

EMENDAMENTO
<p>Testo emendamento</p> <p>All'allegato alla Relazione all 22) a1 accantonate del DDL 87 "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024" sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>In relazione al Fondo anticipazione liquidità nella colonna (d) " variazione accantonamenti in sede di rendiconto " viene azzerato l'importo di euro 25.092.992,09 relativo al FONDO CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA DA PARTE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2024 AL 2028 - ART.1, COMMA 527 I 213/2023 .</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella medesima colonna (d) viene ridotto l'importo relativo all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità da euro 34.475.908,59 a euro 9.497.849,50 - nella medesima colonna (d) viene rettificato da euro 0,00 a euro - 114.933,00 l'accantonamento per la copertura delle garanzie fidejussorie <p>rimanendo invariato il totale della colonna (d) di variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto e conseguentemente il totale delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024.</p>
<p>Relazione</p> <p>Con il presente emendamento si effettua la rappresentazione del FONDO CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA DA PARTE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2024 AL 2028 - ART.1, COMMA 527 I 213/2023 che concorre alla riduzione per euro 25.092.992,09 del disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro con modifica per pari importo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e si pone correzione al "refuso" relativo alla totalizzazione delle garanzie fidejussorie rilasciate da Regione Piemonte al 31/12/2024.</p> <p>Il presente emendamento non apporta modifiche al risultato di amministrazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024.</p>
<p>Assenza di Oneri: il provvedimento non ha impatto finanziario</p>

EMENDAMENTO 12 (E-12)

EMENDAMENTO
<p>Testo emendamento</p> <p>All'allegato alla Relazione all 22) a1 accantonate del DDL 87 "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024" sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>In relazione al Fondo anticipazione liquidità nella colonna (d) "variazione accantonamenti in sede di rendiconto" viene azzerato l'importo di euro 25.092.992,09 relativo al FONDO CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA DA PARTE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2024 AL 2028 - ART.1, COMMA 527 I 213/2023 .</p> <ul style="list-style-type: none">- nella medesima colonna (d) viene ridotto l'importo relativo all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità da euro 34.475.908,59 a euro 9.497.849,50- nella medesima colonna (d) viene rettificato da euro 0,00 a euro - 114.933,00 l'accantonamento per la copertura delle garanzie fidejussorie <p>rimanendo invariato il totale della colonna (d) di variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto e conseguentemente il totale delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024.</p>
<p>Relazione</p> <p>Con il presente emendamento si effettua la rappresentazione del FONDO CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA DA PARTE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2024 AL 2028 - ART.1, COMMA 527 I 213/2023 che concorre alla riduzione per euro 25.092.992,09 del disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro con modifica per pari importo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e si pone correzione al "refuso" relativo alla totalizzazione delle garanzie fidejussorie rilasciate da Regione Piemonte al 31/12/2024.</p> <p>Il presente emendamento non apporta modifiche al risultato di amministrazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024.</p>
<p>Assenza di Oneri: il provvedimento non ha impatto finanziario</p>

EMENDAMENTO 13 (E-13)

EMENDAMENTO
<p>Testo emendamento</p> <p>All'allegato alla Relazione all 22) a1 accantonate del DDL 87 "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024" sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>In relazione al Fondo anticipazione liquidità nella colonna (d) "variazione accantonamenti in sede di rendiconto" viene azzerato l'importo di euro 25.092.992,09 relativo al FONDO CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA DA PARTE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2024 AL 2028 - ART.1, COMMA 527 I 213/2023 .</p> <ul style="list-style-type: none">- nella medesima colonna (d) viene ridotto l'importo relativo all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità da euro 34.475.908,59 a euro 9.497.849,50- nella medesima colonna (d) viene rettificato da euro 0,00 a euro - 114.933,00 l'accantonamento per la copertura delle garanzie fidejussorie <p>rimanendo invariato il totale della colonna (d) di variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto e conseguentemente il totale delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024.</p>
<p>Relazione</p> <p>Con il presente emendamento si effettua la rappresentazione del FONDO CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA DA PARTE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2024 AL 2028 - ART.1, COMMA 527 I 213/2023 che concorre alla riduzione per euro 25.092.992,09 del disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro con modifica per pari importo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e si pone correzione al "refuso" relativo alla totalizzazione delle garanzie fidejussorie rilasciate da Regione Piemonte al 31/12/2024.</p> <p>Il presente emendamento non apporta modifiche al risultato di amministrazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024.</p>
<p>Assenza di Oneri: il provvedimento non ha impatto finanziario</p>

EMENDAMENTO 14 (E-14)

EMENDAMENTO
<p>Testo emendamento</p> <p>All'allegato alla Relazione all 22) a1 accantonate del DDL 87 "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024" sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>In relazione al Fondo anticipazione liquidità nella colonna (d) "variazione accantonamenti in sede di rendiconto" viene azzerato l'importo di euro 25.092.992,09 relativo al FONDO CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA DA PARTE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2024 AL 2028 - ART.1, COMMA 527 I 213/2023 .</p> <ul style="list-style-type: none">- nella medesima colonna (d) viene ridotto l'importo relativo all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità da euro 34.475.908,59 a euro 9.497.849,50- nella medesima colonna (d) viene rettificato da euro 0,00 a euro - 114.933,00 l'accantonamento per la copertura delle garanzie fidejussorie <p>rimanendo invariato il totale della colonna (d) di variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto e conseguentemente il totale delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024.</p>
<p>Relazione</p> <p>Con il presente emendamento si effettua la rappresentazione del FONDO CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA DA PARTE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2024 AL 2028 - ART.1, COMMA 527 I 213/2023 che concorre alla riduzione per euro 25.092.992,09 del disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro con modifica per pari importo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e si pone correzione al "refuso" relativo alla totalizzazione delle garanzie fidejussorie rilasciate da Regione Piemonte al 31/12/2024.</p> <p>Il presente emendamento non apporta modifiche al risultato di amministrazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024.</p>
<p>Assenza di Oneri: il provvedimento non ha impatto finanziario</p>

M) al fine di evitare un parere negativo, in ottica collaborativa, il collegio ha acquisito e opportunamente inserito quali carte di lavoro, seppur già essendo in estrema difficoltà sui tempi per la stesura del parere, gli emendamenti presentati effettuando in autonomia la collazione del documento di rendiconto "definitivo";

N) su richiesta e sollecito del collegio avendo quale unica ufficiale richiesta di parere quella pervenuta il 7 maggio con DDL 87 - in data **20 giugno 2025**, a mezzo PEC, la Responsabile del Settore Ragioneria ha trasmesso, gli emendamenti al DDL 87 con precisazione che *"gli emendamenti non sostituiti sono da considerarsi definitivi e che quanto informalmente trasmesso in data 13/06/25 sia via mail sia con modalità we transfer è da intendersi la versione definitiva del ddl complessivo;*

O) nonostante ciò, il collegio in sede di chiusura delle operazioni di rilettura del lavoro svolto in estrema urgenza in data odierna **22 giugno 2025**, verificando, per doveroso scrupolo, che gli allegati della PEC del 20 giugno fossero i medesimi, prendeva atto che gli allegati inseriti nella PEC pervenuta dalla Regione erano relativi agli emendamenti ricevuti il 30 maggio sopra dettagliati anziché a quelli definitivi ricevuti il 13 giugno sui quali gli uffici hanno richiesto l'emissione del parere. Ancora una volta il

collegio si è trovato - a causa dell'estrema collaborazione prestata rispetto ad una evidente mancanza organizzativa dell'ente, - in una situazione di emergenza;

P) non avendo pertanto più certezza dei documenti su cui l'ente stesse richiedendo il parere il collegio, nonostante la PEC di trasmissione avesse confermato nel testo che quelli erano i documenti definitivi gli allegati per contro risultavano ERRATI, inviava due mail – a causa della grandezza dei files - per avere conferma che i documenti collazionati e posti a base del parere fossero quelli ricevuti il 13/6;

Q) tale mail è stata inviata anche a mezzo PEC tenuto conte del margine di errore che il collegio involontariamente potrebbe avere commesso, ritenendosi diversamente il parere al DDL iniziale negativo;

R) sempre nella mattina del 22 giugno 2025 all'invio dei documenti collazionati dal collegio come da documenti ricevuti a singhiozzo il collegio ha ricevuto rassicurazioni scritte di detto tenore “si conferma quanto contenuto nella cartella *archivio.zip* per un totale di 14 emendamenti al ddl 87. I testi degli emendamenti corrispondono alle versioni definitive su cui chiedo al Collegio di esprimersi” e “gli allegati contenuti nell'*archivio2.zip* sono confermati, non sono stati modificati con emendamenti. L'allegato 22 a4 relativo alla verifica dei crediti e debiti reciproci è stato integrato con l'emendamento contenuto nel vostro *archivio1.zip*.”;

S) pertanto, considerando gli emendamenti presentati, il tenore del DDL è il seguente:

Art. 1.

(Approvazione del rendiconto)

1. Il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2024, redatto in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato con le risultanze e secondo i prospetti di cui all'articolo 8.

Art. 2.

(Entrate e spese di competenza)

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2024 sono definite nel rendiconto in euro 16.591.688.868,12 di cui euro 14.119.473.522,02 sono state riscosse e versate ed euro 2.472.215.346,10 restano da riscuotere.

2. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2024 sono definite nel rendiconto in euro 16.339.875.436,55 di cui euro 13.608.179.241,67 sono state pagate ed euro 2.731.696.194,88 restano da pagare.

Art. 3.

(Residui attivi e residui passivi degli esercizi finanziari 2023 e precedenti)

1. I residui attivi degli esercizi 2023 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023, risultano stabiliti dal rendiconto in euro 5.242.015.044,78 dei quali, nell'esercizio 2024, sono stati riscossi e versati euro 1.889.710.832,23 e sono rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2024 euro 3.089.213.008,22.

2. I residui passivi degli esercizi 2023 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023, risultano stabiliti dal rendiconto in euro 5.853.148.910,40 dei quali, nell'esercizio 2024 sono stati pagati euro 2.314.687.371,62 e sono rimasti da pagare al 31 dicembre 2024 euro 3.361.898.167,75.

Art. 4.

(Residui attivi e residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024)

1. I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024, ammontano complessivamente ad euro 5.561.428.354,32 e sono dati dalla somma degli accertamenti da riscuotere sulla competenza dell'esercizio 2024 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, per euro 2.472.215.346,10 e l'ammontare dei residui rimasti da riscuotere relativi agli esercizi 2023 e precedenti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, per euro 3.089.213.008,22.

2. I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024, ammontano complessivamente ad euro 6.093.594.362,63 e sono dati dalla somma degli impegni da pagare sulla competenza dell'esercizio 2024 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per euro 2.731.696.194,88 e l'ammontare dei residui rimasti da pagare relativi agli esercizi 2023 e precedenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, per euro 3.361.898.167,75.

Art. 5.

(Fondo pluriennale vincolato)

1. Nelle previsioni di entrata risultano iscritti il fondo pluriennale vincolato per spese correnti pari ad euro 360.195.849,19 ed il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale pari ad euro 453.821.205,50.
2. Nelle previsioni di spesa risultano iscritti, ripartiti per missioni e programmi, fondi pluriennali vincolati per spese correnti pari complessivamente ad euro 358.023.383,70, fondi pluriennali vincolati per spese in conto capitale pari complessivamente ad euro 485.153.488,98.

Art. 6.

(Situazione di cassa)

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024, come risulta dal conto presentato dal Tesoriere regionale è determinato in euro 310.279.888,29 secondo il seguente prospetto:
 - a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023 euro 223.962.147,33;
 - b) riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario 2024: euro 16.009.184.354,25;
 - c) pagamenti eseguiti nell'esercizio finanziario 2024: euro 15.922.866.613,29;
 - d) fondo di cassa finale dell'esercizio 2024: euro 310.279.888,29.

Art. 7.

(Risultato di amministrazione)

1. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024 è rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad euro 1.065.062.992,70 come risultante dai seguenti importi:
 - a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024: euro 310.279.888,29;
 - b) ammontare dei residui attivi: euro 5.561.428.354,32;
 - c) ammontare dei residui passivi: euro 6.093.594.362,63;
 - d) fondo pluriennale vincolato per le spese correnti: euro 358.023.383,70;
 - e) fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale: euro 485.153.488,98.
2. Compongono il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024, quale parte accantonata, i seguenti importi, il cui valore complessivo è pari a euro 3.626.277.435,11:
 - a) fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2024: euro 394.245.268,79;
 - b) accantonamento per residui perenti regionali al 31 dicembre 2024: euro 9.214.450,00;
 - c) fondo anticipazioni liquidità ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modifiche e rifinanziamenti: euro 3.161.491.791,06;
 - d) fondo perdite società partecipate: euro 19.347.509,70;
 - e) fondo contenzioso: euro 34.390.744,79;
 - f) altri accantonamenti: euro 7.587.670,77 a titolo di fondo garanzie fidejussorie rilasciate e di fondo rinnovi contrattuali.
3. Compongono il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024, quale parte vincolata, i seguenti importi, il cui valore complessivo è pari a euro 158.090.583,17:
 - a) vincoli derivanti da leggi e principi contabili per euro 24.449.787,68;
 - b) vincoli derivanti da trasferimenti per euro 133.373.000,18;
 - c) vincoli derivanti dalla contrazione di mutui per euro zero;
 - d) vincoli formalmente attribuiti dall'ente per euro 267.795,31.
4. Compongono il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024, quale parte destinata agli investimenti, l'importo di euro 1.951.093,27.
5. Sono sottratti al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024, quale disavanzo da assorbire negli esercizi successivi, i seguenti importi il cui valore complessivo è pari a euro 4.851.382.104,25:
 - a) quota residua del disavanzo al 31 dicembre 2014: euro 650.644.883,89;
 - b) quota residua del disavanzo da ricognizione straordinaria dei residui, ai sensi dell' articolo 3 del d.lgs. 118/2011 : euro 1.039.245.429,30;
 - c) quota residua del disavanzo da costituzione del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 35/2013 e dell' articolo 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016): euro 3.161.491.791,06.
6. Il recupero degli importi di cui al comma 5 è rinviato ai futuri esercizi, in applicazione delle vigenti normative.

Art. 8.

(Allegati al rendiconto)

1. Sono approvati i seguenti prospetti allegati al rendiconto:
 - a) prospetto delle entrate - riepilogo generale per titolo e tipologia (allegato 1);
 - b) prospetto delle entrate - riepilogo generale per titolo (allegato 2);
 - c) prospetto delle entrate - riepilogo per titoli, tipologie e categorie (allegato 3);
 - d) prospetto delle spese - riepilogo per titolo, missione e programma (allegato 4);
 - e) prospetto delle spese - riepilogo generale per missioni (allegato 5);
 - f) prospetto delle spese - riepilogo generale delle spese per titolo (allegato 6);
 - g) prospetto delle spese - riepilogo per titoli e macroaggregati (allegato 7);
 - h) prospetto delle spese - riepilogo per missioni, programmi e macroaggregati (impegni e pagamenti) (allegato 8);
 - i) quadro generale riassuntivo (allegato 9);
 - l) prospetto degli equilibri di bilancio (allegato 10);
 - m) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (allegato 11);
 - n) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 12);
 - o) prospetto degli accertamenti pluriennali - accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti (allegato 13);

- p)prospetto degli impegni pluriennali - impegni assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti (allegato 14);
- q)prospetto dei costi per missione (allegato 15);
- r)prospetto di ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria (allegato 16);
- s)elenco dei residui attivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio e per capitolo (allegato 17);
- t)elenco dei residui passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio e per capitolo (allegato 18);
- u)elenco dei residui attivi cancellati in sede di riaccertamento ordinario (allegato 19);
- v)prospetto relativo alla composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2024 (allegato 20);
- z)stato patrimoniale attivo e passivo - conto economico e nota integrativa (allegato 21);
- aa)relazione sulla gestione della Giunta regionale (allegato 22), (allegato 22 sub A1), (allegato 22 sub A2), (allegato 22 sub A2bis), (allegato 22 sub A3), (allegato 22 sub A4), (allegato 22 sub A5), (allegato 22 sub A6), (allegato 22 sub A7);
- bb)composizione e modalità di copertura del disavanzo al 31 dicembre 2024(allegato 23);
- cc)prospetto relativo ai dati SIOPE (allegato 24);
- dd)prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all' [articolo 20, comma 1, del d.lgs. 118/2011](#) (allegato 25);
- ee)elenco dei crediti stralciati dal conto del bilancio (allegato 26);

Art. 9.
(Dichiarazione d'urgenza)

1.La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' [articolo 47 dello Statuto](#) ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

T) in data **20 e 21 maggio 2025**, durante l'accesso presso l'ente, il collegio ha iniziato le verifiche sul risultato di esercizio, tenendo conto dei controlli effettuati in sede di conto giudiziale degli agenti ma dovendo rinviare quanto in corso di emendamento. Ha effettuato approfondimenti e richiesto documenti aggiuntivi inerenti il prospetto dell'avanzo di amministrazione, per quanto all'epoca possibile, il fondo contenzioso, l'FCDE, le poste di accantonamento inerenti il fondo perdite delle partecipate dirette e indirette, l'utilizzo definitivo e la rendicontazione in merito ai 101 MIL per contributi a fondo perduto COVID del 2020 con la consueta relazione, il fondo contenzioso, le garanzie prestate, gli introiti da grandi concessioni idroelettriche.;

U) in merito alla questione, sollevata in via principale, di **legittimità costituzionale** dell'art. 8 comma 1 L.R. 6/2023 e la conseguente Sentenza della Corte Costituzionale n. 87/2024, il collegio ricorda la sentenza della Corte Costituzionale n. 87/2024 riguardante il ricorso n. 21/2023, depositato in data 14 e quanto richiesto in parifica 2023; richiama altresì i propri verbali (rif. verb. 14/2024, 18/2024). Nel rendiconto 2023 il collegio chiedeva all'ente "ai fini del prossimo assestamento (2024) di effettuare una verifica degli equilibri di cassa e le variazioni necessarie conseguenti rilevando che la Regione potrebbe dover restituire sull'annualità 2024 un considerevole di cassa al Sistema Sanitario salvo un diverso accordo con il Ministero di riferimento e una successiva volontà politica espressa in una legge per la rimodulazione dell'accordo"; anche in ragione dei potenziali rischi in essere, richiedeva altresì di effettuare una "necessaria una puntuale verifica straordinaria degli equilibri coinvolgendo la struttura tutta, e ove possibile anche il collegio - questo ove gli uffici proponessero come negli anni precedenti un assestamento tecnico, sul quale il collegio non potrebbe che esprimersi non positivamente. Si chiede che la verifica complessiva e completa di tutte le entrate sia anticipata rispetto agli ultimi anni, evitando di giungere al mese di novembre in quanto, ove dovesse rendersi neces-

saria qualche manovra correttiva, i tempi a disposizione potrebbero esser non sufficienti". Successivamente, essendo intervenuto un accordo con il Ministero di riferimento e una successiva volontà politica espressa in una legge per la rimodulazione dell'accordo (L.6/2023), si rammenta che l'ente è addivenuto ad oggi al versamento di una somma considerevole di cassa al Sistema Sanitario, con ripercussioni importanti sulla cassa 2024. Secondo le informazioni ricevute dagli uffici (vedasi anche la rappresentazione riportata nel verbale del collegio n. 23/2024) a seguito del predetto accordo nel 2024 sono stati restituiti 220 mil da luglio ad ottobre;

V) in sede di accesso il collegio ha acquisito parte dei documenti richiesti nei giorni precedenti e ne ha richiesto ulteriori, alla luce degli emendamenti, quali, a titolo esemplificativo: dichiarazioni sui debiti fuori bilancio, calcolo FCDE da ultimo come emendato, calcolo fondo contenzioso, verifica movimenti per chiusura da comunicazione MEF e comunicazione stessa, incassi residui per anzianità nel 2024 relativi ad anni precedenti, piano razionalizzazione partecipate, assunzioni 2024, date di stipula definitiva dei contratti integrativi, relazioni sul contezioso in essere delle grandi concessioni idroelettriche, problematica IRBA, relazioni Finpiemonte Bonus una tantum ecc.;

W) ha chiesto ulteriori documenti per gli approfondimenti necessari e, tra i tanti, tra quelli obbligatori a norma di D.Lgs. 118/2011, i seguenti:

- rendiconto consolidato con i propri organismi strumentaliim comprensivo anche dei risultati del consuntivo del Consiglio regionale (art. 11 comma 8 e 9) e ricognizione della necessità di consolidare altri soggettimm come rilevato anche dalla Corte dei conti nelle varie parifiche;
- documentazione necessaria alle asseverazioni dei debiti e crediti di cui all'art. 11 punto 6 lettera j) del D.Lgs. 118/2011 (di cui si dirà nella sezione dedicata), avendo il collegio effettuato diversi incontri sia con l'ente che collegialmente ai fini del predetto gravoso adempimento.

In merito al consolidato della Regione - con i propri organismi strumentali comprensivo anche dei risultati del consuntivo del Consiglio regionale - si rappresenta che quest'ultimo ha notificato al collegio, a mezzo PEC in data 16 aprile 2025, la proposta di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 93/2025, avente ad oggetto "*Proposta al Consiglio regionale del Piemonte del Rendiconto di gestione del Consiglio per l'esercizio finanziario 2024*" con richiesta di parere. Il collegio ha potuto depositare il proprio parere solo con PEC in data 23 maggio 2025 (rif. verb. 12/2025), a motivo del fatto che, per un disguido interno all'ente, non aveva ricevuto il materiale propedeutico al rilascio della relazione ex art. 139 del D.Lgs 174/2016 sull' attività degli agenti contabili;

X) nello stesso periodo sono pervenute le **richieste di istruttoria** inoltrate dalla Corte dei conti. Il collegio ritiene che dovrebbe essere meglio organizzato il flusso informativo di risposte in modo da rendere inequivocabile la completezza dei riscontri da parte degli uffici, essendo stata molto difficoltosa l'acquisizione di una gran mole di documenti, trasmessi in modo frammentato e senza riferimenti diretti alla richiesta istruttoria. E' necessario che vengano quantomeno rese omogenee le risposte obbligando gli interessati ad indicare la nota di riferimento, inserendola nell'oggetto del documento nell'oggetto della PEC; in effetti, il collegio ha inutilmente richiesto di ricevere un documento riassuntivo di tutte le PEC di istruttoria non ha avuto ad oggi nulla; sembra non esservi un soggetto che governa il procedimento, nonostante trattasi di adempimento di fondamentale importanza e sia una consueta attività annuale. Il collegio rileva essere una carenza organizzativa;

Y) i documenti delle asseverazioni debiti/crediti sono stati inseriti in parte nell'allegato 22 a4) al DDL iniziale, in seguito parzialmente integrato con i primi emendamenti rimodificato con i secondi emendamenti, senza inserire un documento complessivo rivisto;

il Collegio, **preso atto**:

- del bilancio di previsione dell'esercizio 2024-2026 approvato con Legge regionale n. 9 del 26 marzo 2025 rispetto al quale è stato emesso il parere dal collegio (rif. Verb. 1/2024 allegato 1 - del 17 gennaio 2024);
- dell'assestamento al bilancio 2024-2026 approvato con Legge regionale 20 del 1° agosto 2024 corredato dal proprio parere (rif. verb. n. 23/2024 del **2 agosto 2024**) ove veniva evidenziato dal collegio che *“anche per quest’anno, in sostanza l’operatività che ha portato a questo DDL sia stata la medesima degli scorsi anni ovvero - che l’ente – nonostante le raccomandazioni del collegio e della Corte dei conti in Parifica al rendiconto 2023 – e nonostante la sostituzione di un inciso in nota integrativa in cui l’ente ha affermato che “si è provveduto ad una puntuale verifica delle previsioni di entrata iscritte nella legge regionale n. 9 del 26 marzo 2024, alla luce degli aggiornamenti disponibili e delle registrazioni di accertamento di entrata aggiornate”, di fatto ha inteso assumere il DDL assestamento con la sola finalità di aggiornare le scritture contabili sulla base del disegno di Legge di Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2023 applicando il massimo dell’avanzo e null’altro”*;
- il collegio in quella sede aveva richiesto un approfondimento in quanto, ancora una volta, il DDL ricevuto aveva connotati prettamente aritmetici, non avendo l’ente provveduto ad effettuare variazioni sulle entrate e sui trend di accertamento, ad eccezione dell’applicazione dell’avanzo negli importi

massimi concessi dalla legge per un ente in disavanzo, elemento che non può ritenersi possibile in un ente di queste dimensioni;

Infatti, alla successiva verifica del trend delle entrate, il collegio rilevava differenze da accertare e altri elementi indicativi che non consentivano la puntuale verifica delle singole voci e dell'adeguamento delle stesse;

Inoltre, il collegio evidenziava che se gli uffici avessero notificato subito il DDL al collegio dopo la sua approvazione da parte della Giunta in data 27 maggio 2024 anziché trasmetterlo in data 18 luglio 2024, alla data della sua riapprovazione, 12 luglio 2024 con DDL numero di 2, la Giunta avrebbe avuto i tempi tecnici per assumere un DDL diverso o assumere emendamenti sulla scorta delle osservazioni del collegio;

Il collegio sottolinea da tempo che si è portati a desumere che il settore bilancio sembrerebbe costruire le previsioni sulla scorta dei dati in suo possesso non fungendo – a proprio parere - da “regista” delle risorse dell'ente, coordinando tutti i settori al fine di ricevere, almeno in sede di predisposizione dei documenti fondamentali (bilancio e assestamento), tutte le informazioni contabili ed extracontabili, nelle modalità e nei tempi che lo stesso ufficio dovrebbe dettare, indispensabili ad avere quella visione d'insieme e prospettica e tutti gli elementi tali da poter provvedere ad una puntuale verifica delle previsioni di entrata iscritte nella legge regionale n. 9 del 26 marzo 2024. In difetto di tale funzione di raccordo il collegio è stato obbligato, non a verificare il lavoro svolto dalla struttura, secondo le tecniche di revisione ed i principi contabili, avendo a disposizione ove necessario la documentazione anche endo-procedimentale utilizzata dall'ufficio per giungere alla formazione del bilancio, bensì a ricostruire deduttivamente i risultati finali del bilancio verificandone in autonomia gli equilibri. In generale **tale modalità di lavoro, per il collegio, come comprensibile oltre a rendere estremamente difficoltosa la verifica, con possibilità di aumento del margine di errore allunga di molto i tempi per la resa del parere, perché non si tratta solo di controllare ma di ricostruire, in autonomia, i dati e le valutazioni redatte dall'ente, e non permette di fornire un utile strumento per i Consiglieri chiamati all'approvazione della Legge;**

- che tale parere all'assestamento 2024 terminava con un parere negativo in quanto il collegio, per le ragioni ivi inserite “ *non può attestare il permanere degli equilibri conseguenti alla variazione contestualmente proposta con l'assestamento, riservandosi di esprimerlo allorquando l'ente provvederà a quanto richiesto, e ritenuto indispensabile per le ragioni tutte riportate, anche a rendiconto, ovvero che “tenuto conto dei potenziali rischi sugli equilibri dettati da diversi fattori tra cui, non ultimo, le valu-*

tazioni in merito al contenzioso in itinere conseguenti alle modalità di calcolo sui canoni per le grandi concessioni idroelettriche, all'intervenuta Sentenza Costituzionale relativa ai contenziosi in appello in corso di opposizione, agli ingenti investimenti effettuati che potrebbero avere ripercussioni e conseguenze in termini di costi di gestione delle opere in corso di realizzazione, nonché, seppur in termini di cassa, alla questione legittimità Costituzionale sollevata in via principale dell'art. 8 comma 1 L.R. 6/20 di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 87/2024, si ritiene necessaria una puntuale verifica straordinaria degli equilibri coinvolgendo la struttura tutta, e ove possibile anche il collegio - questo ove gli uffici proponessero come negli anni precedenti un assestamento tecnico, sul quale il collegio non potrebbe che esprimersi non positivamente. Si chiede che la verifica complessiva e completa di tutte le entrate sia anticipata rispetto agli ultimi anni, evitando di giungere al mese di novembre in quanto, ove dovesse rendersi necessaria qualche manovra correttiva, i tempi a disposizione potrebbero esser non sufficienti”;

- che peraltro il collegio aveva dovuto rilevare che l'ente non ha atteso i termini di deposito del parere del collegio addivenendo un giorno prima (1° agosto), senza il parere del collegio (pervenuto all'ente entro i termini regolamentari il 2 agosto), ad approvare la L.R. 20/2024;

- ritenendola comunque una irregolarità, appena ne ha avuto conoscenza, il collegio aveva inviato apposita PEC il giorno 11 agosto 2025 alla Ill.ma Corte dei conti per le dovute informazioni in merito;

- che durante il 2024 il collegio ha rilasciato anche i seguenti pareri di sola variazione di bilancio inerenti l'annualità 2024:

* richiesta di parere in merito ad *”applicazione al bilancio provvisorio in corso di gestione di risorse rife- rite al fondo per la disabilità”* ricevuto in data 15 febbraio 2024 (rif. verb. 6/2024 – allegato 1 del 21 febbraio 2024);

* richiesta di parere in merito al Disegno di legge n. 52 ricevuto in data 15 ottobre 2024 a mezzo PEC (rif. verb. 32/2024 - allegato 1) denominato *“Disposizioni finanziarie e variazione di bilancio di pre- visione 2024 – 2026”* approvato con verbale di Giunta regionale n 19 nella seduta del 11 ottobre 2024, divenuta L.R. 26/2024;

- che in data 2 agosto 2024 con L.R. 21/2024 veniva approvato il Rendiconto Generale della Regione, per l'esercizio finanziario 2023 parificato in data 18 luglio 2024 con Deliberazione n.136/2024/SRCPIE/PAR_dalla Corte dei conti Sezione di controllo per il Piemonte rispetto al cui DDL iniziale il collegio ha rilasciato il proprio parere (rif. verb. 18/2023 – allegato 1);

e tenuto conto:

- delle disposizioni del Titolo I, III, IV e V del D.Lgs 118/2011;
- dell'articolo 72 del D.Lgs. 118/2011 e gli artt. del capo III Bis della LR n. 7/2001 nonché in particolare per il rendiconto generale, l'art. 63 del medesimo D.Lgs;
- dell'art. 35 e seguenti della L.R. n. 7/2001;
- dei principi contabili applicabili alla Regione per il 2023;
- che con la DGR 43-3529 del 9 luglio 2021 la Giunta ha approvato il "*Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R*" emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 luglio 2021 n. 9/R conforme ai principi di cui al D.Lgs 118/2011 (seppur a conoscenza che con Regolamento regionale 11 l'ente lo ha modificato in data 21 dicembre 2023 – con vigenza dal 28 dicembre 2023 come meglio sopra in premessa evidenziato);
- che sono state acquisite, le attestazioni dei Responsabili di Settore di inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e/o in corso di riconoscimento di cui oltre meglio si dirà nello specifico, pervenute solo in data 17 giugno 2025;

riporta che:

- a rendiconto risultavano emessi n. 40.765 reversali e n. 37.737 mandati al 31 dicembre 2024 come si evince anche dal proprio verbale di periodo n. 10/2025 del 7 maggio 2025, che qui si richiama, evidenziando che la chiusura delle verifiche è stata rinviata per motivi dipendenti dagli uffici in quanto la documentazione è pervenuta solo in data 14 aprile 2025 solo in seguito all'acquisizione da parte dell'ente della comunicazione dal MEF – prot. 74532 del 4 aprile 2025 relativa alla situazione riepilogativa 2024 dell'art. 77 quater del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008;
- come meglio oltre evidenziato, con PEC del 3 aprile 2025 (prot. ente 21400 del 8 aprile 2025) è pervenuto il conto annuale del tesoriere di cui di seguito viene riportato resoconto delle due gestioni - ordinaria e sanità pervenute al collegio per le verifiche di competenza da parte dell'ente (rif. verb. 10/2025);
- si sono effettuate numerose videoconferenze tra i membri del collegio stesso ed anche alla presenza della Responsabile del settore Ragioneria per il 2024 che hanno permesso di effettuare le

operazioni di controllo di periodo; anche per il 2024 e primo periodo 2025 in alcuni casi, per evitare costi aggiuntivi ove possibile, sono state utilizzate anche video-call a distanza;

- che ai fini del rendiconto dichiara di essersi recato presso l'ente nei giorni del 20 e 21 maggio 2025, come verbalizzato (rif. verb. 10/2025) per un confronto in presenza con gli uffici di riferimento ma di non aver potuto fare ulteriori accessi a causa della documentazione pervenuta "definitivamente" solo in data 13 giugno e di aver pertanto richiesto una call conclusiva agli uffici avvenuta in data 19 giugno 2024 (rif. verb. 14/2025);

- che durante tali giornate il collegio ha dovuto ottemperare alle verifiche relative a più pareri richiesti nello stesso periodo e questo ha reso impegnative le verifiche rilevando che ogni anno questo tema resta da evidenziare in quanto non permette, di fatto, al collegio di usufruire per ciascun parere del tempo di legge previsto per il rilascio dei propri pareri;

- la problematica della simultaneità con cui vengono spesso inviate richieste di parere al collegio è stata più volte rilevata dal collegio e verbalizzata nel 2022 e 2023 ma, nonostante ciò, anche nel 2024 e nel primo semestre 2025 il collegio è stato obbligato a rinnovare la richiesta di attenzione ricordando che la L.R. 6/2022 con la modifica della L.R. 7/2001, ha oltretutto abbreviato i termini senza alcun preventivo confronto con il collegio. Tale criticità nel tempo è risultata ancor più stringente dalla circostanza che le richieste sono pervenute spesso a ridosso di periodi festivi ed in concomitanza a periodi di ferie del personale dei settori interessati ai pareri richiesti che non hanno lasciato possibilità al collegio di confronti diretti con molti gli uffici;

- che l'ufficio Ragioneria, tramite la sua Dirigente e le sue risorse, pur essendosi reso disponibile e molto collaborativo anche tramite l'invio dei documenti richiesti fino alla data odierna, ha potuto supportare a pieno il collegio sui nuovi documenti, solo in data 19 giugno, essendo la medesima struttura impegnata su vari fronti, non ultime le numerose richieste degli uffici pervenute conseguenti la riorganizzazione dell'ente;

- che ha svolto il lavoro basandosi anche sulle verifiche effettuate per tutto il 2024 di cui ai propri verbali numerati dal n. 1/2024 al n. 36/2024 e di quelli del primo periodo 2025;

- che ha verificato che pagamenti e riscossioni in c/competenza e in c/residui coincidessero con il conto del tesoriere depositato;

riporta i risultati dell'analisi e le attestazioni necessarie obbligatorie sul rendiconto 2024.

Assunto iniziale – oggetto del parere

Tenuto conto della premessa sopra riportata e delle motivazioni evidenziate sopra il collegio prende a base del parere gli emendamenti ricevuti con mail degli uffici del 13 giugno 2025 – e pervenuti ufficialmente via pec solo il 20 giugno 2025 - inseriti nella parte iniziale e che di seguito si riportano brevemente, **pur evidenziando la crescente difficoltà nella collazione della documentazione “ufficiale” che deve essere oggetto del presente parere non potendosi esprimere un parere al DDL iniziale in quanto riportava un refusi contabile sostanziale sul FAL ed altre imprecisioni sugli accantonamenti sulle garanzie, che avrebbero portato ad evidenziare disavanzi non correttamente rappresentati:**

	modifiche a DDL 87/2025	Sostanza dell'emendamento
Emendamento 1	Modifica al testo del DDL	Modifica dell'art. 7 del DDL
Emendamento 2	Modifica allegato 2	Sostituzione allegato conto gestione entrate per TITOLI e tipologia
Emendamento 3	Modifica allegato 2	Sostituzione allegato conto gestione entrate per TITOLI
Emendamento 4	Modifica allegato 9	Sostituzione del prospetto quadro generale riassuntivo
Emendamento 5	Modifica allegato 10	Sostituzione del prospetto equilibri
Emendamento 6	Modifica allegato 11	Sostituzione del prospetto dimostrativo risultato di amministrazione
Emendamento 7	Modifica allegato 12	Sostituzione del prospetto FCDE
Emendamento 8	Modifica allegato 15	Sostituzione del prospetto dei costi per missioni
Emendamento 9	Modifica allegato 21	Sostituzione nota integrativa
Emendamento 10	Modifica allegato 22	Sostituzione relazione sulla gestione
Emendamento 11	Modifica allegato 22 a1	Sostituzione prospetto risorse accantonate
Emendamento 12	Modifica allegato 22 a4	INTEGRAZIONE informativa verifica esiti crediti e debiti reciproci
Emendamento 13	Modifica allegato 25	Sostituzione prospetto perimetro sanitario
Emendamento 14	Modifica allegato 23	Sostituzione prospetto copertura disavanzo

Inoltre:

1. il testo del DDL evidenzia errori che necessitano di essere emendati come meglio oltre rilevato;
2. il collegio, atteso che il DDL notificato prevede un allegato 22 a4) non completo di tutte le ope-

razioni ad oggi riconciliate dall'ente, nonostante il tenore della legge 7/2021 che prevede che il collegio rediga il proprio parere unicamente sul DDL e per quanto sopra argomentato, al fine di agevolare le importanti verifiche di cui all'art. 11 comma 6 lettera j) del D.Lgs 118/2011 e al capoverso dell'art. 40 quater punto 3 L.R. 7/2021 – nell'ultima stesura - che prevede “*il parere sul rendiconto, comprensivo delle asseverazioni di cui all'art. 11, comma 6, lettera J), del D.Lgs 118/2011, è rilasciato nel termine di trenta giorni*” ha composto - seppur con molta difficoltà dovuta alle numerose frammentate mail e pec pervenute da parte degli uffici che ha obbligato il collegio ad una costante collazione di documenti – tutte le possibili posizioni riconciliate verso le partecipate e i documenti connessi e necessari (per quanto è stato possibile alla verifica) - degli enti strumentali, società controllate e partecipate consistenti anche in quelli inseriti ad integrazione con l'emendamento 12 (EM – 12) seppur non rientranti nel DDL iniziale e verificando quanto è ad oggi ancora in corso da parte degli uffici. Sarà necessario un emendamento al fine di depositare anche una relazione della Giunta completa dell'allegato obbligatorio di cui all'art. 11 punto 6 ove vi fossero chiusure di altre posizioni in iter di legge.

Quadro normativo di riferimento

Di seguito appare opportuno, tenuto conto della particolarità rispetto agli enti locali di cui dell'art. 2 del TUEL, evidenziare i punti salienti della legge regionale di riferimento n. 7/2001 e s.m.i. in quanto più volte modificata.

Art. 35: “Il rendiconto generale è predisposto dalla Giunta, ed è approvato dal Consiglio nei termini previsti dallo Statuto della Regione e comprende il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio e dimostra i risultati della gestione. Le modalità per la predisposizione e la presentazione al Consiglio del rendiconto generale, i modelli del conto del bilancio e di quello del patrimonio, nonché le regole per la redazione degli stessi e dei prospetti indicati all'articolo 38 sono disciplinati dal regolamento.”

Art. 36: “Il conto del bilancio dimostra le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la struttura del bilancio di previsione. Esso deve consentire, sulla base dei criteri indicati dall'articolo 10, comma 3, del D.Lgs. n. 76/2000, la valutazione delle politiche pubbliche di settore della Regione, sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti ed agli indicatori di efficacia e di efficienza individuati.”

Art. 37: “Il conto generale del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio regionale al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute, nel corso dello stesso esercizio, rispetto alla consistenza iniziale. Il patrimonio regionale è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazioni e, attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale, è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. Nell'impostazione del conto generale del patrimonio si tiene conto dei disposti stabiliti per il conto generale del patrimonio dello Stato dal D. Lgs. n.

279/1997, in quanto applicabili. I beni della specie di quelli indicati all'articolo 824, comma 2, del codice civile, come richiamati dall'articolo 11, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), fermi restando la natura giuridica e i vincoli cui sono sottoposti dalle leggi vigenti, sono valutati in base a criteri economici e inseriti nel conto generale del patrimonio della Regione. Il conto generale del patrimonio indica, altresì, tra le attività per immobilizzazioni finanziarie, i crediti che, per difficoltà di esazione, vengono stralciati dal conto del bilancio. Il regolamento indicale modalità per il trasferimento al conto generale del patrimonio dei crediti di difficile esazione.”

Art. 38: “Mediante prospetti allegati al rendiconto generale della Regione è data dimostrazione dei risultati economici della gestione. I risultati economici della gestione sono elaborati secondo criteri di competenza economica e comprendono gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati dal conto del bilancio. La dimostrazione dei risultati economici della gestione raccorda le risultanze della contabilità analitica, prevista dall'articolo 40, con quelle del rendiconto generale”.

Il Titolo III del D. Lgs 118/2011, introdotto ad opera del D. Lgs 126/2014, disciplina l'ordinamento contabile delle Regioni a statuto ordinario, rendendolo omogeneo per tutto il territorio nazionale.

La necessità di disciplinare in maniera uniforme l'ordinamento contabile dello Stato e degli enti territoriali è resa ancora più evidente dal fatto che la finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e opera in coerenza con i vincoli che ne derivano.

Nel rispetto del principio cardine della programmazione della gestione, le Regioni adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR).

Il DEFR è approvato dal Consiglio su proposta della Giunta e con la pubblicazione diviene atto pubblico. Per il 2024-2026 il DEFR è stato approvato inizialmente n. 305-26515 del 5 dicembre 2023 “Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2024-2026)” - inserito come proposta di delibera n. 305 del 4 luglio 2023 - nonché ha approvato in data 19 dicembre 2023 con deliberazione di Consiglio n. 309-27527 la successiva “Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2024-2026)”.

La Legge di Stabilità “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024- 2026 Legge di stabilità regionale” (ai sensi dell'art. 37, comma 4 del Regolamento interno) che deve essere approvata nella medesima seduta almeno di approvazione della legge di preventivo di riferimento a norma dell'art. 5 e 8 della L.R. 7/2001 è stata approvata con L.R. n. 8 del 26 marzo 2024;

In relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le Regioni adottano altresì

una legge di stabilità regionale che contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Il sistema contabile garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale.

Il sistema di bilancio si avvale del bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse della Regione su base almeno triennale, del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio, costituito dalla ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati, e del bilancio finanziario gestionale in base al quale si provvede alla ripartizione in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. Per ciascun esercizio, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza.

Il Titolo III del D. Lgs 118/2011 disciplina, inoltre, il risultato di amministrazione (in merito alla ripartizione in fondi e all'accertamento dello stesso), l'esercizio e la gestione provvisoria, la classificazione delle entrate in titoli e tipologie e la classificazione delle spese in missioni e programmi, il Fondo crediti di dubbia esigibilità, il Fondo di riserva, i Fondi speciali.

L'assestamento delle previsioni di bilancio deve essere approvato a norma dell'art. 50 comma 1 e 2 del D.Lgs 118/2011 dalla Regione con legge, entro il 31 luglio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, dando atto della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, si rende necessario assumere i necessari provvedimenti di riequilibrio.

Per l'anno 2024 l'assestamento di bilancio è stato approvato in data 1° agosto 2024 con L.R. 20/2024, è agli atti il parere negativo del collegio rilasciato con verbale 23/2024 (allegato 1) del 2 agosto 2024; nel quale è **stata evidenziata l'irregolarità, vista la chiusura dell'iter di Legge senza il parere del collegio agli atti e comunque in ritardo rispetto alla previsione di legge;**

Gli art. 52 - 60 del D. Lgs. 118/2011 entrano nello specifico delle fasi di gestione delle entrate, delle spese e della gestione dei residui.

Il Titolo III richiama i limiti posti dal quadro normativo per il ricorso al debito e disciplina le condizioni per l'autorizzazione di nuovo indebitamento.

I risultati della gestione devono essere dimostrati dal Rendiconto generale che deve essere approvato con legge regionale entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce come previsto dall'art. 66 del D. Lgs. 118/2011 solo in parte recepito dall'art. 38 della L.R. n. 7/2001 che rinvia al regolamento.

La Regione ha approvato entro i termini di legge - previsti dall'art. 18 comma 1 lettera b) del D.Lgs 118/2011 - la bozza di DDL, numerato 87, di Rendiconto 2024 come da verbale della Giunta in data 30

aprile 2025.

Ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs 118/2011 costituisce altro allegato al bilancio il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali, ove il rendiconto consolidato della regione comprende anche i risultati della gestione del Consiglio regionale. Il collegio ritiene di fondamentale importanza coordinare l'approvazione del rendiconto del Consiglio Regionale con quello della Giunta, per meglio rappresentare in bilancio gli utilizzi dei trasferimenti che la Giunta fa in favore del Consiglio.

Il collegio, circa la mancata presenza ad oggi del predetto documento all'inizio dell'iter di legge, rinvia ad apposito paragrafo.

Infine, forma parte importante della gestione della Regione e degli obblighi di legge il bilancio consolidato relativo al Gruppo della Regione, costituito dagli enti ed organismi strumentali, le aziende e le società controllate e partecipate a norma dell'articolo 68 del D.Lgs 118/2011, che di norma da D.Lgs 118/2011 deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo.

Per il 2023 e il 2024 il termine per l'approvazione del Bilancio consolidato è stato il 30 settembre come previsto dal D.Lgs. 118/2011 a norma dell'articolo 68.

L'ente ha approvato con un lievissimo ritardo il bilancio consolidato 2024 oltre i termini come oltre meglio evidenziato in data 1° ottobre 2025 con DCR 13-21615; il collegio ha rilasciato il proprio parere con verbale 28/2024 allegato 1 del 27 settembre 2025.

Equilibri di bilancio

La legge di bilancio dello Stato per il 2020 (legge n. 160 del 2019), ha modificato l'art.1 comma 820 e 821 della legge n.145 del 2018 stabilendo che le disposizioni di tale articolo si applicano dal 2020. Le Regioni, infatti concorrono come gli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Il comma 820 citato ha recepito le indicazioni contenute nelle pronunce della Corte costituzionale: l'articolo 1 comma 820 prevede infatti che, a decorrere dall'anno 2020, le Regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano in modo pieno il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 118/2011.

Per effetto della disciplina, l'art. 1 comma 821 della L. 145/2018 dispone che gli enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, attestato in ciascun anno dal

prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011).

Pertanto, il vincolo di finanza coincide con gli equilibri ordinari. Il comma 824 ha previsto per le Regioni ordinarie l'applicazione delle nuove regole a decorrere dall'anno 2021, in base all'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-Regioni del 15 ottobre 2018 (punto n. 5 del dispositivo) ma l'art. 1, comma 542 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) ha da ultimo anticipato al 2020 anche per le Regioni ordinarie le regole dell'equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011. Pertanto, fermo restando pertanto l'obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n.145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio. Si rinvia all'allegato 10 prospetto "Equilibri di bilancio dell'allegato 10 "Rendiconto della gestione" debitamente compilato con le risultanze dell'esercizio 2024 della Regione Piemonte come emendato (EM – 5). Pertanto, le Regioni devono dimostrare attraverso tal prospetto un risultato di competenza non negativo (W1). Nel merito il collegio evidenzia che l'analisi dei tre indici (W1 risultato di competenza, W2 equilibrio di bilancio, W3 equilibrio complessivo per la regione leggasi D1, D2 e D3 dell'allegato 10) rilevano tutti e tre risultati positivi.

I fondi strutturali, regionali e comunitari

Come è noto l'Unione Europea attraverso i Fondi strutturali e di investimento finanzia la politica di coesione finalizzata ad uno sviluppo armonioso dell'insieme dei Paesi europei tramite il finanziamento di progetti nazionali e pluriennali.

In tale contesto, il P.O.R. Piemonte FESR costituisce il quadro di riferimento per l'utilizzo delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale in Piemonte. L'obiettivo globale del POR Piemonte FESR è quello di promuovere lo sviluppo equilibrato e sostenibile del Piemonte, incrementando il Prodotto Interno Lordo (PIL) e i livelli occupazionali, attraverso la qualificazione e il riequilibrio dei sistemi territoriali e della struttura economica e sociale.

Nel corso del 2021 è stato approvato dal Consiglio Regionale in data 7/9/2021 il "Documento strategico Unitario per la programmazione dei fondi 2021-2027".

Il collegio riporta al Consiglio che sin dal 2022 ha provveduto ad implementare le verifiche relative ai soggetti pagatori per le tipologie di Fondi. Si vuole evidenziare infatti che svolgono un importante ruolo gli enti pagatori cui in particolare ARPEA e Finpiemonte spa.

Si deve evidenziare che il collegio dei revisori a norma dell'art. 40 quinquies punto 1 lettera e-bis) della L.R. 7/2001 e s.m.i., effettua, quale organismo di certificazione, la revisione annuale della gestione contabile delle erogazioni previste da leggi regionali effettuate da ARPEA; tale rapporto è attualmente normato da convenzione.

I fondi FEAGA e FEASR non sono invece oggetto di certificazione da parte del collegio ma rendicontati in piena autonomia in quanto il processo di autorizzazione, pagamento e rendicontazione alla UE dei fondi che sono direttamente assegnati da AGEA è in capo ad ARPEA, come peraltro evidenziato dalla Corte dei conti in sede di parifica. Tali fondi sono soggetti a verifica contabile da parte dell'organismo certificatore che viene indicato dal MIPAAF ai sensi del regolamento UE 1306/2013. Attualmente detta certificazione avviene tramite la società di revisione da ultimo la PWC Price Waterhouse Coopers che a tutto il 2024 non ha rilevato nulla di non conforme. Tali Fondi non transitano sul bilancio della regione ad eccezione della quota cofinanziata del FEASER per PSR.

E' doveroso premettere che, nonostante l'importanza che i fondi strutturali rivestono all'interno del bilancio regionale, e i solleciti effettuati nel tempo di mandato, la relazione sulla gestione è ancora estremamente carente, tanto che quasi nulla è possibile rilevare dalla stessa riguardo a tali poste. Si rinvia all'apposito capitolo sulla relazione per le osservazioni del collegio.

Ciò premesso, dalle istruttorie in atti sono state attenzionate le due maggiori misure:

- POR FESR – programmazione 2014-2020;
- Programmazione FESR 2021-2027 e FSE Plus FESR.

Riguardo a tali misure sono stati evidenziati:

- dati aggiornati relativi allo stato di avanzamento della spesa, ossia ammontare degli impegni e dei pagamenti, nonché i dati riferiti all'esercizio 2024 per ciascun capitolo di entrata e di spesa, ammontare dell'overbooking e della spesa certificata, richiedendo nel dettaglio l'ultima dichiarazione di spesa e delle correlate relazioni sullo stato di attuazione degli impegni da fornire entro il 15-02-2025;
- L'aggiornamento a tutto il 2024 della rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai programmi operativi;
- Eventuali relazioni su controlli effettuati da parte della Commissione europea e/o dalla Corte dei conti europea, avvenute nel corso del 2024 fornendo anche i relativi esiti

Particolare attenzione viene posta sulla consistenza dei residui attivi e sugli indici di riscossione degli stessi relativamente a quelli più anziani evidenziando le ragioni del loro eventuale mantenimento in fase di riaccertamento ordinario affinché sia posto esaminata la consistenza reale dei crediti reali vantati dall'Amministrazione. Con riferimento alla nuova programmazione 2021-2027 FSE Plus e FESR, è stato richiesto di indicare:

- le entrate accertate ed impegnate per ciascun capitolo, l'ammontare dell'overbooking e della spesa certificata;
- le somme decertificate e le irregolarità sopra e sottosoglia (Asse, codice progetto, Autorità controllante, importo decertificato, importo recuperato, motivazioni e note).

Da ultimo, data l'importanza per la spesa delle Regioni degli interventi (co-)finanziati con fondi di matrice europea la nota della Corte richiede di fornire un prospetto generale riassuntivo sui finanziamenti di cui al programma Next Generation EU (NGEU) e, in particolare, regolamento (UE) n. 2021/241, che ha finanziato il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), trasmettendo una sintesi aggiornata dello stato di avanzamento della spesa finanziata con fondi europei o con fondi nazionali complementari (PNC), rilevando eventuali difficoltà e ritardi.

Ricordiamo che nell'ambito dell'attuazione del PNRR, le Regioni e gli Enti locali sono responsabili della realizzazione di una quota significativa degli investimenti previsti dal Piano, con riferimento alle diverse "Missioni", dalla digitalizzazione, alla transizione ecologica, all'inclusione e coesione e alla salute. Infatti, come stabilito nel modello di governance nazionale, alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, con riferimento alle specifiche competenze istituzionali, oppure altri soggetti pubblici o privati.

Nel dettaglio si specifica che sulla base dei decreti emanati dalle Amministrazioni centrali titolari delle varie Misure del PNRR, alla data del 31 dicembre 2024 la quota di fondi assegnati a Regione Piemonte risulta pari a oltre 1,7 miliardi di euro, comprensiva di oltre 200 milioni a valere sul Piano Nazionale Complementare (PNC).

A fronte di quanto sopra l'Amministrazione ha fornito un documento di analisi denominato "*Report sullo Stato di attuazione del PNRR_aggiornato al 31.12.24*" volto ad evidenziare tutti gli aspetti relativi alla governance, al monitoraggio ed allo stato di avanzamento degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziati a valere sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF - regolamento (UE) n. 2021/241), nonché agli interventi inclusi nel Piano Nazionale Complementare, sui quali

l'amministrazione regionale esercita diretta competenza, sia in qualità di soggetto attuatore, sia nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento e controllo di altri soggetti del territorio.

Il documento fornito dall'Amministrazione, a riscontro della gestione dei fondi comunitari, riporta che i target delle Misure di cui Regione Piemonte è responsabile risultano sostanzialmente conseguite, a conferma della performance positiva nel contributo dell'amministrazione regionale piemontese al raggiungimento dei target nazionali.

Tuttavia, dalla nota fornita dall'amministrazione, a riscontro della richiesta, si evince che sussistono ancora nell'anno 2024 delle criticità legate all'attuazione delle misure di competenza.

Le principali criticità nell'attuazione degli interventi attengono ai seguenti ambiti:

- difformità delle procedure e delle regole delineate dalle diverse Amministrazioni Centrali (scarsa omogeneità nei sistemi informativi e difficile interscambiabilità delle informazioni, importanti divergenze nell'interpretazione delle norme di riferimento e scarsa coerenza fra le procedure adottate nelle diverse Misure di intervento)
- intempestiva definizione di regole precise (carente rispetto delle tempistiche di emanazione degli atti di indirizzo delle Amministrazioni centrali che portano ad importanti aggiornamenti di programmi incompressibili)
- ciclo finanziario non armonizzato e coordinato con le tempistiche di realizzazione e rendicontazione dei progetti;
- difficoltà nell'utilizzo della piattaforma ReGiS e in particolare del processo di rendicontazione che a loro volta generano ritardi nel flusso finanziario di rimborso delle spese riconosciute;
- mancanza di fondi per Assistenza Tecnica volta a supportare il maggior carico lavorativo sui settori interessati.

Ciò premesso il collegio, ribadito che la relazione al rendiconto riguardo alla sezione dei fondi strutturali è carente, non rendendo intellegibile ai terzi alcuna informazione pur di un ammontare così importante di risorse gestite nel bilancio regionale dell'ente, e visti gli aspetti contabili che hanno riflesso su tali risorse ricorda quanto segue. Riguardo ai fondi de quo in materia sanitaria, poiché la corretta applicazione dei principi contabili (in tema di competenza, re imputazioni ecc.) non è ricompresa nelle verifiche alle operazioni di ROR (in quanto escluso il perimetro sanitario), il collegio ricorda all'ente, come già raccomandato in occasione del ROR, di invitare i singoli Responsabili per il futuro, anche nelle singole determinazioni, a documentare il più possibile le motivazioni a supporto

delle operazioni effettuate (cancellazioni, re imputazioni, ecc.) anche al fine di una corretta riconducibilità delle responsabilità conseguenti.

Raccomanda, altresì, di verificare inoltre la possibilità, a parere del collegio procedura essenziale, di inserire nella documentazione dei singoli Responsabili anche una valutazione dell'esigibilità dei residui attivi. In relazione ai contributi si raccomanda di applicare ossequiosamente i principi contabili evidenziando che, ove le rendicontazioni non fossero definitive, non potranno essere mantenute a residuo le rispettive somme, tenuto conto che uno degli elementi necessari per il mantenimento consiste, oltre che nell'individuazione del soggetto e che l'obbligazione giuridicamente sia scaduta, nella quantificazione puntuale del debito effettivo.

Certificazioni ARPEA - Ente pagatore Leggi regionali

Il collegio ricorda che la certificazione richiesta dalla L.R. al collegio dei revisori ed in particolare dall'art. 40 quinquies comma 1 punto e-bis è **la revisione annuale della gestione contabile riferita alle erogazioni di finanziamenti previsti da leggi regionali effettuati da ARPEA in qualità di organismo pagatore** ed è pertanto relativa ai soli flussi di cassa che partono dalla regione e vengono trasferiti ad ARPEA per cassa. Tale certificazione riguarda pertanto unicamente un controllo inerente la mera gestione dei flussi finanziari.

In particolare, ad oggi sono state rilasciate tutte le certificazioni di competenza fino all'annualità 2024 compresa.

Rispetto alla certificazione 2024, richiamando in toto il contenuto dell'allegato 1 al verbale n. 13/2025 dello scorso 3 giugno 2025 essendovi numerosi richiami, il collegio riporta di aver ricevuto i documenti da parte di ARPEA in data 21 maggio 2025 a mezzo pec e di aver provveduto alle verifiche di competenza.

Tuttavia anche quest'anno, mancando l'invio ufficiale da parte degli uffici della regione, il collegio ha sollecitato l'invio dei documenti con mail del 8 aprile 2025 ed in data 9 e 12 aprile chiedeva ulteriori documenti. Dopo una serie di interlocuzioni, in data 18 aprile 2025 su richiesta del collegio perveniva, con nota a firma del Direttore del Settore Agricoltura e Cibo, di richiesta di parere ai sensi dell'articolo 40 quinquies, comma 1 Legge regionale n. 7/2001 con gli allegati per i controlli di legge. Rinviando ai verbali dedicati per quanto non di interesse ai fini della presente relazione (rif. verb.li 7/2025, 10/2025 e 13/2025) il collegio, nell'ambito delle verifiche complessive attribuitegli dalla legge, ha chiesto di effettuare alcune verifiche aggiuntive relative alla riconciliazione della cassa tesoreria rispetto alle sole ope-

razioni di ARPEA relative alla gestione fondi della Regione.

Nel frattempo, il collegio ha richiesto agli uffici della ragioneria anche l'estrapolazione del file per addivenire alla scelta del campione di tutti i mandati emessi a favore di ARPEA nel 2024.

Dai documenti pervenuti nel 2024 ARPEA ha gestito la liquidità sopra riportata di euro 22.517.519,77 sommata ad ulteriori euro 14.581,65 relativi a somme rientrate e non ancora rimesse al 31.12 e ulteriori euro 37.944,70 di somme rientrate e rimesse nell'anno. Tutto ciò deve aggiungersi – quale gestione finanziaria - ai depositi che ARPEA aveva al 1° gennaio 2024 pari ad euro 13.185.937,47; la gestione 2024 si chiude con una somma in deposito al 31 dicembre 2024 di euro 16.513.209,06; con un complessivo importo, pertanto, di “pagamenti effettuati di competenza” di euro 22.774.989,67.

In merito ad ARPEA – come da verbale n. 13/2024 – allegati 1 a cui si rinvia per la specifica delle verifiche effettuate - il collegio può confermare di aver certificato il lavoro di gestione della liquidità da parte di ARPEA in quanto non si sono rilevate difformità rispetto alle richieste/istruzioni della Regione ma evidenziando nuovamente importanti criticità che di seguito vengono brevemente riportate, non essendo nella sostanza cambiata l'organizzazione contabile rispetto all'anno precedente:

- poiché le risorse sono utilizzate in termini di cassa - anche tramite un meccanismo di compensazione e una modalità di autorizzazione a storni da una legge all'altra e tranche di leggi regionali e fondi comunitari - gli “storni” in continua movimentazione creano sicuramente una situazione di difficile controllo e - di conseguenza - di poca trasparenza;
- la situazione già complessa a livello Regionale viene maggiormente complicata tramite la gestione finanziaria di secondo livello di ARPEA la quale, anch'essa, è sottoposta alla richiesta di storni e compensazioni delle somme finanziarie trasferite nell'anno e comprendente i saldi dell'esercizio precedente che a cascata influenzano a ritroso la somma;
- nonostante le richieste dell'anno 2018 e le raccomandazioni 2019, ribaditi anche nella certificazione degli anni seguenti la Regione non ha accolto il suggerimento del collegio di *“addivenire ad istituire singoli codici obbligatori per ciascuna tipologia di fondo, da inserire quale causale nei mandati di pagamento, il tutto al fine di consentire un controllo più immediato e diretto sia da parte degli uffici che del sottoscritto collegio”* – il collegio chiede che venga valutato nuovamente permettendo un immediato controllo anche da parte della Regione delle somme trasferite ad ARPEA per contributo di funzionamento, Fondi PSR, Altri Fondi da leggi regionali;

- preso atto della convenzione avente durata di cinque anni dal 3 agosto 2021, per il futuro si chiede nuovamente di valutare di fare scadere le convenzioni a fine anno trattandosi unicamente della gestione dei Fondi Regionali che riguardano singole annualità e bandi annuali; a tal riguardo si chiede di addivenire alla DD di "Aggiornamento dell'elenco dei procedimenti amministrativi interessati dalla convenzione" possa avvenire a inizio anno così come la relativa accettazione e riscontro di ARPEA a norma dell'art. 1 comma 2 della convenzione tenuto conto che ogni anno viene effettuata sempre più verso fine annualità; si ricorda di verificare la tempistica di stipula della convenzione e della conseguente DD di individuazione dell'elenco dei procedimenti amministrativi (art. 1 comma 2) - rispetto alla gestione di rendicontazione annuale dell'ente (1° gennaio - 31 dicembre, prevista dall'art. 6) per quanto riguarda l'erogazione di pagamenti conseguenti all'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
- poiché le risorse sono utilizzate in termini di cassa - anche tramite un meccanismo di compensazione e una modalità di autorizzazioni a storni da una legge all'altra e tranche di leggi regionali e fondi comunitari - gli "storni" in continua movimentazione creano una situazione di difficile controllo e - di conseguenza - di poca trasparenza; ribadisce - il collegio - quanto indicato già nella relazione al DDL 142 del rendiconto 2020 della Regione Piemonte ed in particolare che: *"poiché le risorse sono utilizzate in termini di cassa anche tramite storni da una legge all'altra e tra leggi regionali e fondi comunitari, questi flussi – dati dalla possibilità degli "storni" in continua movimentazione creano sicuramente una situazione di difficile controllo e di conseguenza di poca trasparenza" e "si è rilevata la necessità di un passaggio formale dei documenti contabili su cui il collegio è chiamato a rilasciare parere, atteso che la certificazione di cui all'art. 40 quinquies punto 1 lettera e-bis) deve riguardare unicamente la gestione è tenuta extra contabilmente da ARPEA"* e di quanto ribadito a rendiconto 2021 *"Poiché i flussi non transitano in parte sul bilancio regionale ed in parte, pur transitandovi, sono trattati quali trasferimenti a titolo definitivo con discrasia e non coincidenza degli anni, si rende necessario, a parere del collegio, una approfondita implementazione ai fini della trasparenza degli strumenti di rendicontazione e delle informazioni da inserire in alcuni documenti di bilancio, quali ad esempio la relazione della Giunta, essendo tale documento finalizzato ad illustrare la gestione dell'ente e dovendo la stessa evidenziare a norma di D.Lgs 118/2011 altre informazioni richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto. Si sollecita l'implementazione negli allegati di bilancio relativamente a questa parte importante dell'attività regionale evidenziando, in particolare, le L.R. finanziate ogni anno e i flussi relativi complessivamente alle politiche comunitarie, con evidenza di una disamina importante sui trasferi-*

menti”;

- rileva la necessità di meglio evidenziare nella nota/lettera del dirigente della Regione dei flussi finanziari trasferiti la contabilizzazione demandata ad ARPEA, sin dalla redazione dell’atto amministrativo di riferimento, ivi inserendo codifiche e denominazioni chiare del FONDO ai fini della corretta imputazione da parte di ARPEA. Si rileva inoltre la necessità che anche le richieste di trasferimenti di risorse riportino la individuazione del mandato della Regione così da permettere ad ARPEA di inserire il riferimento nella propria reversale, così come è necessario nei mandati di pagamento di ARPEA rendere evidente la DD di riferimento. Ciò permetterebbe controlli a campione immediati da parte del collegio ma anche dell’ufficio regionale per le proprie verifiche di competenza;
- si evidenzia inoltre che la discrasia temporale tra le date di liquidazione delle determine dirigenziali e l’effettiva liquidazione ad ARPEA dei flussi finanziari, ad avviso del collegio, crea problemi di riconciliazione con la Regione così come sono stati rilevati tempi dilatati nelle fasi di controllo da parte della Regione che, come accaduto nel 2023, avevano portato a chiedere la restituzione di importi a diversi beneficiari dopo oltre due anni i quali, fortunatamente, hanno comunque adempiuto alla restituzione dell’importo erogato due volte come monitorato dal collegio;
- seppur in parte si riscontra esservi stato un lieve miglioramento nel 2024, tra gli atti di liquidazione - su DD degli uffici agricoltura regionali - e la liquidazione effettiva delle somme ad ARPEA passa comunque tempo (nonostante non dovrebbe accadere) – pur dovendosi evidenziare che la problematica – in seguito a verifica avvenuta negli anni scorsi - non riguarda le attività della Ragioneria e non è quindi riferibile a ritardi da parte degli uffici della ragioneria nell’emissione delle reversali e nel trasferimento delle somme. Si chiede nuovamente alla regione di monitorare le attività al fine di individuare se la problematica sia conseguente a ritardi nella predisposizione degli atti di disposizione e istruzione ad ARPEA o a ritardi nell’iter dell’istruttoria delle domande di beneficio pervenute. Detta problematica deve essere affrontata anche tenuto conto della liquidità che ogni anno è depositata presso ARPEA senza direttive impartite dalla Regione (al 31.12.2024 per soli FONDI euro 16 MIL oltre ad euro 37 MIL spostati verso PSR) tenuto conto che non vi è al 31.12 alcuna istruzione inattuata da parte della struttura di ARPEA;
- tenuto conto della gestione degli “storni” e dell’attività amministrativa che il sistema così come organizzato comporta, il collegio chiede nuovamente che venga fatta una disamina da parte della Regione in merito alla gestione dei trasferimenti valutando l’eventuale reinternalizzazione della gestione

del processo di pagamento, tenuto conto delle problematiche riscontrate negli anni scorsi sulla sistemazione contabile delle partite di compensazione avvenute in ritardo, delle carenze organizzative di ARPEA che necessita di nuove risorse interne (peraltro evidenziate anche nella relazione della Corte dei conti Sezione Piemonte - adunanza del 13 aprile 2021 – Deliberazione 82/2021/SRCPIE/RSUE e dal collegio dei revisori di ARPEA per l'attività 2025). Richiamando ai verbali dedicati circa le ragioni per le quali - a giudizio del collegio – una reinternalizzazione potrebbero ottimizzare la gestione delle risorse, snellire i procedimenti con riduzione dei margini di errore e favorire una migliore trasparenza.

- l'utilizzo rotativo dei fondi, infatti, a livello di impatto sul bilancio regionale, implica comunque una difficoltà nella ricostruzione e nel controllo dell'utilizzo dei flussi e della vera consistenza della liquidità finanziaria dell'ente; inoltre, il collegio, come riportato nel corso della presente relazione - ribadisce la problematica di cassa che è stata riscontrata anche nelle motivazioni apportate dall'ente in merito al riscontro di trasferimenti parziali di DD liquidate, relative ai trasferimenti finanziari delle somme da regione ad ARPEA;

Poiché i flussi non transitano in parte sul bilancio regionale ed in parte, pur transitandovi, sono trattati quali trasferimenti a titolo definitivo con discrasia e non coincidenza degli anni, si ribadisce la necessità, a parere del collegio, una approfondita implementazione ai fini della trasparenza degli strumenti di rendicontazione e delle informazioni da inserire in alcuni documenti di bilancio, quali ad esempio la relazione della Giunta, essendo tale documento finalizzato ad illustrare la gestione dell'ente e dovendo la stessa evidenziare a norma di D.Lgs 118/2011 altre informazioni richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

Si sollecita l'implementazione negli allegati di bilancio relativamente a questa parte importante dell'attività regionale evidenziando, in particolare, le LL.RR. finanziate ogni anno e i flussi relativi complessivamente alle politiche comunitarie, con evidenza di una disamina importante sui trasferimenti rinviando.

Evoluzione delle previsioni – annualità 2024

Il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 è stato approvato con Legge regionale n. 9 del 26 marzo 2024. Ai fini di cui all'art. 63 punto 5 del D.Lgs. 118/2011 si evidenzia che le previsioni iniziali (L.R. n. 9/2024), formulate dall'ente nella legge per l'esercizio finanziario 2024-2026, sono state indicate con i

seguenti valori per l'annualità 2024:

	COMPETENZA	CASSA
ENTRATA	20.712.847.458,98	25.666.755.840,49
SPESA	20.712.847.458,98	25.666.755.840,49

Il totale delle risorse evidenziate nella tabella precedente è dettagliato, relativamente alle dotazioni di competenza, nella tabella successiva.

La Regione, nel corso dell'anno, ha provveduto ad aggiornare le previsioni iniziali in base all'evoluzione normativa e anche per effetto di fatti gestionali verificatisi nel corso dell'anno non previsti

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	223.962.147,33								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		3.316.952.955,34	3.161.491.791,06	3.029.495.778,73	Disavanzo di amministrazione		234.134.272,37	235.938.120,42	237.772.338,47
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		3.291.683.955,34	3.161.491.791,06	3.029.495.778,73	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto				
Fondo pluriennale vincolato		77.846.757,31	18.709.232,45	32.835,58					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E TRASFERIMENTI CORRENTI	14.661.923.271,58	10.638.690.980,38	10.625.261.980,38	10.611.261.980,38	Titolo 1 - Spese correnti	15.538.960.485,63	12.385.194.586,24	12.014.222.724,68	11.761.960.880,85
Titolo 2 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.982.604.048,83	1.807.488.919,45	1.466.455.592,23	1.271.354.569,38	- di cui fondo pluriennale vincolato		12.267.214,01	0,00	0,00
Titolo 3 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.149.662.611,15	688.178.080,05	550.802.294,11	540.960.373,57	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.574.469.624,83	1.140.379.689,76	825.325.854,69	751.737.286,13
Titolo 4 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2.529.955.135,12	694.938.302,70	625.907.294,52	549.527.156,07	- di cui fondo pluriennale vincolato		6.442.018,44	32.835,58	0,00
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	559.326.033,96	402.868.134,10	402.868.134,10	402.868.134,10	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	592.942.354,52	400.100.000,00	400.100.000,00	400.100.000,00
Totale entrate finali	21.883.471.100,64	14.232.164.416,68	13.671.295.295,34	13.375.972.213,50	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI	89.017.898,23	29.670.000,00	0,00	0,00					
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale spese finali	19.706.372.464,98	13.925.674.276,00	13.239.648.579,37	12.913.798.166,98
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.470.304.694,29	3.056.213.329,65	3.056.213.329,65	3.056.213.329,65	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	388.488.765,49	3.496.825.580,96	3.375.909.619,06	3.253.930.322,36
Totale titoli	25.442.793.693,16	17.318.047.746,33	16.727.508.624,99	16.432.185.543,15	- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		3.161.491.791,06	3.029.495.778,73	2.895.665.548,35
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	25.666.755.840,49	20.712.847.458,98	19.907.709.648,50	19.461.714.157,46	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
					Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.483.194.610,02	3.056.213.329,65	3.056.213.329,65	3.056.213.329,65
					Totale titoli	25.578.055.840,49	20.478.713.186,61	19.671.771.528,08	19.223.941.818,99
					TOTALE COMPLESSIVO SPESE	25.578.055.840,49	20.712.847.458,98	19.907.709.648,50	19.461.714.157,46
Fondo di cassa finale presunto			88.700.000,00						

e/o prevedibili.

Per quanto di competenza si rinvia a paragrafo dedicato.

Per effetto di tutti gli atti di variazione adottati, i totali generali del bilancio di previsione approvato dal Consiglio regionale hanno subito un incremento come si evince dalla seguente tabella:

	PREVISIONI INIZIALI 2024	PREVISIONI DEFINITIVE 2024
ENTRATA	20.712.847.458,98	23.818.324.829,57
SPESA	20.712.847.458,98	23.818.324.829,57

I valori riferibili all'esercizio 2024 distinti per titoli, nella tabella precedente già sinteticamente rappresentati, vengono di seguito riportati ove le previsioni finali sono relative ai dati di fine esercizio post-variazioni:

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI FINALI	TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI FINALI
	<i>FVP</i>	77.846.757,31	814.017.054,69	Disavanzo amm.ne		234.134.272,37	234.134.272,37
	<i>Utilizzo avanzo amm.ne</i>	3.316.952.955,34	3.395.626.063,43				
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.638.690.980,38	10.958.548.561,60	TITOLO 1	Spese correnti	12.385.194.586,24	13.608.861.589,60
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.807.488.919,45	2.272.686.394,20	TITOLO 2	Spese conto capitale	1.140.379.689,76	2.532.136.823,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	688.178.080,05	721.475.948,00	TITOLO 3	Spese incremento att.finanziarie	400.100.000,00	400.000.000,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	694.938.302,70	1.676.956.243,90	TITOLO 4	Rimborsi prestiti	3.496.825.580,96	3.496.715.714,95
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	402.868.134,10	402.868.134,10	TITOLO 5	Chiusura anti.ricevute	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	29.670.000,00	29.670.000,00	TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.056.213.329,65	3.546.476.429,65
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00				
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.056.213.329,65	3.546.476.429,65				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		20.712.847.458,98	23.818.324.829,57	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		20.712.847.458,98	23.818.324.829,57

Dall'analisi degli accertamenti e impegni definitivi rispetto alle previsioni di entrata il collegio rinnova la raccomandazione, da tempo evidenziata, relativamente all'esigenza di una importante riorganizzazione volta ad individuare singoli Responsabili del procedimento ovvero di soggetti che, oltre ad amministrare le risorse, siano anche gli unici e primi attuatori delle previsioni di entrata motivate da atti giuridici e/o storici e quindi che miri alla responsabilizzazione. Si ricorda l'importanza, non solo giuridica, dello stanziamento iniziale di entrata ma anche, e soprattutto, del sostanziale carattere autorizzatorio che l'entrata assume in termini di capacità e disponibilità di spesa che avviene con l'approvazione della

legge di bilancio che è documento centrale per il mantenimento degli equilibri di bilancio.

La disciplina obbliga l'ente ad una attenta verifica sull'attendibilità dell'entrata, anche in linea con i principi di armonizzazione che prevedono norme molto restrittive per la previsione delle voci di entrata che non sempre sono state rilevate nelle verifiche del collegio, in piena ottemperanza ai postulati del D.Lgs. 118/2011. Il collegio ribadisce infatti l'importanza che vengano coinvolti tutti i Responsabili di settore nella valutazione delle risorse a disposizione dell'ente al fine di addivenire alla certezza dell'attendibilità della parte entrata del bilancio. Si deve sottolineare, infatti, che la mancata individuazione di singoli Responsabili del procedimento crea sulla gestione delle entrate problematiche per il corretto flusso informativo della riscossione ordinaria (accertamenti in base alla scadenza e rilevamento dei residui) nonché soprattutto sulla previsione effettuata a monte in sede di previsioni di bilancio che, di conseguenza, si riflette nella gestione finale del bilancio a rendiconto. L'analisi degli scostamenti tra le previsioni iniziali e gli accertamenti finali delle entrate evidenzia le difficoltà dell'ente nella costruzione di una più puntuale ed attenta programmazione.

A tal fine si riporta la tabella comparativa sempre tenendo conto delle previsioni finali:

ENTRATA		Previsioni iniziali L.R. 9/2024	Previsioni Finali	Accertamenti 2024
		Senza applicazione avanzo		
TITOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.638.690.980,38	10.958.548.561,60	10.862.658.168,52
TITOLO II	Trasferimenti correnti	1.807.488.919,45	2.272.686.394,20	1.570.373.116,09
TITOLO III	Entrate extratributarie	688.178.080,05	721.475.948,00	708.832.734,93
TITOLO IV	Entrate in conto capitale	694.938.302,70	1.676.956.243,90	808.077.082,74
TITOLO V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	402.868.134,10	402.868.134,10	347.463.395,63
TITOLO VI	Accensione prestiti	26.670.000,00	29.670.000,00	22.711.000,00
TITOLO VII	Anticipazioni da tesoriere	0	0	0
TITOLO IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.056.213.329,65	3.546.476.429,65	2.271.573.370,21
TOTALE		17.318.047.746,33	19.608.681.711,45	16.591.688.868,12

Programmazione dell'ente: criticità

In merito alla programmazione il collegio, al termine del suo mandato, vuole richiamare quanto dettagliatamente riportato nei propri pareri soprattutto ai DDL dei bilanci 2021-2023, 2022-2024, 2023-2025,

2024-2026 e da ultimo in particolare al DDL 2025-2027, relativamente ai dubbi e perplessità – peraltro già più volte manifestati – sull'approvazione di un bilancio di previsione che non preveda, in fase di presentazione del progetto, e quindi sin dall'inizio dell'iter legislativo, il "deposito" di una proposta di bilancio completa di tutti gli elementi minimi obbligatori di leggi. Si rilevava da tempo che, di fatto, viene predisposto il fascicolo solo in un momento successivo ovvero allorquando, utilizzando lo strumento degli emendamenti, l'ente presenta gli allegati obbligatori, nonostante si chieda al collegio – come si evince dai pareri - di esprimersi su un fascicolo comunque non completo mettendolo pertanto in condizione di dover collazionare autonomamente i documenti ed assumendo così gli emendamenti come fossero definitivi. Fermo restando che nel corso dell'iter legislativo successivo l'ente possa legittimamente apportare qualunque ulteriore modifica. Si evidenzia altresì che negli ultimi periodi si è inasprita tale prassi di procedere nella programmazione non includendo neppure le variazioni apportate che hanno riflessi giuridici e contabili obbligatori sul triennio. Tutto ciò a discapito del principio di unicità del bilancio e di programmazione minima triennale.

Ciò rilevato il collegio riporta - per sola memoria - quanto in breve e non esaustivamente evidenziato nel tempo sull'argomento. In particolare, (rif. verb. 4/2021 allegato 1) (rif. verb. 6/2022 allegato 1) (rif. verb. 8/2023 allegato 1) era stato evidenziato che: *"il collegio ...omissis...non riuscirebbe ad espletare la propria funzione nel caso venisse espresso su documenti che si differenziano sostanzialmente dal DDL che approda in aula per la discussione dopo l'iter legislativo delle commissioni. A parere del collegio le valutazioni sul momento e dei documenti su cui esprimere parere sarebbe positivo tenessero conto delle consuetudini organizzative – ormai consolidate che evidenziano un vero e proprio metodo di lavoro - e i tempi di programmazione dell'ente. Il collegio ha pertanto cercato di evidenziare che nel caso non si addivenisse ad una modifica, seppur assolutamente lecita giuridicamente, della prassi di avviare l'iter legislativo su un documento non completo degli elementi obbligatori minimi di legge, si auspicerebbe quantomeno la possibilità di espressione del proprio parere – con i dovuti tempi necessari per svolgere l'attività di vigilanza - su un documento prodotto dalla maggioranza completo del lavoro delle commissioni. Se ciò non fosse possibile o accolto dall'ente, l'espressione del parere sul solo DDL iniziale, risulterebbe poter essere unicamente un parere NEGATIVO tenuto conto della mancanza di qualsiasi allegato obbligatorio minimo richiesto dal D.Lgs 118/2011. Diversamente, a parere del collegio, si renderebbe necessario un confronto importante tra gli uffici sull'attività di programmazione affinché il DDL su cui esprimere il parere potesse contenere tutti gli allegati obbligatori e quindi esprimere la volontà politica e programmatica della maggioranza nel modo più completo possibile, senza ovviamente alcuna interferenza, lungi dal collegio, di limitare le modifiche delle volontà programmatiche inizialmente espresse in sede di avvio dell'iter legislativo. Questo per il collegio non significa fare "rientrare nel campo di osservazione del Collegio l'iter con cui si perviene all'approvazione dei disegni di legge" come è stato sottolineato dall'ente, ma permettere al collegio di effettuare il proprio controllo demandato dalla legge (art. 72 del D.Lgs 118/2011 che richiama il D.L. 123/2012), rilevando che il comma 2 dell'art. 72 secondo comma individua i compiti minimi del collegio dei revisori nelle REGIONI. Infatti lo stesso articolo riporta che , "l'ordinamento contabile regionale puo' prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al collegio dei revisori" e non quindi esenzioni ai controlli minimi dettati dalla legge nazionale seppur tenendo conto degli specifici ordinamenti dei singoli enti, e qui sicuramente si innesca la potestà legislativa dell'ente. Questo sistema di ricorso agli emendamenti come "routine organizzativa", e quindi già nella fase di iter legislativo nei lavori delle Commissioni, finalizzato a predisporre un documento che abbia tutti gli elementi obbligatori di un bilancio, ma che inoltre interviene in modo così importante anche sulle singole voci di bilancio e sulle entrate, evidenzia che a parere dell'ente il collegio dovrebbe esprimersi unicamente sul DDL pre-*

sentato dalla Giunta, così svolendo nella sostanza l'utilità del parere del collegio per i Consiglieri, i quali riceverebbero il parere del collegio ad iter praticamente terminato ma soprattutto su numeri completamente già superati, senza aver potuto nemmeno trarne un vantaggio nella fase iniziale per comprendere la portata degli emendamenti o per capirne i rischi facendo le dovute segnalazioni e verbalizzazioni. Per assurdo inoltre, secondo tale interpretazione, il contenuto contabile degli emendamenti non verrebbe verificato di fatto escludendo il collegio da qualsiasi controllo sul carattere autorizzatorio conseguente all'attendibilità delle entrate. Inoltre nel caso specifico poiché l'ente sembrerebbe voler escludere (conseguentemente alla propria interpretazione restrittiva e puntuale giuridica della norma) tutto il materiale degli emendamenti prodotti nell'iter legislativo, il parere del collegio potrebbe essere solo NEGATIVO, non potendo comprendere il collegio nelle proprie disamine per un principio di coerenza neppure alcuni emendamenti. Poiché inoltre a norma dell'art. 40 quater punto 1 della L.R. 7/2001 il "Il parere del Collegio è allegato ai progetti di legge entro la data della loro approvazione da parte dell'Assemblea consiliare" e lo stesso deve "esprimere un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge finanziaria e sue modifiche e di ogni altro elemento utile ed indica inoltre le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni" il parere al suo deposito sarebbe ormai privo della sua funzione e non potrebbe né essere a supporto delle scelte dei consiglieri né funzionale alla Corte dei conti, venendo meno, ad avviso del collegio in sostanza la funzione del controllo a preventivo".

Nel precedente DDL di bilancio al 2024-2026 il collegio prendeva atto che l'Ente, al fine di superare quantomeno alcune delle criticità sollevate dagli scriventi negli incontri con i Direttori e Dirigenti ed al fine di evitare che il parere fosse emesso su un documento estremamente diverso da quello che sarebbe approdato in aula, aveva ritenuto, di inviare la documentazione chiedendo di redigere la relazione unicamente sui documenti emendati e successivamente il collegio aveva dovuto acquisire ulteriori emendamenti rispetto a quello ricevuto per il rilascio del proprio parere. Nel predetto parere 2024-2026 il collegio rilevava che quella modalità di lavoro risultava poco fruibile per i consiglieri, ritenuto che il collegio si trovava ad effettuare verifiche su un documento non definitivo - seppur lecitamente soggetto ad un iter di legge – ma molto distante da quanto sarebbe stato portato definitivamente all'attenzione dell'Aula, e la richiesta del collegio di considerare non solo il DDL iniziale bensì anche gli emendamenti, è stata sempre accolta in quanto finalizzata ad una fattiva collaborazione con l'ente

Sul preventivo 2025-2027 il collegio ha dovuto riscontare che l'ente non ha modificato le proprie consuetudini operative. Al riguardo, aveva evidenziato che il documento presentato e approvato inizialmente non rappresentava un bilancio avente tutti i crismi, le obbligazioni pluriennali e la corretta appostazione anche in entrata delle politiche già approvate con legge dalla regione stessa.

Il collegio si è interrogato - trascorsi cinque anni dall'inizio del mandato - nei quali ha cercato di illustrare le motivazioni per cui il DDL, sin dalla sua presentazione dovesse contenere tecnicamente almeno la quasi totalità delle scelte gestionali programmate – ferma restando la potestà legislativa di modificare con emendamenti il DDL iniziale predisposto dagli uffici. Tanto al fine – più volte richiamato – per il collegio di non trovarsi davanti alla scelta di emettere un parere negativo sul DDL iniziale – in quanto incompleto – oppure dover collazionare in autonomia più documenti pervenuti anche con emendamenti

in tempi successivi al fine di rilasciare un parere su un documento formatosi in più tempi. Tale ultima ed unica possibilità è stata in questi anni percorsa dal collegio -anche sul 2025-2027- al fine di assolvere al proprio ruolo di supporto a tutti i consiglieri.

Il collegio ritiene che non possano ritenersi “bilanci completi” i DDL iniziali, così come presentati in questi anni, e rimette la valutazione alla Corte dei conti rilevando che trattasi di una modalità operativa ormai divenuta una consuetudine per la struttura e non di particolari necessità verificatesi in determinati contesti.

Trasferimenti a beneficiari

Il collegio ha chiesto alla struttura di avere contezza dei trasferimenti della Regione raggruppati per beneficiario.

La situazione dei **trasferimenti di parte corrente** è la seguente in termini di impegni

BENEFICIARI	2022	2023	2024
AGENZIA MOBILITA' PIEMONTESE	558.276.729,65	613.078.669,00	595.967.646,47
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	30.617.745,56	30.305.590,71	77.633.805,07
ALTRO	381.764.000,20	368.387.243,75	373.312.709,46
ARPA	62.672.482,19	63.151.917,00	63.182.962,37
ARPEA	20.183.056,91	19.874.201,06	21.422.580,95
ATC	7.068.663,72	11.461.811,18	10.360.169,66
ATL	1.480.407,63	7.714.220,65	6.999.865,24
AZIENDE SANITARIE	9.499.364.652,94	9.577.753.981,00	9.751.116.800,64
CONSIGLIO REGIONALE	49.731.940,31	48.299.985,94	43.803.258,84
CONSORZI SOCIO-ASSISTENZIALI	104.692.522,00	126.010.733,80	125.970.898,25
EDISU	26.000.000,00	47.424.920,00	26.485.494,17
EELL	172.547.741,47	172.948.520,40	220.887.285,09
FINPIEMONTE	30.220.486,84	32.544.800,58	6.274.710,08
IPLA	268.431,78	488.939,62	212.282,76
IRES	4.671.824,76	5.249.966,26	5.403.670,56
PARCHI	23.395.830,14	24.643.972,90	24.923.319,71
SCR	15.103.813,69	21.337.616,76	21.687.992,51
	10.988.060.329,79	11.170.677.090,61	11.375.645.451,83

La situazione dei **trasferimenti di parte c/capitale** è la seguente:

Macroaggregato TOT. II	BENEFICIARIO	Importo 2022	Importo 2023	Importo 2024
2030000 - Contributi agli investimenti		801.674.794,62	627.681.746,17	798.903.775,22
				88.957.795,95
	AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE	44.445.965,04	887.849,38	
	ALTRO	63.798.820,35	64.471.103,16	79.784.990,94
	ARPA	0,00	363.198,80	2.369.921,12
	ARPEA	59.089.739,77	48.550.766,91	34.158.120,08
	ATC	12.298.964,50	14.914.623,59	23.920.057,20
	AZIENDE SANITARIE	524.046.781,53	368.952.198,30	500.000,00
	EELL	71.229.166,27	106.212.587,30	115.110.946,14
	FINPIEMONTE	10.095.981,22	4.236.914,49	11.275.785,70
	Consorzi socio assistenziali	28.000,00	1.181.485,02	678.739,69
	PARCHI	1.606.375,94	2.911.019,22	2.963.111,76
	IPLA	-	-	42.148,55
	S.C.R	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00
2040000 - Altri trasferimenti in conto capitale		48.207.870,46	109.091.850,76	117.061.539,60
				2.134.516,92
	ALTRO	5.277.879,90	4.720.636,62	
	ARPA	300.979,91	441.800,09	412.073,30
	ARPEA	-	-	1.746.791,57
	EELL	302.820,74	283.269,65	3.323.094,74
	FINPIEMONTE	42.316.189,91	103.646.144,40	78.365.956,45
	PARCHI	10.000,00	0,00	-
	SCR	-	-	286.106,58
2050000 - Altre spese in conto capitale		1.250.810,37	1.341.070,32	899.995,39
				878.934,52
	ALTRO	1.097.609,79	1.341.070,32	
	ATL	153.200,58	0,00	-
	S.C.R	0,00	0,00	21.060,87
Totale complessivo		851.133.475,45	738.114.667,25	916.865.310,17

Il collegio ripercorre le perplessità da sempre rilevate in merito alla gestione di importanti trasferimenti soprattutto ad oggi verso ARPEA e verso FINPIEMONTE spa. Rispetto alla partecipata ribadisce quanto già rilevato negli anni precedenti, in particolare oltre alla gestione giuridica degli atti – in precedenza meglio rilevata - in relazione alle risorse trasferite ed ai “risparmi” relativi alle varie somme trasferite per svol-

gere le attività di esecutore materiale dei bandi pubblicati dalla Regione evidenziando, oltre ad un complesso sistema di compensazioni per l'utilizzo di queste somme non utilizzate, una non corretta imputazione temporale dei "ri-accertamenti" delle somme in restituzione, aspetti questi che creano problemi sul principio soprattutto della competenza.

In merito ad ARPEA si rinvia a quanto inserito nel paragrafo dei Fondi comunitari ed altri, oltre a rilevare che le somme trasferite ad ARPEA sono in termini di cassa e pertanto non collimano con quanto sopra riportato nella tabella che rileva gli impegni al 31.12.2024.

La Gestione del Bilancio

L'impianto attuale normativo prevede una attività di gestione delle previsioni di competenza che passa attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento - per la spesa - e dell'accertamento, della riscossione e del versamento - per l'entrata; tutto ciò con l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali; a tal proposito si rinvia ad apposito paragrafo.

Mentre la contabilità finanziaria ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria, la contabilità economico-patrimoniale ha fini conoscitivi e consente la rendicontazione economico e patrimoniale.

La gestione dell'Entrata

Le risultanze tra gli stanziamenti finali, gli accertamenti di competenza a fine esercizio ed i relativi incassi sono sintetizzati nella tabella che segue:

TITOLO	ENTRATA		PREVISIONI FINALI	ACCERTAMENTI	% di Realizzo delle previsioni	RISCOSSIONI DI COMPETENZA	% di realizzo
		FVP spese correnti	360.195.849,19				
		FVP spese conto capitale	453.821.205,50				
		Utilizzo avanzo amm.ne	3.395.626.063,43				
I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		10.958.548.561,60	10.862.658.168,52	99,13%	9.759.560.895,99	89,85%
II	TRASFERIMENTI CORRENTI		2.272.686.394,2	1.570.373.116,09	69,10%	1.100.810.046,53	70,09%
III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		721.475.948,00	708.832.734,93	98,25%	581.719.736,50	82,08%
IV	ENTRATE IN C/CAPITALE		1.676.956.243,90	808.077.082,74	48,19%	215.673.774,77	26,69%
V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		402.868.134,10	347.463.395,63	86,25%	345.999.211,64	99,58%
VI	ACCENSIONE PRESTITI		29.670.000,00	22.711.000,00	0,00%	22.711.000,00	100%
VII	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO		0,00	0,00	0,00%	0,00	-
IX	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		3.546.476.429,65	2.271.573.370,21	64,05%	2.092.998.856,59	92,14%
	Totale generale		23.818.324.829,57	16.591.688.868,12	69,66%	14.119.473.522,02	85,10%

Complessivamente, al 31 dicembre 2024, le entrate, accertate per euro 16.591.688.868,12, sono state incassate per euro 14.119.473.522,02, generando residui di competenza per euro 2.472.215.346,10.

Concorso alla finanza pubblica

Da tempo le regioni hanno dovuto contribuire alla finanza pubblica come previsto da diverse normative nel tempo e negli ultimi anni in particolare con somme importanti.

Si ricorda che, come inserito nel parere n. 8/2023 allegato 1 relativo al bilancio 2023-2025 che in merito alle **somme in restituzione** di importi sulla tassa automobilistica per maggiori benefici - come previsto dai Decreti per l'annualità 2014-2015 - l'ente aveva optato inizialmente per la compensazione sui trasferimenti.

In particolare, si ricorda infatti che, come già evidenziato nel verbale del bilancio 2024-2026 (rif. verb. 1/2024), sono state avanzate dallo Stato richieste di restituzione di importi relative a somme in restituzione di importi sulla tassa automobilistica per maggiori benefici come previsto dai Decreti che prevedono i seguenti importi complessivi:

anno	
2016	18.419.601,52
2017	17.749.064,41
2018	15.296.860,94 da restituire nel 2025
2019	13.968.536,81
2020	15.287.591,08
2021	13.038.621,92
2022	14.853.356,62
2023	non ci sono notizie di ulteriori richieste

Come previsto dalla comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2023 inerente la **L. 296/2006 art. 1 comma 322 e l'art. 2 commi 63 e 64 del DL 262/2006** concernente le regolazioni finanziarie del maggior gettito derivate dalle tasse automobilistiche da riversare allo Stato e come inserito nello schema del decreto interministeriale, la restituzione delle quote per le annualità 2014 e 2015 è avvenuta tramite la diminuzione nel 2023 del Trasferimento statale mentre per il 2016-2022 è stata prevista, e l'ente ha ottemperato, una quota annua - l'annualità 2016 - pari ad euro 18.419.601,52.

Per le annualità successive è stata prevista una restituzione annualmente dal 2024 entro il marzo di ciascun anno, quindi per il 2024 di euro 17.749.064,41 (annualità 2017), per il 2025 il DDL prevede le somme di euro 15.296.860,94 (annualità 2018).

Il collegio ha verificato che in merito alla regolazione finanziaria delle maggiori entrate relative alle tasse automobilistiche per gli anni 2016-2022 - dovuta per l'anno 2024 pari alla restituzione dell'annualità 2017 di cui al Decreto Mef 15/03/2023 - è stato emesso dall'ente il mandato di pagamento n. 7118 /2024 per l'importo di euro 17.749.064,41; pertanto si ritiene la Ragione adempiente.

Inoltre, per il 2024 erano previsti euro 14.393.957,31 di restituzione quale concorso alla finanza pubblica per regioni e Province autonome dal 2023 al 2025 a norma dell'art. **1 comma 850-853 della L. 178/2020 recante** *“Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano”* – ai sensi del DPCM del 4 ottobre 2023 - per risparmi dovuti allo smart working in considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile.

La restituzione è avvenuta con l'emissione del mandato di pagamento n. 7012/2024 di euro 14.393.957,31; pertanto si ritiene la Ragione adempiente.

Infine, con mandato n. 27383 di euro 4.113.605,26 sono state versate le somme a saldo dell'annualità 2024, come previsto **dall'art. 111 comma 2-novies del D.L. 34/2020** *“Restituzione delle somme dovute dallo Stato a ristoro delle minori entrate dalla lotta all'evasione”*.

Per il 2024 si è aggiunta la **L. n. 213/2023, art. 1, commi 527** e seguenti, in base all'allegato VI-bis (articolo 1, comma 527-ter), che ha previsto ingenti importi per gli anni dal 2024 al 2028. Infatti, con la legge regionale 23/2024 del 9 settembre 2025 che ha seguito la L.R. 20/2024 del 1° agosto 2025 di *“Assessment al bilancio di previsione finanziario 2024-2026”* (rif. verb. 10/2024 – allegato 1) ai sensi del d. lgs. n. 118/2011, la Regione ha, tra l'altro, inserito alla stessa L.R. 20/2025 l'art. 8 bis inerente il trasferimento allo Stato a titolo di concorso alla finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213” prevedendo l'accantonamento di euro 25.092.992,10.

Tale intervento è stato necessario in base al successivo decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ed in particolare l'articolo 19, che ha apportato modificazioni alla sopra citata legge 30 dicembre 2023, n. 213, articolo 1, comma 527, nonché inserito gli ulteriori commi da 527-bis a 527-quinquies ed altresì l'Allegato VI-bis (Articolo 1, comma 527-ter) che hanno previsto una diversa modalità di concorso alla finanza pubblica (inizialmente richiesto quale versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 luglio 2024, ma realizzato mediante iscrizione di un fondo nel-

la parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, di importo pari a quelli indicati nell'allegato VI-bis (Articolo 1, comma 527-ter) alla legge n. 213/2023 (come modificata dal d.l. n. 113/2024).

Il collegio rileva che detta variazione non è stata sottoposta al collegio nonostante la copertura sia avvenuta tramite una variazione di bilancio che ha previsto "alla cui copertura finanziaria si provvede con le risorse stanziare nel medesimo esercizio nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione finanziario 2024-2026".

Tale L.R. 23/2024, peraltro, denominata "Disposizioni in materia di assolvimento degli obblighi di finanza pubblica " prevedeva unicamente un articolo, l'at 8 bis appunto, inserito nella L.R. 20/2025; sarebbe stato pertanto agevole sottoporla al collegio.

ENTRATE

Il collegio, riporta alcuni andamenti delle entrate proprie attenzionati al fine dei controlli dei trend storici.

Tassa regionale di circolazione sui veicoli ed autoscafi (cap. 13360).

2023 accertato	Preventivo 2024	2024 accertato
470.666.522,70	596.596.317,27	467.808.721,11

Il dato risulta in lievissimo aumento rispetto a quanto inserito in parere 2/2025 essendo ancora in essere, a tale data, le operazioni di accertamento/regolarizzazione delle entrate.

Recupero evasione tassa automobilistica (cap. 13362)

2023 accertato	Preventivo 2024	2024 accertato
84.094.558,69	120.000.000,00	107.785.809,27*

*piccolo refuso nel verb. 2/2025

Il dato risulta coerente rispetto a quanto inserito in parere 2/2025.

Il collegio nel corso del 2024, come evidenziato in sede di rendiconto 2023, ha preso positivamente atto della programmazione messa in atto in seguito alla verifica degli andamenti socio-politici e di consumi così come i progetti inerenti le metodologie organizzative del settore.

Richiamando la relazione acquisita nel corso del 2024 dal Dirigente - prot. 0015948 - sull'attività del Settore il collegio riporta che il presupposto normativo dell'attività del settore trae la sua fonte nell'art. art 17 comma 9 della L. 449/1997. L'ufficio ha riportato che in merito alla riscossione la regione prov-

vede ad inviare comunque una lettera cartacea per ricordare al soggetto la scadenza di pagamento. Si è tenuto un confronto sulle modalità operative e lo sviluppo di nuove procedure per la riscossione; nel corso del 2024 ci si è confrontati anche sulla possibilità di addivenire ad una procedura di domiciliazione seppur già in passato analizzata. Il collegio ha preso atto che la regione è concentrata su una politica di prevenzione in merito alla possibilità di incasso per evitare inutili costi di recupero coatto. Si è richiesto di avere informazioni sulla attività di accertamento che nel 2024. Nonostante le difficoltà nel reperire il dato – anche a causa di molto personale in ferie - il collegio ha avuto notizie che ad oggi sembrerebbero essere stati inviati alla riscossione coatta, nella prima parte dell'anno, gli accertamenti per il recupero evasione tributo 2022 ma che da ottobre 2024 è stato accelerato il processo di riscossione con l'affidamento delle ingiunzioni fiscali a Soris per il recupero dell'annualità 2023. Il collegio nel prendere positivamente atto raccomanda di attivarsi, ricordando che tale tributo si prescrive in soli tre anni.

Si evidenzia, come riportato nel verbale n. 2/2025, che il dato 2024 dell'accertamento è dovuto anche ad un anticipo di una parte di recupero che per nuove modalità di gestione della convenzione con SO-RIS collegate alla cancellazione dell'anticipo concesso, dal 2025 porterà ad una previsione futura di accertamento costante (2025-2027 pari a 80 mil). Come si è evidenziato sul 2024 gli incassi sono stati di euro 22.768.631,88 mentre per euro 43.897.052,02 sono relativi a residui incassati nel 2024. Ad oggi, salvo errori di interpretazione dei dati ricevuti, della competenza 2024 risultano incassati ulteriori euro 26.508.347,22.

Il collegio ha riscontrato su questo settore un cambio di approccio che è emerso anche durante le operazioni a campione in fase di ROR. Trattandosi di una entrata importante e propria, il collegio chiede di perseverare nell'organizzazione e nelle nuove procedure.

Gettito derivante dal tributo speciale discariche (cap. 11315)

2023 accertato	Preventivo 2024	2024 accertato
10.349.683,20	10.500.000,00	9.323.517,22

Il collegio ha effettuato nella prima parte del mandato alcune verifiche in merito a questo tributo, rilevando che trattandosi di riscossione volontaria da parte delle società autorizzate è necessario verificare il grado di controlli attuato dall'ente e il grado di controlli effettuati verso gli enti preposti alle verifiche dei conferimenti anche alla luce dello scossatemi rilevato con il dato previsto.

Addizionale regionale gas naturale (cap. 10500)

2023 accertato	Preventivo 2024	2024 accertato
48.692.677,09	50.000.000,00	42.951.410,13

Il dato risulta coerente rispetto a quanto inserito in parere 2/2025. Si evidenzia che tutto l'importo accertato risulta incassato.

Ristoro perdite di gettito derivante dalla soppressione imp. sulla benzina (cap. 26165)

2023 accertato	Preventivo 2024	2024 accertato
18.290.000,00	18.290.000,00	18.290.000,00

Si rinvia alle osservazioni in merito in paragrafo dedicato. Si evidenzia che tutto l'importo accertato risulta incassato.

Gettito concessione grandi derivazioni idroelettriche (cap. 30600)

2023 accertato	Preventivo 2024	2024 accertato
95.863.013,00	70.662.905,00	68.663.525,00

Si rinvia alle osservazioni in merito in paragrafo dedicato. Si evidenzia che l'importo accertato risulta incassato per euro 45.553.656,71.

Entrate varie (cap. 39580)

2023 accertato	Preventivo 2024	2024 accertato
4.946.923,20	6.000.000,00	7.426.115,48

Il dato risulta in lievissimo aumento rispetto a quanto inserito in parere 2/2025 essendo ancora in essere, a tale data, le operazioni di accertamento/regolarizzazione delle entrate. Della quota a cerata risultano emesse reversali per euro 5,163 mil.

Entrate varie (cap. 30865)

2023 accertato	Preventivo 2024	2024 accertato
38.956.549,65	32.276.553,82	33.357.489,70

Si evidenzia che tutto l'importo accertato risulta incassato.

Entrate per procedure di certificazione energetica (cap. 32430)

2023 accertato	Preventivo 2024	2024 accertato
2.084.900,50	2.070.000,00	2.428.648,50

Il dato risulta coerente con quanto inserito in parere 2/2025 ed è pari alla somma incassata.

Proventi per sanzioni amministrative de penalizzazione reati punibili con ammenda L. 689/1981 (cap. 32066)

2023 accertato	Preventivo 2024	2024 accertato
26.095.962,89	26.000.000,00	23.686.811,34

Il dato risulta coerente con quanto inserito in parere 2/2025. Si evidenzia che la riscossione risulta ancora esigua (pari ad euro 6,4 mil al 31.12 e ad oggi pari ad euro 8.833.609,49 di incasso a residuo).

Pay Back aziende farmaceutiche (cap. 29613)

Sono previste sul triennio le seguenti somme in entrata e che in spesa devono essere trasferite sono trasferite alle Aziende Sanitarie regionali rapportate a quanto inserito quale accertato 2024:

Accertato 2023	2024 stanziato	2024 accertato
120.888.044,98	165.000.000,00	29.817.635,49

Richiamando quanto inserito nella parte della spesa sanitaria e quanto verbalizzato dal collegio nel verbale del bilancio 2025-2025 (rif. verb. 2/2025 allegato 1) pur prendendo atto della Sentenza della Corte costituzionale, e ricordando che si è espresso il TAR Lazio, con più provvedimenti (tra cui la sentenza n. 8736/2025), che, allineandosi al provvedimento della Consulta, ha ritenuto la legittimità del meccanismo del pay back, rilevando, tra l'altro, che già dall'entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2015, come convertito, e quindi dallo svolgimento delle procedure di gara subito successive, il sistema del c.d. payback era sostanzialmente noto; si è raccomandato di monitorare l'entrata e l'evoluzione normativa nonché gli accordi a livello nazionale.

Dai dati acquisiti si evince che a 31.12 erano stati incassati complessivamente i valori accertati.

La gestione della Spesa

La tabella che segue evidenzia le risultanze tra gli stanziamenti finali dell'esercizio finanziario 2024, gli impegni di competenza ed i relativi pagamenti.

SPESA		PREVISIONI FINALI	IMPEGNI	% di realizzo delle previsioni	PAGAMENTI DI COMPETENZA	% di realizzo dei pagamenti
TITOLO						
	Disavanzo fin.	234.143.272,37				
1	Spese correnti	13.608.861.589,60	12.376.262.603,01	90,94%	10.715.768.827,53	86,58%
2	Spese conto capitale	2.532.136.823,00	1.014.246.285,52	40,05%	349.649.463,51	34,47%
3	Spese incremento att.finanziarie	400.000.000,00	344.821.630,59	86,20	344.821.630,59	100%
4	Rimborsi prestiti	3.496.715.714,95	332.971.547,22	9,52%	332.971.547,22	100%
5	Chiusura antic.p.ricevute		0,00		0,00	-
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.546.476.429,65	2.271.573.370,21	64,05%	1.864.967.772,82	82,10%
TOTALE		23.818.324.829,57	16.339.875.436,55	68,60%	13.608.179.241,67	83,28%

Le spese di competenza dell'esercizio 2024, impegnate per euro 16.339.875.436,55 sono state pagate per euro 13.608.179.241,67 generando residui passivi per euro 2.731.696.194,88.

La gestione dei Residui (ROR) con esclusione del perimetro sanitario e i RESIDUI complessivi

L'analisi della gestione dei residui, attivi e passivi permette di rilevare quali sono stati gli effetti prodotti dalla gestione finanziaria dell'esercizio, sia con riferimento alla formazione dei nuovi residui che alla capacità di riscossione dell'ente rispetto a quelli generati dalle gestioni precedenti.

Proprio per seguire la stratificazione e la gestione dei residui provenienti dagli esercizi precedenti, il Conto del bilancio comprende due apposite sezioni (gestione dei residui attivi e gestione dei residui passivi) nelle quali vengono evidenziati, in relazione ad ogni capitolo del bilancio gestionale, la consistenza del residuo al 1 gennaio 2024, l'esercizio ed il capitolo di sua provenienza, le riscossioni e pagamenti effettuati, i maggiori accertamenti o impegni, le eventuali quote eliminate e la consistenza del residuo al 31 dicembre 2024.

I residui nascono dallo sfasamento, al termine dell'esercizio, della fase giuridica dell'accertamento per l'entrata e dell'impegno per la spesa con le fasi rispettivamente della riscossione e versamento per l'entrata e liquidazione, ordinazione e pagamento per l'uscita.

Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio e costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

Il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 è stato adottato dalla Giunta regionale del 14 aprile 2025 con la Deliberazione n. 44-1007 denominata *"Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni"* rispetto alla quale preventivamente il collegio ha rilasciato proprio parere (rif. allegato 1 al verbale n. 8/2025 del 13 aprile 2025) che qui si richiama interamente essendo ivi riportati una serie di importanti osservazioni e criticità che si seguito vengono solo parzialmente riportate. Si evidenzia infatti che il collegio ha riscontrato molte difficoltà ad effettuare i controlli. Nel verbale infatti il collegio rilevava che "nonostante solo due direzioni per i residui attivi, abbiano provveduto a singole brevi note in accompagnamento alla documentazione a supporto, e una direzione abbia inserito brevi note sulle DD inviate, ancora molti responsabili hanno inviato documentazione che, seppur copiosa ma senza note di accompagnamento, nella maggior parte dei casi non ha permesso di individuare in maniera puntuale la temporalità degli accadimenti; sono state verificate inoltre molte posizioni che – come l'anno scorso - hanno riguardato l'invio di DD di accertamenti iniziali molto datati, e con competenze in più anni che, logicamente, per effetto ad esempio degli incassi o dei pagamenti, non potevano coincidere con i residui al 31.12.2024, oppure, per talune posizioni inviate ai riscossori coatti, i responsabili non

*hanno evidenziato a che punto fosse la procedura del riscossore, in caso di posizioni molto datate (anche di oltre 10 anni), ed ancora, situazioni in cui non risultano allegati tutti i solleciti che, in alcuni casi, analogamente risultavano datati; tal situazioni hanno costretto il collegio a molte verifiche, ad effettuare un lavoro, di certo non di competenza dell'organo collegiale di verifica ma che il collegio ha comunque cercato di effettuare per tutte le posizioni, di ricostruzione di situazioni e di dati non immediatamente riscontrabili tenuto conto che, ad eccezione di alcuni Settori che hanno ben interpretato la documentazione da rendere ed il contenuto minimo delle relazioni a supporto – e di cui si dirà nel verbale – gli altri hanno interpretato ciascuno a modo proprio, circa la richiesta di documentazione minima da rendere”. Pertanto, a tal proposito, richiamando l'incontro effettuato con gli uffici sia nel 205 ma anche il percorso individuato nel 2024, che ha portato anche ad un approfondimento formativo, il collegio ha evidenziato che **“il percorso deve essere perseguito anche ipotizzando di dare maggiore risalto alle responsabilità dei singoli firmatari chiamandoli in prima persona ad effettuare una verifica straordinaria che si sostanzia in una vera acquisizione della responsabilità del singolo; ciò anche ipotizzando di predisporre una sorta di “ROR di passaggio” nella rotazione dei vari dirigenti nel momento della quiescenza degli stessi; evitando così anche il passaggio di responsabilità in capo a soggetti che non sono responsabili dell’esito finale soprattutto delle mancate riscossioni e dei conseguenti eventuali danni erariali; si rinvia in merito alla chiusura del presente parere”**.*

Tale parere evidenziava, nelle conclusioni, infatti, che:

- tenuto conto della numerosità e “ricorrenza ordinaria” della presenza di residui attivi e passivi verso i Comuni del territorio, pur ritenendo legittima – peraltro normata, ed in alcuni casi prevista da direttive di atti di Giunta - la possibilità di compensazione delle partite di incasso e pagamento, tenendo conto della delibera di indirizzo dell'ente in tal senso, - come già auspicato nel precedente riaccertamento – si sollecita l'avvio di un percorso di circolarizzazione con tutti gli enti, al fine di certificare la corretta situazione creditoria e debitoria anche nei bilanci degli enti pubblici al 31 dicembre 2024 soprattutto in merito alle partite relative a contributi, tenuto conto che il nuovo software porterà ad un allineamento dalle partite solo sulle posizioni per ora del 2023 e 2024;
- in merito alla bozza di delibera di Giunta suggerisce nuovamente per il futuro, visto anche la condivisione sulla necessità di predisporre una tabella di raccordo, di inserire nella DGR definitiva le movimentazioni effettuate sui residui attivi e passivi evidenziando un raccordo con il perimetro sanitario non riaccertato, così come da schema acquisito dagli uffici e riportato dal collegio nella presente relazione. Medesima informazione aggiuntiva sull'anzianità dei residui e sulla movimentazione degli stessi nell'ultimo anno si ritiene importante sia inserita in DGR ai fini delle valutazioni della Giunta;
- in merito agli allegati A e B si chiede che vengano specificati per residui attivi cancellati se trattasi di inesigibilità o insussistenza e si suggerisce di indicare anche il creditore/debitore del singolo residuo ai fini dei controlli;

- *si chiede che ai fini delle singole responsabilità finali venga inserito nel regolamento/procedura l'obbligo da parte del responsabile quiescente/dimissionario/trasferito di addivenire ad una sorta di verbale firmato digitalmente sulle ragioni dei mantenimenti delle singole posizioni permettendo al soggetto subentrante di avere immediata certezza delle posizioni prese in carico;*
- *attuare un'operazione di controllo in merito alla gestione delle partite gestite da riscossori esterni, verificando sui tempi di affidamento del credito al soggetto esterno da parte della struttura, sulle modalità di gestione da parte dei riscossori in merito alle azioni messe in atto al fine di evitare prescrizioni dei crediti, di acquisire periodicamente gli elementi per valutare l'eventuale stralcio del credito nonché la necessaria e conseguente fase di rendicontazione; si ricorda che lo "scarico" al riscossore delle posizioni creditorie non equivale al venir meno della responsabilità da parte del singolo dirigente/funzionario responsabile perché lo stesso è tenuto alla vigilanza ed al controllo dell'attività di riscossione, delle azioni esecutive intraprese, dell'adeguatezza dell'attività svolta, della corretta applicazione di atti interruttivi della prescrizione, della corretta notifica degli atti, il tutto al fine non ultimo di acquisire i giustificativi necessari a conferma delle motivazioni da inserire in ROR;*
- *si chiede per il futuro che nelle determinate dei singoli responsabili, per le motivazioni inserite nel presente parere, siano riportati i totali per ogni tipologia di attività svolta sui residui a fine di effettuare anche ulteriori verifiche di coerenza complessiva degli atti e che vengano indicati i gradi di soccombenza al fine di ulteriori valutazioni di accantonamento da parte della Ragioneria in sede di rendiconto all'FCDE;*
- *si rinnovano le richieste di modifiche informatiche dando mandato alla propria partecipata CSI di dotare un ente complesso come la Regione di un software che permetta di effettuare tutte le simulazioni e variazioni necessarie. Si chiede di valutare una modifica che permetta la digitalizzazione delle operazioni di riaccertamento ordinario con possibilità di inserire motivazioni specifiche, seppur aggiuntive rispetto a quelle standardizzate decise dagli uffici, con obbligo per i residui attivi di indicare la percentuale da ritenersi prudenzialmente da accantonare ad FCDE;*
- *tenuto conto delle criticità riscontrate soprattutto sulla mancata uniformità delle motivazioni e della documentazione a supporto, il collegio dopo le numerose sollecitazioni ritiene indispensabile **che entro l'anno si addivenga ad un percorso di sollecitazione e consolidamento** della consapevolezza dell'importante ruolo e delle responsabilità intrinseche e dirette nonché della puntuale applicazione del regolamento in essere che prevede anche la predisposizione di relazioni da inviare al settore ragioneria. Ciò in quanto, nonostante siano state favorite attività di formazione dedicata al riaccertamento ordinario, di cui uno avvenuto nel mese di febbraio che ha portato ad alcuni piccoli miglioramenti, si rende opportuno valutare ulteriori regolamentazioni da inserire nel regolamento di contabilità che accompagnino i soggetti coinvolti ad una modalità standardizzata;*
- *chiede di monitorare costantemente l'attività di recupero dei residui attivi mantenuti, con particolare riguardo alle annualità più remote, provvedendo allo stralcio laddove si accertino le condizioni previste*

*dai principi contabili applicati ma in particolare, dopo il percorso effettuato sulle consuetudini dell'ente, nonostante sin dal primo parere di competenza abbia iniziato a richiedere implementazioni di base importanti, (e quindi pur avendo integrato la mancanza di un percorso inizialmente assente), ritiene che sia indispensabile ai fini della verifica degli equilibri di addivenire ad un **riaccertamento straordinario puntuale, indispensabile prima dell'assestamento del 2025**, almeno delle partite ante 2020 ritenendo che anche la situazione finanziaria e la presenza di tante entrate vincolate la cui spesa è ancora non liquidata, evidenzia un precario equilibrio pluriennale;*

- *si suggerisce, tenuto conto della procedura relativa alla riscossione coatta, di dare inizio – non avendone avuto riscontro neppure quest'anno - anche parallelamente ad un monitoraggio relativo ai residui attivi stralciati dalla contabilità finanziaria, e spostati sul patrimonio, ai fini della verifica dello stato di attuazione delle azioni di recupero. Si ritiene che il ROR sia momento di rendicontazione da parte dei singoli responsabili anche delle azioni intraprese nell'anno su tali elenchi e che questo tema debba essere inserito nel regolamento di contabilità al fine di monitorare eventuali possibili danni all'ente e che tale procedura/regolamento indichi la modalità di gestione di tali posizioni creditorie ancora da incassare;*
- *in merito alle motivazioni si rinvia al paragrafo dedicato rilevando il necessario allineamento a quanto indicato dalla deliberazione sopra menzionata della Sezione Marche.*

si prendeva positivamente atto:

1. *della comunicazione del settore ragioneria a tutti i settori della Regione che risulta ben dettagliata e utile operativamente in quanto alla stessa sono state allegate le "linee guida per il riaccertamento ordinario" quale vademecum esplicativo per i termini giuridici del riaccertamento;*
2. *che nella stessa vengono dati precisi indirizzi in merito alle "specifiche motivazioni sul mantenimento, cancellazione o re imputazione" e quindi delle operazioni giuridicamente possibili sui residui attivi e passivi guidando in tal modo i vari settori nell'analisi di loro competenza; nonostante ciò si è chiesto di inserire per il futuro i contenuti e le indicazioni della Sezione di controlli Delibera della Corte di conti per le Marche n. 144/2023/PAR circa le motivazioni adeguate;*
3. *dell'accoglimento dei suggerimenti del collegio di evitare cancellazioni in via definitiva in corso di anno, pur prendendo nota di quelle necessarie (ricordando che le operazioni di monitoraggio sui residui da parte dei responsabili deve ritenersi una attività periodica se non quotidiana) e quindi rilevando positivamente che l'ente vi ha provveduto, come auspicato anche dalla Corte dei conti nella parifica 2022 di addivenire "in collaborazione con lo stesso Organo di revisione, ad individuare il percorso organizzativo maggiormente efficace".*

In particolare, il collegio – rinviando al parere per le modalità di controllo, il campionamento e le altre verifiche effettuate (rif. verb. 8/2025 – allegato 1) - riporta che gli atti di ROR sostanzialmente nell'insieme finale evidenziavano in definitiva le seguenti risultanze, ricordando che il documento non tiene conto del perimetro sanità in quanto escluso a norma del comma 4 secondo capoverso dell'art. 3 del D.lgs 118/2011 e nemmeno dei residui attivi e passivi cancellati durante il 2024:

- residui attivi 2024 da mantenere euro 1.298.771.956,74;
- residui attivi ante 2024 da mantenere euro 1.066.346.786,67;

e quindi per un totale di residui attivi euro 2.365.118.743,41

- residui attivi 2024 eliminati per insussistenza euro 123.029.763,37;
- residui attivi ante 2024 eliminati euro 96.819.732,78;

e quindi per un totale di residui attivi eliminati 2024 di euro 219.849.496,15;

- residui passivi 2024 da mantenere euro 1.237.548.927,15;
- residui passivi ante 2024 da mantenere euro 429.910.526,85;

e quindi per un totale di euro 1.667.459.454,00

- residui passivi ante 2024 eliminati euro 8.496.474,25;
- residui passivi eliminazioni 2024 euro 225.849.464,59;

e quindi per un totale di euro 234.345.938,84;

- accertamenti attivi re-imputati agli esercizi successivi per euro 890.479.145,11 di cui euro 889.679.145,11 reimputati al 2025 ed euro 800.000,00 reimputati al 2026;
- impegni passivi re-imputati agli esercizi successivi per euro 1.603.384.520,91 di cui euro 1.596.686.237,34 reimputati al 2025, euro 3.688.097,15 reimputati al 2026, euro 3.003.315,26 reimputati al 2027, euro 6.871,16 reimputati al 2028 e anni successivi;
- di cui euro 712.905.375,80 movimentano l'FPV nel triennio mentre euro 890.479.145,11 con movimenti di pari entrata e pari spesa;

Anzianità dei residui

La situazione dell'anzianità dei residui– con esclusione del perimetro sanitario - al 31 dicembre 2024 era la seguente come inserito nella DGR n. 44-1007 “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive. Modificazioni e integrazioni” e come da parere del collegio (rif. verb. 8/2025 – allegato 1):

RESIDUI ATTIVI

La situazione dell'anzianità dei residui attivi – con esclusione del perimetro sanitario - al 31 dicembre 2024 era la seguente:

Titolo	Descrizione Titolo	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totale complessivo
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	83.135,75	112.227,77	105.489.175,92	19.159.031,43	27.447.957,94	116.724.297,19	160.138.162,27	687.832.647,73	1.116.986.636,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.103.062,31	67.221,04	21.205,63	1.902.782,04	18.661.729,14	22.702.769,44	87.074.398,35	269.535.567,27	406.068.735,22
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.049.337,21	10.367.716,80	27.918.087,89	1.297.201,77	85.703.186,24	80.212.015,31	107.115.138,57	125.014.374,82	442.677.058,61
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	9.793.077,60	169.129,20	1.616.544,19	5.805.482,40	22.223.070,84	59.893.261,06	75.055.800,14	214.925.182,93	389.481.548,36
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	125.813,52				1.549.726,32	3.289.290,32	2.378.225,07	1.464.183,99	8.807.239,22
6	ACCENSIONE PRESTITI	1.097.526,00								1.097.526,00
Totale complessivo		22.251.952,39	10.716.294,81	135.045.013,63	28.164.497,64	155.585.670,48	282.821.633,32	431.761.724,40	1.298.771.956,74	2.365.118.743,41

La situazione dell'anzianità dei residui passivi – con esclusione del perimetro sanitario - al 31 dicembre 2024 era la seguente:

RESIDUI PASSIVI

Titolo	Descrizione Titolo	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totale complessivo
1	Spese correnti	1.204.406,74	32.226,67	103.963,98	1.340.902,26	32.309.521,52	46.973.559,87	202.847.313,84	1.009.627.887,39	1.294.439.782,27
2	Spese in conto capitale	35.161.197,66	3.605.738,98	760.671,64	1.634.090,41	23.355.056,14	17.557.995,89	56.723.881,25	227.921.039,76	366.719.671,73
3	Spese per incremento attività finanziarie				3.300.000,00	3.000.000,00				6.300.000,00
4	Rimborso Prestiti								0,00	0,00
Totale complessivo		36.365.604,40	3.637.965,65	864.635,62	6.274.992,67	58.664.577,66	64.531.555,76	259.571.195,09	1.237.548.927,15	1.667.459.454,00

Dal rendiconto 2024, invece, l'ammontare complessivo dei residui attivi e passivi (compreso il perimetro sanitario) risulta essere, rispettivamente, di euro 5.561.428.354,32 in aumento rispetto a quelli risultati al 2023 (pari ad euro 5.242.015.044,78) ed euro 6.093.594.362,63 anch'essi in aumento rispetto al 2023 (pari ad euro 5.853.148.910,40).

Il Collegio ricorda che l'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 relativamente al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi indica che *"le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro cui si applica il titolo II...omissis"*.

Il riaccertamento ordinario deve trovare specifica evidenza nel rendiconto ed è effettuato tramite un atto annuale a cui segue appunto il parere dei revisori. Poiché invece l'importo dei residui attivi e passivi cancellati e da mantenere nel rendiconto è complessivo, e tiene quindi conto anche delle somme relative alla gestione del perimetro sanitario, il Collegio ha chiesto la verifica da parte degli uffici competenti di uno schema di raccordo al fine di riconciliare l'importo iscritto a bilancio e quello da riaccertamento inserito negli atti ufficiali in sede di riaccertamento, rispetto al quale si prende positivamente atto del suo inserimento anche nella relazione di Giunta al rendiconto.

residui attivi

	di cui:	da ROR	partite di giro	perimetro sanità
2024	2.472.215.346,10	1.298.771.956,74	178.574.513,62	994.868.875,74
anni pregressi	3.089.213.008,22	1.066.346.786,67	33.109.952,89	1.989.756.268,66
totali	5.561.428.354,32	2.365.118.743,41	211.684.466,51	2.984.625.144,40

residui passivi

	di cui:	da ROR	partite di giro	perimetro sanità
2024	2.731.696.194,88	1.237.548.927,15	406.605.597,39	1.087.541.670,34
anni pregressi	3.361.898.167,75	429.910.526,85	543.939.925,56	2.388.047.715,34
totali	6.093.594.362,63	1.667.459.454,00	950.545.522,95	3.475.589.385,68

Si evidenzia inoltre che nell'operazione di riaccertamento non sono stati considerati, e quindi non campionati durante il riaccertamento, euro 488.229,51 (contro euro 211.859,31 del 2023) di residui attivi ante 2024 ed euro 628.776,80 (contro euro 6.641.218,03 del 2023) di residui passivi ante 2024 e sono

meglio di seguito evidenziati:

dato da:		eliminati con ROR residui fino al 2024		eliminati in cor- so d'anno		sanità
RENDICONTO						
RESIDUI ATTIVI ante 2024 ELIMINATI	263.091.204,33	di cui:	96.819.732,78	488.229,51	165.783.242,04	

dato da:		eliminati con ROR residui fino al 2024		eliminati in cor- so d'anno		sanità
RENDICONTO						
RESIDUI PASSIVI ante 2024 ELIMINATI	176.563.371,03	di cui:	8.496.474,25	682.776,80	167.384.119,98	

Si evidenzia quindi, come peraltro sottolineato nel rendiconto dal 2019 al 2023, che tali residui attivi e passivi - in considerazione delle cancellazioni di residui attivi e passivi effettuate dai vari responsabili durante l'anno - anche per il 2024 non vengono ricompresi, neppure per informazione nel ROR. Rispetto alle posizioni cancellate durante l'anno, il collegio ha evidenziato che sono meno consistenti degli anni precedenti (per il 2022 pari ad euro 46.244.611,08 e nel 2023 euro 211.859,31 per gli attivi, per il 2022 euro 12.576.867,21 ed euro 6.641.218,03 per il 2023 per i passivi); per le posizioni cancellate, a parere dello scrivente collegio, oltre a dover essere ricomprese nell'atto del ROR, si rende necessario, visto l'art. 63 comma 11, che siano corredate del parere dell'organo di revisione che viene reso implicitamente nella presente relazione tenuto conto che tale comma recita "sentito il collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere". Di tale tenore anche il principio contabile 4/2 che prevede che: "il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della Giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto".

I principi riportano infatti che "Al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della Giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali" e per analogia non si può ritenere che vengano effettuate cancellazioni di residui in corso d'anno senza motivazioni e che, essenzialmente, non vengano ricomprese nelle competenze di Giunta e nel preventivo controllo del collegio.

Il collegio tenuto conto della presenza di cancellazioni avvenute durante l'anno ha fatto una verifica, tramite la richiesta delle liste, anche su quelli, in quanto diversamente tali attività verrebbero escluse dalle verifiche.

A parere del collegio, l'organizzazione interna deve dare risalto a tale ultimo aspetto/controllo durante le procedure del ROR.

Di seguito si evidenzia il dettaglio dei residui attivi anche precedenti per totali, come richiesto dal collegio, al fine di verificare la movimentazione avvenuta durante il 2024 dell'esame dettagliato delle somme incassate a valere sui residui attivi:

Anno Accertamento	Residuo al 31/12/2023 (Importo Iniziale 01/01/2024)	Eliminati in corso d'anno	Totale Incassato su Accertamento	Residuo attivo 31/12/2024 ante ROR	Cancellazioni ROR	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario 31/12/2024
2004	175.913,41	0,00		175.913,41	105.873,66	70.039,75
2006	167.623,42	0,00		167.623,42	0,00	167.623,42
2010	760.000,00	0,00		760.000,00	0,00	760.000,00
2012	43.693,00	0,00		43.693,00	7.098,00	36.595,00
2013	85.569,72	0,00		85.569,72	28.062,49	57.507,23
2015	12.051.573,43	0,00	111.104,97	11.940.468,46	4.361.118,83	7.579.349,63
2016	6.336.196,94	0,00	116.447,86	6.219.749,08	198.600,51	6.021.148,57
2017	10.200.718,96	0,00	2.106.910,16	8.093.808,80	534.120,01	7.559.688,79
2018	25.986.908,88	328,74	1.863.332,08	24.123.248,06	13.406.953,25	10.716.294,81
2019	192.634.848,28	0,00	22.097.504,98	170.537.343,30	35.492.329,67	135.045.013,63
2020	60.062.989,24	0,00	31.686.662,57	28.376.326,67	211.829,03	28.164.497,64
2021	315.821.742,97	9.651,70	138.592.492,88	177.219.598,39	21.633.927,91	155.585.670,48
2022	687.183.189,42	23.777,36	396.526.839,84	290.632.572,22	7.810.938,90	282.821.633,32
2023	1.100.846.689,22	448.759,71	655.607.324,59	444.790.604,92	13.028.880,52	431.761.724,40
Totale complessivo	2.412.357.656,89	482.517,51	1.248.708.619,93	1.163.166.519,45	96.819.732,78	1.066.346.786,67

Come riportato nel parere del collegio: *“La situazione evidenzia che seppur si sia attuato - da parte di alcuni responsabili - quanto previsto dalla Sezione controllo della Corte dei conti Marche n. 144/2023/PAR in merito alla possibilità di cancellare residui attivi ultraquinquennali senza molte movimentazioni (seppur poi da indagare da parte della struttura e dal collegio ai fini della responsabilità dei singoli su eventuali prescrizioni, negligenze e danno erariale), restano circa 168.013.260,83 (pari a n. 560 residui attivi su un totale di 4086) di cui circa 35 milioni ante 2019, da riscuotere dopo aver cancellato nel 2025 a ROR circa 54 Milioni da attenzionare.*

Ove si addivenisse ad una analisi prudenziale, applicando il principio di prudenza e tenuto conto che per tali residui mantenuti i responsabili non hanno rispettato il principio dell'onere della motivazione che è diretta-

mente proporzionale all'anzianità del residuo mantenuto il bilancio, - modalità che permette quindi di avere certezza della sussistenza del credito anche presso il creditore, - si dovrebbe effettuare un ulteriore accantonamento a rendiconto di 35 milioni portando ciò evidentemente ad un maggior disavanzo da ripianare.

Pertanto, nonostante le relazioni aggiuntive ricevute l'8 aprile 2025, dopo solleciti sulle sole posizioni camionate, che hanno relazionato sui vari crediti, si ritiene necessario addivenire ad un riaccertamento straordinario prima dell'assestamento del 2025 ritenendo che anche la situazione finanziaria e la presenza di tante entrate vincolate la cui spesa è ancora non liquidata, **evidenzia un precario equilibrio**".

Di seguito si riportano le tabelle suddivise per anzianità sia del ROR che del perimetro sanitario dei soli residui ATTIVI.

RESIDUI ATTIVI - COMPARTO NON SANITARIO

Titolo	Descrizione Titolo	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totale complessivo
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	195.363,52	105.489.175,92	19.159.031,43	27.447.957,94	116.724.297,19	160.138.162,27	687.832.647,73	1.116.986.636,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.170.283,35	21.205,63	1.902.782,04	18.661.729,14	22.702.769,44	87.074.398,35	269.535.567,27	406.068.735,22
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	15.417.054,01	27.918.087,89	1.297.201,77	85.703.186,24	80.212.015,31	107.115.138,57	125.014.374,82	442.677.058,61
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	9.962.206,80	1.616.544,19	5.805.482,40	22.223.070,84	59.893.261,06	75.055.800,14	214.925.182,93	389.481.548,36
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	125.813,52		0	1.549.726,32	3.289.290,32	2.378.225,07	1.464.183,99	8.807.239,22
6	ACCENSIONE PRESTITI	1.097.526,00					0	0	1.097.526,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.523.516,75	8.111,77	24.000,00	139.342,04	255.821,45	31.159.160,88	31.074.513,62	64.184.466,51
Totale		34.491.763,95	135.053.125,40	28.188.497,64	155.725.012,52	283.077.454,77	462.920.885,28	1.329.846.470,36	2.429.303.209,92

RESIDUI ATTIVI - COMPARTO SANITARIO

Titolo	Descrizione Titolo	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totale complessivo
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	205.915.757,32	49.466.909,45	80.205.943,83	237.049.736,82	95.288.334,66	197.689.002,85	415.264.624,80	1.280.880.309,73
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	30.310.696,70	13.519.926,08	863.254,57	61.147.685,75	132.388.901,51	44.146.676,68	200.027.502,29	482.404.643,58
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.068.549,17	6.375,60	2.978,50	18.070,70		4.860.193,00	2.098.623,61	15.054.790,58
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.196.165,46	138.123.292,36	6.917.925,30	674.695,10	358.956.182,28	302.688.642,74	377.478.125,04	1.190.035.028,28
6	ACCENSIONE PRESTITI	16.250.372,23					0		16.250.372,23
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0					0	147.500.000,00	147.500.000,00
Totale		265.741.540,88	201.116.503,49	87.990.102,20	298.890.188,37	586.633.418,45	549.384.515,27	1.142.368.875,74	3.132.125.144,40

Il collegio ha richiesto di ricevere la ricostruzione per anzianità degli incassi del 2024 che è stata riepi-logata dagli uffici come segue:

Anno	Residuo al 31/12/2023 (iniziale 1/1/2024) / iniziale competenza	Eliminati in corso d'anno	Totale Incassato su Accertamento	Residuo attivo al 31/12/2024 ante ROR	Cancellazioni ROR	Reimputazioni ROR	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario
1997	3.592.880,05	0,00		3.592.880,05			3.592.880,05
2002	12.998.875,73	0,00		12.998.875,73			12.998.875,73
2004	176.913,41	0,00		176.913,41	105.873,66		71.039,75
2005	179.821,63	0,00		179.821,63			179.821,63
2006	633.932,77	0,00		633.932,77	0,00		633.932,77
2007	173.906,92	0,00		173.906,92			173.906,92
2009	1.508.224,84	0,00		1.508.224,84			1.508.224,84
2010	1.010.132,96	0,00		1.010.132,96	0,00		1.010.132,96
2011	43.106,17	0,00		43.106,17			43.106,17
2012	46.112,73	0,00		46.112,73	7.098,00		39.014,73
2013	13.110.606,47	0,00		13.110.606,47	28.062,49		13.082.543,98
2014	921.977,34	0,00	832,42	921.144,92			921.144,92
2015	24.752.116,50	23.435,99	127.343,63	24.601.336,88	4.361.118,83		20.240.218,05
2016	206.535.112,43	0,00	116.447,86	206.418.664,57	198.600,51		206.220.064,06
2017	118.953.303,29	0,00	104.572.307,41	14.380.995,88	534.120,01		13.846.875,87
2018	41.751.952,65	604.923,90	2.068.553,10	39.078.475,65	13.406.953,25		25.671.522,40
2019	398.643.726,44	315.713,55	26.666.054,33	371.661.958,56	35.492.329,67		336.169.628,89
2020	190.101.489,96	0,00	73.711.061,09	116.390.428,87	211.829,03		116.178.599,84
2021	623.307.404,75	8.307.666,21	138.750.609,74	476.249.128,80	21.633.927,91		454.615.200,89
2022	1.446.417.103,39	114.533.560,36	454.361.730,91	877.521.812,12	7.810.938,90		869.710.873,22
2023	2.157.156.344,35	42.486.171,54	1.089.335.891,74	1.025.334.281,07	13.028.880,52		1.012.305.400,55
Subtotale Residui	5.242.015.044,78	166.271.471,55	1.889.710.832,23	3.186.032.741,00	96.819.732,78		3.089.213.008,22
2024	12.271.723.931,37	-5.333.473.845,23	14.119.473.522,02	3.485.724.254,58	123.029.763,37	890.479.145,11	2.472.215.346,10
Totale complessivo	17.513.738.976,15	-5.167.202.373,68	16.009.184.354,25	6.671.756.995,58	219.849.496,15	890.479.145,11	5.561.428.354,32

Di seguito si evidenzia inoltre la situazione complessiva delle movimentazioni avvenute dopo la chiusura del 2024 tenendo conto – questa volta anche del perimetro sanitario che al 19 maggio - data di verifica - risultava la seguente:

Anno Accertamento	Residuo mantenuto al 31/12/2024	Maggiori / Minori entrate	Totale Incassato su Accertamento al 19/05/2025	Residuo da mantenere al 19/05/2025
1997	3.592.880,05	0	0	3.592.880,05
2002	12.998.875,73	0	0	12.998.875,73
2004	71.039,75	0	0	71.039,75
2005	179.821,63	0	0	179.821,63
2006	633.932,77	0	0	633.932,77
2007	173.906,92	0	0	173.906,92
2009	1.508.224,84	0	0	1.508.224,84
2010	1.010.132,96	0	0	1.010.132,96
2011	43.106,17	0	0	43.106,17
2012	39.014,73	0	0	39.014,73
2013	13.082.543,98	0	0	13.082.543,98
2014	921.144,92	0	0	921.144,92
2015	20.240.218,05	0	0	20.240.218,05
2016	206.220.064,06	0	479,58	206.219.584,48
2017	13.846.875,87	0	16.372,42	13.830.503,45
2018	25.671.522,40	0	741.704,44	24.929.817,96
2019	336.169.628,89	0,00	1.637.034,64	334.532.594,25
2020	116.178.599,84	0	902.674,20	115.275.925,64
2021	454.615.200,89	0,00	4.885.414,59	449.729.786,30
2022	869.710.873,22	-54.208,50	107.565.469,37	762.091.195,35
2023	1.012.305.400,55	-63.632,79	239.095.403,70	773.146.364,06
Totale complessivo	3.089.213.008,22	-117.841,29	354.844.552,94	2.734.250.613,99

Si evidenzia che non vi sono state in 18 mesi incassi di residui ante 2013.

In merito alla **capacità di riscossione** il collegio ha evidenziato che, "richiamando quanto a questa specifica categoria è riportato nel paragrafo delle criticità, il collegio evidenzia una lenta capacità di riscossione di alcune tipologie di entrata riscontrata anche nelle operazioni di campionamento rispetto alle quali il collegio, oltre a fare pervenire osservazioni in fase di rendiconto, proseguirà con alcuni controlli con i singoli responsabili tenuto conto delle criticità riscontrate su numerose posizioni, tutto ciò per quanto possibile essendo ormai in via di chiusura il mandato del collegio.

La presenza soprattutto di residui attivi, ma anche passivi, con una anzianità molto datata (2004) ha obbligato il collegio da tempo a chiedere all'ente di mettere in atto ogni azione possibile per la verifica delle motiva-

zioni, attivando procedure dedicate alla verifica della mancata prescrizione al fine di evidenziare eventuali responsabilità, non solo interne, ma anche di eventuali soggetti riscossori esterni.

Inoltre il collegio rileva che, tenuto conto delle criticità riscontrate e della lenta movimentazione delle posizioni più datate nonché anche del riscontro di alcuni residui campionati anche negli anni precedenti per i quali la documentazione a supporto è risultata anche la medesima, e vista la problematica in merito al monitoraggio dei residui attivi inviati al riscossore, ribadisce la necessità dell'ente, per l'anno prossimo, di iniziare un percorso di verifica più ampio che coinvolga le attività di riscossione sia interne che esterne. Tale percorso in parte era stato già organizzato dall'ente soprattutto relativamente alle partite seguite da SORIS, mentre difficoltà tuttavia persistono – come evidenziato dagli uffici - con l'agenzia della riscossione con la quale ovviamente è più difficoltoso incidere in maniera efficace. Già nei precedenti anni si era evidenziata la necessità di mettere in atto, oltre a quanto inserito nel regolamento nell'ultima sua stesura ed alle importanti azioni dell'ufficio Ragioneria, un'operazione di controllo in merito alla gestione delle partite gestite da riscossori coattivi esterni, indagando sui tempi di affidamento del credito al soggetto esterno da parte della struttura, sulle modalità di gestione da parte dei riscossori in merito alle azioni messe in atto al fine di evitare prescrizioni dei crediti, nonché la necessaria fase di rendicontazione, che non può essere solo finale bensì periodica su tutti questi aspetti. A tal proposito si ricorda ai Responsabili delle entrate di attenzionare le norme, in particolare si ribadisce che l'affidamento al riscossore delle posizioni creditorie deve essere seguito dalla vigilanza e dal controllo dell'attività effettuata dal soggetto riscossore, al fine di evitare la responsabilità del singolo dirigente/funziario responsabile il quale è tenuto al controllo ed alla vigilanza delle azioni esecutive intraprese, dell'adeguatezza dell'attività svolta, della corretta applicazione di atti interruttivi della prescrizione, della corretta notifica degli atti, il tutto al fine non ultimo di acquisire i giustificativi necessari a conferma delle motivazioni da inserire in ROR.

Il Collegio sottolinea come l'analisi relativa alla gestione ed alla rendicontazione riferita ai residui, sia attivi che passivi, rivesta un ruolo di grande importanza, in quanto gli stessi incidono in modo sostanziale sulla determinazione della situazione finanziaria della Regione nonché soprattutto - come più volte evidenziato - sull'effettivo risultato di amministrazione che, unitamente alla correttezza dei vincoli di bilancio, permettono di addivenire al corretto risultato finale dell'ente e al conseguente corretto piano di rientro, essenziale per la sana gestione di un ente come la regione Piemonte e per il suo equilibrio di bilancio che, a parere del collegio, ad oggi viene certificato dai singoli responsabili sul cui lavoro il collegio deve necessariamente affidarsi tenuto conto delle varie criticità riscontrate nelle posizioni campionate.

Per tutte queste ragioni, il collegio **chiede di pianificare un percorso** che preveda, oltre a quanto già attua-

to, ad esempio relativamente alla procedura di addivenire alle cancellazioni solo in sede di ROR al fine di includere tutte le movimentazioni all'attenzione del collegio dei revisori pur effettuando periodicamente il monitoraggio delle singole posizioni durante tutto l'anno, anche l'attuazione di una nuova procedura/vademecum di ROR o passaggio regolamentare con inserimento di un obbligo da parte del responsabile di settore di individuare anche una sorta di percentuale di insolvenza sul residuo attivo da inserire nelle motivazioni del ROR che scaturirà in una somma che verrà inserita ad incremento del FCDE da parte degli uffici ragioneria rispetto a quanto automaticamente avviene in sede di rendiconto degli accantonamenti per tipologie e che preveda con chiarezza per i residui cancellati dalla contabilità finanziaria ma iscritti nello stato patrimoniale, che il ROR possa essere il momento di rendicontazione da parte dei singoli responsabili anche delle azioni intraprese nell'anno su tali elenchi e che tale procedura/regolamento indichi, la modalità di gestione di tali posizioni creditorie da incassare.

Circularizzazione con Enti del territorio e altri soggetti beneficiari – verifica puntuale dei residui

Il collegio riporta che da tempo rileva esservi la necessità di una cartolarizzazione straordinaria per addivenire ad un controllo delle posizioni reciproche con gli enti locali di tutta la regione soprattutto tenuto conto delle modalità di contabilizzazione dei trasferimenti a rendicontazione finalizzata alla verifica reciproca degli equilibri. La Regione ad oggi ha accolto solo parzialmente il suggerimento del collegio ed ha sollecitato CSI affinché lo stesso sviluppi un software/portale a questo finalizzato, rispetto a tale iniziativa il collegio ne prendeva positivamente atto (vedasi anche verb. 23/2023). CSI ha sviluppato un portale denominato “portale delle rilevazioni contabili” nel quale, abilitando inizialmente i soggetti, vengono inserite tutte le movimentazioni di dare e avere tra i soggetti terzi e la regione. Tale software permetterà nel tempo di poter immediatamente verificare la posizione di impegni/accertamenti e quindi nel tempo i residui. Infatti, è da sottolineare che l'avvio partirà senza l'inserimento del dato pregresso ma solo da tutte le movimentazioni dal 2022 in poi. L'inserimento dei dati in questo portale avviene automaticamente da CONTABILIA, pertanto non obbliga gli utenti ad alcun adempimento ulteriore. Nel corso del 2022 il sistema è stato aperto verso le partecipate ed i soli comuni capoluogo per poi, una volta testato, essere esteso anche a tutti i piccoli comuni del territorio. Nel 2023 l'ente ha continuato nel percorso intrapreso inserendo l'abilitazione per le Province nel 2023 e nel 2024, si è provveduto all'invio delle comunicazioni ad oltre 400 comuni della provincia di Biella, Cuneo e V.C.O (Verbanò - Cusio-Ossola) al fine di un riscontro in merito all'utilizzo della piattaforma.

Siamo stati informati nell'incontro del 19 giugno 2025 che nel 2025 il progetto di apertura di utilizzo della piattaforma è stata inviata a tutti i Comuni della Regione. Attualmente hanno aderito 278 enti.

Ad oggi la piattaforma permette agli utenti che hanno aderito di consultare i dati relativi agli impegni di spesa e allo stato degli adempimenti finanziari dei contributi erogati a loro favore; ciò permette agli enti del territorio di poter essere aggiornati in qualsiasi momento con l'importante possibilità di confronto per l'allineamento dei rispettivi bilanci.

Il collegio, pur prendendo positivamente atto dell'iter intrapreso che avrà sicuramente risvolti positivi in relazione a molte delle criticità riscontrate rileva che, oltre a trattarsi di un adempimento non obbligatorio per gli enti contattati, non permette di addivenire ad una vera e puntuale ricognizione.

Detta piattaforma si affianca in qualche modo al sistema delle partecipate rispetto al quale invece l'ente ha avviato l'utilizzo dell'applicativo GOPAR, acronimo di Governo Partecipate - che dovrebbe nel tempo contribuire a risolvere in parte le criticità relative alle asseverazioni relative alle partite di credito e debito delle partecipate ex art. 11 comma 6 lettera j del D.Lgs 118/2011 di cui si parlerà nello specifico oltre e che permette – siamo stati informati dalla struttura competente – una raccolta sistematica delle informazioni sulle società partecipate dalla Regione.

Tale applicativo è stato integrato anch'esso con il sistema CONTABILIA dal quale attinge i valori relativi agli impegni, ai pagamenti, agli accertamenti ed alle riscossioni nei confronti di ciascuna partecipata riferiti a un determinato esercizio.

Pur prendendo positivamente atto delle azioni intraprese – informatizzate e contestuali alle registrazioni in CONTABILI A di cui sopra – il collegio rileva che, tenuto conto delle tempistiche e dei soggetti coinvolti e delle criticità riscontrate nelle posizioni relative a trasferimenti anche a rendicontazione, - si rende necessario – come già rilevato nel 2023 - che al portale venga comunque affiancata una ulteriore verifica straordinaria – molto più immediata - che permetta quantomeno di comunicare ufficialmente le spettanze degli enti del territorio al 31.12.2024 così anche da poter essere strumentale all'attuazione dei vari progetti intrapresi e in itinere. Il collegio ha suggerito di prevedere che venga inviata l'estrazione dei residui attivi e passivi chiedendo agli stessi di dare riscontro al fine di permettere ad entrambi di effettuare le dovute correzioni durante il 2025. Detto procedimento di verifica logicamente non inficerebbe le operazioni assolutamente fattibili dell'istituto della compensazione anzi in qualche modo potrebbero venire agevolate nei tempi. Ciò risulterebbe anche importante per la gestione di molti residui relativi a contributi a rendicontazione al fine di allineare i bilanci dei rispettivi enti onde finalizzare una direttiva condivisa in merito alle modalità e diverse casistiche di rendicontazione.

Come si suggeriva anche nel 2023 potrebbe ritenersi utile estendere tale verifica anche ai residui aperti in generale relativi a trasferimenti a rendicontazione, anche verso altri soggetti anche non partecipati e anche non EELL del territorio, al fine di avere contezza complessiva delle azioni dei singoli responsabili e delle motivazioni alla base dell'anzianità dei residui passivi.

Ciò permetterebbe verso gli enti di verificare la presenza di eventuali problematiche relative a ritardi che potrebbero portare gli enti a dover usufruire dell'anticipazione di tesoreria con rischi di danno erariale per gli enti locali e dal lato degli enti privati, evitare problemi gestori di default di piccoli enti.

Residui sanità regolarizzazioni contabili

In merito alla situazione dei residui si evidenzia inoltre che durante i colloqui avuti con l'ente ed acquisiti i dati meglio sopra riportati, il collegio ha evidenziato una somma importante di residui attivi e passivi che - al netto del ROR e delle partite di giro, non ricomprese - rilevava comunque una mole importante di residui della gestione Sanità.

A tal proposito il collegio già l'anno scorso era stato informato che il Fondo Sanitario viene accertato sulle tre componenti compartecipazioni IRPEF, IRAP e compartecipazione all'IVA ma poiché non tutti i flussi vengono indicati per tipologia dallo Stato, l'accertamento avviene in partite di giro per poi essere erogati quali anticipazioni. Pertanto, in ottemperanza al D.Lgs 118/2021 fino a quando non pervengono i dettagli delle spettanze l'ente provvede a contabilizzarli avendo il residuo attivo aperto e il residuo passivo nelle partite di giro. Tali importi rilevanti di debiti e crediti pertanto non si rilevano dal bilancio GSA.

Il collegio nel 2022 prendeva positivamente atto di una parte importante di regolarizzazioni avvenute su tali partite come da "autorizzazioni" del Ministero dell'economia e delle Finanze relativi agli anni 2017 2020, 2021 e 2022 i cui decreti erano protocollati nel 2022.

Per il 2023 l'ente, oltre ad aver chiuso le anticipazioni del fondo sanitario relativo all'anticipazione 2023 per un importo di euro 1.268.171.820,77, ha chiuso anche le anticipazioni 2022 per euro 165.769.538,86 come da prot. MEF 59523 del 26 marzo 2024.

Per il 2024 il collegio ha ricevuto i seguenti dati complessivi in termini di "cassa":

Causale	Importo
Lettera MEF prot. 59523 del 26/03/2024. IRAP pubblica.	111.851.842,05
REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA DEL 2017 - LETTERA MEF PROT. 28614 DEL 02/02/2024 - DM-FIN 2023-28 PROT. 278232 DEL 16/12/2023.	102.465.397,25
CHIUSURA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA FONDO SANITARIO NAZIONALE - Decreto MEF/RGS Prot. 258135 del 09/12/2024.	1.116.825.656,00
	1.331.142.895,30

In generale da prot. MEF 74532 del 4 aprile 2025 le risorse distribuite complessivamente nel 2024 sono le seguenti:

Causale	Importo
IRAP soggetti pubblici	755.638.754,30
IRAP alti soggetti	1.307.328.996,68
ADD. IRPEF	1.512.114.718,95

Il controllo annuale deve essere comprensivo infatti anche delle procedure adottate in merito alla Comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativa alla "Attuazione dell'art. 77-quater del D.L. 112/2008, convertito con modificazione nella legge 133/2008 - Situazione riepilogativa" che obbliga l'ente annualmente a modifiche alle volte anche tardive della chiusura del conto annuale del tesoriere. L'ente risulta allineato ad oggi.

Il Collegio sottolinea come l'analisi relativa alla gestione ed alla rendicontazione riferita ai residui, sia attivi che passivi, rivesta un ruolo di grande importanza, in quanto gli stessi incidono in modo sostanziale sulla determinazione della situazione finanziaria della Regione nonché soprattutto - come più volte evidenziato - sull'effettivo risultato di amministrazione che, unitamente alla correttezza dei vincoli di bilancio, permettono di addivenire al corretto risultato finale dell'ente e al conseguente corretto piano di rientro.

Il Bilancio di Cassa - saldo di Cassa

La salvaguardia degli equilibri finanziari del bilancio regionale è elemento cardine per la costante prevenzione di situazioni patologiche di dissesto finanziario.

Essa va garantita in un quadro di dinamicità gestionale che consideri tanto l'assetto delle previsioni iniziali quanto lo stato di attuazione dei programmi passando attraverso l'assestamento in sede di ma-

novra di riequilibrio e la verifica dei risultati finali di gestione sia dal lato delle entrate che dal lato della spesa.

Affinché il bilancio di cassa rispetti “l’equilibrio” è necessario che il totale delle erogazioni e pagamenti previste in bilancio non sia superiore al totale degli incassi previsti aumentati della giacenza del fondo di cassa iniziale.

Il saldo di cassa definitivo al 31/12/2024, come evidenziato anche dai tabulati definitivi del tesoriere, e come rilevato nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2024, come da emendamento 6 (EM – 6) risulta così determinato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2024			223.962.147,33
Riscossioni	1.889.710.832,23	14.119.473.522,02	16.009.184.354,25
Pagamenti	2.314.687.371,62	13.608.179.241,67	15.922.866.613,29
Fondo di cassa al 31 dicembre 2024			310.279.888,29

Il collegio ha verificato che sono state definitivamente emesse n. 40.765 reversali e n. 37.737 mandati e che tali atti sono stati verificati anche nelle scritture contabili dell’ente; le carte di lavoro sono state acquisite dal collegio anche durante la verifica del IV trimestre 2024. Poiché nel verbale 3/2025 la verifica del IV trimestre della tesoreria della Giunta è stata rinviata in quanto sono ancora in corso le verifiche da parte degli uffici la stessa è avvenuta con verbale 10/2025 del 7 maggio 2025.

L’andamento della cassa dell’ultimo triennio risulta il seguente:

	2022	2023	2024
Fondo cassa complessivo al 31/12	95.472.607,10	223.962.147,33	310.279.888,29
Oltre alle giacenze sui c/c postali	3.298.553,06	2.682.665,68	2.198.206,03*

*solo competenza 2024

In riferimento alla cassa il collegio, preso atto della consistenza finale della liquidità di euro 310.279.888,29 a cui vanno aggiunti euro 2.198.206,03 di competenza giacenti al 31.12 in c/c postali (seppur il dato complessivo come oltre specificato sia più alto e precisamente di euro 2.290.148,389), evidenzia che la consistenza di cassa deve essere ritenuta un indicatore significativo delle difficoltà della gestione di competenza e la sua analisi consente agli enti di anticipare l’analisi delle criticità attivando politiche di gestione che consentano di affrontare in anticipo problematiche importanti (come indicato recentemente dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 9/2020

facendo proprie le osservazioni della sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna). Si rileva – da tempo - che la cassa della Regione Piemonte è di scarsa consistenza rispetto alle dimensioni della regione.

Nel 2024, come in parte indicato nelle premesse, la regione ha avuto un utilizzo di cassa importante conseguente alla dichiarata incostituzionalità dell'art. 8 della Legge Regionale n. 6 del 2023. In riferimento a ciò, richiamando quanto riportato nel proprio verbale n. 23/2024, i sottoscritti a seguito di informazioni dagli uffici hanno riscontrato che nel 2024 sono stati restituiti 220 mil da luglio ad ottobre a seguito dell'accordo raggiunto – richiamando quanto rilevato in Parifica della Corte dei conti – tra Regione e Ministero delle finanze sulle rate di trasferimento della sanità dopo l'invito della Corte Costituzionale ad una ridefinizione del piano, in quanto era stato ritenuto incostituzionale quello proposto a suo tempo dalla L.R. 6/2023 (rif. verb. 32/2024). Tale situazione in qualche modo ha peggiorato sicuramente una situazione già delicata che tuttavia ha visto l'ente non utilizzare l'anticipazione di tesoreria. I pagamenti effettuati nel 2024 a norma dell'art. 14. Legge 24/2016 (Adozione di misure per il raggiungimento da parte delle aziende sanitarie regionali dell'obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento) che riportava: “1. Al fine di adottare misure idonee e congrue necessarie a favorire il raggiungimento da parte delle aziende sanitarie regionali dell'obiettivo del rispetto della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 sui tempi di pagamento, di cui all' articolo 41, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 , a decorrere dall'esercizio 2017 e fino all'esercizio 2022, è garantito il trasferimento di cassa in favore della gestione sanitaria da prelevare dal conto di tesoreria della gestione ordinaria, per un importo pari a euro 65 milioni per ciascuno dei primi due anni e per euro 113 milioni per ciascuno dei restanti quattro anni, per trasferimenti in favore delle aziende sanitarie regionali da destinare alla riduzione dei residui passivi al 31 dicembre 2015.2. A decorrere dall'esercizio 2023 e fino all'esercizio 2026 è garantito il trasferimento di cassa in favore della gestione sanitaria da prelevare dal conto di tesoreria della gestione ordinaria, per importi, riferiti a ciascun anno, pari a euro 200 milioni nel 2023, a euro 220 milioni nel 2024, a euro 240 milioni nel 2025, a euro 263 milioni nel 2026, da destinare alla riduzione dei residui passivi verso le aziende sanitarie regionali al 31 dicembre 2015.3. In aggiunta ai trasferimenti di cassa relativi ai commi 1 e 2, la Giunta regionale è autorizzata, per ciascuno degli anni compresi tra l'esercizio 2017 e l'esercizio 2038, a prelevare dal conto di tesoreria della gestione ordinaria un importo massimo di euro 15 milioni annui per trasferimenti al conto corrente della gestione sanitaria, appositamente istituito ai sensi dell' articolo 21 del d.lgs. 118/2011 , conseguente all'eventuale riduzione rilevata in sede di bilancio consolidato del servizio sanitario regionale di ciascun anno rispetto al 2015, nelle componenti patrimoniali relative al fondo rischi e oneri, al TFR ed all'utilizzo dell'utile” sono i seguenti:

mandato n.	data	importo
19970	11/07/2024	180.000.000,00
23348	14/08/2024	20.000.000,00
26638	19/09/2024	5.000.000,00
27106	26/09/2024	5.000.000,00
28102	14/10/2024	10.000.000,00
	Totale	220.000.000,00

Inoltre, si evidenzia che ad oggi è stata pagata con mandato 9944 del 29 aprile 2025 la prima tranche di 85 milioni in ottemperanza all'art. 14 modificato "Adozione di misure per il raggiungimento da parte delle aziende sanitarie regionali dell'obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento)"

Il collegio, infatti in sede di chiusura della tesoreria del IV trim ha attenzionato la liquidità giacente rilevando in particolare quanto di seguito:

La liquidità complessiva sul conto tesoreria pari ad euro 310.279.888,29 è al 31.12 divisa tra:

- euro 224.192.243,67 sottoconto 101 sanità;
- euro 60.064.938,26 sottoconto 100 ordinario oltre ad euro 26.022.706,26 somme vincolate PNRR per un totale di euro 86.087.644,62.

Tale situazione oggettiva ha necessità però di essere contestualizzata tenuto conto che la liquidità del conto ordinario è stata in parte utilizzata per favorire la rendicontazione su REGIS ed il successivo recupero degli introiti. L'importo ad oggi "anticipato" è circa di 46 mil che andrebbe, salvo problematiche dei progetti, andare a migliorare la liquidità.

Sempre in merito alle criticità della cassa, anche sulla previsione di cui al DDL 52/2024 - art. 6 divenuta L.R. 26/2024 il collegio ha esposto alcune perplessità rilevando che trattasi di una misura riferita ad una legge L. n. 20/2002 artt. 14 bis e 14 ter, che potrebbe far scaturire del contenzioso da parte dei destinatari di tale norma; la L.19/2020 destina ad alcune Province montane infatti buona parte del canone legato alla produzione idroelettrica e influenzata anche all'andamento dei costi, ed una quota parte viene comunque distribuita a province che non hanno concessioni idroelettriche sul territorio. La previsione di legge prevedeva tale trasferimento per le sole annualità 2020 al 2022 e, non avendo la norma previsto nulla per gli altri anni, l'articolo del DDL prevedeva una limitazione dei trasferimenti sulla base delle somme previste valutate su richiesta dai territori. Tale manovra era evidentemente finalizzata alla gestione della liquidità della Regione.

La scarsità della liquidità e le modalità di "finanziamento" tramite il volano dell'utilizzo di risorse cicliche, hanno conseguenze anche sul pagamento dei trasferimenti a terzi i quali, non scaturendo da fatture, non sono immediatamente monitorabili. Per questo il collegio ha chiesto di circolarizzare da tempo tutti gli enti al fin di rilevare le problematiche strutturali alla base e fotografare l'anzianità dei debiti e le ripercussioni avute eventualmente dagli enti e dai beneficiari in termini di cassa.

In merito alle giacenze sui c/c ordinari, pur prendendo atto del miglioramento, delle procedure condivise con gli uffici e del *trend* sempre in diminuzione si rileva la necessità di addivenire al riversamento

sulla tesoreria per quanto possibile entro il 31 dicembre.

Si rileva che gli schemi e principi contabili prevedono che nel prospetto dimostrativo dell'avanzo di amministrazione 2024, proprio per i motivi sempre rilevati ed attenzionati nei pareri da parte del collegio, devono rilevare quanti dei residui attivi sono al 31.12 già incassati e solo in attesa di riversamento (certamente avvenuto nei primi giorni del 2025). Il prospetto a tal fine rileva una riga apposita denominata "residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale".

Il collegio, inoltre durante le verifiche anche quest'anno ha preso atto che il dato inserito nello SP – quali liquidità giacenti sui c/c – non risultava la medesima a quanto indicato nella propria verifica del IV TRIM 2024 di cui al verbale n. 3/2025 ove risultavano euro 2.290.148,38 e corrisponde con il seguente:

CCP	OGGETTO	INCASSI AL 31/12/2024
26103143	SANZAMMINISTRATIVE	1.146,84
10364107	TESORERIA REGIONE PIEMONTE	584,78
22208128	CANONI PER USO ACQUE PUBBLICHE	84.191,55
37616703	TASSE AUTOMOBILISTICA ONLINE	5.040,64
4101	TASSA DI CIRCOLAZIONE	2.196.719,81
1049335720	VERSAMENTI PAGO PA	187,08
60767258	INTERR.TASSA AUTOMOBILISTICA	518,41
1018526952	TASSA AUTOMOBILISTICA ACCERTAMENTI RATE	1.429,24
1051324950	TASSA AUTOMOBILISTICA PAGOPA	330,03
SALDO AL 31.12.2024		€ 2.290.148,38

Nel prospetto di amministrazione la quota di giacenze al 31.12 sono minori ed in particolare pari ad euro 2.198.206,03. La differenza tra il saldo contabile e l'importo indicato, pari ad euro 91.942,35 rappresenta quanto è stato incassato su accertamenti 2025; il motivo è riferibile al fatto che i cittadini effettuano il pagamento di competenza 2025 prima dell'inizio dell'anno di competenza e onde evitare problematiche contabile l'ente si è sempre comportato in coerenza a detto principio lasciando sui c/c quanto di competenza di esercizi futuri.

Il Collegio, in breve, anche in ossequio ai principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali, riporta di aver effettuato le seguenti verifiche:

- il fondo cassa del tesoriere al 31 dicembre e quello risultante dal prospetto SIOPE coincide

con quanto riportato nelle scritture contabili dell'ente locale;

- è stata assunta la delibera della Giunta regionale n. 23-7889/2023/XI del 11 dicembre 2023 per l'autorizzazione dell'anticipazione di tesoreria per il 2024 in ottemperanza all'art. 69 comma 9 del D.Lgs 118/2011 che prevede una richiesta di anticipazione di euro 550.000.000,00 nei limiti previsti dalla normativa a norma dell'art. 69 comma 9 del D.Lgs. 118/2011 rispetto alla quale si suggerisce di inserire nel testo sempre il conteggio effettuato del limite massimo richiedibile nonostante il collegio abbia verificato che a preventivo tale valore era rispettato;
- nel 2024 l'ente non ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria e non ha contratto nuovo indebitamento.

Il collegio inoltre prende atto, ed ha acquisito copia, della determinazione di parifica avvenuta con atto DD n.462/A1102A/2025 del 15 aprile 2025 per l'anno contabile 2024 relativamente del Tesoriere Unicredit Banca S.p.a..

Agenti contabili conto annuale e parifica
--

Richiamando il proprio verbale n. 10/2025 - allegato 1 del 7 e 8 maggio 2025 si evidenzia che a norma dell'art. 139. del D.Lgs. 174/2016 in data 16 aprile 2025 è pervenuta a mezzo pec. Prot. 00023995/2025 la nota di "Trasmissione determinazioni parifica conti giudiziali agenti contabili - anno 2024" a firma del Responsabile di procedimento nella persona del Dirigente del settore Ragioneria con le copie conformi all'originale delle seguenti determinazioni di parifica dei conti giudiziali degli agenti contabili, consegnatari azioni e beni:

ATTO DI PARIFICA	OGGETTO ATTO
DD 141/A1102A/2025 del 07/02/2025	Parifica del conto giudiziale della Cassa economale Centrale - anno contabile 2024
DD 142/A1102A/2025 del 07/02/2025	Parifica del conto giudiziale della Cassa economale del Museo Regionale di Scienze Naturali - anno contabile 2024
DD 462/A1102A/2025 del 15/04/2025	Parifica del conto del Tesoriere Unicredit Banca S.p.A. - anno contabile 2024
DD 174/A1102A/2025 del 17/02/2025	Parifica del conto giudiziale dell'agente contabile Soris S.p.A. - anno contabile 2024
DD 138/A1102A/2043 del 22/02/2025	Parifica del conto giudiziale della Cassa economale di Bruxelles - anno contabile 2024
DD 173/A1102A/2025 del 17/02/2025	Parifica del conto della gestione dell'agente contabile consegnatario delle azioni - anno contabile 2024
DD 284/A1102A/2025 del 06/03/2025	Parifica del conto della gestione dell'agente contabile consegnatario dei beni - anno contabile 2024
DD 263/A1102A/2025 del 04/03/2025	Approvazione del conto dell'Agente Contabile Esterno REAR Società Cooperativa - Periodo 1/11/2024 - 31/12/2024
DD 297/A1102A/2024 del 10/03/2025	Parifica del conto della gestione dell'agente contabile Agenzia Entrate - anno contabile 2024

Infatti, con DGR 18-2799 del 22 gennaio 2021 la Giunta ha provveduto a nominare il RUP che ha effettuato l'iter sugli agenti contabili rispetto al quale il collegio non ha osservazioni rilevando che con nota prot. 00072108 del 13 novembre 2024 il RUP ha rammentato agli agenti i tempi per le operazioni delle chiusure delle casse informando su alcune procedure organizzative.

Il collegio nel 2024 ha effettuato periodicamente le verifiche di legge relative agli agenti sulle quali si sono basati i riscontri (verb. da n. 1 a n. 36 del 2024 e per il IV trim il verb. 3/2025 e 10/2025). Si deve preliminarmente rilevare che gli agenti contabili della regione, seppur così denominati, nella quasi totalità non maneggiano denaro contante bensì utilizzano c/c dedicati ove quindi i movimenti sono del tutto tracciati.

Unica cassa che maneggia denaro, ma di importi molto esigui, è quella del sub-agente dell'avvocatura. Per le verifiche effettuate nel 2024 si è tenuto conto del Regolamento regionale 27 dicembre 2021 n. 15/R avente ad oggetto "*Regolamento regionale: servizio di cassa economale e compiti degli agenti contabili*" e dell'art. 40 quinquies punto 1 lettera a) e della legge istitutiva del Collegio dei Revisori che, nel disciplinare le funzioni, prevede che il collegio effettui le verifiche di cassa degli agenti contabili nominati con cadenza almeno trimestrale; il collegio ha sempre adempiuto a quanto si sua spettanza. Tale regolamento prevede anche i casi di esclusione (art. 4 del Regolamento n.15/R) di cui oltre meglio si dirà.

Per gli agenti contabili si deve fare riferimento anche al regolamento di contabilità n. 9/R approvato inizialmente con DGR 43-3529 del 16 luglio 2021, modificato con Decreto del Presidente della Giunta regionale del 21 dicembre 2023 in vigore dal 28 dicembre 2023.

Con D.G.R. n. 57-7963 del 18 dicembre 2023 (come da nostri verbali in particolare da ultimo rif. verb. 13/2025) l'ente ha determinato i fondi delle casse economali per l'esercizio 2024 e con la successiva D.D. n. 1287 del 28 dicembre 2023 avente ad oggetto "*Fondi economali anno 2024 – accertamento di € 48.000,00 sui capitoli E62880/234e E62530/24 ed impegno di € 48.000,00 sui capitoli U436630/24 e U433630/24*" sono state accertate nel bilancio provvisorio 2024-2026 – annualità 2024 le somme (rif. verb. 4/2024).

Per il 2024 gli agenti nominati sono i seguenti, rispetto ai quali si raccomanda di addivenire alle comunicazioni alla Corte dei conti a norma dell'art. 138 del D.lgs 174/2016 inagrendoli d quelli che il collegio ha evidenziato esserli comunque:

funzione	determinazione di nomina agente	agente	sub-agente
Cassa economale centrale	DGR 31-1348 del 8 maggio 2020 (dirigenti pro-tempore dei settori) e individuazioni DDA11-192 del 12 maggio 2020 e DDA11-539 del 15 ottobre 2020 e DD27/A1102A/2021 del 26/01/2021	Ing. Siletto Alberto	d.ssa Milazzo Giovanna atto di nomina 35 del 1° marzo 2017 rinnovata con DD 732A1111C/2020 del 3 dicembre 2020
Avvocatura (sub agente)			d.ssa Crisitna Torchio e Daniela Romano atto di nomina DD 28/A1000A/2022 del 28 gennaio 2022
Cassa economato Museo scienze naturali	D.G.R. n. 2-7545 del 16/10/2023	Dott. Marco Fino	dott.ssa Michela SCHEPIS Determina 17/A2006C/2024 del 31 gennaio 2024
Cassa economato Bruxelles	D.G.R. n. 3-4899 del 22 aprile 2022 il Dott. Davide Donati è stato individuato quale responsabile del settore A2105B "Relazioni istituzionali e affari europei" - Agente contabile ai sensi del citato Regolamento Regionale di Cassa economale 27 dicembre 2021 n. 15/ R, articolo 3 comma 1 lettera a).	dott. Donati Davide	d.ssa Rinaldi Silvana atto di nomina 31 del 8 marzo 2017 (sanata con atto di nomina DD 59/A2015A/2021 del 21 aprile 2021)
Consegnatario azioni	DGR 31-1348 del 8 maggio 2020 (dirigenti pro-tempore dei settori) e individuazioni DDA11-192 del 12 maggio 2020 Regolamento regionale servizio cassa economale e compiti agenti e DD27/A1102A/2021 del 26/01/2021	d.ssa Erminia Garofalo	-
Consegnatario beni	DGR 31-1348 del 8 maggio 2020 (dirigenti pro-tempore dei settori) e individuazioni e DDA11-539 del 15 ottobre 2020 e DD27/A1102A/2021 del 26/01/2021	Ing. Siletto Alberto	-
Servizio Biglietteria ON SITE del Museo regionale di Scienze Naturali	DD1323/A1102A/20244 del 31 ottobre 2024 con decorrenza dal 1° novembre 2024**	REAR SOCIETA' COOPERATIVA Responsabile TIANI PATRIZIA	Personale della coop
Servizio Biglietteria ON SITE del Museo regionale di Scienze Naturali	Non nominato – agente di fatto In qualità di Direttore nominato con D.G.R. n. 2-7545 del 16/10/2023	Dott. Marco Fino	
SORIS spa – riscossore	DGR 31-1348 del 8 maggio 2020 e DD 615 A1103A del 29 dicembre 2016 e DD27/A1102A/2021 del 26/01/2021	SORIS Spa	-
Agenzia entrate spa	-----	ADE Spa	-
Tesoreria Regionale	DD 668/A1012B/2022 del 13 dicembre 2022 dal 1° gennaio 2023 - affidata ad UNICREDIT Spa Milano fino al 31.12.2027. Periodo 01/01/2023-31/12/2027 rep. n. 489 del 14/11/2023, l'Unicredit S.p.A. è stato confermato quale istituto di credito esercente il servizio di Tesoreria e quale agente contabile tenuto alla presentazione del conto giudiziale.	UNICREDIT Spa	-

*** in ritardo*

Si ritiene organizzativamente importante, ai fini di una più puntuale rendicontazione, di addivenire ogni anno da parte della Giunta, anche solo per confermare i soggetti, all'individuazione degli agenti contabili a inizio anno ivi inserendo anche i nominativi e non solo la denominazione dei dirigenti pro-tempore responsabili, ricordando i contenuti degli artt. da 138 a 141 del D. Lgs. 174/2016 con raccomandazione di inviare loro tutti gli atti attinenti il loro mandato. Detto suggerimento non è ad oggi ancora stato accolto dall'ente.

I conti annuali risultano pervenuti all'Ente da parte degli agenti come di seguito con protocollo di arrivo nella pec dell'ente:

Oggetto atto	protocollo partenza consegna conto annuale*	protocollo arrivo consegna conto annuale
Conto giudiziale della Cassa Economale Centrale - anno contabile 2024 Dott. Siletto	Prot. n. 2312 del 14/01/2025**	Prot. n. 2312 del 14/01/2025
Conto giudiziale della Cassa Economale del Museo Regionale di Scienze Naturali – Anno contabile 2024 Dott. Marco Fino	Prot. n. 468/2025 del 17/01/2025	Prot. n. 3683/2025 del 17/01/2025
Conto giudiziale della Cassa Economale di Bruxelles – anno contabile 2024	Prot. 1896 del 27/01/2025	Prot. n.6639 del 30/01/2025
Conto della gestione dell'agente contabile consegnatario delle azioni - anno contabile 2024	Prot. n. 2874 del 27/01/2025	Prot. n.6381 del 29/01/2025
Conto dell' Agente Contabile Esterno REAR Società Cooperativa – BIGLIETTERIA MUSEO Periodo 1/11/2024 – 31/12/2024	Prot. n. 12662 del 28/02/2025	Prot. n. 12662 del 28/02/2025
Conto dell' Agente Contabile BIGLIETTERIA MUSEO – Periodo 2/02/2024 – 31/10/2024	Prot. n. 4952 del 16/05/2025	Prot. n. 4952 del 16/05/2025
Conto della gestione dell'agente contabile consegnatario dei beni - anno contabile 2024	Prot. n.12754 del 28/02/2025	Prot. n.12754 del 28/02/2025
Conto del Tesoriere Unicredit Banca S.p.A. – anno contabile 2024	PEC del 03/04/2024	Prot. n. 21400 del 08/04/2025
Conto giudiziale dell'agente contabile Soris S.p.A. – anno 2024	Prot. n. 196258 del 27/01/2025	Prot. n. 5971 del 28/01/2025
Conto giudiziale dell'agente contabile Agenzia delle Entrate – anno 2024	Prot. di ricezione (esterni) PEC del 30/01/2025	Prot. di ricezione n. 8572 del 07/02/2025

**data per la verifica dell'adempimento*

Visto il parere Corte Conti – Sezioni Riunite n. 2/2018/Cons. del 15 febbraio 2018 da cui si evince che nel caso dell'art. 137 e seguenti del D.Lgs 174/2016 secondo la Corte l'organo competente ad effettuare i riscontri di natura amministrativa e contabile “dovrebbe essere” il collegio dei revisori dei conti in

quanto ad esso si “riconduce la normale attività di revisione assegnata allo stesso ai sensi del D.Lgs 123/2011, art. 20” e tenuto conto che tale impostazione sembra comunque in linea con la prima Circolare n.1/2021 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna e da ultimo con la Circolare n. 1/2024 della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna “*in materia di resa del conto da parte degli agenti contabili e deposito conti giudiziali alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti. Anagrafe agenti contabili - art. 137 e seguenti del Codice della giustizia contabile d.lgs. 174/2016, d.lgs. correttivo n. 114 del 7.10.2019, D.L. n. 137 del 28.10.2020, conv. in L. n. 176 del 18.12.2020 e D.L. n. 44 dell’1.4.2021, conv. in L. n. 76 del 28.5.2021 e Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022*”, il collegio in data 7 maggio 2024 ha rilasciato (rif. verb. 10/2025 allegato 1) la propria Relazione sulla parifica del conto della Regione Piemonte di cui all’art. 139 comma 2 del D.Lgs 174/2016 a cui il collegio fa riferimento per le più ampie considerazioni.

Come riportato in tale parere il collegio, rispetto ai conti annuali, evidenzia che:

- rispetto all’anno precedente tutti i conti giudiziali, riguardo al contenuto dell’art. 139 comma 1 del D. Lgs. 174/2016, sono stati rilasciati entro i sessanta giorni dalla cessazione della gestione nel rispetto della normativa in essere ad eccezione del conto del tesoriere come meglio oltre evidenziato; il collegio – seppur consapevole della problematica legata alle tempistiche del Ministero per i conguagli della Sanità – ha richiamato al rispetto dei termini, tenuto conto che già nei verbali dei precedenti anni (rif. verb. 11/2021 e verb. 12/2022 e verb. 10/2023 e verb. 12/2024) il collegio aveva segnalato il medesimo ritardo,
- il conto del consegnatario dei beni e che non presenta giacenze e/o movimentazioni nel 2024, ha tenuto conto delle osservazioni della Corte dei conti. Il collegio ha chiesto nuovamente se vi siano giacenze, ritenendo inconsueta la mancanza di un magazzino di oggetti tenuti a debito di custodia, tuttavia gli uffici hanno confermato che non vi sono giacenze;
- come riportato nel verbale n. 3/2025, la nomina dell’agente esterno della biglietteria del museo delle scienze, che ha ripreso le attività, è avvenuta in ritardo essendo stata formalizzata con DD1323/A1102A/20244 del 31 ottobre 2024, decorrenza 1° novembre 2024, le cui modalità di servizio sono inserite nella DD 339/A2006C/2024. Il collegio non è stato informato della riapertura del museo, pertanto, ha rilevato che per la prima parte dell’anno il responsabile possa essere individuato, in difetto di altre nomine, nell’Ing. Fino in qualità di Direttore come previsto all’art. 3. Il collegio nel verbale sopra richiamato ha infatti raccomandato, alla presenza del Direttore del Museo che avvenisse “il deposito del conto annuale giudiziale di tutta l’annualità 2024” relativamente almeno alla biglietteria, degli incas-

si dal febbraio al 31 ottobre per un totale complessivo 60.754 sul totale di seguito verbalizzato nel verb. 3/2025, 10/2025 e 11/2025 e nel seguente:

periodo	Incassi in contanti	Pagamenti elettronici	Totale incassi
1.02.2024-31.10.2024	60.754,00	60.502,00	121.256,00
1.11.2024-31.12.2204	10.038,00	11.243,00	21.281,00
TOTALI ANNUALI	70.792,00	71.745,00	142.537,00

- tale deposito è avvenuto, come verbalizzato e parificato dal RUP su richiesta del collegio con DD 574/A1102A/2025 è stato approvato il conto del Museo delle scienze periodo febbraio/ottobre;
 - il collegio da tempo nelle proprie verifiche trimestrali ha aggiunto il responsabile del settore a cui fanno capo le affrancatrici ritenendolo maneggio di denaro; ciò nonostante l'ente abbia ritenuto di applicare a detto "maneggio" il regolamento n. 15/R 2021, ed in particolare l'art. 4 punto 3 che prevede il mero adempimento della predisposizione della tabella riepilogativa dei beni impiegati. Il collegio, nutrendo perplessità in merito, ha provveduto comunque per ogni trimestre ai controlli riportati nei propri verbali;
 - si è preso atto – sempre secondo la lettura dell'ente circa gli obblighi scaturenti dall'art. 4 punto 3 - della nota di trasmissione del 24 febbraio 2025 prot. 00011636 del Dirigente in merito alla gestione dei beni impiegati dal settore relativi alla movimentazione di valori bollati, relativi alla giacenza datata di piccole somme di valori bollati, di biglietti acquisiti nel 2024 per CITY CITTA' non movimentati nell'anno e di buoni carburante per un importo, invece, più significativo. Il collegio ha chiesto di approfondire tale aspetto. Nel merito richiama il proprio verbale n. 10/2025;
 - in ottemperanza alla DGR n. 18-2799 del 22/01/2021 i conti annuali degli agenti sono stati, con distinte determine, tutti parificati dalla dott.ssa Alessandra Gaidano in qualità di RUP ad eccezione, ad oggi, dei conti annuali non redatti che, a parere del collegio, dovrebbero essere integrati;
 - che gli agenti hanno riversato le somme in tesoreria entro il 31 dicembre come si evince dalle singole dichiarazioni redatte su modello regolamentare, con le particolarità previste per i riscossori coatti esterni e ad eccezione dell'agente esterno nominato nel 2024 che ha riversato nel mese di gennaio un importo di euro 10.587,00 peraltro con un breve ritardo rispetto all'art 4 del "regolamento interno servizio di presidio, servizio di accoglienza e servizio di biglietteria" di cui alla DD 339 del 29 ottobre 2024;
 - che le uniche somme rimaste a credito sui conti dei singoli agenti vengono riversate, trattandosi di piccole e sole competenze di fine anno, dagli uffici della ragioneria sul conto di tesoreria.
- Inoltre, in generale, si riportano, le seguenti osservazioni inserite nella relazione ex art. 139 del D,Lgs

118/2011:

“a) si richiamano – per quanto applicabili - i contenuti della Circolare n. 1/2024 della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna “in materia di resa del conto da parte degli agenti contabili e deposito conti giudiziali alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti. Anagrafe agenti contabili - art. 137 e seguenti del Codice della giustizia contabile d.lgs. 174/2016, d.lgs. correttivo n. 114 del 7.10.2019, D.L. n. 137 del 28.10.2020, conv. in L. n. 176 del 18.12.2020 e D.L. n. 44 dell’1.4.2021, conv. in L. n. 76 del 28.5.2021 e Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022”. Si suggerisce, seppur non vi siano obblighi, di valutare di uniformarsi, riguardo al consegnatario delle azioni, alla presentazione di una relazione da allegare circa le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni e partecipazioni. La Circolare riporta infatti che: “Si tratta di una relazione annuale del consegnatario dei titoli riguardante le variazioni intervenute nel corso degli esercizi, con l’indicazione delle cause che le hanno determinate e delle modalità con le quali è stato esercitato il potere affidato in applicazione delle direttive emanata dall’ente”; si evidenzia che la circolare emanata dalla medesima Sezione CORTE DEI CONTI - SEZ_GIUR_EMI - SG_ER - 000047 - Uscita - 10/01/2025 per il 2025 non esplicita più tale documentazione aggiuntiva;

b) si suggerisce all’ente di modificare i modelli di dichiarazioni dell’agente - modello 23 – specificando i diversi termini sui tempi di deposito del conto ricordando tra le casse economiche obbligati a norma di regolamento regionale n. 15/R al deposito entro il 31 gennaio e dal D.Lgs 174/2016 art. 139 per gli altri che prevede un termine di sessanta giorni;

c) si suggerisce, a proposito di quanto sopra, un approfondimento in merito al contenuto del regolamento per una sua integrazione relativamente ai passaggi che formalmente l’ente ritiene necessari in caso di modifica della persona di agente e dei tempi conseguenti di deposito (art. 139 comma 1 e art. 6 del regolamento 15/R) nonché relativamente agli obblighi di verifica trimestrale da parte del collegio dei revisori per gli agenti che non maneggiano denaro contante, trattandosi per la quasi totalità di operazioni tracciate su c/c o pagoPA. Si chiede inoltre di valutare se sia più consona e conforme all’organizzazione dell’ente, anche per gli agenti della casse economiche – anche decentrate - (indicati puntualmente nel regolamento n. 15/R), permettere l’assolvimento del deposito annuale del conto nei termini più ampi di cui all’art. 139 del D.Lgs 174/2016 di 60 giorni (previsti ad esempio nel regolamento 15/R per il detentore delle azioni) anziché nei 31 giorni attualmente previsti da regolamento. Si chiede in tal caso di rivedere anche la correttezza dell’art. 4 che riporta le esclusioni conformandolo alla attuale giurisprudenza”.

Il collegio evidenzia di aver già proceduto a rilasciare parere ai sensi dell'art. 139 comma 2 del D.Lgs 174/2016 anche per il Consiglio verbale n. 10/2025 allegato 2 del 7 e 8 maggio 2025.

Il risultato della gestione di competenza

L'esercizio finanziario 2024 chiude con un risultato di pura competenza positivo di euro 251.813.431,57 come di seguito rilevato che tenendo necessariamente conto del FPV risulta positivo di 29.159.817,99:

	2024
Accertamenti di competenza (+)	16.591.688.868,12
Impegni di competenza (-)	16.339.875.436,55
Risultato di competenza	251.813.431,57
(+) FPV iscritta in entrata al 1.1.	814.017.054,69
(-) FPV confluito nel FPV al 31.12	843.176.872,68
Saldo gestione di competenza	29.159.817,99

Il collegio evidenzia che con l'introduzione del meccanismo del FPV tale dato dovrebbe essere meglio analizzato così come è necessario rilevare che in generale devono essere prese in considerazione anche le somme eventualmente applicate dell'avanzo.

Il collegio evidenzia che l'utilizzo dell'avanzo è stato effettuato nei limiti previsti dalla legge in euro 3.395.626.063,43 come si evince dai prospetti di bilancio nel quadro riassuntivo e nel monitoraggio del saldo 2024 che contiene però anche la quota di anticipazione di liquidità sulla cui rappresentazione l'ente ha inviato al collegio ben tre situazioni diverse (DDL iniziale, emendamento prima parte ed emendamento finale EM – 2).

Si ricorda, come inserito nel parere all'assestamento del bilancio, che in attuazione dell'articolo 1, commi 897 e segg. della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), in presenza di un risultato di amministrazione presunto relativo all'esercizio precedente negativo (lettera A del prospetto del risultato di amministrazione allegato al rendiconto), il limite massimo per l'utilizzo nel primo esercizio del bilancio di previsione della quota accantonata e vincolata è pari alla somma delle quote annuali iscritte in spesa per il ripiano del disavanzo risultante al 31 dicembre 2014 e del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 2015, che per il Piemonte per il 2020 era pari ad euro 106.963.014,91 men-

tre dal 2021 è pari ad euro 103.942.108,09.

Si deve ricordare che l'articolo 15, comma 3 del DL 77/2021, prevede che la quota vincolata del risultato di amministrazione derivante da risorse PNRR-PNC è applicabile al bilancio in deroga ai vigenti limiti previsti per gli enti in disavanzo di amministrazione.

Per il 2024 tale importo è stato pari a complessivi euro 103.942.108,09 ed è stato così applicato:

- avanzo accantonato da fondo contenzioso: euro 13.642.027,32;
- avanzo accantonato per possibile restituzione IRBA: euro 6.000.000,00;
- avanzo accantonato per la copertura garanzie fidejussorie: euro 25.269.000,00;
- avanzo vincolato da leggi: euro 1.683.371,99;
- avanzo vincolato derivante da trasferimenti: euro 56.983.410,09;
- avanzo vincolato derivante da vincoli formalmente attribuiti dall'Ente: euro 267.795,31;
- avanzo vincolato derivanti da trasferimenti del perimetro sanitario: euro 94.053,38;
- avanzo accantonato per studi collaborazione ricerca in materia di risorse idriche: euro 2.450,00;

il tutto per un totale di euro 44.913.477,32 di "fondi accantonati" ed euro 59.028.630,77 di "fondi vincolati".

In particolare, premesso che nel DDL iniziale di bilancio non è stato applicato avanzo presunto, e che nella L.R definitiva al termine dell'iter di legge L.R. 9/2024 nulla sembra essere modificato (nonostante quanto inserito nel verbale n. 23/2024), "l'avanzo" è stato applicato come segue:

- in esercizio provvisorio come da verbale del collegio 6/2024, per euro 5.000.000,00 proposta di delibera della Giunta regionale n. 1316/2024/XI del 6 febbraio 2024 denominata "applicazione al bilancio provvisorio in corso di gestione di risorse vincolate riferite al fondo per la disabilità" divenuta la DGR 38-8242 del 26 febbraio 2024;

- con emendamento L.R. 9/2024 per euro 25.269.000,00. L'ente, infatti, nella versione della nota integrativa del DDL 2/2024 riportava - come verbalizzato dal collegio (rif. verb. 23/2024) - che "come risulta dall' Allegato 14 al bilancio di previsione 2024-2026 (legge 9/2024) in tale sede è già stato previsto l'utilizzo anticipato di quote accantonate del risultato di amministrazione presunto della parte accantonata del risultato di amministrazione relativamente a...omissis...:

TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE PER L'ESTINZIONE DI SITUAZIONI GIURIDICHE CORRELATE A MUTUI GARANTITI DALLA REGIONE)					
37	QUOTA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO IN SPECIFICI FONDI IN SPESA DEL PERIMETRO SANITARIO	25.269.000,00	217371	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE PER L'ESTINZIONE DI SITUAZIONI GIURIDICHE CORRELATE A MUTUI GARANTITI DALLA REGIONE (ART. 4 L.R. 8/2024)	25.269.000,00

Sulla finalità di tale applicazione si rinvia alla sezione delle garanzie e indebitamento. **Nonostante ciò si è evidenziato - e qui si ricorda - la non corretta appostazione di tale applicazione di avanzo nei prospetti di bilancio definitivi in quanto l'applicazione complessiva di avanzo a bilancio di previsione 2024-2026 pari ad euro 30.269.000,00 (di cui euro 5.000.000 applicati in esercizio provvisorio – rif. proprio parere n. 6/2024 - ed euro 25.269.000 con emendamento in iter di legge 9/2024, quindi ovviamente senza il parere del collegio) in quanto pur essendo evidenziato nell'allegato a1) della L.R. definitiva, non risulta appostato nella voce iniziale degli schemi di entrata (allegato 9 per titoli e tipologie e per titoli nonché nel quadro riassuntivo) così come non risulta menzione nella L.R. finale definitiva se non nella sezione dedicata della nota integrativa. Tale metodologia risulta poco trasparente oltre a non essere in linea né con gli schemi né con il dettato dei principi di armonizzazione che addirittura riporta che “Tutte le voci del prospetto devono essere valorizzate, anche se di importo pari a 0”.**

- con L.R. 20/2024 relativa all'assestamento del bilancio 2024-2026 - come da verbale del collegio 23/2024- provvedeva alla variazione di applicazione in entrata di avanzo per euro 73.673.108,09 – pari alla quota ancora possibile da applicare - addivenendo così alla quota massima di applicazione permessa dalla norma per la Regione Piemonte di euro 103.942.108,09 come riportato nell'art. 5 del DDL e nell'art. 5 della L.R. 20/2025. La scelta dell'ente come rappresentata in nota integrativa è stata più volte “criticata” dal collegio ritenendo che fosse poco chiara oltre a contenere alcuni importanti refusi sia in DDL che in L.R. finale.

Il collegio raccomanda la corretta applicazione dei principi contabili armonizzati, in particolare punti 9.2.15, 9.2.16 e 9.2.17 e seguenti. Ricorda infatti che, in attuazione dell'articolo 1, commi 897 e segg. della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in presenza di un risultato di amministrazione negativo relativo all'esercizio precedente (lettera A del prospetto del risultato di amministrazione allegato al rendiconto), il limite massimo per l'utilizzo nel primo esercizio del bilancio di previsione della quota accantonata e vincolata è pari alla somma delle quote annuali iscritte in spesa per il ripiano del disavanzo risultante al 31 dicembre 2014 e del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 2015 che, per il Piemonte, fino al 2020 era pari ad euro 106.963.014,91. Si sottolinea che a seguito della rideterminazione del piano di rientro da disavanzo con DGR 120-3140 (vedasi per la disamina paragrafo “avanzo”), per il 2021 e per il 2022 l'importo massimo applicabile è pari ad euro 103.942.108,09. Si rinvia alla nota integrativa per l'evidenziazione della somma massima possibile di utilizzo dell'avanzo prevista dalle normative attuali (comma 897, dell'articolo 1, della legge n. 145/2018) che risulta essere pari ad

euro 103.942.108,09.

Si chiede nuovamente per il futuro che sia inserito in relazione della Giunta una disamina dell'utilizzo dettagliato dell'applicazione delle quote accantonate possibili normativamente di avanzo, seppur presenti negli allegati a1) e a2), che consentirebbe una lettura comprensibile e non intelleggibile ai soli tecnici del bilancio.

Il risultato di amministrazione

Al fine di esprimere la misura delle risorse finanziarie utilizzabili alla chiusura dell'esercizio è fondamentale ricostruire la situazione amministrativa, vale a dire il quadro riassuntivo della gestione finanziaria di competenza e dei residui e quindi determinare il risultato di amministrazione (art. 33 L.R. n.7/2001).

L'Organo di revisione ha verificato che il risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 comprensivo degli FPV presenta un disavanzo di primo livello (A) di euro 1.065.062.992,70 come risulta dai seguenti elementi a norma dell'art. 42 comma 1 del D.Lgs 118/2011.

Inoltre, a seguito delle valutazioni della Giunta sui vincoli e gli accantonamenti, presenta un risultato di secondo livello (E) di euro – 4.851.382.104,25 come verrà riportato nel prospetto dimostrativo.

Al fine della disamina di accaduto, è necessario rilevare, trattandosi di rendiconto e non di legge di bilancio, che l'ente rispetto al DDL n. 87 iniziale ha effettuato alcune manovre di rettifica che hanno inciso notevolmente e conseguentemente sulla rappresentazione del risultato di amministrazione.

Il collegio di seguito pertanto riporta l'evoluzione dalla presentazione del DDL. 87, al successivo emendamento inviato al collegio per il proprio parere e agli emendamenti ufficialmente ricevuti a mezzo PEC da ultimo lo scorso 20 giugno 2025...

Rispetto al prospetto – allegato 11 – il collegio evidenzia pertanto che il risultato ha subito tre diverse rappresentazioni nella parte E del risultato a causa delle scelte effettuate sugli accantonamenti.

Le risultanze del "percorso" dell'ente sono rappresentate di seguito e seguenti richiamando le numerazioni convenzionalmente ricevute dall'ente e indicate (per la n. 2) dal collegio.

1) nel DDL 87 iniziale l'allegato era così rappresentato:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE				
	GESTIONE			
	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio 2024				223.962.147,33
Riscossioni	(+)	1.889.710.832,23	14.119.473.522,02	16.009.184.354,25
Pagamenti	(-)	2.314.687.371,62	13.608.179.241,67	15.922.866.613,29
Saldo di cassa al 31 dicembre 2024	(=)			310.279.888,29
Pagamento per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.089.213.008,22	2.472.215.346,10	5.561.428.354,32
<i>di cui residui attivi incassati alla date del 31.12 in conti postali e bancari in attesa di riversamento in tesoreria</i>				2.198.206,03
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla stima del Ministero</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.361.898.167,75	2.731.696.194,88	6.093.594.362,63
TOTALE PARZIALE				- 532.166.008,31
FPV per spese correnti	(-)			358.023.383,70
FPV per spese in conto capitale	(-)			485.153.488,98
FPV per incremento attività	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	(=)			- 1.065.062.992,70
Composizione del risultato d'amministrazione al 31 dicembre 2024				
Parte accantonata				
fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024				419.223.327,88
Accantonamento residui perenti al 31/12/2024				9.214.450,00
fondo anticipazione di liquidità				3.136.398.798,97
fondo perdite società partecipate				19.347.509,70
fondo rischi per contenzioso				34.390.744,79
Altri accantonamenti				7.587.670,77
Totale parte accantonata (B)				3.626.277.435,11
Parte vincolata				
vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				24.449.787,68
vincoli derivanti da trasferimenti				133.373.000,18
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui				0,00
vincoli formalmente attribuiti dall'ente				267.795,31
altri vincoli				
Totale parte vincolata (C)				158.090.583,17
Parte destinata agli investimenti				
Totale parte destinata agli investimenti (D)				1.951.093,27
Totale parte disponibile (E=A-B-C-B)				-4.851.382.104,25

- 2) nel DDL dai primi emendamenti (vedasi emendamento G – EM – G) seppur non considerati ma comunque numerati per rendere comprensibili i rilievi, risultava il seguente:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE				
		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio 2024				223.962.147,33
Riscossioni	(+)	1.889.710.832,23	14.119.473.522,02	16.009.184.354,25
Pagamenti	(-)	2.314.687.371,62	13.608.179.241,67	15.922.866.613,29
Saldo di cassa al 31 dicembre 2024	(=)			310.279.888,29
Pagamento per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.089.213.008,22	2.472.215.346,10	5.561.428.354,32
<i>di cui residui attivi incassati alla date del 31.12 in conti postali e bancari in attesa di riversamento in tesoreria</i>				2.198.206,03
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla stima del Ministero</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.361.898.167,75	2.731.696.194,88	6.093.594.362,63
TOTALE PARZIALE				- 532.166.008,31
FPV per spese correnti	(-)			358.023.383,70
FPV per spese in conto capitale	(-)			485.153.488,98
FPV per incremento attività	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	(=)			- 1.065.062.992,70
Composizione del risultato d'amministrazione al 31 dicembre 2024				
Parte accantonata				
fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024				419.338.260,88
Accantonamento residui perenti al 31/12/2024				9.214.450,00
fondo anticipazione di liquidità				3.136.398.798,97
fondo perdite società partecipate				19.347.509,70
fondo rischi per contenzioso				34.390.744,79
Altri accantonamenti				7.587.670,77
Totale parte accantonata (B)				3.626.277.435,11
Parte vincolata				
vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				24.449.787,68
vincoli derivanti da trasferimenti				133.373.000,18
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui				0,00
vincoli formalmente attribuiti dall'ente				267.795,31
altri vincoli				
Totale parte vincolata (C)				158.090.583,17
Parte destinata agli investimenti				
Totale parte destinata agli investimenti (D)				1.951.093,27
Totale parte disponibile (E=A-B-C-B)				-4.851.382.104,25

3) mentre nell'emendamento 6 (EM – 6), considerato dal collegio, risulta il seguente:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE				
	GESTIONE		COMPETENZA	TOTALE
	RESIDUI			
Fondo di cassa al 1 gennaio 2024				223.962.147,33
Riscossioni	(+)	1.889.710.832,23	14.119.473.522,02	16.009.184.354,25
Pagamenti	(-)	2.314.687.371,62	13.608.179.241,67	15.922.866.613,29
Saldo di cassa al 31 dicembre 2024	(=)			310.279.888,29
Pagamento per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.089.213.008,22	2.472.215.346,10	5.561.428.354,32
<i>di cui residui attivi incassati alla date del 31.12 in conti postali e bancari in attesa di riversamento in tesoreria</i>				2.198.206,03
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla stima del Ministero</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.361.898.167,75	2.731.696.194,88	6.093.594.362,63
TOTALE PARZIALE				- 532.166.008,31
FPV per spese correnti	(-)			358.023.383,70
FPV per spese in conto capitale	(-)			485.153.488,98
FPV per incremento attività	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	(=)			- 1.065.062.992,70
Composizione del risultato d'amministrazione al 31 dicembre 2024				
Parte accantonata				
fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024				394.245.268,79
Accantonamento residui perenti al 31/12/2024				9.214.450,00
fondo anticipazione di liquidità				3.161.491.719,06
fondo perdite società partecipate				19.347.509,70
fondo rischi per contenzioso				34.390.744,79
Altri accantonamenti				7.587.670,77
Totale parte accantonata (B)				3.626.277.435,11
Parte vincolata				
vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				24.449.787,68
vincoli derivanti da trasferimenti				133.373.000,18
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui				0,00
vincoli formalmente attribuiti dall'ente				267.795,31
altri vincoli				
Totale parte vincolata (C)				158.090.583,17
Parte destinata agli investimenti				
Totale parte destinata agli investimenti (D)				1.951.093,27
Totale parte disponibile (E=A-B-C-B)				-4.851.382.104,25

Di seguito, si evidenzia l'evoluzione dell'ultimo triennio del risultato di amministrazione come da ultimo emendamento 6 (EM – 6):

	2022	2023	2024
Risultato d'amministrazione (A)	-1.328.601.509,46	-1.201.188.772,98	- 1.065.062.992,70
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>			
Parte accantonata (B)	3.861.560.349,32	3.745.927.274,11	3.626.277.435,11
Parte vincolata (C)	150.856.632,15	161.542.228,35	158.090.583,17
Parte destinata agli investimenti (D)	1.951.093,27	1.951.093,27	1.951.093,27
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	-5.342.969.584,20	-5.110.609.368,71	- 4.851.382.104,25

In merito al disavanzo, come spesso insiste il collegio – dettato anche dalla parte accantonata - è necessario ribadire l'importanza del corretto calcolo dei fondi ma anche delle corrette valutazioni degli accantonamenti fondo rischi contenzioso e passività potenziali in quanto potrà ritenersi in avanzo solo un ente che abbia un risultato positivo dopo tutti gli accantonamenti e vincoli e destinazioni delle quote di avanzo e, di conseguenza, solo con la corretta valutazione di tali fondi sarà possibile evidenziare il corretto risultato del disavanzo.

Stesse considerazioni per un ente in disavanzo che sta ripianando lo stesso in quote annuali.

Infatti, l'importanza delle corrette imputazioni e calcolo degli accantonamenti consiste anche nella corretta valutazione del disavanzo da ripianare, ai fini della verifica della correttezza e capienza della quota annuale per il piano di rientro.

Il collegio ricorda infatti l'operazione effettuata dall'ente negli anni passati a norma dell'art. 111 comma 4 bis del "Cura Italia" tenuto conto che detto articolo riporta al comma 4-bis. *"Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi"*.

Relativamente al disavanzo di amministrazione il Collegio segnala che ricorre la fattispecie di cui al comma 12, dell'articolo 42 del D. Lgs 118/2011 che recita: *"L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1 a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'articolo 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previ-*

sione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale."

Già nelle precedenti relazioni al rendiconto il collegio aveva inserito alcune considerazioni nelle osservazioni e suggerimenti, tenuto conto della delicatezza di questo art. 111 comma 4 bis e della sua ratio giuridica e medesime considerazioni sono state riportate nel parere all'assestamento 2023 (rif. verb. 18/2023) e seguenti.

Si ricorda che la manovra citata dell'ente ha avuto l'effetto di evidenziare un maggior ripianamento nell'allegato di bilancio del rendiconto 2019 che è stato riapprovato in sede di assestamento 2020 (allegato denominato in legge n. 26) al solo fine di rappresentare che vi era stato un recupero del disavanzo da euro 376.627.815,95 ad euro 325.272.399,91 pari alla quota di rientro obbligatoria, e quindi con una maggiore disponibilità di euro 51.355.416,04. A detta evidenziazione, che appariva solo di tipo espositivo, l'ente durante il 2020 con delibera di Giunta n. 120-3140 del 18 febbraio 2021 aveva deliberato sostanzialmente la modifica del piano di rientro precedentemente approvato da ultimo con delibera di Giunta n. 317-36198 del 2 ottobre 2018 che prevedeva un rientro complessivo annuale di euro 325.272.399,91 così distinto:

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198		51.979.836,62
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui		51.962.271,47
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)		155.285.156,37
	Totale	325.272.399,91

Poiché in sede di rendiconto 2019 il risultato di secondo livello (post-vincoli e accantonamenti) ha riportato un disavanzo inferiore, assestandosi ad euro 6.228.640.703,82 (rispetto al residuo debito di euro 6.279.996.119,86 che si stava ripianando) e quindi uno spazio per euro 51.355.416,04 l'ente, seppur

inizialmente non ritenesse di applicare la possibilità concessa dall'art. 1 comma 111 del Decreto Cura Italia, con la Giunta n. 120-3140 del 18 febbraio 2021 ha riapprovato un nuovo piano di rientro, spalmando sostanzialmente questo minor disavanzo in 17 anni addivenendo così in sostanza ad una maggior capacità annuale di spesa di circa 3 mil di euro. Per giungere a ciò, in sede di DDL di Assestamento di Bilancio 2020, l'ente ha modificato in iter legislativo, l'allegato 26 della L. 25/2020 evidenziando sostanzialmente il minor disavanzo, da rendiconto, appostandolo alla maggior copertura di disavanzo della "quota Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro. Pertanto, per il 2021 la copertura, come da atti della regione, è stata la seguente per ogni annualità, in coerenza del piano allora approvato; tale dato infatti è quanto appostato in sede di L.R. 8 del 15 aprile 2021 al bilancio 2021-2023:

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198		51.979.836,62
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui		51.962.271,47
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)		218.309.385,00
	Totale	322.251.493,09

L'entrata in vigore dell'art. 1 comma 603 della L. 234/2021 con decorrenza 1° gennaio 2022 ha previsto sostanzialmente la chiusura della gestione commissariale e stabilito il subentro della Regione nei rapporti passivi assunti nei confronti dello Stato. In tal modo ha disciplinato la modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui al D.Lgs 35/2013 secondo le modalità previste dall'art. 1 commi da 692 a 700 della L. 208/2015 in luogo dell'ormai superato art. 1 comma 701 della L. 208/2015 inerente alla gestione commissariale.

A seguito della proposta di cui alla DGR 16-4749 del 11 marzo 2022 il Consiglio, con delibera n. 202-8317 del 20 aprile 2022, ha sostanzialmente modificato una delle componenti del rientro da disavanzo costituente il fondo anticipazione di liquidità, lasciando invece invariate le restanti voci, e pertanto la somma prevista in base ai nuovi conteggi e metodo di rientro (comma 700 della L. 208/2015) è risulta in diminuzione come di seguito evidenziato e come inserito nella L.R. 6/2022 del 29 aprile 2022 al bilancio 2022-2024:

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198		51.979.836,62
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui		51.962.271,47
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)		134.405.118,53
	Totale	238.147.226,62

Di seguito evidenziato e come inserito nella L.R. 6/2023 del 24 aprile 2023 al bilancio 2023-2025 la copertura:

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198		51.979.836,62
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui		51.962.271,47
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)		128.418.107,40
	Totale	232.360.215,49

Il collegio ha già espresso le proprie perplessità in merito nei precedenti pareri, pertanto qui nulla viene riportato a tal proposito.

Con Legge n. 21/2024 la copertura nel 2023 è stata la seguente:

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198		51.979.836,62
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui		51.962.271,47
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)		128.418.107,40
	Totale	232.360.215,49

Come inserito nella L.R. 9/2024 del 26 marzo 2024 al bilancio 2024-2026 la copertura futura:

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198		51.979.836,62
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui		51.962.271,47
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)		134.205.118,53
	Totale	238.147.226,62

Con il DDL 87 la copertura nel 2024 è stata la seguente:

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198 e della successiva Deliberazione del Consiglio regionale 20 aprile 2022, n. 202-8317 (DCR n. 67 - 4395 del 19 febbraio 2025 inattuabile)		77.072.828,71*
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui		51.962.271,47
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)		130.192.164,28
	Totale	259.227.264,46

L'importo di euro 77.072.828,71 contiene oltre alle quote di rientro del disavanzo 2014 – pari ad euro 51.979.836,62 anche la maggior quota di spesa non impegnabile - inserita in sede di L.R. 23/2024 che ha introdotto l'art. 8 bis già in premessa richiamato – di euro 25.092.992,09.

Si evidenzia, infatti, che per il 2025 l'ente con Delibera di Consiglio n. 67-4395 del 19 febbraio 2025, ha modificato la deliberazione del Consiglio regionale 20 aprile 2022 n. 202-8317 in attuazione dell'art. 1 comma 527 ter della legge 30 dicembre 2023 n. 213, tuttavia il collegio ritiene, a suo giudizio, che **tale delibera si ritiene che debba essere riadottata** prevedendo la decurtazione del contributo alla finanza di cui all'art. 1 comma 527 e seguenti della L. 213/2023 sulla disavanzo da FAL anziché sul

disavanzo da riassorbire e pertanto che non sia in linea con i principi e con l'obiettivo e le disposizioni della norma. Il comma 527 ter: infatti statuisce che “Al fine di assolvere in termini di indebitamento netto e fabbisogno al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 527, le regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, di importo pari a quelli indicati nell'allegato VI-bis alla presente legge, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. ...omissis... Alla fine dell'esercizio 2024, il fondo di cui al primo periodo, su cui non e' possibile disporre impegni, costituisce un'economia che concorre al ripiano del disavanzo di amministrazione, da effettuare per un importo pari a quello previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dal suddetto fondo”.

Peraltro, si evidenzia che l'ente ha ritenuto nell'allegato 23 – come da ultimo emendato (EM – 14) negli esercizi futuri 2025, 2026 e 2027 - di appostare quali somme annuali da ripianare quelle risultanti dalla Delibera di Consiglio 67-4395 del 19 febbraio 2025 avendo ipoteticamente detratto il contributo alla finanza pubblica di cui alla L. 213, con emendamento dal disavanzo da rendiconto 2014 e successivi. **Si chiede di emendare I DGR tramite una nuova preventiva verifica e delibera del piano di rientro.** Detta errata appostazione del contributo alla finanza è causa degli emendamenti ultimi da 1 a 14 posti alla base dell'espressione del presente parere.

Avanzo presunto

L'ente con delibera di Giunta Regionale n. 732-2025 del 31 gennaio 2025 pervenuta peraltro dopo il rilascio del parere al DDL di bilancio di previsione 2025-2027 (vedasi verb. 3/2025), aveva definito il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 42 comma 9 del D.Lgs 118/2011 quale adempimento a norma dell'art. 42 comma 8 e 9 del D.Lgs 118/2011 come dimostrato da tabella dell'avanzo di amministrazione presunto 2024.

Di seguito si riporta per quanto:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2024	-1.201.188.772,98
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2024	814.017.054,69
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2024	17.601.809.708,03
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2024	18.136.855.272,82
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2024	155.628.258,12
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2024	-
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2024	150.119.575,06
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno N	-927.725.966,14
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2024 ⁽⁴⁾	130.271.496,88
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024 ⁽⁴⁾	-1.057.997.463,02
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/1/2024:		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024 ⁽⁴⁾	432.257.092,89
	Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	9.214.450,00
	Fondo anticipazioni liquidità ⁽⁵⁾	3.136.398.798,97
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	2.028.372,33
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	45.902.771,71
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	14.702.603,77
	B) Totale parte accantonata	3.640.504.089,67
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	24.292.097,31
	Vincoli derivanti da trasferimenti	126.369.565,67
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	267.795,31
	Altri vincoli	-
	C) Totale parte vincolata	150.929.458,29
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	1.951.093,27
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	- 4.851.382.104,25
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁷⁾		

Tali risultanze nel complesso riportano ancora una volta al medesimo dato del risultato definitivo finale (E) di secondo livello di euro – 4.851.382.104,25 seppur partendo da un presunto risultato di primo livello diverso. Il risultato finale, coincidendo con quello presunto nella sostanza ma non nei dettagli, potrebbe far presumere – come sempre - un non puntuale conteggio dei Fondi seppur il collegio durante gli incontri è stato informato che per opportunità l'ente arrotonda sempre per eccesso le parti

accantonate in via prudenziale al fine di evitare ulteriori modifiche. Il collegio da sempre rileva perplessità in merito a tale modalità, ritenendo necessaria una metodologia più puntuale seppur rappresenti la scelta più prudente.

Ciò nel 2024 appare con maggior evidenza tenuto conto che nella correzione dei vari errori avvenuti tra il DDL iniziale n. 87, i primi emendamenti (denomina convenzionalmente da A a P) e i secondi emendamenti (da 1 a 14 considerati quali documenti finali), il risultato non è mai stato modificato avendo l'ente, optato per una variazione importante nei passaggi dalla modifica dei documenti di bilancio dagli emendamenti da A-P ad 1-14 **di euro 25.092.992,09** decrementando unicamente l'accantonamento ad FCDE di tale somma, cosicché con gli emendamenti da 1 a 14, l'avanzo di amministrazione –riportato nell'emendamento 6 all'allegato 11 –è rimasto inalterato sia rispetto al DDL iniziale che al successivo emendamento G che ha proposto di modificare l'allegato 11 ed infine all'ultima versione inviata al collegio.

Le variazioni susseguitesi sono in breve state le seguenti:

PARTE ACCANTONATA AL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	DDL iniziale 87	Con emendamenti da A a P	Con emendamenti da 1 a 14
Fondo crediti di dubbia esigibilità	419.223.327,88	419.338.260,88	394.245.268,79
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)	9.214.450,00	9.214.450,00	9.214.450,00
Fondo anticipazioni liquidità	3.136.398.798,97	3.136.398.798,97	3.161.491.791,06
Fondo perdite società partecipate	19.347.509,70	19.347.509,70	19.347.509,70
Fondo contenzioso	34.390.744,79	34.390.744,79	34.390.744,79
Altri accantonamenti	7.702.603,77	7.587.670,77	7.587.670,77
B) Totale parte accantonata	3.626.277.435,11	3.626.277.435,11	3.626.277.435,11
PARTE VINCOLATA AL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2024			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	24.449.787,68	24.449.787,68	24.449.787,68
Vincoli derivanti da trasferimenti	133.373.000,18	133.373.000,18	133.373.000,18
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	267.795,31	267.795,31	267.795,31
Altri vincoli	0,00	0,00	0,00
C) Totale parte accantonata	158.090.583,17	158.090.583,17	158.090.583,17
PARTE INVESTIMENTI AL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2024			
D) Totale parte destinata da investimenti	1.951.093,27	1.951.093,27	1.951.093,27
TOTALE PARTE DISPONIBILE (E)	- 4.851.382.104,25	- 4.851.382.104,25	- 4.851.382.104,25

A) Risultato di amministrazione 2024

Tornando al risultato di amministrazione definitivo, è necessario effettuare una attenta disamina degli accantonamenti e dei vincoli per addivenire alla effettiva coerenza del dato finale di disavanzo da ripianare.

Si rileva infatti, come spesso evidenziato, che la non corretta appostazione e calcolo di dette partite permette all'ente di eludere le coperture dei disavanzi e di utilizzare una capacità di spesa non effettiva che nel tempo porta ad ulteriore disequilibrio.

Di seguito si riportano le considerazioni in merito al risultato dell'esercizio.

- ✓ **ACCANTONAMENTI (totale euro 3.626.277.435,11)**
 - Fondo crediti di dubbia esigibilità: euro 349.245.268,79;
 - Accantonamento residui perenti: euro 9.214.450,00;
 - Fondo anticipazioni liquidità: euro 3.161.491.791,06;
 - Fondo perdite società partecipate euro 19.347.509,70;
 - Fondo contenzioso: euro 34.390.744,79;
 - Altri accantonamenti: euro 7.587.670,77;

- ✓ **parte VINCOLATA (totale euro 158.090.583,17)**
 - Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili: euro 24.449.787,68;
 - Vincoli derivanti da trasferimenti: euro 133.373.000,18;
 - Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui: euro 0,00;
 - Vincoli formalmente attribuiti dall'ente: euro 267.795,31;
 - Altri vincoli: 0,00;

- ✓ **parte DESTINATA agli investimenti**
 - pari ad euro 1.951.093,27

Di seguito l'analisi puntuale.

B) parte ACCANTONATA

PARTE ACCANTONATA AL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	Rendiconto 2023	Rendiconto 2024
Fondo crediti di dubbia esigibilità	360.366.003,79	394.245.268,79
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)	9.218.839,33	9.214.450,00
Fondo anticipazioni liquidità	3.291.683.955,34	3.161.491.719,06
Fondo perdite società partecipate	1.980.194,65	19.347.509,70
Fondo contenzioso	44.138.703,00	34.390.744,79
Altri accantonamenti	38.539.578,00	7.587.670,77
B) Totale parte accantonata	3.745.927.274,11	3.626.277.435,11

Fondo crediti dubbia esigibilità

Relativamente al fondo crediti dubbia esigibilità il collegio **ha visto modificare per ben tre volte il calcolo del FCDE dalla prima trasmissione del DDL all'ultimo invio degli emendamenti considerati** (convenzionalmente numerati da 1 a 14) pervenuti in data 13 giugno a mezzo mail.

Le modifiche sono state le seguenti:

PARTE ACCANTONATA AL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	DDL iniziale 87	Con emendamenti da A a P	Con emendamenti da 1 a 14
Fondo crediti di dubbia esigibilità	419.223.327,88	419.338.260,88	394.245.268,79

Si è preso atto del calcolo effettuato dall'Ente come da file acquisito e dell'allegato emendato (EM – 12) e allegati di conseguenza modificati quali ad esempio il prospetto del risultato di amministrazione a norma dell'articolo 46 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e del principio contabile 4/2 punto 3.3..

Da sempre il collegio sottolinea l'importanza del corretto calcolo del fondo svalutazione soprattutto per un ente che presenti un disavanzo.

Il fondo da ultimo calcolato risulta accantonato per euro 394.245.268,79, contro euro 360.366.003,79 dell'esercizio 2023 e contro 340.100.270,37 dell'esercizio 2022. Risulta pertanto in trend comunque in aumento nel tempo.

Della modalità di calcolo applicata, nonostante sia stato suggerito da tempo, nulla è stato inserito nella relazione della Giunta nonostante anche il principio contabile di riferimento preveda che almeno debbano essere esposte le motivazioni per quelle entrate che non vengono considerate dall'Ente; se questo è necessario in bilancio di previsione quale elemento di nota integrativa si ritiene tale elemento importante anche in sede di rendiconto. Si chiede per il futuro di addivenire a tale evidenza trattandosi di una quota importante di accantonamento che potrebbe, ove non puntuale, evitare l'emersione di un maggior disavanzo dell'ente rispetto a quanto in corso di copertura su base del piano di rientro.

Sul tema il collegio ha chiesto delucidazioni ed è stato informato sul calcolo da ultimo effettuato ed in particolare che "il calcolo della quota da accantonare è stato operato sul maggiore livello di dettaglio rappresentato dal capitolo" e che "la quota calcolata per singolo capitolo è risultata, pertanto, di ammontare superiore rispetto a quella calcolata cumulativamente per tipologia". Ciò evidentemente però è stato eseguito sui capitoli scelti dall'ente che con riferimento ai capitoli individuati ha aumentato la percentuale di copertura al 100% di copertura del residuo complessivo al 31/12/2024. E' stata inoltre confermata la

copertura al 56% sul capitolo relativo al recupero evasione della tassa automobilistica tenendo conto delle procedure di riscossione delle posizioni affidate a Soris che espongono un elevato grado di riscossione e, precauzionalmente, sono stati inseriti i residui dei canoni idroelettrici e della monetizzazione per tener conto dell'auto determinazione da parte delle società concessionarie della sospensione dei versamenti in relazione al contenzioso a livello nazionale ai quali si è data copertura al 16%.

Riguardo ai crediti NPL Finpiemonte si rinvia al paragrafo che segue evidenziando che anche quest'anno la quota ad FCDE è stata aumentata a circa il 98% del credito ancora iscritto mentre in questa sede è necessario rilevare quanto segue.

Il collegio durante i controlli di periodo ha richiesto all'ente anche un controllo delle pratiche in essere di insinuazione al passivo e delle varie posizioni di crediti vantati dalla regione nelle procedure concorsuali come effettuato anche negli anni passati ma nulla è pervenuto di ufficiale.

Come inserito nei verbali di verifica anche dell'anno scorso, il collegio ricorda che - dalle informazioni ricevute relativamente alle richieste dell'iter amministrativo intrapreso dall'ente per le insinuazioni al passivo - ogni settore provvede in autonomia, non facendo ricorso al Settore Avvocatura interna, alla predisposizione e al deposito delle insinuazioni relative ai crediti. L'Avvocatura interviene unicamente in fase di eventuali opposizioni allo stato passivo.

Il collegio ha evidenziato da subito di non ritenere organizzativamente adeguata detta procedura, ritenendo a proprio giudizio che stante la specificità della materia e la richiesta di specifiche competenze, oltre che al fine di dare uniformità e puntualità alle richieste di insinuazione e poter seguire le stesse nel corso della procedura, queste dovrebbero essere gestite tutte dal settore Avvocatura.

Conseguentemente alle operazioni di verifica del ROR per il DDL rendiconto 2021, il collegio aveva chiesto di avere l'elenco di tutte le insinuazioni al passivo in essere riconducibili alla Regione. La struttura ha prontamente risposto inviando al collegio file riepilogativo delle posizioni evidenziando oltre 250 posizioni con un totale di oltre 8 MIL di crediti, principalmente ammesse in privilegio – il cui grado di privilegio non risultava specificato.

Per il 2022 sono state effettuate le medesime verifiche ed è stato acquisito un nuovo file relativo alle posizioni delle insinuazioni allo SP che evidenzia n. 273 posizioni per un totale di euro 8,8 milioni.

Per il 2023 e così purtroppo anche per il 2024 sono state effettuate le medesime richieste ma il collegio non ha ricevuto il file riepilogativo. Il collegio, rilevando la necessità di tenere monitorate complessivamente tali posizioni, ha già più volte rilevato che al fine degli elenchi **basterebbe che già in sede di ROR fossero “flaggate” le posizioni relative a procedure concorsuali da parte di singoli respon-**

sabili dell'entrata in quanto, così facendo, sarebbero facilmente individuabili anche attraverso un banale filtro in excel tutte le posizioni in essere. Tale metodo, oltre ad evitare inutili perdite di tempo nel recupero delle informazioni a rendiconto - tramite ulteriori invii di richiesta ai singoli responsabili e con i tempi inspiegabili di attesa – eviterebbe eventuali dimenticanze o errori - allineando tutte le informazioni quantomeno con il ROR.

Si chiede alla struttura di abilitare almeno tale procedura.

Si rileva che gli uffici, per quanto a conoscenza, non hanno accolto le richieste del collegio in merito alla necessità di accentrare organizzativamente sull'avvocatura tutte le attività di predisposizione delle istanze di insinuazioni al passivo. Si invita inoltre nuovamente l'ente a valutare un sistema che permetta, anche informaticamente, durante le operazioni di ROR ad ogni responsabile di evidenziare una valutazione dell'esigibilità del credito o della sua necessità di addivenire ad una quota di accantonamento a FCDE maggiore, la presenza di procedure concorsuali o liquidatorie, valutazione che poi potrà essere ripresa anche in autonomia da parte del settore Ragioneria in sede di rendiconto

CREDITI FINPIEMONTE PNL

Il collegio ricorda che:

- con L.R. di assestamento 2020 l'ente ha provveduto ad iscrivere 121 mil al netto della svalutazione all'83,5% come comunicato in data 9 ottobre 2019 dal direttore generale di Finpiemonte Spa. Tale comunicazione riportava un importo di credito di euro 121.007.465,41 al 31 dicembre 2018. L'ente in tale sede provvedeva ad effettuare una iscrizione complessiva di euro 118.507.465,41 sul 2022 che risultava pari esattamente all'83,5% di 121.007.465,41 (decurtato dell'incasso già avvenuto di 2,5 Mili) e di un FCDE di euro 98.953.733,62 calcolato sulla base imponibile già al netto dell'incasso pari ad euro 118.507.465,41. Il collegio rilevava in quella sede che i calcoli effettuati non avevano tenuto conto degli incassi già avvenuti sull'annualità 2019 per circa euro 2.500.000,00 e che al 31.12.2019 erano stati mantenuti ulteriori residui attivi che sembravano relativi alla medesima partita; per tali ragioni, al collegio la parte accantonata quale svalutazione appariva non capiente. Nonostante le richieste del collegio di modificare la competenza, l'ente ha iscritto le somme – per euro 118.507.465,41 sull'annualità 2022;
- conseguentemente a quanto sopra nel bilancio di previsione 2021-2023, nella sola previsione anno 2021, suddivisa in quattro capitoli di entrata, erano rimaste le previsioni iniziali complessive di euro 118.507.465,41 relative ai Crediti deteriorati "Non Performing Loans";
- durante le operazioni di ROR è stato verificato che rispetto alla previsione di euro 118.507.465,41 si è

avuto un incasso avvenuto nel 2021 di euro 9.865.000,00 e una cancellazione da ROR in seguito a comunicazioni ufficiali avvenute da parte dell'area accrediti di Fimpiemonte spa per euro 2.493.135,47.

Pertanto, a rendiconto 2021, si evidenziava un residuo mantenuto di euro 106.149.329,94 e risultava ancora presente l'FCDE nell'avanzo per il 79% del residuo, per un totale di euro 84.060.719,09. Tenendo conto che, poiché tale residuo attivo per euro 6.018.831,97 allora relativo a n. 77 posizioni con garanzia di Finpiemonte, non facevano parte dell'imponibile per l'accantonamento a FCDE, la % di copertura passava ad un 84% dell'iscrizione.

Durante il 2022 il residuo attivo di 106.149.329,94 al 31 dicembre 2022 risulta pari ad euro 96.383.032,59 in quanto sono stati incassati euro 8.784.387,73 e cancellati in sede di ROR euro 981.909,62.

Durante il 2023 il residuo attivo 96.383.032,59 al 31 dicembre 2023 risulta pari ad euro 83.781.086,02 in quanto sono stati incassati durante l'anno euro 12.591.314,78 e cancellati in sede di ROR euro 10.631,79.

Il collegio ha verificato la composizione dell'FCDE che è rimasto quello precedentemente inserito (precedentemente coprente l'87%) pertanto con una copertura al 31.12.2023 di oltre l'88% per i soli crediti qui trattati. Durante il 2024 il residuo attivo al 31 dicembre 2023 di euro 83.781.086,02 risulta al 2024 pari ad euro 59.990.410,78 in quanto sono stati incassati durante l'anno euro 4.162.208,13 e cancellati in sede di ROR euro 19.628.467,11.

Il collegio ha verificato la composizione dell'FCDE che è stato aumentato per la quasi totalità delle voci al 100%, con una copertura pertanto al 31.12.2024 di oltre il 98% per i soli crediti qui trattati, ciò per quanto si è potuto osservare.

Fondo contenzioso

L'accantonamento per fondo rischi contenzioso nell'avanzo risulta pari ad euro 34.390.744,79 (rispetto ad euro 45.902.771,71 previsto in sede di verifica dell'avanzo presunto effettuato con DGR n. 732-2025 del 31 gennaio 2025). Tale dato è per la prima volta dal mandato del collegio in diminuzione. Si evidenzia infatti, che nel rendiconto 2021 di euro 34.462.623,98, nel 2022 era pari ad euro 39.291.054,40 e nel 2023 era pari ad euro – 44.138.703,00.

L'accantonamento per fondo rischi contenzioso nell'avanzo presunto 2024 a bilancio di previsione 2025-2027 (L.R. 2/2025), risultava pari ad euro 45.902.771,71. In nota integrativa in quella sede sono state

individuate le cause di riferimento ed è stato specificato che tale importo scaturiva “dalla quota risultante dal rendiconto dell'esercizio 2023 incrementato dell'accantonamento al fondo contenzioso tenuto conto dell'andamento del contenzioso nel corso del 2024”. Il collegio aveva chiesto in sede di preventivo 2025-2027 – anche ai fini del presente rendiconto 2024, allora prossimo - di ricevere una valutazione dall'avvocatura interna della Regione quale aggiornamento, una sorta di “relazione valore contenzioso pendente”, ritenendola obbligatoria per il rendiconto, a firma della Responsabile del settore; in tale momento si chiedeva comunque l'espressione di un proprio parere sulle varie percentuali di soccombenza ai fini di una valutazione del collegio sulla congruità del fondo. La nota dell'Avvocatura era pervenuta in data 29 gennaio 2025 inviato al Settore Ragioneria tramite procedura interna DOQUI prot. 3216/A1018A del 19 gennaio 2025. Il collegio, rilavava che, non era “potuto arrivare a conclusioni in quanto il file non permette un immediato calcolo delle somme potenzialmente richieste in quanto alcune non riportano il dato e vi sarebbe necessità di ricalcolare tutte le somme”.

Il prospetto inizialmente inviato a gennaio 2025 anche ai fini del il DDL 2025-2027 era il seguente:

STATO DEL CONTENZIOSO	MATERIA DI COMPETENZA	VALORE RISCHI DI CAUSA AL 31/12/2024	PERCENTUALE DI COPERTURA	VALORE TEORICAMENTE DA ACCANTONARE AL 31/12/2024 (A)	ACCANTONATO DA REGIONE
CAUSE PROBABILI	Controversie non sanitarie	12.446.226,00	1,00	12.446.226,00	12.446.226,00
CAUSE POSSIBILI	Controversie non sanitarie	15.655.143,73	0,43	6.731.711,80	6.731.711,80
CAUSE PROBABILI	Controversie sanitarie		1,00	0,00	0,00
CAUSE POSSIBILI	Controversie sanitarie	64.287.743,83	0,43	27.643.729,85	27.643.729,85
TOTALI		92.389.113,56		46.821.667,65	46.821.667,65
STATO DEL CONTENZIOSO	MATERIA DI COMPETENZA	VALORE RISCHI DI CAUSA AL 31/12/2024	PERCENTUALE DI COPERTURA	VALORE TEORICAMENTE DA ACCANTONARE AL 31/12/2024 (B)	ACCANTONATO DA REGIONE
CAUSE REMOTE	Controversie non sanitarie	891.742,00	0,01	8.917,42	8.917,42
TOTALI		891.742,00	0,01	8.917,42	8.917,42
TOTALI CAUSE		93.280.855,56		46.830.585,07	46.830.585,07

SPESE LEGALI	
CAUSE POSSIBILI E PROBABILI (C)	489.500,00
CAUSE REMOTE	28.000,00
TOTALE SPESE LEGALI	517.500,00

TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO CONTENZIOSO (A+B+C)	46.830.585,07
--	----------------------

Rispetto ai rilievi inseriti nelle precedenti relazioni e pareri (rif. verb. 8/2023 – allegato 1, rif. verb. 6/2022 e rif. verb. 15/2022), e ai suggerimenti della Corte di conti, il collegio ha avuto nel passato confronti in presenza con la Dirigente ove aveva chiesto di ricevere uno schema di relazione rivisto ed integrato con i dati e le necessità rilevate dal collegio e dagli uffici. In particolare, durante l'incontro ultimo dello scorso 22 novembre 2023 (rif. verb. 27/2023) il collegio chiedeva al settore Avvocatura di addivenire ad una modulazione schematica della relazione che prevedessero anche un totale complessivo del rischio suddiviso per tipologia di soccombenza come dettato dai principi. Inoltre, aveva evidenziato che alcune pra-

tiche pur datate non erano presenti nella precedente relazione dell'anno n-1. Questi elementi avevano indotto il collegio a chiedere una verifica puntuale di tutte le operazioni aperte, mantenendo evidenza di tutte le cause concluse nel periodo, delle sentenze definitive in modo da mettere il collegio in condizione di verificare le modalità di copertura e pagamento e di accertare l'invio alla Procura del relativo fascicolo ove vi fosse soccombenza o spese legali non previste in bilancio (FPV o fondo contenzioso accantonato). Il collegio ha sempre sottolineato che la relazione da parte dell'avvocatura dovrebbe pervenire – come da regolamento - in occasione del preventivo, assestamento e rendiconto ma anche ad ogni variazione importante del preventivo. La Dirigente in quella sede riportava le difficoltà in termini di impegno ad aggiornare tali posizioni e rilevava non essere a suo avviso necessario produrre anche relazioni per ciascuna variazione di bilancio. Il collegio sottolineava l'importanza e il necessario aggiornamento costante da parte dagli uffici e richiamava all'importante ruolo che questa relazione riveste in termini di verifica - in generale - degli equilibri (verifiche finalizzate ad evitare danni irreparabili agli equilibri) ma anche per la regione - in disavanzo - in termini di restrizione della capacità di spesa, generando peraltro potenziali spazi invece non esistenti (previsione di spese superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell'esercizio finanziario). A tal proposito in tale sede il collegio attenzionava la struttura rispetto alla Deliberazione della Sezione controllo dell'ER inerenti il fondo contenzioso - Deliberazione 2 marzo 2022 n. 27/2022/INPR in particolare in merito all'inciso che *“risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione”* (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 14/2017/INPR) che deve attestarne la congruità, aggiunge la deliberazione.

Si deve evidenziare che, come già riportato, il regolamento di contabilità su detto inciso è stato modificato dal 28 dicembre 2023, inserendo il comma 4 bis all'art. 20 secondo il quale deve essere redatta la “valutazione prognostica” delle categorie di rischio “con quantificazione del petitum” ma senza rivedere l'inciso del comma 4 che individua ancora – anche per il 2024 – la relazione in merito alla ricognizione del contenzioso con cadenza almeno semestrale. Inoltre la modifica apportata sempre con Regolamento regionale 11 del 21 dicembre 2023 (Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021 n. 9) varia il contenuto dell'art. 20 comma 5 stabilendo che il fondo rischi venga costituito come da principi tramite individuazione di cause possibili, probabili e remote e con percentuali individuate conseguenti e soprattutto che l'avvocatura *“ove non disponga di elementi di valutazione del petitum possa determinare un accantonamento cautelativo almeno degli oneri legali” riferendosi – palesemente - alle cause di diritto amministrativo ove non è evidenziato il potenziale danno così in qualche modo seguendo i suggerimenti*

della Corte dei conti in sede di ultima parifica ed in particolare che in merito alle cause di valore indeterminato pur comprendendo la difficoltà di individuare un valore a fronte di cause come ...omissis..., si raccomanda, in ogni caso, per il futuro, un maggiore sforzo interpretativo nella individuazione del valore da attribuire alla causa in corso al fine della classificazione del relativo rischio per il necessario accantonamento al Fondo contenzioso; e ciò sempre allo scopo di tutelare gli equilibri di bilancio ed evitare che l'Ente si trovi a dover finanziare eventuali soccombenze di cui non si era preventivamente individuato e classificato il rischio nell'ambito di tale fondo".

La procedura evidentemente ha potenziato la responsabilità doverosa dell'ufficio avvocatura in quanto unico centro preposto e competente nella valutazione della congruità del fondo contenzioso.

A tal proposito per il 2024, dopo quanto pervenuto nel mese di gennaio 2025 prot. 3216 del 29 gennaio 2025, il collegio ha ricevuto la nota dell'avvocatura - seppur indirettamente - dall'ufficio senza protocollo in linea con l'emendamento del rendiconto. Si prende positivamente atto che anche quest'anno la relazione – come peraltro suggerito – è redatta con la forma schematica avendo l'ufficio accolto molte delle istanze del collegio ma non riporta ancora somme totali e riporta elementi che rendono difficoltosa la sua fruizione tecnica.

Dalla disamina della documentazione il collegio riporta che il Fondo determinato in rendiconto 2024 – come da emendamento del risultato di amministrazione (EM - 6) è così strutturato:

	STATO DEL CON- TENZIOSO	MATERIA DI COMPETENZA	VALORE RISCHI DI CAUSA AL 31/12/2024 come da valutazione avvoca- tura	PERCENTUALE DI COPERTURA decisa dall'ente	VALORE TEORI- CAMENTE DA ACCANTONARE AL 31/12/2024	ACCANTONATO DA REGIONE	ACCANTO- NATO DA SANITA'
A	CAUSE PROBABILI	Controversie non sanitarie	1.987.007,83	100%	5.888.406,00	5.888.406,00	0,00
B	CAUSE POSSIBILI	Controversie non sanitarie	4.326.519,14	44%	1.903.668,42	1.903.668,42	0,00
C	CAUSE PROBABILI	Controversie sanitarie	86.666,67	100%	86.666,67	86.666,67	0,00
D	CAUSE POSSIBILI	Controversie sanitarie	47.997.193,42	44%	21.118.765,10	21.118.765,10	0,00
		SUB TOTALI 1	54.397.387,06		25.096.108,03	25.096.108,03	0,00
E	CAUSE REMOTE	Controversie non sanitarie	369.792,00	10%	3.697,92	3.697,92	0,00
		SUB TOTALE 2	369.792,00		3.697,92	3.697,92	0,00
F	CAUSE POSSIBILI e PROBABILI	-	-	-	783.008,73	783.008,73	0,00
G	CAUSE REMOTE	-	-	-	96.000,00	96.000,00	0,00
		SUB TOTALE 3	--		879.008,73	879.008,73	0,00
	TOTALE A					25.882.814,68	

Si riporta inoltre che quest'anno è stata accantonata anche una quota sulle controversie tributarie come di seguito rilevato:

	STATO DEL CON- TENZIOSO	MATERIA DI COMPETENZA	VALORE RISCHI DI CAUSA AL 31/12/2024 come da valutazione avvocatura	PERCENTUALE DI COPERTURA decisa dall'ente	VALORE TEORI- CAMENTE DA ACCANTONARE AL 31/12/2024	ACCANTONATO DA REGIONE
H	CAUSE POSSIBILI	Controversie tributarie	10.154.386,62	44%	4.467.930,11	4.467.930,11
I	CAUSE PROBABILI	Controversie tributarie	0,00	100%	0,00	0,00
		TOTALE B	10.154.386,62		4.467.930,11	4.467.930,11

ed extra-giudiziali:

	STATO DEL CON- TENZIOSO	MATERIA DI COMPETENZA	VALORE RISCHI DI CAUSA AL 31/12/2024 come da valutazione avvocatura	PERCENTUALE DI COPERTURA decisa dall'ente	VALORE TEORI- CAMENTE DA ACCANTONARE AL 31/12/2024	ACCANTONATO DA REGIONE
L	CAUSE PROBABILE	Controversie tributarie	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	4.000.000,00
M	RISCHIO PROBA- BILE	-	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
		TOTALE C	4.000.000,00		4.010.000,00	4.010.000,00

Il tutto per un complessivo di euro:

TOTALE A	25.882.814,68
TOTALE B	4.467.930,11
TOTALE C	4.010.000,00
Totale accantonamento FONDO ENTE - CONENZIOSO	34.360.744,79

La somma prevista dalla Giunta riporta in modo puntuale le valutazioni effettuate dall'Avvocatura (euro 25.096.108,03) a cui sono state aggiunte una percentuale pari al 10% sulle pratiche individuate con grado di soccombenza REMOTA (euro 3.697,92) oltre alle spese relative per spese legali solo per cause probabili (euro 783.008,73) quest'anno includendo le spese legali quantificate dall'avvocatura quali spese legali relative a cause individuate come remote (euro 96.000,00).

Si ricorda che secondo illustri autori e la giurisprudenza dominante, il grado del rischio POSSIBILE può consistere in maggiori probabilità che la soccombenza non si verifichi rispetto al fatto che si verifichi, pertanto tale rischio potrebbe ricadere tra il 10% e 50% (l'avvocatura ha ipotizzato il 44%). Il valore delle cause PROBABILI, obbligherebbe, prudenzialmente dal 51% al 100%, (l'avvocatura ha ipotizzato il 100%) mentre le cause REMOTE dovrebbero essere individuate nel 10% (l'avvocatura ha ipotizzato il 10%).

In merito a quanto sopra è necessario inoltre tenere conto che, rispetto a quanto si può evincere dalla

nota dell'avvocatura, ai fini di un miglioramento progressivo - si evidenzia che:

- positivamente le percentuali applicate dall'avvocatura dentro al principio normativo, sono tendenti all'alto in quanto per il contenzioso con soccombenza individuata quale POSSIBILE l'avvocatura ha ipotizzato il 44%, per le PROBABILI il 100% mentre per le cause REMOTE il 10%, seppur tenendo conto dei chiamati in solido che essendo di importi bassi risulta ininfluenza sul complesso;
- tra le cause PROBABILI vi è ancora una causa di importo importante (40 Mil) anch'essa accantonata al 44% seppur venga stimato a 20 MIL in quanto viene rapporto al numero dei chiamati in causa;
- le cause relative al Tribunale Superiore delle Acque, come sul 2023, oltre ad evidenziare le spese legali tutte quasi in modo uniforme a 10 mila euro, sono tutte riportate con danno potenziale uguale a zero, ciò pur rilevandosi che in casi di soccombenza ed essendo stata individuate quali possibili, potrebbero avere notevoli ripercussioni sul bilancio delle Regione. Rispetto a ciò si chiede di attenzionare da parte dell'avvocatura anche l'eventuale ripercussione non solo diretta della causa bensì anche sul bilancio; si rinvia alle conclusioni;
- da quest'anno risultano una serie di contenziosi relativi ad IRBA indicate quali POSSIBILI, nonostante ciò molte sono quantificate a zero;
- inoltre, si evidenzia che non tutte le spese legali sono stimate;
- non vengono individuate le cause chiuse rispetto all'anno precedente, non permettendo pertanto una immediata verifica delle possibili dimenticanze e riscontro della correttezza della valutazione;
- si rende necessario per il futuro, non solo da parte dell'avvocatura, di non rilevare "staticamente" i gradi di soccombenza e le relative quote ma evidenziare al settore ragioneria e bilancio a seconda delle fasi le potenziali criticità che si potrebbero avere sugli equilibri di bilancio in caso di soccombenza;
- inoltre si ricorda che per la quota della Sanità l'ente si è uniformato alle richieste evidenziate nella parifica 2020 dalla Corte dei conti e cioè che *"la Regione, al fine di una corretta applicazione dei principi contabili sul tema sopra richiamati, provveda a ricondurre nell'alveo dei medesimi la copertura del fondo rischi "sanitario", che non potrà più individuarsi in "subimpegni" ...omissis...ma dovrà essere ricondotto all'apposito accantonamento ad oggi già esistente*

nell'ambito del Risultato di Amministrazione dell'Ente, riunificando in questo modo i due contenziosi (non sanitario e sanitario) – che, peraltro, si riferiscono alla medesima Amministrazione, anche se in relazione a diversi settori”.

Inoltre, tenuto conto dell'importante scostamento della valutazione da parte dell'avvocatura in sede di rendiconto (non protocollata per quanto pervenuto al collegio dagli uffici) che riporta una complessiva valutazione di accantonamento di euro 25 Mil delle sole cause gestite dal Settore, rispetto alla nota della stessa (prot. 3216 del 29 gennaio 2025), che ne riportava una necessità di circa 46 Mil, il collegio ritiene che seppur la Dirigente nella nota citata abbia specificato che “preme ribadire che le liti sono in continuo divenire e che quindi anche i vari giudizi sui rischi di soccombenza non possono che essere meramente ipotetici” sia doverosa una nota esplicativa nelle carte di lavoro a rettifica di quanto precedentemente attestato riferito ad una medesima data, seppur sia logica la movimentazione nel periodo di alcuni esiti; per questo infatti si sarebbe resa necessaria una relazione dettagliata che non risulta invece redatta su quanto abbia spostato per un importo così importante la valutazione a distanza di 4 mesi.

Il collegio chiederà di essere informato nel prossimo accesso.

Il collegio prende comunque positivamente atto dell'azione della Ragioneria e dell'accoglimento da parte dell'avvocatura dei suggerimenti che hanno portato a rivedere lo schema e le informazioni da inserire nella relazione sullo stato del contenzioso nonché la tempistica di rilascio agli uffici della Ragioneria. Nonostante ciò, si sollecita comunque una ulteriore modifica al prospetto al fine di renderlo più intellegibile. Inoltre, si auspicano integrazioni al regolamento in essere che evidenzino la necessità di prevedere anche alle variazioni di bilancio date da DDL gli aggiornamenti di periodo, nonché l'indicazione delle cause chiuse nell'anno con relativo eventuale danno per soccombenza nonché i possibili risvolti e conseguenze sugli equilibri di bilancio ove non sia comunque richiesto un danno diretto ma consequenziale alla soccombenza, magari per diversa applicazione delle norme in essere. A tal fine si rende auspicabile un flusso informativo diretto tra avvocatura e singole Direzioni.

Il collegio non ha avuto notizie invece dall'Avvocatura delle transazioni effettuate.

In merito alle transazioni, essendo rilevante il tema della discrezionalità nell'addivenire o meno alla transazione così come più volte rilevato in merito alla scelta di opporsi o di proseguire nelle cause di contenzioso, che spetta alla Giunta, il collegio ritiene che sia necessaria sempre ad una istruttoria sotto forma di relazione redatta ogni volta dall'Avvocatura contenente tutte le valutazioni tecniche così da permettere alla Giunta di esprimersi avuto riguardo a tutti gli aspetti sia tecnici che di opportunità alla base della scelta.

Si riporta inoltre che in data 15 gennaio 2025 il collegio ha ricevuto la richiesta di parere della regione sul DDL n. 49 (rif. verb. 1/2025 - allegato 1) divenuta poi la L.R. 2/2025 e che in tale documento non sono previste somme nelle previsioni di bilancio per il Fondo contenzioso, come si evince dal seguente riepilogo, come di consueto nella programmazione dell'ente:

anno	Accantonamento di competenza
2025	0,00
2026	0,00
2027	0,00

Come evidenziato anche nel parere al preventivo 2025-2027 questo determina una criticità, tenuto conto che nel triennio sarà certamente probabile la presenza di nuove cause; come rilevato in tale sede dal collegio anche con riferimento alla posizione della Corte dei conti Sez. Controllo Emilia-Romagna. espressa con la citata deliberazione n. 27/2022/INPR) ed alla quale si rinvia.

Si evidenzia che i principi in essa richiamati, seppur riguardino gli enti locali, hanno carattere generale sotto questo preciso profilo e sono pertanto applicabili anche alle regioni.

Fondo Partecipate

La Regione Piemonte non ha effettuato accantonamenti ai sensi dell'art. 1 comma 551 della L. 147/2013 che prevede l'obbligo di accantonare a fronte di perdite risultanti dal bilancio delle aziende speciali e istituzioni in quanto non sono presenti tra i suoi organismi tali forme giuridiche.

A norma dell'art. 1 comma 550 della L. 147/2013 e dell'articolo 21 commi 1 e 2 del D.Lgs 175/2016 l'ente ha invece accantonato la perdita risultante dall'approvazione del consuntivo 2022 di C.A.A.T. S.c.p.A. per l'importo di euro 964,76 calcolato quale perdita per la quota di partecipazione regionale pari allo 0,79% (perdita non coperta di euro 122.121,00 * quota di partecipazione 0,79 = accantonamento al fondo euro 964,76) oltre alla valutazione fatta per il primo anno sulle partecipate indirette.

Inoltre, essendo peraltro da poco scaduti i termini ordinari ed essendo ancora in corso le approvazioni per le società che per il 2024 si sono avvalse del maggior termine ai sensi del C.C., il collegio ha richiesto di acquisire il file del conteggio effettuato dalla struttura onde valutare anche l'andamento ai fini degli equilibri sul 2024.

Il collegio ha preso visione del prospetto redatto dagli uffici per la quantificazione dell'accantonamento e tenuto conto del contenuto dell'art. 21 del TUSP di seguito riportato *"Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in ap-*

posito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione". L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione" evidenzia che, il fondo risulta coerente con le norme.

Si ricorda che il collegio ha da sempre evidenziato che il fondo si deve formare per stratificazione negli anni sommando le quote accantonate negli esercizi precedenti, con una annuale verifica delle quote, nominative, che possono essere svincolate ove coperte dalla società con mezzi propri così come ben specificato in questi anni anche dalle varie sezioni di controllo.

Il collegio ha sempre ricordato nei pareri che tale fondo dovesse essere determinato puntualmente e stratificato per ogni società. A tal proposito ha già riportato la Sentenza della Corte dei conti per la regione Sicilia n. 25/2021/PAR sulla possibilità di rendere disponibili gli importi in precedenza accantonati. Tale delibera *"rammenta che dell'obbligo di accantonamento di quote di bilancio, in conseguenza di risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, non discende l'insorgenza a carico dell'ente socio, anche se unico, di un obbligo al ripiano delle perdite né l'assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato (cfr. la deliberazione della Sezione Lombardia n. 410/2016/PAR e quella della Sezione Lazio n.66/2018/PAR e le pronunce nn. 24/2017/PAR e 127/2018/PAR della Liguria)"* e la stessa si sofferma *"sulla natura e sulle finalità del fondo perdite società partecipate, evidenziando come lo stesso miri a creare un accantonamento prudenziale nei bilanci degli enti locali partecipanti, allo scopo di munirli, attraverso una preventiva riduzione della loro capacità di spesa, di uno strumento utile a fronteggiare eventuali perdite subite degli organismi cui partecipano"*. Aveva in precedenza evidenziato che gli accantonamenti, a rigore, dovrebbero essere appostati già in fase di preventivo o variando il bilancio di previsione non appena l'ente fosse venuto a conoscenza delle perdite dell'anno precedente, e quindi dopo l'assemblea della società di approvazione del bilancio, per poi confluire nell'accantonamento in modo stratificato anno per anno e per ogni singola società.

Il collegio inoltre ha sempre sollecitato l'ente, ad una verifica necessaria anche sulle perdite delle società detenute indirettamente.

Il collegio evidenziava pertanto in sede già anche di rendiconto 2021 la necessità di avere documenti a supporto della disamina effettuata anche sui risultati delle partecipate indirette. Durante le verifiche del

precedente rendiconto il collegio rilevava la necessità *“di un ulteriore prudenziale accantonamento di circa 1,4 MIL con motivazioni nel merito, ed entrando nelle singole situazioni non ultimo di eventuali coperture effettuate dalla stessa partecipata diretta che detiene la società indiretta, la copertura avvenuta, gli andamenti e i patrimoni netti, così da poter incidere con i regolamenti anche quali soci nelle modalità di scelta in merito alla copertura”*.

Anche nella parifica di 2021 la Corte dei conti rilevava che *“per quanto riguarda la quantificazione dell'importo del Fondo in essere, la stessa risulta corrispondente alla situazione delle società ad oggi partecipate dalla Regione; tuttavia, come già raccomandato negli scorsi esercizi, si richiama quanto osservato dall'Organo di revisione su questo aspetto in relazione all'esigenza di considerare, in via prudenziale, per il futuro, anche le società partecipate indirette, come, peraltro, auspicato dalla stessa giurisprudenza contabile (v., in argomento, il Capitolo XI del Volume I, Par. n. 5 della relazione annessa alla presente decisione)”*.

Nell'anno 2022 a rendiconto il collegio evidenziava che anche la delibera della Corte dei conti per la regione Veneto (Deliberazione n. 485/2018/PRSE/Verona) aveva evidenziato la notevole responsabilità connessa alla gestione delle risorse pubbliche e la necessità di addivenire prudenzialmente anche agli accantonamenti per le partecipate indirette.

Stesso richiamo è stato fatto dalla Corte dei conti Sezione Controllo durante la parifica al rendiconto 2022 in particolare rilevando che *“si rappresenta l'esigenza che la Regione, nella quantificazione del fondo in esame ai sensi dell'art 21 del D. Lgs. n. 175/2016, estenda la valutazione, secondo canoni di prudenza, anche agli effetti riflessi che eventuali perdite delle partecipate indirette producono sul risultato di esercizio della società controllante partecipata direttamente dalla Regione, che potrebbe realizzare i presupposti per l'adozione delle misure indicate nell'art. 21 cit., fermo restando l'attuazione della disciplina prevista dall'art. 14 del TU ed il divieto di soccorso finanziario ivi disposto”*.

Durante il 2023 il collegio ha preso positivamente atto che per il rendiconto 2023 tale fondo partecipate era stato incrementato anche della quota accantonata riferita alle società indirette per un importo complessivo (dirette ed indirette) di euro 1.979.229,89.

Il collegio, pur perfettamente consapevole del dibattito sulla opportunità in base ad un principio prudenziale di copertura delle perdite delle partecipate indirette e comprendendo i dubbi da parte degli enti in generale di uniformarsi alla giurisprudenza contabile nonché le perplessità sull'opportunità di tali accantonamenti trattandosi comunque nella sostanza di somme per un certo periodo bloccate, invitava l'ente - per il futuro - ad un esame completo del fondo, tenuto conto che ad oggi lo stesso sembrava all'epoca capiente per le sole partecipazioni dirette. Inoltre, rilevava che non fosse chiara la valutazione effettuata di

potenziale rischio rispetto alle partecipate indirette acquistate da Finpiemonte Partecipazioni con fondi regionali rispetto alle quali – come inserito nella nota integrativa del bilancio – *“la Regione si è impegnata a reintegrare l’eventuale corrispettivo inferiore al valore nominale in caso di cessione delle partecipazioni, ovvero la minusvalenza del bilancio finale di liquidazione”* richiedendo attenzione anche all’istituto degli aiuti di Stato.

Il collegio ha ricevuto dall’ufficio ragioneria il file dedicato al calcolo effettuato dall’ente che riporta le partecipate dirette e indirette in perdita con la relativa quota non coperta in autonomia dalla società.

Da detto file rilevava che, pur ritenendo per il futuro necessario una puntuale disamina (che certamente l’ufficio preposto avrà redatto), non sono inserite tutte le partecipate dirette ed indirette bensì unicamente quelle oggetto di accantonamento. La quota accantonata dall’ente è pari alla percentuale di detenzione nella società sulla perdita del 2023 conteggiando poi per le indirette il 15% sulla perdita di competenza calcolata sulla quota di detenzione della società diretta partecipata – che essendo Finemente Partecipazioni è stata quindi calcolata sull’83,22%.

Purtroppo il collegio non è riuscito ad acquisire il file genarle contenente tutte le posizioni anche il file con i primi bilanci 2024 pervenuti.

Il collegio riporta pertanto che il fondo partecipate è complessivamente accantonato per euro 19.347.509,71 rilevando che la quota preponderante riguarda 19 mil accantonati per la potenziale ulteriore perdita della società TORINO NUOVA ECONOMIA spa. Nel merito il collegio ritiene indispensabile acquisire la situazione aggiornata di tutte le partecipate dirette ed indirette come carta di lavoro nonché i bilanci 2024 (almeno per quanti ad oggi abbiano già approvato i bilanci) al fine di verificare che non siano aumentate le perdite tenuto conto che la percentuale applicata del 15% risulta al collegio, seppur un passo positivo in linea con l’anno precedente, non del tutto ancora coerente con le indicazioni di alcune Corti dei conti che chiedono un accantonamento proporzionale alla quota (direttamente o indirettamente) detenuta; si auspica comunque un maggior dettaglio in merito all’eventuale verifica dell’ente sui potenziali risvolti indiretti sul bilancio della regione rispetto all’assorbimento delle eventuali perdite da parte della capogruppo e quindi le possibili conseguenze sul bilancio della Regione, anche sotto l’aspetto patrimoniale.

Si rileva che anche la Corte dei conti anche durante le ultime parifiche ha richiesto che fosse comunque effettuata una disamina puntuale sulle posizioni che potrebbero potenzialmente avere risvolti sul bilancio dell’ente. A tal fine si sollecita opportuna comunicazione ufficiale anche interna da parte del settore in sede di previsione e rendiconto che relazioni dettagliatamente le considerazioni effettuate.

Rispetto al sistema partecipate e alla sua complessità si rinvia al paragrafo dedicato.

Altri fondi e accantonamenti

Sono state accantonate negli altri fondi euro 7.587.670,77 relativi ad entrate per le quali il collegio evidenzia che riguardano accantonamenti a copertura di garanzie fideiussorie riportate in relazione di Giunta per euro 155.645,00 rispetto ad euro 25.539.578,00 previste l'anno precedente. La variazione come meglio oltre rilevato consiste principalmente nella escussione della garanzia prevista per SAAPA.

Poiché tale somma è stata applicata in iter di legge, la sua applicazione ed escussione non è stata portata all'attenzione del collegio; inoltre già nell'incontro dello scorso 20 maggio i documenti erano stati richiesti ma ad oggi non sono pervenuti ciò come portando una limitazione nei controlli.

Si rileva che la relazione sulla gestione dovrebbe indicare in casi come questo sia necessaria la spiegazione di importanti scostamenti rispetto agli anni passati.

In particolare, sono segnalate le seguenti al 31.12 confrontate con quelle aperte al 2022 e 2023:

	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023	Rendiconto 2024
S.A.A.P.A. S.P.A.	25.793.000,00	25.269.000,00	0,00
T.N.S. S.C.R.L.	141.586,00	141.586,00	95.214,00
JUDO GINNIC CLUB VALENZA	53.894,00	32.935,00	11.183,00
COMUNE DI ACQUI TERME (codice censito 1000044)	140.547,00	96.057,00	49.248,00
Totale	26.129.027,00	25.539.578,00	155.645,00

Risultano inoltre riportate nella relazione di Giunta garanzie aggiuntive non coperte da vincolo, verso:

- la Società S.C.R. SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE per euro 183.987.457,00;
- la FONDAZIONE STADIO FILADELFIA per euro 1.568.777,00;

Inoltre, come per l'anno scorso sono presenti:

- la società EDISU Piemonte per euro 2.451.864,20;
- EDISU PIEMONTE per euro 9.893.215,00 relativo all'art. 6 della L.R. 6/2023 per il diritto allo studio già stipulato ma il cui contributo di 1,7 annuale oltre allo straordinario di 250.000,00 che partirà dal 2025.

Come già più volte evidenziato l'ente ritiene che, essendo in questo caso garantito un contributo a copertura della rata sui mutui stessi, non vi sia obbligo di accantonamento. Il collegio rinvia alla sezione indebitamento in quanto detto rischio, a parere del collegio, così come descritto deve alternativamente

almeno essere inserito quale limite di indebitamento a norma degli articoli di riferimento del D.Lgs 118/2011; nella relazione la Giunta evidenzia che tale dato viene inserito ma, nonostante ciò, si rinvia alla sezione dell'indebitamento per le considerazioni in termini di prudenza.

Inoltre, diversamente dall'anno scorso non sono inseriti ulteriori potenziali rischi per IRBA ritenuto che sono state inserite nel fondo contenzioso in base alle percentuali di soccombenza individuate dall'Avvocatura.

In merito all'IRBA si ricorda che trattasi di una imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni istituita dall'Erario con L. 158/1990 e con legge regionale L.R. n. 47/1993 come previsto per le Regioni a statuto ordinario. Poichè tale norma è stata oggetto di diverse controversie che hanno portato a ricorsi presso la Corte di Giustizia in quanto per l'IRBA, in quanto ritenuta una imposta indiretta (quindi ulteriore) gravante su un prodotto già colpito da accisa, avrebbe dovuto applicarsi l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008. Pertanto, essendo stata aperta una procedura di infrazione per l'Italia, lo Stato è addivenuto all'abrogazione dell'IRBA dall'anno 2021; la regione rispetto a ciò era comunque già intervenuta allineandosi con la L.R. 31/2020. Visto poi l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione che nelle sentenze 2023 ha aperto alla possibilità in ordine al diritto al rimborso dell'imposta versata nelle annualità precedenti il 2021, l'ente aveva stimato – per le motivazioni a cui si rinvia inserite nella relazione di Giunta - a titolo prudenziale un rischio di restituzione dell'imposta pari ad euro 13.000.000,00 che è stato indicato pari a circa il 67% dello stimato danno potenziale complessivo in parte applicato al bilancio 2024 (in DDL ipotizzato in tutti i 13 mil) definitivamente per euro 6 Mil in sede di L.R. 20/2024.

Si evidenzia che il collegio è stato informato direttamente dal Dirigente circa lo stato del contenzioso in essere evidenziando ovvero che le sentenze di Cassazione sono state favorevoli alla Regione e che a seguito, anche, della Sentenza di Cassazione 2025 sul rinvio pregiudiziale, sono riprese da maggio le udienze in Corte di Giustizia di II grado, che ad oggi sono favorevoli all'ente, ma è in attesa della decisione per altre udienze discusse a giugno così come ha rilevato esservi altre udienze fissate a luglio.

In relazione alla cancellazione della seguente garanzia, il collegio rinviando per la modalità operativa a quanto inserito nella parte dedicata al preventivo 2024-2026, ricorda che tale garanzia S.A.A.P.A., società posta in liquidazione nel 2021, riguardava come riportato nella nota integrativa di riferimento del bilancio *“TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE PER L'ESTINZIONE DI SITUAZIONI GIURIDICHE CORRELATE A MUTUI GARANTITI DALLA REGIONE, Cap. 217371 pari ad euro 25.269.000,00”*. In

seguito si è acquisita la DD 576/A1110B/2024 del 22 maggio 2025 avete ad oggetto “Attuazione dei disposti della D.G.R. n. 1-8591 del 15 maggio 2024. Modifica beneficiario dell'accertamento assunto con D.D. n. 1206/A1110B del 14 dicembre 2023, a seguito dell'accollo da parte dell'ASL TO4 del mutuo n. 905024795 stipulato da SIAS Italia S.p.A. (ora S.A.A.P.A. S.p.A.) con MPS Capital Services Banca per le imprese S.p.A. (ora Monte dei Paschi di Siena S.p.A.)” nella quale si ripercorrono tutte le operazioni precedenti e le azioni effettuate dalle varie amministrazioni in essere con particolare attenzione alla salvaguardia della continuità della società finalizzata al consolidamento della proprietà dell'immobile garantito dal finanziamento alla base della garanzia e i pagamenti effettuati dalla Regione nel 2023 quale fideiussore. La quota accantonata nel 2023 era pari al residuo debito a medesima data. La escussione è correlata all'atto notarile di passaggio del bene ad ASL TO4 del 15 aprile (rep. 58859/3785). Purtroppo, pur avendo richiesto la documentazione anche lo scorso 20 maggio, il collegio non ha potuto in questa fase chiudere gli approfondimenti essendo pervenuta unicamente la determina in data di 20 giugno 2025. Si evidenzia che posta l'importanza, la significatività della presente operazione non si ritiene fattibile che la relazione della Giunta nulla espliciti su detta attività che ha importanti risvolti per il bilancio 2024 della regione anche di carattere giuridico oltre che finanziario.

Fondo anticipazioni di liquidità

Sono accantonati – da emendamenti da 1 a 14 - euro 3.161.491.791,06 per Fondo anticipazioni di liquidità DL 35/2013.

Tale fondo riguarda l'accantonamento previsto dal DL 179/2015 confluito nell'art.1, commi 692- 700, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, per anticipazioni di liquidità ricevute nel 2013 e nel 2014 al netto delle quote rimborsate negli esercizi dal 2014 al 2024 pari al 31 dicembre – nel prospetto - ad euro 3.161.491.791,06. Il dettaglio è inserito nella parte dedicata della relazione sulla gestione della Giunta ove si evidenzia che sul 2024 non sono stati stipulati nuovi contratti e che tale somma è pari alle anticipazioni di liquidità ricevute decurtate delle quote annuali rimborsate.

Tale importo è stato così modificato negli emendamenti presentati:

PARTE ACCANTONATA AL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	DDL iniziale 87	Con emendamenti da A a P	Con emendamenti da 1 a 14
Fondo anticipazioni liquidità	3.136.398.798,97	3.136.398.798,97	3.161.491.791,06

La motivazione della sua modifica è già stata illustrata. Si rinvia alla parte dedicata.

Accantonamento residui parenti

Risultano accantonati euro 9.214.450,00 per residui parenti a norma dell'articolo 60 del D.lgs 118/2011 a naturale esaurimento e copre l'intero ammontare dei residui medesimi per passività potenziali fino al loro smaltimento, secondo gli obblighi di legge.

C) parte VINCOLATA

Relativamente alla quota vincolata il collegio prende atto che sono previsti euro 158.090.583,17 per il 2024 rispetto ad euro 161.542.228,35 per il 2023.

Rispetto all'anno 2023 la situazione è la seguente:

PARTE VINCOLATA AL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2024	Rendiconto 2023	Rendiconto 2024
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	6.455.522,60	24.449.787,68
Vincoli derivanti da trasferimenti	154.818.910,44	133.373.000,18
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	267.795,31	267.795,31
Altri vincoli	-	-
Totale parte vincolata	161.542.228,35	158.090.583,17

Rispetto ai vincoli in generale, ad eccezione di quelli attribuiti dall'ente ai quali è dedicata apposita sezione essendo stati oggetto di attenzione già negli scorsi rendiconto, il collegio preso atto delle informazioni riportate negli allegati 22 a2) suggerisce nuovamente, tenuto conto delle diciture riportate, di intervenire ad una verifica non solo sulle tempistiche relative agli obblighi di trasferimento ai terzi delle entrate vincolate in avanzo e di relazionare al collegio, ma anche sulla correttezza della gestione delle somme vincolate che, in quanto tali, non possono ritenersi finanza della regione.

Vincoli attribuiti dall'ente

Una disamina a parte è necessaria per il vincolo di euro 267.795,31 ancora presente nell'allegato a2) in quanto da scomporre in più tipologie.

Per la disamina si deve risalire alla legge al rendiconto 2019 con la quale l'ente rilevava nel risultato di amministrazione un vincolo proprio di euro 101.860.224,11 rispetto al quale - per la genesi dettagliata - si rinvia al parere del collegio n. 15/2020 – allegato 1. In breve, in seguito ad una serie di atti ammini-

strativi redatti nei primi mesi del 2020 l'ente addiveniva alla modifica del risultato di amministrazione presunto, in seguito alle operazioni di ROR, e - nella sostanza - evidenziava un vincolo nel risultato di amministrazione pari ad euro 101.860.224,11 conseguente a somme in economie derivanti dalla risoluzione di un contratto stipulato con Finpiemonte per la rinegoziazione di mutui con la cassa DD.PP. e la risoluzione di strumenti finanziari. (DGR 3-1350 dell'11 maggio 2020 e seguente DD A11/197/2020 del 13 maggio 2020).

Con la L.R. 12/2020 del 15 maggio 2020 "interventi per contrastare l'emergenza da COVID-19" la regione autorizza Finpiemonte - art. 3 - *"a destinare la propria liquidità, nel limite massimo di 101 milioni di euro, a favore dei principali settori colpiti dall'attuale crisi economico-finanziaria, secondo la classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) di cui al comma 2, mediante la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto"*. La medesima legge poi all'articolo 4 autorizzava Finpiemonte nel limite di ulteriori 15 mil, nell'ambito delle disponibilità di fondi propri, a destinare tale liquidità tramite propria Delibera del Consiglio di Amministrazione. a favore di ulteriori settori colpiti individuati nella legge. Detti fondi non riguardano però somme derivanti dal vincolo dell'avanzo dei 101.860.224,11; prendono pertanto altra strada e non sono oggetto della disamina relativa al corretto utilizzo di spese in avanzo richiesto dalla Sezione.

La L.R. 12/2020 modificava anche la L.R. 4/2018 relativa al bilancio 2018-2020 autorizzando a definire con propria deliberazione le posizioni dei prestiti originari suscettibili di rinegoziazione e la nuova durata dei prestiti rinegoziabili, nei limiti della durata complessiva di trenta anni, in relazione ad una valutazione di convenienza economico finanziaria prevedendo di destinare le economie di cui all'art. 26 comma 3 della L.R. 4/2018 - appunto quelle derivanti dalla rinegoziazione dei mutui in essere con Cassa depositi e prestiti S.p.a. conseguenti alla rinegoziazione di mutui già contratti, come di seguito:

- a) spese in conto capitale, anche finalizzate a incrementare lo stock di capitale fisico o tecnologico a disposizione del territorio e del sistema produttivo la cui utilità non si esaurisce nel corso di un esercizio finanziario;
- b) all'estinzione dei derivati in essere o di loro componenti ed opzioni;

e nella medesima legge veniva individuate sull'annualità 2019 in euro 101.860.224,11. La Legge 12/2020 applicava anche i 101 mil di avanzo sull'annualità 2020. Con la L.R. 25/2020 del 21 ottobre 2022 (legge di rendiconto 2019) veniva introdotta la possibilità di utilizzo ulteriore *"per interventi necessari a fronteggiare eventi calamitosi"* ed evidenziava il vincolo definito nell'avanzo di amministrazione per 101.860.224,11 mentre successivamente con L.R. 30/2020 del 16 dicembre 2020 (Assesta-

mento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022) veniva iscritta la quota di 101 MIL all'annualità 2020 rettificando in qualche modo l'iscrizione (infatti riporta letteralmente la norma "già iscritte"). A fine 2020 infatti di tali 101 mil risultavano impegnati euro 98.463.800,00 di cui euro 81.963.800,00 verso Finpiemonte per le finalità bonus una tantum ed euro 7,5 MIL per altre finalità "spese per interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale" – in seguito reimputati con ROR al 2021, così permettendo l'utilizzo delle somme per dette finalità. L'importo per differenza non impegnato al 31.12.2020 rispetto ai 101.860.224,11 risultava correttamente evidenziato nei vincoli per euro 12.396.424,11. Tale vincolo nel 2021 diviene pari ad euro 16.555.295,00 in quanto nel medesimo vincolo – seppur in modo non del tutto coerente a parere del collegio – venivano imputati anche euro 5.658.871,20 relativi a "somme derivanti da economie di spesa conseguenti alle rinegoziazioni" che però non riguardavano l'operazione "bonus una tantum"; ed inoltre impegnati euro 1,5 mil per "investimenti relativi alla riqualificazione, sostenibilità paesaggistica ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico dalle aree Sciabili e dell'offerta turistica L.R. 2/2009" come da DGR 49-4417 del 22 dicembre 2021 e 51-4419 del 22 dicembre 2021 riposizionando ad euro 10.896.424,11 il vincolo ancora da ottemperare.

Il collegio, infatti, nella propria relazione al rendiconto 2021 (verb. n. 15/2022 – allegato 1) verbalizzava che "il collegio rileva che il vincolo inserito nell'avanzo all'allegato a2 non corrisponde alla descrizione corretta del vincolo in quanto i 16,5 MIL sono complessivamente inseriti nei vincoli con descrizione "somme derivanti da economie di spesa conseguenti alle rinegoziazioni." Si rileva che probabilmente è stato inserito tutto nell'ultimo vincolo iscritto. Si raccomanda di modificare la descrizione".

Alla data del 31 dicembre 2021 pertanto il vincolo effettivo ancora in essere delle somme vincolate a favore di Finpiemonte per il "bonus una tantum" risultavano essere - dei 16.555.295,00 vincolati - unicamente euro 10.896.424,11.

Durante il 2022 detta quota vincolata del risultato di amministrazione viene aumentata di ulteriori euro 2.712.500,00 – attestandosi nel prospetto finale di DDL rendiconto 2022 – ad euro 19.267.795,31 sempre a causa di cancellazioni di impegni finanziati da FPV che non hanno comunque anch'essa a che fare con l'operazione gestita da Finpiemonte per il bonus una tantum.

Pertanto, a fine 2022 tale vincolo complessivamente inserito di euro 19.267.795,31 in una unica voce nell'allegato a2) avendo più o meno medesima genesi era relativo ancora al vincolo inizialmente deci-

so dall'ente per soli euro 10.896.424,11.

Il collegio già allora aveva richiesto per trasparenza di suddividere nell'allegato a2) il vincolo, quantomeno tra la parte vincolata per l'operazione "*bonus una tantum*" con altri risparmi finalizzati alla riqualificazione, sostenibilità ambientale, valorizzazione del patrimonio impiantistico, ecc.. di cui alla L.R. 2/2009. L'importo complessivo di euro 19.267.795,31 infatti risultava essere stato inserito nella colonna a) dell'allegato a2) come complessivo anziché "spacchettato" in euro 10.896.424,11 ed euro 2.371.371,220.

Si rileva che, come si evince dall'allegato a2), i complessivi euro 19 Mil sono stati applicati durante il 2023 per un accordo di programma tra Politecnico Università Piemonte e altri soggetti, quali, CCIAA e Comune di Torino per la "*realizzazione di centri per l'innovazione e il trasferimento tecnologico attraverso la ricerca la dimostrazione e la formazione curriculare professionalizzante e continua funzionali allo sviluppo dell'industria manifatturiera 4.0 e area spazio – Manufacturing Technology Center*". Tale somma, peraltro, pur applicata al 2023 è stata re-imputata quali impegni al 2024 durante l'operazione di ROR (come verificato dal collegio su due impegni distinti). Il collegio ha verificato la destinazione supponendo che gli euro 10.896.424,11 siano stati tutti applicati in quella operazione. Sono state chieste delucidazioni. Nel merito, inoltre si è richiesto anche all'ente di avere notizie di quali altre somme siano "rientrate in restituzione in quanto non utilizzate" da Finpiemonte relativamente a questa somma, ritenendo che anch'essa debba avere la medesima sorte tramite utilizzo per le finalità di legge dettate per gli avanzi. Si rinvia al successivo paragrafo.

La differenza – che non è comunque relativa al vincolo iniziale dato dall'ente dei 101 Mil - di euro 267.795,31 resta vincolata al 31.12.2023 quale capitolo "*economie di spesa conseguenti a rinegoziazione mutui Cassa DD.PP- (art. 26 comma 3 bis L.R. 4/2018)*".

Poiché l'ente non ha accolto il suggerimento del collegio di tenere diversificato il vincolo, si è proceduto alla verifica dell'applicazione di tali somme.

Si ribadisce comunque - per quanto possa occorrere - la propria interpretazione ritenendo che tali somme a priori non potessero avere tale destinazione trattandosi di somme già ricomprese in "avanzo" pertanto lascia ai soggetti preposti la disamina in merito alla corretta destinazione straordinaria, rilevando che a suo tempo non era stato accolto il suggerimento della Corte dei conti in parifica del rendiconto 2019 che auspicava una diversa metodologia di finanziamento di tale bonus.

BONUS UNA TANTUM – utilizzo fondi e stato della rendicontazione

Il collegio vuole premettere che rispetto alla annosa vicenda delle somme previste dalla L.R. 12/2020, dei 101 MIL, si ritiene che i profili ancora da attenzionare – come riportato nel 2023 - siano essenzialmente i seguenti. Ove possibile si sono inserite le evoluzioni 2024, seppur per i tempi avuti si siano riscontrate molte limitazioni:

1. la movimentazione effettiva delle somme verso Finpiemonte e la loro finalità a spese di investimento (verificare che le somme trasferite ai cittadini abbiano avuto quale finalità spese di investimento, o quanto di analogo abbia ritenuto la Corte dei conti);
2. la destinazione di quanto non trasferito a Finpiemonte e quindi in sostanza che - le altre somme rispetto al punto 1 non trasferite e quindi rimaste in carico alla regione - siano state definitivamente impegnate e liquidate e finalizzate a spese tipicamente permesse per le somme di avanzo;
3. il controllo del mantenimento del vincolo e quindi della corretta destinazione degli eventuali fondi rientrati per mancato utilizzo da Finpiemonte (anche futuri).

A) Per quanto riguarda la movimentazione generale complessiva della somma dei 101 mil destinata a bonus una tantum (oltre alle ulteriori economie di 860.224,11 relative ad economie di cui all'art. 26 comma 3 bis della L.R. 4/2018).

La L.R. 12/2020 autorizzava Finpiemonte, nell'ambito della gestione finanziaria e delle disponibilità liquide dei fondi generali, a destinare la propria liquidità nel limite massimo di questi 101 Mil a favore dei principali settori colpiti dalla crisi ec-finanziaria dovuta alla pandemia COVID. Al 31 dicembre 2020 di questi iniziali 101 Mil applicati al bilancio risultavano impegnati euro 89.463.800,00 di cui riempuiti al 2021 euro 7.500.000,00; a tale data, infatti, la differenza di euro 12.396.424,11 restava correttamente vincolata in "avanzo" 2020 come sopra meglio rilevato.

In particolare, la somma vincolata nel 2020 e quindi presente all'1.1.2021, di euro 12.396.424,11, durante il 2022 era stata impegnata per euro 1,5 MIL sul capitolo "*programma per le attività produttive L.R. 34/2004: competitività e ricerca-contributi agli investimenti ad amministrazioni locali*", di tale importo la 31.12.2022 nulla risultava pagato seppur impegnato. Il collegio ha verificato che durante il 2023 tale importo è stato reimputato al 2024.

Nel 2022 si sono avute diverse interlocuzioni da parte dell'ente con Finpiemonte anche finalizzate – so-

prattutto - a monitorare le attività di verifica. Tali verifiche sono proseguite anche nel 2023, come richiesto dal sottoscritto collegio e dalla Corte dei conti.

Si rileva infatti che nelle parifiche 2020, 2021 e 2022 la Corte dei conti ha in qualche modo "rinvio" le conclusioni in attesa della chiusura dei controlli finalizzati a confermare l'utilizzo da parte delle aziende beneficiarie in parte c/capitale.

Pertanto, il collegio - di seguito - già l'anno scorso aveva voluto evidenziare quale fosse lo stato delle risorse inizialmente finalizzate al contributo aziende che Finpiemonte era stato autorizzato a gestire. A tal fine anche quest'anno ha chiesto agli uffici di acquisire i dati per le verifiche di competenza.

Di seguito una breve tabella dello stato attuale ricostruita dal collegio con l'ausilio degli uffici fino al 2023:

			Pagate a Finpiemonte	Pagate per altre finalità	Stato al 31.12 di ogni anno
somma iniziale stabilita		101.860.224,11 così divisa <small>(di cui 860.224,11 non destinata a bonus come da L.R. 30/2020)</small>			
Impegnati nel 2020 verso Finpiemonte L.R. 12/2020		81.963.800,00	81.963.800,00 Mandati diversi del 2020, 2021 e 2022	0	Nessun residuo
reimputate 2021 e utilizzati ad altri vicoli "spese per interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale", (L.R. 47/93 art. 5 e art. 2 L.R. 11/2011)		7.500.000,00	0	1.731.490,93*	residuo di euro passivo di euro 5.768.509,07 (A)
	Sub totale	-89.463.800,00			
VINCOLO residuo vincolo dei 101860.224,11 al 2020		12.396.424,11	0	0	

	Tornano euro	101.860.224,11			
2021 utilizzo vincolo per altre finalità (L.R. 34/2004)		-1.500.000,00	0		Reputazione al 2023 di euro 1.500.000,00
VINCOLO residuo dei 101 al 2022 (del complessivo importo in a2) di euro 19.267.795,31		10.896.424,11	0	0	Vincolo nel risultato di amministrazione
TOTALI al 31.12.2022			81.693.800,00	1.731.490,93*	Residui passivi per euro. 7.268.509,07 ed euro 10.896.424,11 a vincolo risultato amministrazione
2021 utilizzo vincolo per altre finalità (L.R. 34/2004)		-1.500.000,00	0		Reputazione al 2024 di euro 1.500.000,00 (imp. 2024/11985)
Applicazione nel 2023 del vincolo residuo		- 10.896.424,11			Ancora da liquidare (reimputato a fine anno 2023 parte di imp. 21380 e 21378)
Pagamento residui reimputate 2021 e utilizzati ad altri vicoli "spese per interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale", (L.R. 47/93 art. 5 e art. 2 L.R. 11/2011)				482.998,42	Residuo parziale al 31.12.2023 5.285.510,65 (A)
Restituzioni da Finpiemonte		0,00			Dato comunque da riverificare

Situazione TOTALI al 31.12.2023			81.693.800,00	2.214.489,35	Residui passivi per euro 5.285.510,65 (residui vari da indicare non pervenuti) ed euro 0,00 a vincolo risultato amministrazione altre reimputate per euro 12.396.424,11 (imp. imp. 21380 e 21378 e 119985)
------------------------------------	--	--	---------------	--------------	---

**pagati ulteriori euro 359.698,78 per un totale di euro 2.091.189,71*

Rispetto al trasferimento sempre indicato dalla Regione a Piemonte (attraverso diversi mandati 2020-2022) in euro 81.963.800,00, dalle informazioni in Finpiemonte – oltre ad evidenziarsi la criticità di un sistema di utilizzo di altri “Fondi” poi reintegrati (come riscontrato anche in ARPEA) e l’utilizzo diretto in compensazione di fondi regionali che andrebbero restituiti, per di più facenti capo a diverse Direzioni regionali - risulterebbero utilizzi di fondi definitivi sul totale erogato – per la copertura - come di seguito schematizzato:

Giroconti da Fondi Regionali come previsto dall'allegato alla DGR 2-1438	71.000.000,00
incassi NPL previsti dall'allegato alla DGR 2-1438	5.000.000,00
Fondi compensati con restituzione capitale sociale di Finpiemonte	40.000.000,00
Totale	116.000.000,00

Tenuto conto delle differenze che sembrano esservi anche nel totale per euro 823.500,00 di cui non si conosce la copertura data da Finpiemonte – tenuto conto che il totale erogato era di 106.823.500,00 – vista l'impossibilità di poter adempiere alle verifiche senza la documentazione, si chiede che venga effettuata una verifica delle singole partite contabili e della loro corrispondenza che purtroppo si ripercuote anche nell'impossibilità di addivenire all'asseverazione delle partite di debito e credito e all'asseverazione delle riconciliazioni effettuate. Si rinvia al capitolo dedicato.

Si rinvia per le criticità metodologiche al relativo capitolo della gestione e monitoraggio dei fondi.

B) Per quanto riguarda l'utilizzo da parte della Regione delle somme non trasferite e di quelle trasferite a Finpiemonte

Rispetto all'utilizzo complessivo si deve evidenziare che i 101.000.000 applicati con L.R. 30/2020 del 16 dicembre 2020 (seppur già iscritte con L.R. 12/2020) sono stati destinati per euro 7.500.000,00 a "spese per interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale", ovvero con modifica sostanziale del vincolo all'epoca attribuito dall'ente. Tale modifica avvenuta con L.R. 25 del 21 ottobre 2020 aveva permesso l'utilizzo delle citate somme per dette finalità.

Poiché tale impostazione è stata più volte contrastata, il collegio ritiene necessario, richiamando integralmente quanto inserito nei propri precedenti verbali, quanto innanzi riportato fino all'iscrizione iniziale del vincolo avvenuto con atto di Giunta 1-1351 del 13 maggio 2020.

Tutto ciò accadeva quando ancora l'ente riteneva, nonostante i solleciti del collegio, di non dover sottoporre a parere del collegio stesso le variazioni di bilancio.

Detto ciò, prendendo atto che la L.R. 12/2020 non è stata impugnata dal MEF, diversamente dalla L.R. 13/2020 (che comunque in parte ha ampliato la platea dei beneficiari del bonus), riguardo all'utilizzo delle somme di 101 mil, a parere del collegio, nel merito le somme stanziare avrebbero comunque dovuto essere liquidate unicamente per spese di investimento, destinazione specifica che dalla lettura della L.R. 12/2020 non si rilevava. Il collegio pur non concordando con l'ente sull'iter amministrativo seguito, prendendo atto della parifica, rispetto all'utilizzo richiamava quindi il contenuto delle relazioni al rendiconto della Corte dei conti 2019 che oltre a rilevare che "pur tenendo conto della straordinarietà della situazione regionale e nazionale, la destinazione, ossia acquisto di derivati o spese di investimento, non risulterebbe coerente con tali finalità, al fine del rispetto quantomeno di tale nozione particolare di spesa di investimento apriva nell'accezione sopra evidenziata a favore non dell'Ente ma del territorio," raccomandava alla Regione di effettuare puntuali controlli circa l'utilizzo dei bonus accordati ai vari soggetti, riservandosi le opportune verifiche in fase di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2020; ribadendo la necessità che la Regione si rendesse garante della dimostrazione del corretto utilizzo degli importi erogati.

Il collegio a tal fine aveva richiesto nel 2020 di ricevere informazioni in merito alle azioni messe in campo dalla Regione per verificare quanto richiesto dalla Corte dei conti. L'ente aveva consegnato al collegio la medesima risposta inviata alla Sezione di controllo in sede di istruttoria al rendiconto senza nulla aggiungere nello specifico.

Il collegio durante il 2021 – finalizzato alla parifica del rendiconto 2020 - prendeva positivamente atto della nota del Presidente della Regione del 15 marzo 2021 prot. 14008 in cui si chiedeva di irrobustire le azioni di controllo, a cui Finpiemonte ha in seguito dato riscontro in data 29 marzo 2021 con ulteriore breve relazione di intendimenti generali relativo anche ai rilievi mossi dalla Procura della Corte dei conti e inerenti anche forse alla deliberazione della Corte dei conti Sezione Regionale di controllo per il Piemonte n. 82/2021/SRCPIE/RSUE sui Fondi comunitari.

Nella parifica 2020 la Sezione, richiamato quanto dalla stessa dedotto, ribadiva di non poter sospendere il proprio giudizio rispetto al controllo contabile circa il corretto utilizzo dei fondi trasferiti a Finpiemonte S.p.A. per l'erogazione dei Bonus Piemonte, si riservava di ritornare sul tema nell'ambito del giudizio di parificazione dell'esercizio 2021, anno entro il quale sarebbe dovuto concludersi l'erogazione di tali benefici economici. Invitava altresì la Regione Piemonte, in coordinamento con la propria partecipata Finpiemonte S.p.A., a provvedere quanto prima ad enucleare un piano maggiormente efficace e dettagliato dei controlli.

Nella parifica al rendiconto 2021 la Corte dei conti – in base alle osservazioni pervenute dalla regione - rilevava medesime problematiche e sospendeva nuovamente la parifica di detto importo rinviando nuovamente la conclusione della Sentenza nella parifica 2022 tenuto inoltre conto che il termine di utilizzo del bonus era stato prorogato al 31 dicembre 2022.

Nel 2022 il collegio ha chiesto informazioni in merito all'attività di controllo; nel verbale n. 9/2022 rilevava *"In merito ai rapporti con Finpiemonte spa il collegio richiederà documentazione all'assessore al Bilancio in merito alle operazioni effettuate di ricognizione delle somme in restituzione per bandi terminati e chiusi e di restituzione dell'aumento di capitale non effettuato, rispetto al quale si evidenzia una non puntuale applicazione, a parere del collegio, dei principi di competenza"* mentre nell'anno 2023 nel verbale n. 23/2023 il collegio verbalizzava: *"Il collegio chiede di avere notizie in merito alla rendicontazione di Finpiemonte relativamente alla posizione dei 101 milioni dati a Finpiemonte per i bandi COVID di cui ai propri pareri (verb. 12/2021 allegato 1 – verb. 15/2022 allegato 1) finanziati con avanzo vincolato. Si prende atto che FINPIEMONTE ha ricevuto somme che, come rilevato anche nell'ultimo rendiconto 2021, hanno cambiato vincolo per altre finalità ritenute sempre emergenziali. In data 12 ottobre è stata comunicata la restituzione per euro 16 milioni da parte di FINPIEMONTE in quanto "non più necessari per l'erogazione dei benefici economici" allora stanziati. L'ente sta predisponendo la determina dirigenziale di accertamento somme. Si chiede di ricevere comunque nota informativa in relazione all'esito dei controlli richiesti sui contributi erogati per COVID"*.

Da controlli successivi sui 16 MIL restituiti da Finpiemonte alla Regione in risposta ad istruttoria si rilevava che gli stessi 16 Mil non erano relativi al bonus una tantum bensì ad altre leggi finanziate precedentemente rispetto alle quali i bandi essendo terminati e le rendicontazioni chiuse, erano stati restituiti e come si evinceva nella risposta ad istruttoria 2022 erano così individuati:

PROR FESR 07/13 – smobilizzo crediti	3.500.000
Legge 365/2000 – alluvione	11.000.000
L.R. 75/1996 Promozione turistica 2011-2015	1.500.000

Nel 2023 invece sono stati applicati euro 19 MIL di cui euro 10.896.424,11 appostati nei vincoli del risultato di amministrazione - relativi ancora ai 101 mil iniziali.

La movimentazione di tali somme, la possibilità di re-imputarle, l'applicazione delle somme vincolate e accantonate, le operazioni di ROR magari di possibile cancellazione, rendono difficile la verifica sostanziale del rispetto del vincolo iniziale. Per questo motivo il collegio riteneva necessario nel rendiconto 2023 evidenziare come sono state destinate e movimentate le somme relative ai 101.860.224,11 che hanno cambiato il vincolo inizialmente esistente. Di seguito evidenzia che:

- Euro 10.896.424,11 (un di cui di euro 19 Mil applicato ad avanzo) sono stati impegnati per un accordo di programma tra Politecnico Università Piemonte e altri soggetti, quali, CCIAA e Comune di Torino per la *“realizzazione di centri per l'innovazione e il trasferimento tecnologico attraverso la ricerca la dimostrazione e la formazione curriculare professionalizzante e continua funzionali allo sviluppo dell'industria manifatturiera 4.0 e area spazio”* al 31.12.2023 nulla era stato erogato.
- Euro 7.500.000,00 son stati impegnati per aziende che hanno avuto danni per l'alluvione. Ad oggi tali impegni risultano pagati per euro 2.091.189,71 (pari ad euro 1.731.490,93+359.698,78 liquidati nel 2023) ad aziende diverse il cui elenco è stato acquisito dal collegio; nonostante impegnati - degli euro 5.768.509,07 di residui passivi al 31.12.2022 – al 31.12.2023 ne restavamo euro 5.408.810,29 ancora non erogati;
- Euro 1.500.000,00 risultano tutti impegnati ma erano stati reimputati al 2023 ed ora – in seguito al ROR - al 2024 (2024/11985) - non erogati ad oggi;
- Euro 81.963.800,00 risultano liquidati ed erogati a Finpiemonte (tra il 2020, 2021 e 2022).

Visto il riepilogo di cui sopra, il collegio riteneva e ribadisce essere necessario che fino alla completa liquidazione, dette somme dovranno essere monitorate e verificate nel loro utilizzo finale monitorando le eventuali operazioni di cancellazione, o re imputazione e la conseguente successiva destinazione; tutto ciò al fine di verificare il corretto utilizzo in coerenza con il vincolo iniziale.

Ad oggi dai dati acquisiti ma pervenuti solo il 20 giugno, la situazione non sembrerebbe modificata con

eccezione che:

- Euro 1.500.000,00 risultano tutti impegnati ma erano stati reimputati al 2023 ed ora – in seguito al ROR - al 2024 (2024/11985) – **e nel 2024 sono stati nuovamente riempiuti nel 2025. Non si hanno notizie ad oggi di avvenuti pagamenti nel 2025;**
- Non si hanno ricevute le notizie in merito alle eventuali erogazioni delle restanti somme 2023 di euro 5.408.810,29.

C) le somme trasferite da Regione e le altre somme destinate: i controlli di Finpiemonte sui beneficiari

Il collegio, tralasciando la disamina delle somme che hanno avuto nella sostanza altre destinazioni, e concentrandosi quindi sui flussi che devono essere verificati nell'utilizzo finale a spese di capitale come richiesto dalla Sezione di Controllo, evidenzia che in merito al flusso di risorse erogate a Finpiemonte più volte ha chiesto riscontro degli utilizzi e dei controlli effettuati dalla società stessa e quale controllo analogo la regione avesse attuato.

Resta il tema delle restituzioni, solo ai fini del controllo dell'utilizzo delle somme vincolata a finalità quali avanzo per il quale si rinvia alla sezione dedicata.

Dai documenti pervenuti si riporta che il resoconto pervenuto da Finpiemonte l'anno precedente in data 7 febbraio 2023 – (prot. regione 6108) riguardava unicamente la rendicontazione dei controlli delle pratiche campionate ma non comprendeva alcuna valutazione complessiva su tutta l'operazione del bonus erogato. Da tale documento si evinceva che i soggetti beneficiari del contributo erano a quella data stati complessivamente n. 55.292.

Il collegio a quella data aveva richiesto dati aggiuntivi alla struttura direttamente di Finpiemonte ed in particolare i pervenuti a mezzo mail dell'8 giugno 2023 per il tramite dell'ufficio partecipate risultavano i dati degli importi erogati al 7 giugno, il numero delle revocche e l'importo relativo nonché l'importo (di cui) recuperato (vedasi verbale 18/2024 – allegato 1).

In seguito, erano state acquisite dal collegio altre due comunicazioni:

- comunicazione di Finpiemonte del 15 gennaio 2024 relativo alla *“relazione sullo stato di avanzamento di controlli sul bonus Finpiemonte”* la quale riportava brevemente le attività svolte nel periodo con evidenza dei soli numeri delle pratiche gestite ma senza numeri erogati e fondi non utilizzati, ad eccezione delle pratiche revocate per le quali però il documento pervenuto non riportava evidenza degli effettivi recuperi bensì evidenziava delle criticità riscontrate organizzative da parte degli uffici. Sul-

la gestione dei controlli:

- con nota a prot-00034204 del 25 maggio 2024 è pervenuto all'ente – acquisto in seguito dal collegio su richiesta – la nota ad oggetto “riscontro a richiesta di aggiornamento sugli esiti del piano dei controlli sul bonus Finpiemonte”. Tale elaborato ancora una volta riportava unicamente gli esiti del campione effettuato senza rilevare quante sono le posizioni complessive che hanno beneficiato del contributo, con una tabella ricostruita sugli “indice di irregolarità” suddivisi per settore dei beneficiari, indice rilevato in termini di percentuale dedotto dall'analisi dei dati del campione. Il documento inoltre non riporta, se non sommariamente, le somme da recuperare, scaturite logicamente solo dal campione delle pratiche verificate, e di queste come stia procedendo l'emissione di eventuali recuperi coatti. Per la disamina attuale il collegio non ha ricevuto la dettagliata relazione sui controlli di Finpiemonte e nulla è desumibile in merito sulle istruttorie, almeno per quanto ricevuto, ma lasciando alla Sezione controllo Corte dei conti le conclusioni sulla “significatività” del numero di controlli e la modalità degli stessi e quanto siano in grado di dimostrare che i fondi trasferiti a Finpiemonte S.p.A., e dalla stessa erogati a titolo di Bonus Piemonte ai vari beneficiari, abbiano mantenuto il vincolo originario di destinazione a spese in conto capitale, il collegio rilevava già che poiché il dato riportato da Finpiemonte (pari a 106 mil) è un aggregato dei vari importi finanziati e rifinanziati del bonus, e che la gestione di capitoli di spesa con pluralità di fonti di finanziamento e le compensazioni usualmente effettuate con la società non permettono una chiara e immediata rappresentazione dell'utilizzo delle risorse, ritiene necessaria una chiara ricostruzione di tutte le leggi che hanno finanziato il bonus in questione. Tale ricostruzione deve riportare il loro trasferimento effettivo a Finpiemonte, la situazione definitiva delle somme non ancora trasferite seppur impegnate, il riscontro delle effettive somme erogate da Finpiemonte rispetto alle varie leggi, tipologie di bonus e fonte di finanziamento nonché le eventuali somme, a chiusura delle operazioni, in restituzione (o eventualmente a debito) da parte di Finpiemonte verso la Regione al fine di verificare la correttezza degli impegni. L'impossibilità di acquisire l'anno scorso tale situazione complessiva dovuta – in questo caso - alla gestione frammentaria del bonus da parte dei vari settori facendo emergere un tema organizzativo fondamentale, già evidenziata e di cui si dirà nelle osservazioni finali. Si prende positivamente atto almeno che dalle sollecitazioni del collegio negli anni la società è addivenuta, sembra, quantomeno alla ricostruzione dei singoli fondi e delle relative liquidità giacenti limitando ma seppur ancora esistenti, per quanto abbiamo ricevuto ad informazione, le operazioni di trasferimenti tra fondi benché invece non si evidenzino operazioni di compensazione su Leggi Regionali disposte dalla Regione sui nuovi finanziamenti.

Come rilevato nel precedente rendiconto 2022, è evidente che i probabili ritardi o comunque le tempistiche di rendicontazione e chiusura delle varie operazioni finanziate dalla Regione e gestite da Finpiemonte, inerenti capitoli di spesa con pluralità di fonti di finanziamento, sono alla base dell'utilizzo da parte della Regione dell'istituto della compensazione e soprattutto dell'utilizzo di somme giacenti relative a precedenti bandi in via di chiusura – come per il bonus – al fine di evitare giacenze di liquidità ferme sulla partecipata.

Dette motivazioni, seppur comprensibili, come già osservato, essendo a discapito del principio di trasparenza e di efficienza dei controlli, avevano obbligato il collegio a sollecitare una operazione di verifica delle procedure interne di rendicontazione della propria partecipata e nella regione a valutare per ogni operazione un responsabile principale dei flussi regionali e della conseguente rendicontazione, inducendolo a richiedere ulteriori dati.

Nel 2023 il collegio era riuscito ad acquisire alcune delle informazioni grazie alla disponibilità dimostrata anche dalla società alle quali si rinvia auspicando di poterle acquisire anche ad oggi.

D) parte DESTINATA agli INVESTIMENTI

Detta voce risulta pari ad euro 1.951.093,27. Il collegio evidenzia che in detta voce devono confluire le entrate in conto capitale che non hanno dato correlato impegno di spesa in conto capitale senza vincoli specifici.

Dette somme sono utilizzabili solo dopo l'approvazione del rendiconto.

Riconciliazione trasferimenti al Consiglio regionale

Il Collegio, riporta che:

- lo “statuto della Regione Piemonte” approvato con L.R. n. 1/2005 come modificato stabilisce che “il consiglio regionale, nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’espletamento delle sue attività, ha autonomia funzionale, finanziaria, contabile, organizzativa, patrimoniale e negoziale. Il bilancio e rendiconto del Consiglio sono deliberati dall’Ufficio di Presidenza, approvati dal Consiglio e allegati al bilancio e al rendiconto della regione”, e l’art. 68 riporta che “l’approvazione del rendiconto avviene entro il 31 luglio di ogni anno sulla base del disegno di legge presentato dalla giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a cui si riferisce”;

- l'art. 72 comma I del D.Lgs 118/2011 richiama le funzioni del collegio dei revisori anche verso il Consiglio regionale nonché il comma II dello stesso articolo che richiama i compiti previsti all'art. 20 dal D.Lgs n. 123/2011 nonché in particolare per il rendiconto generale, l'art. 63 del medesimo D.Lgs;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ove all'art. 67 statuisce "l'autonomia contabile del Consiglio Regionale", ed in particolare:
 - il punto 1 in cui si stabilisce che la Regione, sulla base dei propri statuti, assicura l'autonomia contabile del Consiglio regionale;
 - il punto 2 ove stabilisce che il Consiglio regionale deve adottare il medesimo sistema contabile e gli stessi schemi di bilancio e di rendiconto previsti per le regioni adeguandosi ai medesimi principi contabili generali e applicati allegati al medesimo D.Lgs.;
 - il punto 3 che detta i tempi di approvazione del rendiconto;
 - vigente un "regolamento interno del Consiglio Regionale del Piemonte" approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 269-33786 del 24 luglio 2009 modificato da ultimo con delibera n. 141-16725 del 10 maggio 2016;
 - vigente un "regolamento per l'autonomia contabile del Consigli Regionale del Piemonte" approvato con delibera n. 221-3083 del 29 gennaio 2001 modificato da ultimo con delibera n. 368-7231 nel 2019 che evidenzia all'art. 4 che "gli strumenti della programmazione di bilancio del Consiglio regionale sono costituiti dai seguenti documenti:...omissis...h) rendiconto generale *annuale della gestione*

che pertanto i risultati della gestione del bilancio consiliare sono dimostrati in un proprio rendiconto generale del Consiglio, che esula dal rendiconto generale della Regione.

Nonostante ciò, il D.Lgs 118/2011 prevede che a norma dell'art. 63 comma 4 "contestualmente al rendiconto la regione approva il rendiconto comprensivo dei risultati del Consiglio regionale e degli eventuali organismo strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11 comma 8 e 9".

Nel rispetto dell'art. 63 comma 4 citato il collegio sottolinea di aver sollecitato l'invio del rendiconto consolidato. Rinvia al paragrafo dedicato.

Tenuto comunque conto che le risorse per il Consiglio sono trasferite dal bilancio della Regione, il colle-

gio ha attenzionato periodicamente, nel corso delle verifiche ed in sede di emissione dei pareri, la coerenza e concordanza dei valori stanziati nei bilanci rispettivamente regionale e del Consiglio spesso richiedendo di effettuare precisi emendamenti o variazioni ove gli importi non erano coincidenti.

Il collegio riporta quanto segue a titolo informativo:

- ✓ il bilancio di previsione dell'esercizio 2024-2026 approvato con Deliberazione di Consiglio n. 308- 27526 del 19 dicembre 2023 rispetto al quale il collegio ha rilasciato il proprio parere (rif. verb. 29/2023 allegato 2);
- ✓ che dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 del Consiglio sono intervenute variazioni di bilancio meglio individuate dettagliatamente nella nota tecnica di accompagnamento all'assestamento di cui al parere del collegio n. 30/2024 – allegato 1 e nella relazione sulla gestione al rendiconto 2024;
- ✓ che in data 15 ottobre 2024 con atto di Deliberazione di Consiglio n. 14-23589 è stato approvato dal Consiglio Regionale – con estremo ritardo - l'assestamento di bilancio a norma dell'art. 50 del D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 16 del "Regolamento per l'autonomia contabile del consiglio regionale del Piemonte" come da parere dei sottoscritti revisori alla DUP 167/ 2024 del 4 settembre 2024 (rif. verb. 30/2024 allegato 1 del 7 ottobre 2024);
- ✓ in merito al ritardo il collegio nel proprio allegato 1 al verbale n. 30/2024 ha evidenziato che *"per il futuro la predisposizione della documentazione in tempi utili per il rispetto dei termini di cui all'art. 50 comma 1 e dell'art. 16 del Regolamento per l'autonomia contabile del consiglio regionale del Piemonte tenuto conto dell'importante ritardo quest'anno su questo adempimento"* e ha raccomandato *"per il futuro di attenersi al rispetto dei termini previsti dall'art. 50 comma 1 del D.lgs 118/2011"*;
- ✓ con allegato 1 al verbale n. 6/2025 il collegio ha rilasciato il proprio parere al riaccertamento ordinario dei residui del Consiglio della Regione Piemonte di cui agli articoli 3 comma 4, 60 e 63 commi da 8 a 11 del D. Lgs. 118/2011 al principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 ricevuto a mezzo PEC in data 6 marzo 2025;
- ✓ con deliberazione n. 76/2025 - Cl. 5.3.3 del 2 aprile 2025 l'Ufficio di Presidenza ha deliberato le risultanze del ROR con atto denominato *"riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'articolo 3 quarto comma del D.Lgs 118/2011"*;

- ✓ con medesima deliberazione l'Ufficio di Presidenza ha rideterminato i residui attivi e passivi con le conseguenti variazioni necessarie alla costituzione corretta e definitiva dell'FPV e addivenendo quindi alle variazioni sull'annualità 2024 e sull'annualità 2025, relative alla sola competenza per re-imputazione rinviando all'assestamento 2025 le altre variazioni dei residui,
- ✓ nell'anno 2024 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio da parte del Consiglio;
- ✓ nel rendiconto 2024 del Consiglio, come da verbale del collegio n. 12/2025 – allegato 1, riporta il seguente risultato di amministrazione:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				6.378.524,41
RISCOSSIONI	(+)	45.496.896,84	22.646.855,56	68.143.752,40
PAGAMENTI	(-)	6.362.683,97	59.259.708,58	65.622.392,55
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			8.899.884,26
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			8.899.884,26
RESIDUI ATTIVI	(+)	39.684,88	38.825.560,90	38.865.245,78
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in</i>				0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	169.692,99	6.865.917,99	7.035.610,98
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			2.740.679,17
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO	(-)			27.259.657,74
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI	(-)			
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	(=)			10.729.182,15
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024				0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2024 (solo per le regioni)				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contezioso				529.539,61
Altri accantonamenti				4.283.900,83
Totale parte accantonata (B)				4.813.440,44
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				50.942,41
Vincoli derivanti da trasferimenti				76.601,74
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli				0,00
Totale parte vincolata (C)				127.544,15
Parte destinata agli investimenti				
Totale parte destinata agli investimenti (D)				491.524,41
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				5.296.673,15
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto				0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				

Non vi sono particolari osservazioni da riportare in merito al rendiconto del Consiglio per le quali si rinvia al proprio parere. Durante le verifiche di periodo il collegio non ha riscontrato irregolarità al Consiglio dal

riportare in questa sede.

Si evidenzia unicamente come peraltro riportato anche nel verbale n. 2/2025 che a rendiconto non quadrano ancora i residui tra i due enti – nonostante la serie di emendamenti sempre necessari durante gli iter di legge dei DDL della regione - come si è rilevato nella riconciliazione di debiti e dei debiti a cui si rinvia per una somma pari ad euro 94.674,90 di mancato accertamento da parte del Consiglio ma rilevata in entrata e in uscita dalla Ragione come di seguito riportato:

REGIONE PIEMONTE	Residui passivi al 31.12.2024	38.793.995,26
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE	Residui attivi al 31.12.2024	38.699.320,36
	Discordanze	94.674,90

Dettaglio discordanze	
Impegno 2024/25996 relativo a: "Legge 28/2000 (art. 4, comma 5) - Rimborso a emittenti radiofoniche e televisive locali per trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito durante le campagne elettorali e referendarie del 2024. Accertamento di euro 94.674,90 sul cap. 26255/2024. Impegno di spesa di euro 94.674,90 cap. 100122/2024 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024, a favore del Consiglio regionale"	-94.674,90

Si ribadisce che non si ritiene possibile che tra le due strutture non vi sia l'iter informativo corretto.

Nonostante Giunta e Consiglio siano statutariamente autonomi, trattandosi tuttavia di enti con forti interessenze ed essendo composti peraltro dai medesimi soggetti deliberanti, il collegio suggerisce a beneficio e a tutela della funzionalità delle due strutture tecniche di addivenire in futuro ad una migliore regolamentazione del flusso informativo condiviso soprattutto in prossimità dei maggiori adempimenti contabili riconciliando le singole poste.

Fondi trasferiti alla Regione

Si deve evidenziare che per il 2022 una particolarità rilevante aveva riguardato la richiesta di parere pervenuto al collegio in data 16 agosto 2022 inerente la DUP n. 139/2022 del 28 luglio 2022 denominata "Approvazione della proposta di variazione di assestamento del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2022/2024". Con tale variazione il Consiglio aveva ipotizzato e in seguito deliberato tra le altre cose (vedasi quella che è divenuta la Delibera di Consiglio n. 242-17405 del 6 settembre 2022), il trasferimento alla regione di euro 9,9 mil. quale restituzione tramite trasferimento corrente – ai sensi dell'art. 42 comma 6 del D.Lgs 118/2011 – alla Giunta regionale di parte della quota

libera dell'avanzo di amministrazione complessivo.

Già nel parere n. 23/2021 il collegio su una tipologia simile di operazione prospettata poi non effettuata, aveva rilevato le proprie perplessità. In particolare che al termine dell'iter amministrativo/contabile - l'avanzo avrebbe perso nel bilancio della regione la sua connotazione iniziale di avanzo libero con superamento dei vincoli di utilizzo dettati dalla normativa rilevando, pertanto, una potenziale irregolarità contabile. Si sarebbe in tal modo, infatti, avuta l'elisione della verifica dell'ordine di priorità dettata dal comma 6 dell'art 42 e che quindi sarebbe stato opportuno un vincolo di utilizzo che avesse garantito la preventiva verifica delle priorità da parte della Regione, come in caso di applicazione diretta di avanzo ai sensi dell'art. 42 D.Lgs 118/2011.

In seguito nello specifico, nel proprio parere n. 18/2022 allegato 1 - all'assestamento al bilancio del Consiglio 2023-2025 - rilasciato in data 2 settembre 2022 il collegio nel merito riportava:

a) rispetto alla applicazione dell'avanzo, ed in particolare alla restituzione della quota di avanzo libero alla Giunta Regionale, richiamava il proprio precedente parere n. 23 del 4 novembre 2021 – allegato 1;

b) rispetto alla quota di euro 9.900.000,00 rilevava che, nonostante il Consiglio fosse un ente consolidato con la Regione a norma dell'art. 67 comma 2 del D.Lgs 118/2011, trattasi comunque due differenti enti giuridici, due differenti bilanci con medesime regole contabili da adottare ma pur sempre con autonomia contabile distinta; tale premessa evidenziava a parere del collegio quanto fosse inusuale ritenere l'utilizzo dell'avanzo quale un trasferimento di parte corrente da poter in tal modo essere trasferito alla regione. La prassi utilizzata destava già nel precedente parere (n. 23/2021) nel precedente parere molte perplessità da parte del collegio in quanto non teneva conto che - al termine dell'iter amministrativo/contabile - l'avanzo avrebbe perso nel bilancio della regione la sua connotazione iniziale di avanzo libero con superamento elusivo dei vincoli di utilizzo dettati dalla normativa rilevando pertanto una potenziale irregolarità contabile. Si avverrebbe in tal modo infatti all'elisione della verifica dell'ordine di priorità dettata dal comma 6 dell'art 42;

c) sarebbe stato opportuno un vincolo di utilizzo che avesse garantito la preventiva verifica delle priorità da parte della Regione, come in caso di applicazione diretta di avanzo ai sensi dell'art. 42 D.Lgs 118/2011;

d) concludeva il parere di proporre la restituzione dei fondi alla Giunta ai sensi dell'art. 42 comma 6, pur suggerendo all'ente per il futuro di valutare una variazione di parte corrente del trasferimento preventivo - anche non ultimo per dare la possibilità alla regione di evitare vincoli nell'utilizzo delle somme.

La L.R. definitiva di assestamento n. 18/2022 riportava infatti all'art. 17 che:

1. Nell'esercizio finanziario 2022 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, è iscritta un'entrata pari a euro 9.900.000,00, derivante dalla restituzione della quota libera dell'avanzo di amministrazione 2021 del Consiglio regionale, disposta dal punto 5) della deliberazione del Consiglio regionale 6 settembre 2022, n. 242-17405 (Approvazione della variazione di assestamento del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2022-2024), che ne prevede la restituzione alla Giunta regionale.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono iscritte in spesa:

- a) per euro 6.696.000,00 nelle missioni e programmi riepilogati nell'allegato C alla presente legge, con la finalità di sostenere gli elencati progetti di investimento e di finanziare, con risorse aggiuntive, gli indicati programmi di intervento in corso di attuazione;
- b) per euro 3.204.000,00 in un apposito capitolo del Fondo accordi di programma nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale), al fine di consentire la stipula di ulteriori accordi di programma con le amministrazioni locali su tematiche specifiche di interesse territoriale.

Utilizzo effettivo nel 2022 e 2023 da parte della Regione

Si rileva che tali fondi pari ad euro 9,9 mil sono stati trasferiti alla Regione da parte del Consiglio con mandato n. 2621 del 4 novembre 2022 (rif. verb. da ultimo 16/2024) con causa le "RESTITUZIONE DI QUOTA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021".

In merito all'utilizzo da parte della Regione del trasferimento, il collegio, come anche inserito nelle risposte alle istruttorie allora pervenute – e come da L.R. 18/2022 art. 17 comma 2 rinvia al proprio parere al rendiconto 2023 (rif. veb. 18/2024 – allegato 1).

Il collegio aveva verificato contabilmente gli utilizzi per quanto fosse stato possibile. Nonostante ciò, vista la finalità richiesta e le difficoltà nel riscontro contabile dei dati - il collegio raccomandava nuovamente all'ente di fornire le informazioni sull'effettivo utilizzo per spese in c/capitale non avendo nulla ricevuto. Aveva chiesto di essere informato sulle operazioni che sarebbero seguite nel tempo al fine di rilevare che ove si addivenisse ad applicazione o cancellazione di residui sarebbe stato necessario ripristinare il vincolo iniziale.

Si chiede che venga effettuata la verifica delle corrette registrazioni inerenti le partite vincolate tenuto conto che nulla è pervenuto.

Debiti fuori bilancio

Il collegio riporta che il nuovo regolamento di contabilità precisa le modalità per il riconoscimento e legittimità dei debiti fuori bilancio all'art. 36 ed in particolare precisa i momenti obbligatori di tale verifica. Nonostante ciò il collegio ha ricevuto informazioni dal Settore Ragioneria che l'ultima ricognizione dei debiti fuori bilancio è avvenuta come da circolare (n. prot. 00083604 del 23 dicembre 2024) inviata, con richiesta della situazione al 31 dicembre 2024, a tutti i Direttori e ai Dirigenti nonché ai referenti di ragioneria delegata. Il collegio prende positivamente atto di aver ricevuto copia di tutte le attestazioni dei debiti fuori bilancio rilasciate dai singoli responsabili tenuto conto che le attestazioni sono essenziali per permettere

anche al collegio di rinnovare la propria valutazione sulla congruità del fondo contenzioso di parte corrente e di eventuali altri accantonamenti che si rendessero necessari in sede di rendiconto a titolo prudenziale. Tutte le dichiarazioni rese dai singoli dirigenti hanno attestato che non vi sono debiti fuori bilancio da riconoscere ad eccezione di uno di piccolo importo meglio oltre evidenziato. Il collegio prende positivamente atto dell'uniformità degli schemi utilizzati grazie anche al lavoro di coordinamento svolto dall'ufficio Ragioneria che ha - anche per quest'anno - inviato puntuale circolare di richiesta ed esplicativa. Inoltre, il collegio ha chiesto anche a preventivo la lista e la verifica puntuale degli atti e leggi di riconoscimento di debito a partire dalla situazione riportata da rendiconto 2021, 2022 e 2023. Il collegio ha sollecitato la ricognizione complessiva che di seguito per memoria si riporta per annualità. Nella situazione per il 2024, ai fini del rendiconto, non sono stati evidenziati debiti fuori bilancio da riconoscere ad eccezione di quelli pagati nel 2024 a seguito di sentenze, che di seguito si elencano. A seguito di richiesta del collegio, l'avvocatura ha fatto pervenire a mezzo pec in data 10/06/2025 la situazione dei debiti fuori bilancio 2021/2023 (mancante del 2024), rispetto alla situazione riportata nella relazione al rendiconto 2023 però aggiornata dei pagamenti e delle altre informazioni circa lo stato dei procedimenti, che si riporta d seguito:

Anno 2021

Sentenze	euro	Modalità di Riconoscimento o rilievo	Iter pagamento	Invio in PROCURA
Debito nei confronti di Gran Paradiso	754.000,00	Atto di Giunta n. 2 - 532 del 22 novembre 2019	Impegnato e pagato con mandato 42208 del 10 dicembre 2019 - quietanza 12.12.2020 - atto di liquidazione n. 14666/2019 PAGATO con mandato n. 42208/2019	No sollecitato anche in rendiconto 2019 e 2020
Debito nei confronti di Finpiemonte Partecipazioni spa per anticipazione risorse per aumento capitale sociale Villa Melano spa	423.597,50	L.R.22/2019 assestamento	Impegnati - atto di liquidazione n. 16703/2019 - PAGATO con mandato n. 6711/2020	Non confermato

Debito nei confronti di Finpiemonte per gestione TNE convenzione rep. 10748 del 2005.	24.000,00	L.R.22/2019 assestamento	Impegnato e pagato con mandato n. 45029 del 23 dicembre 2019 Quietanza del 25/12/2019 Atto liquidazione n. 16443/2019 PAGATO con mandato n. 45029/2019	Non confermato
Avvocature - Sentenze TAR varie	56.088,19	L.R.22/2019 Assestamenti*	Impegno totale per le sentenze 2019 qui di seguito	Non confermato
****Sentenza T.A.R. Piemonte n. 3/2017 del 16.11.2016	2.750,80 €	L.R.22/2019 Assestamenti*	in attesa di ricevere dall' avv. delle 67 controparti i dati per il pagamento. Sollecitato più volte. Nel 2026 andrà in perenzione	Non confermato
****Sentenza Tribunale di Cuneo n. 22/2018 del 08.01.2018	11.308,54 €	L.R.22/2019 Assestamenti*	in attesa di notizie da parte dell'ASL CN 1 per eventuale pagamento delle spese	Non confermato
****Sentenza Giudice di Pace di Vercelli n. 278/2018 del 16.10.2018	1.698,17 €	L.R.22/2019 Assestamento	Pende ricorso in Cassazione. In attesa di sentenza per decisione pagamento delle spese	Non confermato
****Sentenza T.A.R. Piemonte n. 598/2019 del 16.05.2019	1.904,34 €	L.R.22/2019 Assestamento	Impegnati di cui liquidati per euro 1.904,34. PAGATO con mandati dal n. 12914 al 12919.	Non confermato
****Sentenza T.A.R. Piemonte n. 2148/2019 del 07.05.2019	32.589,86 €	L.R.22/2019 Assestamento	Possibile Transazione tra ASL TO4 e Ente morale. In attesa	Non confermato
****Sentenza Tribunale di Torino n. 1931/2019 del 16.04.2019	5.836,48 €	L.R.22/2019 Assestamento	-- Con sentenza della Corte d'Appello n. 763/2020 del 24.07.2020 è stato accolto l'appello della Regione Piemonte per cui è stato condannato il soggetto al pagamento delle spese a favore della Regione. Non è più un debito	Non confermato
TAR per il Piemonte (Sezione Prima) del 30 maggio 2019 n. 00643/2019 – Fondazione Ordine Mauriziano	11.593.577,00	L.R. 22/2019 assestamento	D.G.R. n. 1-5536 del 05 agosto 2022 PAGATO con mandati 26253 - 26254	si
Dirigente settore Artigianato	157.364,23	L.R. 25/2020 rendiconto	Transazione – si rinvia alle considerazioni allora riportate	-
Politiche fiscali e contenzioso amministrativo	900.693,45	L.R. 25/2020 Rendiconto 2019	Transazione - si rinvia alle considerazioni allora riportate	-

Sentenza Corte conti 356/2019 del 16 dicembre 2019	50.311,25	L.R. 25/2020 Rendiconto 2019	Pagato con mandati 11358/2020 e 11359/2020	Non risulta
Coordinamento Avvocatura e gestione servizi generali operativi – tutela consumatori	24.634,10	L.R. 25/2020 Rendiconto 2019	Pagato con mandato 19731-2/2020 per euro 23.656,30 restano euro 977,80 relativi ad acquisti senza impegno	Non risulta
Sentenza T.A.R. Piemonte n. 314/2019 del 20.03.2019	1.691,73	L.R. 30/2020 Assestamento 2020	Ricorso in appello dichiarata improcedibilità e compensa le spese di secondo grado. In attesa di notula per il pagamento spese TAR	Non risulta
Sentenza Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche n. 1936/2019 del 03.12.201	27.164,28	L.R. 30/2020 Assestamento 2020	ricorso favorevole – ad oggi nessun debito pende causa in riassunzione	-
Sentenza Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche n. 7/2020 del 07.01.2020	7.219,85	L.R. 30/2020 Assestamento 2020	Pagato con mandati n. 34113 /2021 e n. 34114/2021	Non risulta
Sentenza Tribunale di Torino del 28.10.2020	6.128,10	L.R. 30/2020 Assestamento 2020	Pagamento con mandato n. 31277/2020	Non risulta
Sentenza Tribunale di Torino n. 2136/2020 del 02.07.2020	40.639,41	L.R. 30/2020 Assestamento 2020	Pagato con mandato n. 28578/2021	Non risulta
Sentenza T.A.R. Piemonte n. 209/2020 del 23.03.2020	7.295,60	L.R. 30/2020 Assestamento 2020	ricorso favorevole – ad oggi nessun debito	-
Coordinamento e gestione servizi generali operativi – vari acquisti senza capienza impegno	20.640,00	L.R. 30/2020 assestamento	Pagato con mandati 11634/2021, 4025/2021, 5558-9/2021 e 5921-2/2021	Non risulta
Sentenza del T.A.R. Piemonte n.559/2020 del 25.09.2020	1.459,12	L.R. 21/2021 ex DDL 147 Assestamento 2021	Pagato con mandato n. 13347/2021	Non risulta
Sentenza del T.A.R. Piemonte n. 560/2020 del 25.09.2020	1.459,12	L.R. 21/2021 ex DDL 147	Pagato con mandato n. 13347/2021	Non risulta
Promozione turistica Fiera MITT	2.994,38	L.R. 21/2021 ex DDL 147	Pagato con mandato n. 10123/10125 ANNO 2022	Non risulta

Sentenze 2021	euro	Modalità di riconoscimento o rilievo	Iter pagamento	Invio in Procura
Ordinanza del Tribunale di Torino n. 8156/2021 del 26.07.2021. - Ordinanza del Tribunale di Torino n. 8156/2021 del 26.07.2021.	€. 10.213,84	Nessun atto rilevato	25809/2021	Non risulta
Sentenza del Tribunale di Torino del 06.07.2021 - Associazione Sportiva Dilettantistica GOLF ORBASSANO e Girauo Marco c / Soc. -Agricola Cascina Gorgia s.s. e Regione Piemonte (R.G. n. 21816/2019)	€. 8.971,00 €. 8.971,00 €. 12.402,62 ed euro € 43.998,90	Nessun atto rilevato	26329/2021 26328/2021 18908/202126609-26310/2022	Non risulta
Sentenza della Corte d'Appello di Torino del 09.03.2021 - Movimento Consumatori Torino c / Regione Piemonte	€. 15.048,52 ed euro € 117.571,53	DGR 47-4362	26912/2021 1037/2022	SI in data 10.01.2022
Sentenza Tribunale di Torino del 13.05.2021 - Il Bocciole S.A.S. di Pullano Agostino & C. c / Regione Piemonte e SorisS.p.A	€. 11.789,20	Nessun atto rilevato	29289/2021	Non risulta
Sentenza Tribunale di Torino del 07.07.2021 (R.G. n. 12715/2018) - Masterporte s.r.l. c / Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A	€. 8.636,39 + €. 8636,33 (finpiemonte) ed euro € 46.149,06	Nessun atto rilevato	22244/2021	Non risulta
Sentenza della Corte dei Conti, sez. Seconda Giurisdizionale centrale d'Appello n. 346/2019 del 27.09.2019 - Appelli diversi c/ sentenza n. 153/2015 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti Regione Piemonte	€. 3.000,00	Nessun atto rilevato	24984/2021	Non risulta
Ordinanza Consiglio di Stato n. 922/2021 - CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE c/Regione Piemonte	€. 2.918,24	Nessun atto rilevato	6485/2021	Non risulta
Sentenza T.A.R. Piemonte n. 255/2021 - COMUNE DI CESANA TORINESE c/Regione Piemonte	€. 2.838,68	Nessun atto rilevato	8801/2021	Non risulta
Sentenza Corte dei Conti n. 160/2021 - FEM Costruzioni sas c/Regione Piemonte	€. 3.806,40 oltre a capitale non segnalato	Nessun atto rilevato	13646/2021	Non risulta
Ordinanza del Tribunale di Torino n. 115/2002 del 24.05.2021 - MONOTILE Trading srl c/Regione Piemonte	€. 1.717,16	Nessun atto rilevato	14575/2021	Non risulta
cause fauna selvatica 2021	98.230,47 €	Nessun atto rilevato	mandati vari 2021 e 2022 sia oer spese legali che per somma capitale	Non risulta

Anno 2022

Sentenze 2022	euro	Modalità di riconoscimento o rilievo	Iter pagamento	Invio in Procura
Sentenze cause fauna selvatica 2022 pagate	30.315,80 €	Nessun atto rilevato	mandati vari sia capitale che spese legali	Non risulta
Sentenza Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 84/22 + Fracchia Gilberto ed altri c/ Regione Piemonte	€. 15.170,20ed euro 7.506,17	Nessun atto rilevato	16760/2022 e 24784/2022	Non risulta

Sentenza del T.A.R. Piemonte n. 663/22 Studio Odontoiatrico Bresciano e Pasqualini c/ Regione Piemonte	€. 4.238,00 Atto liquidazione 7718	Nessun atto rilevato	22572/2022	Non risulta
Sentenza T.A.R. Piemonte n. 880/22 - Agenzia Cifi S.c.r.l. c / Regione Piemonte	€. 1.930 Atto liquidazione n. 12813 - 13400/2022	Nessun atto rilevato	35070/2022 36403/2022	Non risulta
Sentenza T.A.R. Piemonte n. 159/22 - FEDERDISTRIBUZIONE c/ Regione Piemonte	€. 5.027,36 Atto liquidazione n. 14405	Nessun atto rilevato	38061/2022	Non risulta
Sentenza Tribunale di Asti n. 422/2022 - G.I.S. di Gaudenzio Alfredo & C. s.n.c. c/Regione Piemonte	€. 2.612,50 spese legali oltre a capitale non indicato	Nessun atto rilevato	Pagato da assicurazione nessun debito	Non risulta
Sentenza Tribunale di Torino n. 1365/2022 - MARCHESI Laura c/Regione Piemonte	€. 4.200,00 ed 10.735,73	Nessun atto rilevato	Pagato da assicurazione nessun debito	Non risulta
Sentenza Giudice di Pace di Biella del 25.03.2022 - Gabriele MELLO RELLA c/ Regione Piemonte	€ 6.710,00 oltre agli interessi di legge ed euro 6.790,08	Nessun atto rilevato	13173/2022	Non risulta
Sentenza del Giudice di Pace di Novara n. 861 del 29.12.2022 - FORNARA Antonella / Regione Piemonte / Provincia di Novara	€. 2.256,56 oltre ad euro 6.017,03	Nessun atto rilevato	1573/2023 e 3349/2023	Non risulta
Sentenza del T.A.R. Piemonte n. 534/2022 del 01.06.2022 - Farmacia Roggia di Dott. Savino Roggia e C. S.n.c. ed altre c/ Regione Piemonte	Impegno presunto €. 1.459,12	Nessun atto rilevato	Il Ministero, pur sollecitato non ha ancora mandato la notula per il pagamento	Non risulta
Sentenza del Consiglio di Stato n. 11040/2022 del 16.12.2022 - Azienda speciale multiservizi Comune di Venaria (ASM Venaria) / Regione Piemonte	Impegno presunto €. 8.754,72 oltre a capitale non indicato	Nessun atto rilevato	Mandato pagamento 15580/2023	Non risulta
Sentenza del Tribunale di Torino del 21.12.2022 - Cirillo Vincenzo c/ SORIS / Regione Piemonte	Impegno presunto €. 4.219,90 spese giudizio	Nessun atto rilevato	Pagamento controparte SORIS - non è più debito	Non risulta
Sentenza T.A.R. Piemonte n.351/2022 - Zabai Susanna c/ Regione Piemonte / Arpea	€. 4.238,00 di spese legali	Nessun atto rilevato	14234/2022	Non risulta

Anno 2023

Sentenze 2023	euro	Modalità di riconoscimento o rilievo	Iter pagamento	Invio in Procura
---------------	------	--------------------------------------	----------------	------------------

Sentenza del T.A.R. Piemonte n. 119/2023 - API c/ Regione Piemonte	€ 4.377,36 spese legali	Nessun atto rilevato	Non ancora ricevuto notula dell'avvocato per il pagamento delle spese	Non risulta
Sentenza del T.A.R. Piemonte n. 11/2023 -Autorità garante della concorrenza del mercato c/ Regione Piemonte	€ 4.377,36 spese legali	Nessun atto rilevato	Il Ministero, pur sollecitato non ha ancora mandato la notula per il pagamento	Non risulta
Sentenza del T.A.R. Piemonte n. 115/2023 - Bellincioni + altri c/ Regione Piemonte	€ 4.377,36 spese legali	Nessun atto rilevato	Mandato pagamento 68/2024	Non risulta
Sentenza Tribunale di Torino del 03.02.2023 - Unieco sc in LCA ed altri c/Regione Piemonte	€ 35.101,38 € 35.101,38 ed euro 45,699,16 - capitale: € 1.334.146,40, oltre interessi legali dal 18/07/2019 al saldo; € 1.334.780,50, oltre interessi legali dal 18/07/2019 al saldo; € 129.356,40, oltre interessi legali dal 18/07/2019 al saldo; - € 3.413.360,30, oltre interessi legali dal 18/07/2019 al saldo; vedasi parere n. 4/2023 del collegio -PAGATO ad oggi per euro € 2.882.308,48	Nessun atto rilevato	12698/2023 -13252/2023 12699/2023 e 2382/2024	Non risulta
Sentenza Tribunale di Torino 139/2023 - Azienda Agricola Tetto Bernardo S.S. c/Regione Piemonte	€ 4.062,81 oltre a capitale non indicato	Nessun atto rilevato	Mandato di pagamento 1071/2023	Non risulta
Sentenza Tribunale di Torino del 07.03.2023 - A.S.G.I.- ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE c/Regione Piemonte	€ 11.202,40	Nessun atto rilevato	Mandato di pagamento 6567/2023	Non risulta
Sentenza Tribunale Torino – sez. Imprese n. 4796/22 - Eliossola c/ Regione Piemonte	€ 15.218,66 oltre a capitale non indicato	Nessun atto rilevato	Mandato di pagamento 12694/2023	Non risulta
Sentenza del Giudice di Pace di Verbania n. 154/23 - BANCHINI Rosella c/ Regione Piemonte	€ 1.897,87 oltre a capitale non indicato	Nessun atto rilevato	Mandato di pagamento 15979/2023	Non risulta
Sentenza Giudice di Pace di Biella n. 107/2023 - GAGNA Daniela c/Regione Piemonte	€ 980,61 oltre a capitale non indicato	Nessun atto rilevato	Mandato di pagamento 172/2023	Non risulta

Sentenza del Giudice di Pace di Novara n. 861 del 29.12.2022	2.256,56	Pagato in data 6 febbraio 2023 (già accantonata in Fondo Contenzioso - libera disponibilità)	Mandato di pagamento 172/2023	nessuno
Sentenza del Consiglio di Stato n. 11040/2022 del 16.12.2022	8.754,72	In attesa di richiesta da controparte - spese di giudizio. (già accantonata al fondo contenzioso ma solo al 41% di euro 6.000 – libera fondo)	Mandato di pagamento 15580/2023	nessuno
Sentenza del Consiglio di Stato n. 11040 del 16/12/2022	71.024,00	(già accantonata in Fondo Contenzioso ma solo al 41% - libera disponibilità)	Probabilmente da non riconoscere per accollo altrui	
SENTENZA N. 23/2023 DEL 09/01/2023	1.249,76		mandato di pagamento n. 3107 del 16/02/2023	Non risulta
SENTENZA N. 255/2023 DEL 23/01/2023	518,76		mandato di pagamento n. 10925 del 08/05/2023	Non risulta
SENTENZA N. 266/2023 DEL 27/02/2023	1.391,18		mandato di pagamento n.12517 del 24/05/2023	Non risulta
SENTENZA N. 213/2023 DEL 27/2/2023	642,54		mandato di pagamento n 11327 del 11/05/2023	Non risulta
SENTENZA N. 360/2023 DEL 11/05/2023	1.085,70		mandato di pagamento n. 13311 del 08/06/2023	Non risulta
SENTENZA N. 277/2023 del 20/05/2023	992,61		mandato di pagamento n. 25055 del 12/10/2023	Non risulta
SENTENZA N. 344/2023 del 06/07/2023	1.721,13		mandato di pagamento n. 25054 del 12/10/2023	Non risulta
SENTENZA N. 718/2023 DEL 02/10/2023	597,72		mandato di pagamento n. 34471 del 21/12/2023	Non risulta

Il collegio, preso atto che mancava proprio l'elenco dei debiti fuori bilancio dell'avvocatura relativo al 2024, ha contattato a mezzo mail la Dirigente dell'avvocatura la quale era assente. Ha cercato pertanto di farsi indicare un funzionario che potesse fornire l'elenco dei debiti del 2024, il funzionario con molta collaborazione ha prodotto a mezzo mail in pari data l'elenco nella sua disponibilità che di seguito si riporta, anche se appare non comparabile agli elenchi 2021/2023 in quanto mancante di tutte le annota-

zioni.

Tale elenco viene comunque riportato, con l'auspicio che possa essere prodotto anche con gli eventuali invii in Procura.

Anno 2024

Sentenze 2024	euro	Iter pagamento
TRIBUNALE TORINO N. 4935 DEL 01,12,2023	16.969,28	mandato di pagamento N. 3334 DEL 27.02.2024
TRIBUNALE TORINO N. 4937 DEL 01,12,2023	16.969,28	mandato di pagamento N. 3335 DEL 27.02.2024
SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VERCELLI N. 236/2023 DEL	1.755,82	mandato di pagamento n. 3332 DEL 27.02.2024
GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA N. 423/2023 DEL	1.970,79	mandato di pagamento n. 3683 DEL 06.03.2024
Tribunale di Novara n.859 del 09.11.2023	6,471.36	mandato di pagamento 3786 del 09.03.2024
T.A.R. Piemonte. n. 136/2024 del 10.02.2024	3,568.24	mandato di pagamento 6581 del 25.03.2024
Sentenza del Tribunale di Novara n.297 del 12.04.2024	3,891.72	Mandato pagamento 13744 del 28.05.2024
Sentenza del Consiglio di Stato n. 3981 del 02.05.2024	16,216.20	Mandati pagamento 12605 e 12606 del 21.05.2024
Ordinanza del Tribunale di Alessandria n.4727 del 09.05.2024	3,487.12	mandato pagamento 14700 del 05.06.2024
Sentenza del Tribunale di Torino n. 170/2024 del 08.01.2024	5,370.92	mandato pagamento 15090 del 10.06.2024

Sentenza della Corte dei Conti n.56 del 02.02.2024	4,784.00	Mandato pagamento 21609 del 22.07.2024
Sentenza del Tribunale di Torino n. 1772 del 25.06.2024	2,813.46	Mandato pagamento 27687 del 03.10.2024
Sentenza del Giudice di Pace di Tortona del 15.10.2024	2,502.29	mandato pagamento 33457 del 26.11.2024

Riguardo agli altri debiti fuori bilancio si riportano quelli pagati nel corso del 2024 in esecuzione di sentenze tributarie per i quali sono stati pagati euro 3.608,13 come riportato anche in relazione della Giunta tutte relative alla tassa auto:

- *Precetto del 20/07/2024 (sentenza CTP Torino n. 169 del 6.3.2012 dep. Il 10.10.2012 + sentenza CTP Cuneo 103/3/11 confermata con sentenza definitiva CTR Torino n. 22.36.13 del 4.12.2012 dep il 5.2.2013 Valore della causa €1.564,00 Oneri accessori €1.897,54 Mandato di pagamento n. 27841 del 30/08/2024
- *SENTENZA 1222/2024 del 09/10/2024 depositata il 11/11/2024 Valore della causa € 381,31 Oneri accessori € 390,80 Mandato 33977 del 28/11/2024
- *SENTENZA N.869/224 del 29/05/2024 depositata il 12/08/2024 Valore della causa €178,46 Oneri accessori € 200,00 Mandato di pagamento 28098 del 11/10/2024
- *SENTENZA N. 944/2024 del 26/06/2024 depositata il 17/09/2024 Valore della causa € 388,80 Oneri accessori € 250,00 Mandato di pagamento n. 30120 del 05/11/2024
- *SENTENZA 1001/2024 de 12/09/2024, depositata il 26/09/2024. Valore della causa € 658,17 oneri accessori € 211,79 Mandato di pagamento 30233 del 06/11/2024
- *SENTENZA 551/01/2024 del 04/03/2024, depositata il 20/05/2024. (ATTO MESSA IN MORA DEL 23/07/2024) Valore della causa € 288,04 Oneri accessori € 329,00 Mandato di pagamento n. 28563 del 16/10/2024
- *SENTENZA 965/2024 del 26/06/2024 depositata 23/09/2024 Valore della causa €839,10 Oneri accessori €329,00 Mandato 33640 del 26/11/2024

Trattasi di debiti fuori bilancio scaturiti da sentenze per i quali non è intervenuto il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio art.73 D.Lgs 118/2011 con formale atto amministrativo. Riguardo alla posizione del collegio circa il riconoscimento dei debiti fuori bilancio il collegio rinvia a quanto già argomentato nei rendiconti precedenti

Richiamando le proprie posizioni in merito ai debiti fuori bilancio inserite nel rendiconto 2023, si ribadisce essere necessario inserire che il flusso informativo anche verso il collegio dei revisori ai fini delle proprie verifiche ricordando che – diversamente da quanto accade negli enti locali – non è richiesto dalla norma il parere del collegio preventivo e conseguentemente i dati non sono in autonomia del tutto reperibili e monitorabili, prova ne è la difficoltà di recuperare una situazione aggiornata delle posizioni.

Inoltre richiamando l'art. 36 del regolamento in vigore che riporta: *“la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, di cui all' articolo 73, comma 1 del d. lgs. 118/2011 , viene effettuata dal Direttore competente in materia finanziaria alla Procura regionale della Corte dei Conti per i debiti di cui alle lettere da b) ad e) e dalla segreteria della Giunta regionale per i debiti di cui alla lettera a): tale trasmissione viene inviata per conoscenza al Dirigente responsabile per materia”* il collegio ritiene che non sia ad oggi attenzionata vista la mancata ricezione delle informazioni richieste in merito agli invii.

La spesa sanitaria

Il quadro delle risorse a disposizione del servizio sanitario regionale è stato delineato con DGR n. 1-8566 del 22/03/2019 con la quale è stata effettuata la perimetrazione sanitaria. Le Asl sono finanziate secondo i Livelli Essenziali di Assistenza, in base alla popolazione residente nell'ambito di appartenenza, in base a determinati parametri. L'Ente ha adottato una gestione della spesa sanitaria alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 del D. Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che ha introdotto disposizioni che hanno ridisegnato le regole con l'obiettivo di armonizzare le rilevazioni contabili delle aziende del SSN.

Come noto, l'art. 22 del d. Lgs. 118/2011 disciplina l'individuazione delle responsabilità all'interno delle Regioni nel caso sia stata istituita la gestione sanitaria accentrata presso la regione. Ed infatti, come noto, queste ultime individuano nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità denominato Gestione sanitaria accentrata, deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate i rispettivi servizi sanitari regionali.

In particolare le regioni individuano il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione che e' tenuto:

- a) *all'elaborazione e all'adozione del bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;*
- b) *alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre*

2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi all'ente ivi identificato con il codice "000";

c) alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della gestione accentrata stessa e dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), secondo le modalità definite nell'articolo 32. In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione garantisce la coerenza del bilancio sanitario consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i. e relative all'ente ivi identificato con il codice "999".

Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione ed il responsabile della predisposizione del bilancio regionale, in sede di consolidamento, devono garantire l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria.

Le regioni individuano un responsabile regionale che certifichi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la regione:

- i. in sede di rendicontazione trimestrale, la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità, la riconciliazione dei dati della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario, la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità;
- ii. in sede di rendicontazione annuale, quando indicato al punto i), nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità.

La regione Piemonte con DGR n. 10 5523 del 14/03/2013 ha definito il seguente modello organizzativo per l'attuazione della GSA:

- *il Responsabile della GSA presso la Regione, relativamente alla competenze di cui al comma 3, lettere a), b) e c) è individuato nel Direttore della Direzione Regionale Sanità con facoltà in capo al medesimo di delega delle funzioni operative al Settore Finanziario, ora denominato Settore programmazione economico Finanziaria;*
- *il Responsabile delle attività connesse all'ultimo capoverso del comma 3, lettera c) dell'art. 22, relativamente alle azioni di coordinamento fra GSA e Bilancio regionale, è individuato nel responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione e nel responsabile della predisposizione del bilancio regionale;*
- *il Responsabile regionale (terzo) certificatore dell'attività della GSA in congruità con le risultanze del Bilancio Regionale, previsto del comma 3, lettera d) dell'art. 22 è individuato, come modificato con DGR n. 1 5210 del 27/06/2017 nel Collegio dei revisori dei conti a partire dall'anno 2016.*

Tale breve excursus circa le importanti competenze che il legislatore attribuisce alla funzione della GSA all'interno delle Regioni si rende necessario per rimarcare le altrettanto importanti competenze che il

legislatore richiede al terzo certificatore che quei dati deve asseverare, ovvero allo scrivente (e al precedente) collegio.

La tempestività delle contabilizzazioni consente di disporre del Consolidato sanitario entro tempi certi, aspetto importante in quanto il consolidato rappresenta uno strumento per far emergere eventuali squilibri interni tra il bilancio "ordinario" e quello "sanitario", in particolare attraverso il sistema dei vincoli e degli accantonamenti che definiscono il risultato di amministrazione.

Riguardo alle attività svolte nel 2024, il collegio riporta quanto segue.

A) Rispetto alle certificazioni annuali.

Il collegio ha ricevuto in data 18 giugno 2024 la Determinazione Dirigenziale n. 412/A1400B/2024 del 17 giugno 2024 avente ad oggetto "Bilancio d'esercizio 2022 della Gestione Sanitaria Accentrata ai sensi del Titolo II del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 – Adozione" pertanto ha potuto rilasciare in data 16 luglio 2024 la **certificazione 2022**, con allegato 1 al verbale n. 21/2024.

Il collegio ha ricevuto in data 12 marzo 2025 la Determinazione Dirigenziale n. 131/A1400B/2025 dell' 11 marzo 2025 avente ad oggetto "Bilancio d'esercizio 2023 della Gestione Sanitaria Accentrata ai sensi del Titolo II del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 – Adozione" pertanto ha potuto rilasciare in data 22 marzo 2025 la **certificazione 2023**, con allegato 1 al verbale n. 5/2025.

B) Rispetto agli adempimenti periodici.

Riguardo agli adempimenti periodici previsti dall'art. 22 lett. D.Lgs 118/2011 il collegio ha effettuato trimestralmente le verifiche di cui all'art. 22 del D.Lgs 118/2011 punto 3 lettera d) punto i) non appena la documentazione contabile è stata resa disponibile.

In particolare, il collegio ha effettuato trimestralmente le verifiche come segue:

- primo e secondo trimestre 2024 (rif. Verb. 22 e 34 del 2024);
- terzo trimestre 2024 (rif. Verb. 34 del 2024 e n. 3 del 2025);
- quarto trimestre 2024 (rif. Verb. 10 del 2025);

Si ricorda comunque che il collegio, nel corso delle verifiche circa l'attendibilità dell'impianto contabile della GSA e del rispetto dei compiti da parte del Responsabile di GSA volto a garantire la correttezza dell'impianto contabile, delle regole da impartire, indispensabili anche a garantire l'omogeneità e la intellegibilità e comparabilità dei dati di tutte le aziende ricomprese nel perimetro sanitario, sin dal primo accesso aveva sottolineato l'importanza del manuale delle linee guida per la definizione delle regole e delle modalità di rilevazione contabile degli eventi della GSA, manuale indispensabile ad attestare da parte del Responsabile GSA. La struttura ha in parte provveduto con l'applicativo che

ha modificato l'impianto contabile per renderlo comparabile a tutte le aziende ricomprese nel perimetro sanitario, il collegio prende positivamente atto che la struttura ha avviato l'utilizzo del nuovo sistema e, pur con le difficoltà dovuto all'introduzione di nuovi sistemi contabili si potrà, a regime, ottenere risultati di comparabilità dei dati e della possibilità conseguente di controlli di gestione molto più affidabili.

Riguardo allo stato di avanzamento del citato gestionale AMCO l'ufficio ha riferito che "con DGR 26-801/2025/XII del 17/02/2025 "Approvazione della programmazione regionale per l'adozione dei programmi aziendali di riorganizzazione, di riqualificazione e/o di potenziamento del Servizio sanitario regionale. Riparto delle risorse del fondo sanitario 2025-2027 e assegnazione degli obiettivi economico-finanziari agli Enti del SSR prevede tra l'altro con l'allegato A) "PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE DEL SSR 2025-2027", l'adozione di un Programma operativo aziendale di riorganizzazione, di riqualificazione e/o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio 2025-2027

Per quanto riguarda il monitoraggio regionale, le informazioni e i documenti necessari al funzionamento e alla verifica del modello di coordinamento si basano su quanto trasmesso nell'ambito degli adempimenti informativi nazionali e regionali e/o strumenti e sistemi attualmente in essere (es. SIRECOM, NSIS, AMCO).

In particolare, l'implementazione del sistema amministrativo contabile unico già avviata nel 2025 da alcuni degli Enti del SSR (GSA già dal 01/07/2023, ASL CN 1, ASL CN 2, ASL VC, ASL NO) risulta essere fondamentale per l'affidabilità e l'uniformità nativa del dato e del processo di generazione, classificazione e rappresentazione dello stesso, agevolando le iniziative Regionali in materia di attuazione del percorso graduale e articolato che porti alla certificabilità dei bilanci delle Aziende del SSR, della gestione accentrata regionale e del consolidato del SSR, ivi incluso la trasparenza e l'accountability del sistema e la redazione dei documenti contabili.

Pertanto, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi strategici regionali, dovrà essere assicurata l'adozione di AMCO dalle restanti aziende come di seguito indicato:

- Annualità 2026: ASL Biella, ASL VCO, AO Novara, AO S. Luigi, AO S. Croce e Carle, AO Mauriziano.
- Annualità 2027: Azienda Zero, ASL Città di Torino, ASL TO 3, ASL AT, ASL Alessandria, AO CDSS, OIRM, AO Alessandria.
- Annualità 2028: ASL TO 4, ASL TO 5."

E' doveroso concludere che una più accurata rappresentazione dei fatti aziendali, e soprattutto la comparabilità dei dati di tutto il sistema sanitario piemontese potranno far emergere tutti quei fattori che consentono di monitorare costantemente la spesa sanitaria e conseguentemente incidere direttamente e indirettamente sugli equilibri di bilancio.

Riguardo alla situazione della spesa sanitaria, da informazioni acquisite dagli uffici, come risulta nel verbale del Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, dei conti consolidati regionali del IV trimestre 2024, relativo alla riunione del 1° e 17 aprile 2025 la Regione Piemonte risulta adempiente ai fini della procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della Legge n. 311/2004.

Riguardo alla esatta individuazione del perimetro sanitario, l'art. 20 del d. lgs 118/2011 stabilisce: *"Nell'ambito del Bilancio regionale le regioni devono garantire un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario" ciò al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie, iscritte in bilancio e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso.*", come evidenziato altresì nella sentenza Corte cost. n. 169/2017, secondo la quale nella perfetta perimetrazione delle spese ordinarie rispetto a quelle sanitarie (e le 36 correlate risorse di "copertura") a garanzia dell'effettiva realizzazione dei LEA, tramite *"un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, (...), la separata evidenza di poste di entrata e di uscita", nonché la "trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard"*.

Si deve infatti tenere conto che oltre a quanto sopra, il risultato di amministrazione del rendiconto non tiene conto dei disavanzi delle SSN, derivante dagli ammortamenti non sterilizzati cioè non neutralizzabili nel risultato di esercizio delle Aziende relative agli anni 2001-2011. Pertanto tale gestione riveste carattere centrale.

Il collegio in merito al perimetro sanitario evidenzia che la Corte Costituzionale, con Sentenza 233 del 21 novembre 2022, ha delineato e ricordato le basi su cui poggia il perimetro sanitario e l'utilizzo dei fondi e in particolare riporta che *"...omissis...perimetro sanitario, mirano a garantire una idonea evidenziazione delle entrate e delle spese sanitarie e sono dunque funzionali ad evitare "opacità contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati alla garanzia dei LEA, ovvero proprio quei fenomeni che hanno concorso al determinarsi delle gravissime situazioni ...omissis"*.

Tale Sentenza ripercorre il tema della centralità della tutela dei diritti sociali in merito all'utilizzo finanziario delle risorse.

In merito alla

Riguardo al Fondo per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici l'art. 8 D.L. 30 marzo 2023 n. 34, convertito in Legge 26 maggio 2023, n. 56 ha previsto l'istituzione di un fondo per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, assegnando alla Regione Piemonte un importo pari ad euro 104.422.832.

Si ricorda che con la sentenza del 22 luglio 2024, n. 139 la Corte costituzionale dichiarava illegittimo il comma 3 della citata disposizione, nella parte in cui consentiva alle imprese fornitrici di versare solo il 48% della rispettiva quota di ripiano, a condizione che rinunciassero a contestare in giudizio i provvedimenti relativi all'obbligo di pagamento.

In risposta alla nota istruttoria con la quale la Corte ha chiesto di precisare se detto importo risulti accertato, impegnato e ripartito alle Aziende, indicando i capitoli e di riferire circa gli effetti della suddetta sentenza, con riferimento all'assegnazione alla Regione di risorse a valere sul fondo di cui al citato D.L. n. 34/2023.

L'Ufficio, in risposta, ha precisato che l'importo di euro 104.422.832 e' stato accertato ed impegnato sulla spesa vincolata e con successiva DD 1763/23 le risorse sono state subimpegnate a favore delle aziende ed interamente erogate nel corso dell'esercizio.

La Corte Costituzionale, oltre a quanto stabilito con la sentenza n. 139 sopracitata, con la sentenza n. 140 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del decreto legge n. 78 del 2015, quanto al periodo 2015-2018, precisando che, in relazione a tale periodo, il legislatore ha dettato una disciplina apposita per il ripiano dello sfioramento dei tetti di spesa, e le Regioni, con propri provvedimenti, hanno richiesto alle imprese le somme da esse dovute.

La sentenza ha rilevato che il payback non risulta incostituzionale in riferimento all'art. 41 Cost., quanto al periodo 2015- 2018, in quanto pone a carico delle imprese per tale arco temporale un contributo solidaristico, correlabile a ragioni di utilità sociale, al fine di assicurare la dotazione di dispositivi medici necessaria alla tutela della salute in una situazione economico finanziaria di grave difficoltà.

Il meccanismo – continua la sentenza - non risulta neppure sproporzionato, alla luce della significativa riduzione al 48 per cento dell'importo originariamente posto a carico delle imprese, riduzione ora

riconosciuta incondizionatamente a tutte le aziende in virtù della citata sentenza n. 139

A seguito della citata sentenza della Corte costituzionale, si è espresso il TAR Lazio, con più provvedimenti (tra cui la sentenza n. 8736/2025), che, allineandosi al provvedimento della Consulta, ha ritenuto la legittimità del meccanismo del pay back DM, rilevando, tra l'altro, che già dall'entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2015, come convertito, e quindi dallo svolgimento delle procedure di gara subito successive, il sistema del c.d. *payback* era sostanzialmente noto.

Ciò sia con riguardo alle quote di ripiano posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici (che sono pari al 40 per cento per l'anno 2015, al 45 per cento per l'anno 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 e al 50 per cento per l'anno 2018), sia con riguardo alla misura entro la quale ciascuna azienda è chiamata a concorrere alle predette quote (in «misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del relativo Servizio sanitario regionale o provinciale»).

Successivamente, in data 9 maggio 2025, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha informato le Regioni che, con riferimento al *payback* dei dispositivi medici, su cui recentemente il TAR del Lazio ha respinto i ricorsi presentati dalle aziende, sono in corso interlocuzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e, al riguardo, il Ministero sta predisponendo una proposta, tenuto conto delle posizioni espresse dalle Associazioni delle aziende.

Personale della Regione e del Consiglio

Occorre premettere l'importanza del "PIAO" (Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione) documento unico di programmazione e governance che va a sostituire tutti i programmi che fino al 2022 le Pubbliche Amministrazioni erano tenute a predisporre, tra cui il PTFB, i piani della performance, del lavoro agile (POLA) e dell'anticorruzione. Il PIAO è stato introdotto all'articolo 6 del Decreto Legge n. 80 del 2021, il cosiddetto "Decreto Reclutamento" convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113.

L'importanza del PTFP quale strumento strategico per individuare le esigenze di personale ha visto, con l'introduzione del D.Lgs. n. 75/2017, il superamento della dotazione organica che non è più uno strumento rigido ma flessibile e volto ad individuare le effettive esigenze. Tale orientamento del legislatore è stato rafforzato dall'art. 33 co. 1 del D.L. 34/2019, come modificato dall'art. 1 co. 853 della Legge 160/2019, stabilisce che, a decorrere dal 2020 "*.....le regioni a statuto ordinario possono procedere ad*

assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione e' vincolata, ivi incluse, per le finalita' di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione. Con decretoomissis....., entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia.". Il D.M. 3 settembre 2019 individua, all'articolo 4, i valori soglia di spesa massima del personale e stabilisce che le Regioni a statuto ordinario che si collocano al di sotto del valore soglia di cui sopra, possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva, rapportata alla media delle entrate correnti del triennio precedente al netto dell'FCDE stanziato assestato nel bilancio, inferiore al valore soglia e nei limiti stabiliti dall'articolo 5 dello stesso D.M.. Il citato D.M. individua altresì le voci del bilancio da prendere in considerazione ai fini del calcolo. Per quanto riguarda la regione Piemonte il valore soglia è pari al 9,5% considerata la fascia di abitanti, ai sensi dell'art. 4 del citato.

Con la conversione in Legge, n. 113 del 6 agosto 2021, del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, tra l'altro, è stato introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che – come sopra riportato - assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa - in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale.

Come previsto dalla normativa il PIAO serve ad assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso. Il PIAO ha durata triennale e viene aggiornato annualmente.

Il PIAO, come prescritto dall'art. 6 del D.L. 80/2021, espone: gli obiettivi programmatici e strategici della performance, anche con riferimento alle azioni e interventi regionali per l'implementazione del PNRR; la

strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il lavoro agile; le strategie di reclutamento e formazione delle risorse umane; gli strumenti e le fasi per raggiungere la piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa e per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione; le procedure da semplificare e reingegnerizzare; le modalità e le azioni finalizzate a realizzare al piena accessibilità fisica e digitale dell'Ente; le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere.

La regione Piemonte ha individuato la dotazione organica del personale della Giunta Regionale con D.G.R. n. 41-3429 del 18 giugno 2021 avente ad oggetto *“Articolo 6 co 2 D. Lgs n. 165/2001 – Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022”*, aggiornata quanto all'annualità 2022 e 2023 con D.G.R. n. 35-4966 del 29 aprile 2022, avente ad oggetto *“Aggiornamento Piano Triennale Fabbisogni 2020-2022 e approvazione annualità 2023-2024 ”* e coordinato con la D.G.R. n. 3-5226 del 21 giugno 2022 *“Approvazione Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) della Giunta Regionale del Piemonte per gli anni 2022-2024, Sezione Piano Triennale Fabbisogni del Personale”*, nella quale l'ente ha individuato il fabbisogno e ha dettato le linee di indirizzo ai sensi della Legge 6 agosto 2021, n. 113., così determinando il fabbisogno assunzionali, la verifica dei vincoli e la rideterminazione della dotazione stessa.

Successivamente il PTFP della regione è stato integrato per addvenire alle assunzioni a tempo determinato per 24 mesi per PNRR in deroga e a norma dell'art. 11 del DL 36/2022 con DGR 9-6355. In tale sede il collegio aveva rilasciato asseverazione di cui all'art. 11 del D. L. 36/2022 (cfr. allegato 1 al verbale 26/2022) limitatamente al biennio 2023 -2024 e il rispetto dell'equilibrio di bilancio conseguente all'assunzione delle n. 27 unità per il PNRR a tempo determinato, rilevando che anche in caso di proroga fino ai termini permessi dall'art. 11 e quindi per ulteriori 12 mesi ma non eccedenti la durata di attuazione dei progetti, dovrà essere nuovamente valutato dal collegio.

Con DGR 31 gennaio 2024, n. 4-8114 *“Approvazione del Piano integrato di attività' e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024”* l'ente ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Giunta regionale per il triennio 2024-2026 e la tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per il 2024.

Il numero di assunzioni indicate nel PIAO 2024/2026 di 325 unità si compone di 206 previste per l'anno 2024, comprese le 99 differite dalla precedente programmazione 2023/2025, e 119 previste per l'anno 2025.

Durante il 2024 la Regione, delle 206 unità previste ne ha assunte 130, 15 (come riferito dagli uffici) non sono state perfezionate per effetto di rinunce, mentre per le restanti 61 unità le procedure assunzionali dovrebbero completarsi nel 2025. I dati sono stati forniti dal settore organizzazione.

Si ricorda che la legge regionale n. 23/2008 comma 1 separa i ruoli organici della Giunta e del Consiglio Regionale. Nel corso del 2024 non sono intervenute modifiche alle leggi regionali che hanno riguardato la materia del personale ad eccezione del tempo determinato per PNRR in deroga (DL. 36/2022) avvenuta nel 2021. Pertanto, ciò premesso vengono di seguito riportati separatamente i dati relativi al personale rappresentati dalle tabelle di seguito riportate.

Quanto al personale del Consiglio, il comma 1 dell'articolo 29 dello Statuto della Regione Piemonte, approvato da ultimo con legge regionale statutaria 3 marzo 2005, n. 1, attribuisce al Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni, autonomia funzionale, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile.

La legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 all'articolo 5 stabilisce che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale adottano i provvedimenti di organizzazione degli uffici regionali di rispettiva competenza.

CONSIGLIO REGIONALE

Con deliberazione n. 23 del 31 gennaio 2024 l'Ufficio di Presidenza, facendo seguito alle delibere di programmazione degli anni precedenti, ha approvato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale del Consiglio regionale per gli anni 2024-2026. I dati inseriti nel PIAO approvato, come rilevato dal collegio nel proprio verbale n. 4/2024 relativo al parere di cui all'art. 33 del DL 34/2019 il, non risultavano del tutto coerenti con i dati inseriti nella tabella dei limiti assunzionali 2024-2028, seppur l'importo stanziato in bilancio fosse maggiore di quanto previsto nel PIAO. Per riallineare i dati e rendere coerente il PIAO con gli atti adottati, quest'ultimo è stato modificato nella sezione 3.3 Piano Triennale del fabbisogno di personale, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 114 del 25 giugno 2024, ed in ultimo con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 20 novembre 2024. che hanno modificato. La dotazione approvata tiene in considerazione in termini finanziari dei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le risorse per il personale dei gruppi consiliari di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20. Il consiglio ha altresì predisposto il conteggio della capacità assunzionale e il dettaglio del fabbisogno previsto per il periodo al quale il Piano si riferisce nel rispetto dei limiti delle singole leggi in materia.

GIUNTA REGIONALE

Con DGR 4-8114 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 adeguando il Piano triennale del fabbisogno del personale per l'anno 2024.

Il personale in servizio presso la Giunta regionale al 31.12.2024 rapportato agli anni precedenti risulta il seguente.

Tipologia	2020	2021	2022	2023	2024
Dirigenti	96	94	123	129	128
Personale di categoria a tempo indeterminato e a tempo determinato	2.651	2.575	2.636	2602	2.658
Totale	2.747	2.669	2.759	2.731	2.786
Personale a tempo indeterminato					
Tipologia	2020	2021	2022	2023	2024
Dirigenti I fascia (1)	9	9	9	10	7
Dirigenti II fascia (2)	72	73	105	111	113
Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria D)	1.390	1.403	1.541	1.555	1.554
Area degli istruttori (ex categoria C)	889	773	786	765	779
Area degli operatori esperti (ex categoria B)	358	291	273	255	252
Area degli operatori (ex categoria A)	7	7	4	4	4
Totale	2.725	2.556	2.718	2.700	2.709
Personale a tempo determinato					
Tipologia	2020	2021	2022	2023	2024
Dirigenti TD (Direttori) (3)	15	12	9	8	8
Aree (ex Categorie A+B+C+D) - (4)	7	101	32	23	4
T.D. Uffici di Comunicazione				58	54
Collaborazioni Uffici di Comunicazione	0	0	0	5	11
Totale	22	113	41	31	77

L'ente ha prodotto le tabelle anche attraverso successive integrazioni a seguito di richieste istruttorie e di supplementi di richieste da parte del collegio, al fine di ottenere la intelleggibilità dei dati forniti nelle relazioni. La finalità delle tabelle che seguono è quella di dimostrare la verifica del rispetto dei limiti della spesa di personale.

Personale a tempo indeterminato:	IMPEGNI	IMPEGNI	IMPEGNI	IMPEGNI	IMPEGNI
Tipologia	2020	2021	2022	2023	2024
Retribuzioni lorde Dirigenti T.Ind..	3.411.075,73	3.503.566,93	4.821.190,20	5.466.689,46	6.637.310,02

Retribuzioni lorde. Categorie (A+B+C+D) T.D	74.923.464,24	69.423.627,55	66.056.377,71	77.960.686,09	75.898.896,18
Oneri da Trattam. Econ. Acc. P.D.	6.382.360,71	7.858.903,68	9.120.172,67	11.207.640,82	11.290.788,08
Oneri da Trattam. Econ. Acc Personale categorie	36.243.069,77	35.388.377,94	32.869.233,46	35.545.395,17	35.236.568,86
Oneri a carico del datore di lavoro per contr. Obbligatorii	33.161.927,98	32.202.691,76	31.427.592,43	35.813.032,49	35.412.514,97
IRAP	10.906.838,26	10.561.514,97	10.378.971,26	11.769.734,82	11.724.978,07
TOTALE	165.028.735,99	158.938.682,83	154.673.537,73	177.763.178,85	176.201.056,18

In riscontro a nota istruttoria della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Piemonte prot. Regione Piemonte n.12697 del 18.03.2025 "Giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2024 della Regione Piemonte – rispetto dei vincoli relativi alla spesa per il personale Richiesta istruttoria, l'ente ha dimostrato la determinazione dei limiti di spesa di cui all'art. 1 co.557 L. 296/2006, attraverso la tabella che segue in cui sono riportati gli impegni 2024 rapportati agli impegni 2011-2013 nei rispettivi ammontari per Giunta e Consiglio, oltre che nell'ammontare complessivo della spesa regionale:

Aggregato di spesa personale Giunta e Consiglio	impegni Giunta	impegni Consiglio	totale impegni Giunta Consiglio	impegni Giunta	impegni Consiglio	totale impegni Giunta Consiglio
	2011 - 2013	2011 - 2013	2011-2013	2024	2024	2024
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato (inclusi comandati in entrata)	163.810.082,07	24.426.523,64	188.236.605,71	193.763.175,17	19.601.895,63	213.365.070,80
Spese per collaborazioni coordinate e continuative	1.070.729,33	0,00	1.070.729,33	0,00	0,00	0,00
Spese per incarichi a dirigenti esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somministrazione di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per personale utilizzato, senza estinzione dal rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla Regione.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	164.880.811,40	24.426.523,64	189.307.335,04	193.763.175,17	19.601.895,63	213.365.070,80
Spese escluse						
Arretrati contrattuali anni precedenti	0,00	0,00	0,00	-1.570.259,94	-158.857,40	-1.729.117,34
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato ex L.R.23/2015	0,00	0,00	0,00	-23.795.453,81	0,00	-23.795.453,81
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato ex L.R.7/2018	0,00	0,00	0,00	-4.631.067,77	0,00	-4.631.067,77
Maggiore spesa di personale derivante da quanto previsto dagli art.li 4, 5 e 6 del dpcm 3 settembre 2019 - Anno 2023	0,00	0,00	0,00	-4.383.101,87	0,00	-4.383.101,87
Maggiore spesa di personale derivante da quanto previsto dagli art.li 4, 5 e 6 del dpcm 3 settembre 2019 - Anno 2024	0,00	0,00	0,00	-2.263.980,60	-454.930,89	-2.718.911,49
Totale spese escluse	0,00	0,00	0,00	-36.643.863,99	-613.788,29	-37.257.652,28
TOTALE GENERALE	164.880.811,40	24.426.523,64	189.307.335,04	157.119.311,18	18.988.107,34	176.107.418,52

Al fine della verifica del rispetto dei vincoli dei limiti di spesa aggregata per il personale a tempo determinato cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e dall'art. 1, comma 545, Legge n. 160/2019, è stata predisposta dagli uffici con la tabella che segue:

Aggregato voci	Impegni 2009	Impegni 2024
Retribuzioni lorde dirigenti a TD (direttori)	3.536.762,00	994.053,10
Retribuzioni lorde personale con contratto a tempo determinato Cat. A + B + C + D	3.861.110,00	831.531,07
Trattamento economico collaboratori uffici di comunicazione	5.024.465,00	2.251.737,15
Trattamento economico collaboratori uffici di comunicazione	0,00	0,00
CO.CO.CO. (altre strutture)	2.307.017,29	0,00
Oneri a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori per CO.CO.CO. (altre strutture)	438.816,43	0,00
IRAP	1.020.315,00	370.319,52
Contratti formazione lavoro	0,00	0,00
Altri rapporti formativi	0,00	0,00
Somministrazione lavoro	0,00	0,00
Lavoro accessorio art. 70 co. 1 lett.d) d.Lgs 273/2003		
TOTALE	16.188.485,72	4.447.640,84

Ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di cui all'art. 33 del D.L. 34/2019 occorre premettere che ai sensi della L.R. 25/2021 il valore soglia viene calcolato sulla base del D.M. 3 settembre 2019 a livello aggregato per l'intera spesa di spesa regionale e successivamente ripartito tra Giunta e Consiglio. Riguardo alle modalità di calcolo del valore soglia, l'ente, in risposta a nota istruttoria, ha riportato lo schema di calcolo dell'indicatore dell'incidenza di spesa di personale determinata ai sensi del Decreto 3 settembre 2019 per gli anni 2021 e 2022. Il citato schema è stato predisposto secondo la circolare 19/212/CR7/C1 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 18/12/2019. In particolare, l'indicatore è stato calcolato sulla base dei dati dell'ultimo rendiconto approvato.

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">BDAP - Rendiconto della gestione 01 Entrate titolo I (Accertamenti)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2020</td><td style="text-align: center;">2021</td><td style="text-align: center;">2022</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">9.960.748.842</td><td style="text-align: right;">9.895.677.922</td><td style="text-align: right;">10.139.589.620</td></tr> </table>	BDAP - Rendiconto della gestione 01 Entrate titolo I (Accertamenti)			2020	2021	2022	9.960.748.842	9.895.677.922	10.139.589.620	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">Tributi destinati SSN BDAP 01010200 - Tributi destinati al finanziamento della sanità' (Accertamenti)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2020</td><td style="text-align: center;">2021</td><td style="text-align: center;">2022</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">8.311.342.372</td><td style="text-align: right;">8.521.865.364</td><td style="text-align: right;">8.680.625.681</td></tr> </table>	Tributi destinati SSN BDAP 01010200 - Tributi destinati al finanziamento della sanità' (Accertamenti)			2020	2021	2022	8.311.342.372	8.521.865.364	8.680.625.681	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">BDAP - Rendiconto della gestione 02 Entrate titolo II (Accertamenti)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2020</td><td style="text-align: center;">2021</td><td style="text-align: center;">2022</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">1.345.160.400</td><td style="text-align: right;">1.760.774.686</td><td style="text-align: right;">1.866.325.136</td></tr> </table>	BDAP - Rendiconto della gestione 02 Entrate titolo II (Accertamenti)			2020	2021	2022	1.345.160.400	1.760.774.686	1.866.325.136	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">BDAP - Rendiconto della gestione 03 Entrate titolo III (Accertamenti)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2020</td><td style="text-align: center;">2021</td><td style="text-align: center;">2022</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">454.962.654</td><td style="text-align: right;">565.717.235</td><td style="text-align: right;">509.183.772</td></tr> </table>	BDAP - Rendiconto della gestione 03 Entrate titolo III (Accertamenti)			2020	2021	2022	454.962.654	565.717.235	509.183.772						
BDAP - Rendiconto della gestione 01 Entrate titolo I (Accertamenti)																																													
2020	2021	2022																																											
9.960.748.842	9.895.677.922	10.139.589.620																																											
Tributi destinati SSN BDAP 01010200 - Tributi destinati al finanziamento della sanità' (Accertamenti)																																													
2020	2021	2022																																											
8.311.342.372	8.521.865.364	8.680.625.681																																											
BDAP - Rendiconto della gestione 02 Entrate titolo II (Accertamenti)																																													
2020	2021	2022																																											
1.345.160.400	1.760.774.686	1.866.325.136																																											
BDAP - Rendiconto della gestione 03 Entrate titolo III (Accertamenti)																																													
2020	2021	2022																																											
454.962.654	565.717.235	509.183.772																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">Fondo Crediti Dubbia Esigibilità Titolo I BDAP - Bilancio di previsione, accantonamento obbligatorio al fondo</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2020</td><td style="text-align: center;">2021</td><td style="text-align: center;">2022</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">12.100.162</td><td style="text-align: right;">15.944.378</td><td style="text-align: right;">15.805.048</td></tr> </table>	Fondo Crediti Dubbia Esigibilità Titolo I BDAP - Bilancio di previsione, accantonamento obbligatorio al fondo			2020	2021	2022	12.100.162	15.944.378	15.805.048	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">Fondo Crediti Dubbia Esigibilità Titoli I-II-III BDAP - Bilancio di previsione, accantonamento obbligatorio al fondo</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2020</td><td style="text-align: center;">2021</td><td style="text-align: center;">2022</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">20.336.098</td><td style="text-align: right;">122.157.380</td><td style="text-align: right;">19.756.197</td></tr> </table>	Fondo Crediti Dubbia Esigibilità Titoli I-II-III BDAP - Bilancio di previsione, accantonamento obbligatorio al fondo			2020	2021	2022	20.336.098	122.157.380	19.756.197	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">Riparto TPL Titolo I (Decreti Mit 403/2016, 561/2017 e 537/2018)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2020</td><td style="text-align: center;">2021</td><td style="text-align: center;">2022</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">478.726.877</td><td style="text-align: right;">480.157.448</td><td style="text-align: right;">487.802.754</td></tr> </table>	Riparto TPL Titolo I (Decreti Mit 403/2016, 561/2017 e 537/2018)			2020	2021	2022	478.726.877	480.157.448	487.802.754	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">Entrate titolo I (netto Sanità, TPL, FCDE)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2020</td><td style="text-align: center;">2021</td><td style="text-align: center;">2022</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">1.158.579.431</td><td style="text-align: right;">877.710.732</td><td style="text-align: right;">955.356.137</td></tr> </table>	Entrate titolo I (netto Sanità, TPL, FCDE)			2020	2021	2022	1.158.579.431	877.710.732	955.356.137						
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità Titolo I BDAP - Bilancio di previsione, accantonamento obbligatorio al fondo																																													
2020	2021	2022																																											
12.100.162	15.944.378	15.805.048																																											
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità Titoli I-II-III BDAP - Bilancio di previsione, accantonamento obbligatorio al fondo																																													
2020	2021	2022																																											
20.336.098	122.157.380	19.756.197																																											
Riparto TPL Titolo I (Decreti Mit 403/2016, 561/2017 e 537/2018)																																													
2020	2021	2022																																											
478.726.877	480.157.448	487.802.754																																											
Entrate titolo I (netto Sanità, TPL, FCDE)																																													
2020	2021	2022																																											
1.158.579.431	877.710.732	955.356.137																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">Entrate titoli I-II-III (netto Sanità, TPL, FCDE)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2020</td><td style="text-align: center;">2021</td><td style="text-align: center;">2022</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2.950.466.549</td><td style="text-align: right;">3.097.989.650</td><td style="text-align: right;">3.326.913.897</td></tr> <tr><td colspan="3">Media triennio (b)</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td style="text-align: right;">3.125.123.365</td></tr> </table>	Entrate titoli I-II-III (netto Sanità, TPL, FCDE)			2020	2021	2022	2.950.466.549	3.097.989.650	3.326.913.897	Media triennio (b)					3.125.123.365	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">U.1.01.00.00.000 Redditi lav. Dip. (BDAP - Impegnato di competenza) (A)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2020</td><td style="text-align: center;">2021</td><td style="text-align: center;">2022</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">170.300.538</td><td style="text-align: right;">168.072.914</td><td style="text-align: right;">162.966.502</td></tr> </table>	U.1.01.00.00.000 Redditi lav. Dip. (BDAP - Impegnato di competenza) (A)			2020	2021	2022	170.300.538	168.072.914	162.966.502	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">U.1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente (BDAP - Impegnato di competenza)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2020</td><td style="text-align: center;">2021</td><td style="text-align: center;">2022</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">35.950.727</td><td style="text-align: right;">35.377.630</td><td style="text-align: right;">34.317.608</td></tr> </table>	U.1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente (BDAP - Impegnato di competenza)			2020	2021	2022	35.950.727	35.377.630	34.317.608	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">Spese di personale al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2020</td><td style="text-align: center;">2021</td><td style="text-align: center;">2022</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">134.349.811</td><td style="text-align: right;">132.695.284</td><td style="text-align: right;">128.648.894</td></tr> </table>	Spese di personale al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione			2020	2021	2022	134.349.811	132.695.284	128.648.894
Entrate titoli I-II-III (netto Sanità, TPL, FCDE)																																													
2020	2021	2022																																											
2.950.466.549	3.097.989.650	3.326.913.897																																											
Media triennio (b)																																													
		3.125.123.365																																											
U.1.01.00.00.000 Redditi lav. Dip. (BDAP - Impegnato di competenza) (A)																																													
2020	2021	2022																																											
170.300.538	168.072.914	162.966.502																																											
U.1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente (BDAP - Impegnato di competenza)																																													
2020	2021	2022																																											
35.950.727	35.377.630	34.317.608																																											
Spese di personale al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione																																													
2020	2021	2022																																											
134.349.811	132.695.284	128.648.894																																											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile impegnato 2022 (B)</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td style="text-align: right;">75.000</td></tr> </table>	U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile impegnato 2022 (B)					75.000	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">Spesa personale Consiglio Regionale impegnato 2022 (C)</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td style="text-align: right;">18.258.434</td></tr> </table>	Spesa personale Consiglio Regionale impegnato 2022 (C)					18.258.434	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">Totale spesa 2022 (a) = (A+B+C)</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td style="text-align: right;">181.299.937</td></tr> </table>	Totale spesa 2022 (a) = (A+B+C)					181.299.937																								
U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile impegnato 2022 (B)																																													
		75.000																																											
Spesa personale Consiglio Regionale impegnato 2022 (C)																																													
		18.258.434																																											
Totale spesa 2022 (a) = (A+B+C)																																													
		181.299.937																																											

Spesa complessiva rendiconto 2022 (a):	181.299.937
Media entrate (b)	3.125.123.365

Nella tabella che precede è stato dimostrato il calcolo della sostenibilità finanziaria del PIAO 2024-2026 su base dati rendiconto 2022 attraverso il conteggio del valore soglia definito dall'art. 4 del D.M. 3 settembre 2019 e calcolato come indicato dall'art. 33 comma 1 del D.L. n. 34 del 2019. Il valore ottenuto risulta pari a 5,80 % ed è inferiore al valore soglia fissato nella misura del 9,50% previsto per le Regioni appartenenti alla fascia demografica c).

E successivamente l'ente ha dimostrato il calcolo con l'aggiornamento del valore soglia che, rideterminato sui dati del rendiconto 2023 (pari al 6,34%), ha esposto un tetto massimo come segue:

BDAP - Rendiconto della gestione 01 Entrate titolo I (Accertamenti)	Tributi destinati SSN BDAP 01010200 - Tributi destinati al finanziamento della sanità' (Accertamenti)	BDAP - Rendiconto della gestione 02 Entrate titolo II (Accertamenti)	BDAP - Rendiconto della gestione 03 Entrate titolo III (Accertamenti)																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">9.895.677.922</td><td style="text-align: right;">10.139.589.620</td><td style="text-align: right;">10.439.286.770</td></tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	9.895.677.922	10.139.589.620	10.439.286.770	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">8.521.865.364</td><td style="text-align: right;">8.680.625.681</td><td style="text-align: right;">9.048.846.660</td></tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	8.521.865.364	8.680.625.681	9.048.846.660	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">1.760.774.686</td><td style="text-align: right;">1.866.325.136</td><td style="text-align: right;">1.623.678.147</td></tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	1.760.774.686	1.866.325.136	1.623.678.147	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">565.717.235</td><td style="text-align: right;">509.183.772</td><td style="text-align: right;">696.170.726</td></tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	565.717.235	509.183.772	696.170.726
2021	2022	2023																									
9.895.677.922	10.139.589.620	10.439.286.770																									
2021	2022	2023																									
8.521.865.364	8.680.625.681	9.048.846.660																									
2021	2022	2023																									
1.760.774.686	1.866.325.136	1.623.678.147																									
2021	2022	2023																									
565.717.235	509.183.772	696.170.726																									
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità Titolo I BDAP - Bilancio di previsione, accantonamento obbligatorio al fondo	Fondo Crediti Dubbia Esigibilità Titoli I-II-III BDAP - Bilancio di previsione, accantonamento obbligatorio al fondo	Riparto TPL Titolo I (Decreti Mit 403/2016, 561/2017 e 537/2018)	Entrate titolo I (netto Sanità, TPL, FCDE)																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">15.944.378</td><td style="text-align: right;">15.805.048</td><td style="text-align: right;">14.914.342</td></tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	15.944.378	15.805.048	14.914.342	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">122.157.380</td><td style="text-align: right;">19.756.197</td><td style="text-align: right;">23.505.507</td></tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	122.157.380	19.756.197	23.505.507	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">480.157.448</td><td style="text-align: right;">487.802.754</td><td style="text-align: right;">495.145.857</td></tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	480.157.448	487.802.754	495.145.857	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">877.710.732</td><td style="text-align: right;">955.356.137</td><td style="text-align: right;">880.379.912</td></tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	877.710.732	955.356.137	880.379.912
2021	2022	2023																									
15.944.378	15.805.048	14.914.342																									
2021	2022	2023																									
122.157.380	19.756.197	23.505.507																									
2021	2022	2023																									
480.157.448	487.802.754	495.145.857																									
2021	2022	2023																									
877.710.732	955.356.137	880.379.912																									
Entrate titoli I-II-III (netto Sanità, TPL, FCDE)	U.1.01.00.00.000 Redditi lav. Dip. (BDAP - Impegno di competenza) (A)	U.1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente (BDAP - Impegno di competenza)	Spese di personale al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">3.097.989.650</td><td style="text-align: right;">3.326.913.897</td><td style="text-align: right;">3.191.638.619</td></tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	3.097.989.650	3.326.913.897	3.191.638.619	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">168.072.914</td><td style="text-align: right;">162.966.502</td><td style="text-align: right;">184.296.798</td></tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	168.072.914	162.966.502	184.296.798	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">35.377.630</td><td style="text-align: right;">34.317.608</td><td style="text-align: right;">38.609.116</td></tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	35.377.630	34.317.608	38.609.116	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">132.695.284</td><td style="text-align: right;">128.648.894</td><td style="text-align: right;">145.687.682</td></tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	132.695.284	128.648.894	145.687.682
2021	2022	2023																									
3.097.989.650	3.326.913.897	3.191.638.619																									
2021	2022	2023																									
168.072.914	162.966.502	184.296.798																									
2021	2022	2023																									
35.377.630	34.317.608	38.609.116																									
2021	2022	2023																									
132.695.284	128.648.894	145.687.682																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr><th>Media triennio (b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">3.205.514.055</td></tr> </tbody> </table>	Media triennio (b)	3.205.514.055	U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile impegnato 2023 (B)	Spesa personale Consiglio Regionale impegnato 2023 (C)	Totale spesa 2023 (a) = (A+B+C)																						
Media triennio (b)																											
3.205.514.055																											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">180.340</td></tr> </tbody> </table>	180.340	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">18.809.969</td></tr> </tbody> </table>	18.809.969	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">203.287.107</td></tr> </tbody> </table>	203.287.107																					
180.340																											
18.809.969																											
203.287.107																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">Spesa complessiva rendiconto 2023 (a): 203.287.107</td></tr> </tbody> </table>		Spesa complessiva rendiconto 2023 (a): 203.287.107																									
Spesa complessiva rendiconto 2023 (a): 203.287.107																											

Il valore sopra determinato, calcolato in funzione della spesa di personale complessiva, risulta poi ripartito in base alla L.r. 25/2021 tra Giunta e Consiglio come rappresentato nel paragrafo "Capacità assunzionali". Il limite di spesa che, per l'anno 2024 può essere incrementato del 25% ai sensi DM citato pertanto è pari a :

$$164.621.877,64 \text{ (spesa 2018)} \times 25,00\% = 41.155.469,41$$

$$164.621.877,64 + 41.155.469,41 = 205.777.347,05 \text{ per la Giunta regionale}$$

$$18.155.094,00 \text{ (spesa 2018)} \times 25,00\% = 4.538.773,50$$

$$18.155.094,00 + 4.538.773,50 = 22.693.867,50 \text{ per il Consiglio regionale}$$

Nel corso del 2024 il sottoscritto collegio, in data 16 febbraio 2024 ha reso l'asseverazione ai sensi dell'art. 33 del D.L., 34/2019. Al collegio è stata sottoposta in data 23/01/2024 richiesta di asseverazione di cui all'art. 33 del D.L. 34/2019 sul PIAO 2024-2026 a seguito della quale il collegio in data 16/02/2024 ha rilasciato asseverazione (rif. verb. 4/2024 - allegato 1) nella quale, tra l'altro, ha precisato che:

richiedeva ed evidenziava che l'onere di verificare la sussistenza degli equilibri fosse monitorato dall'ente fino al momento dell'assunzione e che quindi nella sostanza il meccanismo si preoccupa che vi sia il mantenimento dell'equilibrio prospettico prima di iniziare la procedura concorsuale e fino al momento dell'assunzione;

tenuto conto dei nuovi obblighi relativi alla spesa di personale in capo ai revisori e alla struttura, di implementare i documenti e le informazioni inerenti in ogni atto amministrativo e soprattutto negli atti di iter di legge relativi ai bilanci e conseguenti variazioni;

per quanto tutto riportato nel proprio verbale citato il collegio aveva raccomandato all'ente di:

- modificare il PIAO per il biennio 2023/2024 come sopra indicato e di verificare degli equilibri prospettici almeno in sede di predisposizione dei documenti programmatori fondamentali (PIAO, bilancio di previsione, assestamento e ogni variazione), ferma restando la necessità che suddetta verifica sia nuovamente effettuata ogni qualvolta fattori esogeni interni ed esterni non preventivati e sopravvenuti richiedano un rafforzamento dei controlli sul bilancio e sugli equilibri dell'ente. Si precisa infatti che l'asseverazione non è un elemento che permette di attuare il piano assunzione indiscriminatamente in quanto il parametro della sostenibilità finanziaria è un parametro flessibile e dinamico;

- tenuto conto dei nuovi obblighi relativi alla spesa di personale in capo ai revisori e alla struttura, di implementare i documenti e le informazioni inerenti in ogni atto amministrativo e soprattutto negli atti di iter di legge relativi ai bilanci e conseguenti variazioni;

- di monitorare costantemente il permanere degli equilibri nel corso del 2024 e seguenti, atteso che sono molti gli elementi che possono modificare gli equilibri, almeno in sede di predisposizione dei documenti programmatori fondamentali (durante l'assestamento in tutte le sue fasi e nelle eventuali variazioni), ferma restando la necessità che si verifichino gli equilibri nuovamente ogni qualvolta fattori esogeni interni ed esterni non preventivati e sopravvenuti richiedano un rafforzamento dei controlli sul bilancio e sugli equilibri dell'ente. Si precisa infatti che l'asseverazione non è un elemento che

permette di attuare il piano assunzionale indiscriminatamente in quanto il parametro della sostenibilità finanziaria è un parametro flessibile e dinamico.

Capacità assunzionali e rispetto dei vincoli

L'ente, ai fini del rispetto dei vincoli previsti dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019, ha determinato come sopra rappresentato il valore soglia come da D.M. 3 settembre 2019. Ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 25 del 19 ottobre la Regione, al fine di dare attuazione all'art. 33, comma 1 del D.L. 34/2019, ha determinato cumulativamente la spesa del personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale ed i limiti della spesa del personale applicabili rispettivamente alla Giunta regionale e al Consiglio regionale, determinandoli mediante ripartizione della spesa massima complessiva in misura proporzionale alla rispettiva spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

La ripartizione della spesa è stata rappresentata dagli uffici come segue:

RIPARTIZIONE CAPACITA' ASSUNZIONALE COMPLESSIVA DL 34/2019

GIUNTA				
Anno	Spesa di personale 2018	Percentuale di incremento rispetto al 2018 (art. 5 DM 3 settembre 2019)	Limite di spesa incrementale rispetto al rendiconto 2018	Incremento in valore assoluto
Previsione 2024	164.621.877,64	25,00%	205.777.347,05	41.155.469,41

CONSIGLIO				
Anno	Spesa di personale 2018	Percentuale di incremento rispetto al 2018 (art. 5 DM 3 settembre 2019)	Limite di spesa incrementale rispetto al rendiconto 2018	Incremento in valore assoluto
Previsione 2024	18.155.094,00	25,00%	22.693.867,50	4.538.773,50

COMPLESSIVO				
Anno	Spesa di personale 2018	Percentuale di incremento rispetto al 2018 (art. 5 DM 3 settembre 2019)	Limite di spesa incrementale rispetto al rendiconto 2018	Incremento in valore assoluto
Previsione 2024	182.776.971,64	25,00%	228.471.214,55	45.694.242,91

All'esito è stato possibile, dalle tabelle prodotte dall'ente, riscontrare che:

la spesa complessiva dell'anno 2018, calcolata ai sensi dell'art. 2 del DM 3 settembre 2019, ha esposto impegni per euro 164.621.877,64 per la Giunta e di euro 18.155.094,00 per il Consiglio mentre la

spesa dell'anno 2024 riporta impegni per euro 181.665.435,89 rappresentata dal macro aggregato 101 della spesa complessiva di personale, al netto dell'IRAP per la Giunta e di euro 18.547.351,40 al netto della deduzione ai sensi dell'articolo 3, comma 4 ter, d.l. 36/2022 (arretrati rinnovo Ccnl 16.07.2024 dirigenti) per il Consiglio;

l'ente ha dimostrato il rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 1 co.557 L. 296/2006;

ai fini della verifica del calcolo della soglia di sostenibilità finanziaria ai sensi del D.M. 3 settembre 2019 l'ente ha dimostrato il calcolo del valore sul PIAO 2024-2026 approvato con DGR 4-8114 che ha portato ad un valore del 5,80% successivamente aggiornato (sul riferimento del rendiconto 2023) al 6,34%, inferiori entrambi a quello fissato dall'art. 4 del DM citato che, per la regione Piemonte, è pari ad euro 9,5%.

In sostanza dalle tabelle come prodotte, la spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2024 e le relative assunzioni, hanno rispettato:

* i vincoli disposti dall'art. 3 co. 5 e 5 quater del D.L. n. 90/2014 dell'art. 1 co. 228 della L. 208/2015, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio;

* l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 co. 557 della L.296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 come risulta dalla tabella seguente:

Impegni Giunta	Impegni Consiglio	Totale impegni Giunta Consiglio	Impegni Giunta	Impegni Consiglio	Totale impegni Giunta Consiglio	Riduzione spesa Giunta	Riduzione spesa Consiglio	Riduzione spesa totale rispetto al valore medio del triennio 11-13
2011-2013	2011-2013	2011-2013	2024	2024	2024			
164.880.811,40	24.426.523,64	189.307.335,04	157.119.311,18	18.988.107,34*	176.107.418,52	-7.761.500,22	-5.438.416,30	-13.199.916,52

* spesa al netto dei rinnovi contrattuali anni precedenti e della maggior spesa di personale assunto ai sensi degli art.li 4,5 e 6 del dpcm 3 settembre 2019

In sostanza dalle tabelle come prodotte, la spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2024 e le relative assunzioni, hanno rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3 co. 5 e 5 quater del D.L. n. 90/2014 dell'art. 1 co. 228 della L. 208/2015, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio;
- i vincoli posti dall'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i..

Pur tuttavia è doveroso precisare che la documentazione, come più volte sollevato, non viene trasmessa al collegio in maniera sistematica ed organica, con riferimenti precisi, ma solo dopo richieste ed integrazioni da parte del Corte e del collegio al fine di poter interpretare in maniera intellegibile ed

in senso compiuto i dati trasmessi. Si chiede pertanto agli uffici, per il futuro di produrre dati maggiormente esplicativi senza costringere il collegio alla interpretazione degli stessi essendo il collegio organo investito del solo controllo.

La contrattazione decentrata

Nell'anno 2024 la Giunta Regionale, con D.G.R. 24-457 del 2 dicembre 2024 ha quantificato il fondo risorse decentrate per i dirigenti e con DGR n. 23-456 del 2 dicembre 2024 ha quantificato i fondi contrattuali categorie, e che il Consiglio Regionale, con le DUP 238/2024 del 4 dicembre 2024 ha preso atto della quantificazione delle risorse per i dirigenti e con D.U.P. n. 237/2024 del 4 dicembre 2024 ha preso atto della quantificazione delle risorse per le categorie.

Il collegio in data 17 dicembre 2024, allegato 1 al verbale n. 35/2024 ha reso parere sulla costituzione del fondo per le categorie per l'anno 2024 e sulla contrattazione decentrata integrativa categorie anno 2024 - allegato 2 al verbale n.35/2024 - sull'ipotesi di contratto, sottoscritta in data 4/12/2024 e pervenuta al collegio in data 6/12/2024, pertanto entro i termini di cui all'art. 8 co.7 CCNL. 16/11/2022. Il collegio ha attestato la compatibilità degli oneri della pre-intesa di contrattazione collettiva come richiesto dall'art. 40 bis comma I del D.Lgs 165/2001 e come indicato nella relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa del contratto decentrato integrativo per l'annualità 2024 in quanto predisposta in ottemperanza allo schema della Ragioneria Generale dello Stato nonché la relazione tecnico-finanziaria sulla pre-intesa del contratto il tutto come richiesto dall'art. 40 comma 3 sexies.

Il collegio in data 19 dicembre 2024 - allegato 1 al verbale n. 36/2024 - ha reso parere sulla costituzione del fondo per i dirigenti per l'anno 2024 e sulla contrattazione decentrata integrativa Dirigenti anno 2024 - allegato 2 al verbale n.36/2024- sull'ipotesi di contratto, sottoscritta in data 5/12/2024 e pervenuta al collegio in data 11/12/2024, pertanto entro i termini di cui all'art. 8 co.7 CCNL. 16/07/2024. Il collegio ha attestato la compatibilità degli oneri della pre-intesa di contrattazione collettiva come richiesto dall'art. 40 bis comma I del D.Lgs 165/2001 e come indicato nella relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa del contratto decentrato integrato per l'annualità 2024 in quanto predisposta in ottemperanza allo schema della Ragioneria Generale dello Stato nonché la relazione tecnico-finanziaria sulla pre-intesa del contratto il tutto come richiesto dall'art. 40 comma 3 sexies. In sede di attestazione il collegio ha raccomandato di porre attenzione agli atti di programmazione in quanto la previsione degli obiettivi e/o del loro mantenimento deve essere una priorità dell'ente nel

primo periodo dell'anno come indicato anche da Aran e Corte Conti che ritiene la definizione preventiva e tempestiva degli obiettivi una delle condizioni inderogabili per l'accesso agli istituti di natura incentivante anche al fine di evitare che la contrattazione a fine anno divenga una mera consuntivazione aprendo a dubbi di legittimità.

Ha inoltre chiesto, per il futuro, al fine di una migliore trasparenza verso i terzi che siano meglio declinate:

- nella relazione illustrativa: le specifiche attestazioni rese circa la coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) lett. e) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa e della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio);

- nella relazione tecnico-finanziaria: le specifiche attestazioni motivate di cui alla lett. b) del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici e di cui alla lett. c) del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) che devono essere attestate, rispettivamente, riguardo al rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici ed al rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

Riguardo alla contabilizzazione delle risorse

Riguardo al sistema di misurazione e valutazione della performance, nell'anno 2024 con Deliberazione della Giunta regionale del 31 gennaio 2024, n. 4-8114 PIAO 2024-2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024" è stato adottato il piano della performance 2024-2026 delle strutture della Giunta regionale ed approvata la tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per il 2024.

Il sistema di valutazione dei direttori/dirigenti prevede:

- l'intervento del vertice dell'Amministrazione per fissare le priorità dell'Ente e la successiva assegnazione degli obiettivi principali alle singole regionali Direzioni;
- il coinvolgimento dei direttori nell'individuare gli obiettivi a cascata, le aree di responsabilità individuali, il livello atteso di performance al fine di stabilire i contributi di ciascuno dirigente e il livello di performance realizzato valutazione della prestazione;
- la relazione finale di rendicontazione degli obiettivi dei direttori del ruolo della Giunta 2024.

Il documento di validazione del NdV sulla relazione sulla performance per l'anno 2024 non risulta ancora pubblicata sul sito "Amministrazione trasparente", risulta validata in data 28/05/2024 il documento di validazione della performance dell'anno 2023. (In amministrazione trasparente non è ancora presente la relazione Performance 2024)

Valutazione dei dirigenti

La D.G.R. n. 24-3381 del 30 maggio 2016 e n. 30-4276 del 28/11/2016 hanno approvato il vigente "Sistema di valutazione delle prestazioni dei Direttori della Giunta e la D.G.R. n. 30-4276 del 28 novembre 2016 ha approvato il vigente "Sistema di valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei Dirigenti regionali". Con le DGR n. 3 del 29/10/19 e n. 6-2686 del 29/12/20 è stata parzialmente modificata la "Metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali" approvata con DGR 28-5664 del 25/09/17.

Il processo di valutazione influenza tutta la linea gerarchica traducendo gli obiettivi dell'Ente in obiettivi individuali. Il sistema di valutazione prevede una valutazione complessiva delle capacità attitudinali nell'ambito del contesto lavorativo, delle competenze, conoscenze e dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione individuale è finalizzato alla misurazione del contributo dei singoli.

Spese personale dei gruppi consiliare

Relativamente alle spese del personale dei gruppi consiliari si rinvia al proprio verbale 12/2025 allegato 1 sul rendiconto del Consiglio.

Le partecipazioni societarie regionali

Il collegio evidenzia come, in confronto ad altre Regioni e richiamando l'art. 60 dello Statuto regionale, il sistema delle partecipate sia estremamente complesso tenuto conto soprattutto della numerosità delle posizioni in essere tra partecipate societarie, enti ed organismi strumentali ma anche del complesso sistema delle partecipazioni indirette detenute tramite Finpiemonte Partecipate spa.

Il collegio ha preso visione del contenuto della relazione sulla gestione della Giunta regionale relativamente alle partecipate e delle informazioni presenti sul sito istituzionale. Il diagramma delle società partecipate è aggiornato sul sito istituzionale al dicembre 2024.

Il sistema delle partecipazioni societarie e di altri organismi della Regione Piemonte, come spesso accade tenuto conto della notevole crescita negli ultimi decenni del fenomeno legato alla costituzione di organismi partecipati, è un sistema molto complesso che, anche alla luce dell'importanza di questa parte del controllo demandata agli organismi di vigilanza, nonché dell'attenzione normativa dell'ultimo quinquennio su tali aspetti e all'accentuazione dell'attività di vigilanza imposta dai nuovi vincoli ai collegi di revisione, è stata ed è attualmente attenzionata.

Il collegio durante tutto il periodo 2024 e anche nel primo periodo 2025 ha attenzionato gli aspetti relativi alle partecipate addivenendo a controlli mirati e a colloqui con i Settori competenti.

Controlli interni e controlli verso le partecipate

Come peraltro già evidenziato in sede di DDL al preventivo 2022-2024 e in seguito come da verifiche effettuate nel 2022 (rif. verb. 5/2022 e 23/2022) il sistema regionale del Piemonte dei controlli interni è basato sulla **D.G.R. n. 1-4046 del 2016** che ha introdotto la "*disciplina dei controlli interni*" prevedendo un livello di controllo da 1° a 3° livello nei vari ambiti (regolarità amministrativa, contabile, di legittimità, di gestione, strategico, valutazioni personale, analogo, audit interno, prevenzione corruzione e trasparenza), successivamente integrata con la **D.G.R. n. 12-5546 del 2017** solo relativamente al controllo preventivo di regolarità contabile e che dette delibere sui sistemi dei controlli sono state modificate, in seguito con la **DGR 1-3361 del 14 giugno 2021** (seppur non abbia recepito la precedente l'implementazione del contenuto della D.G.R. n. 12-5546 del 2017) seguente alla L.R. di riforma organizzativa - L.R. 15/2020.

Dai colloqui avuti a maggio 2023 con gli uffici preposti si era preso atto che in merito al controllo analogo, le uniche direttive erano ferme ancora alle "*Linee Guida relative al controllo analogo sugli organismi partecipati della Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale*", approvate con la **D.G.R. n. 21-**

2976 del 12 marzo 2021 a modifica delle precedenti D.G.R. n. 1-3120 del 11 aprile 2016 e D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017; quindi gli atti della regione sono fermi alla D.G.R. n. 21-2976 del 12 marzo 2021.

Si evidenziava inoltre che con **L.R. 27/2021 la regione istituiva l'ORECOL** – Organismo regionale per il controllo collaborativo, con il compito di verificare – vedasi all'art. 1 della stessa legge - il corretto funzionamento delle strutture organizzative della Giunta regionale, di valutare l'efficacia del sistema dei controlli interni e dai relativi provvedimenti attuativi, di vigilare sulla trasparenza e regolarità degli appalti stipulati dalla Giunta regionale e dagli organismi in house e in controllo regionale, di supportare la Giunta regionale e gli organismi in house e in controllo regionale nella formazione e nell'attuazione dei piani di prevenzione della corruzione, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, legalità e buon andamento dell'azione amministrativa delle strutture della Giunta regionale e degli organismi in house e in controllo regionale. ORECOL è organismo indipendente di controllo interno, composto da cinque membri esterni all'amministrazione regionale, di cui tre nominati dal Consiglio regionale, di cui uno con funzioni di Presidente e due nominati dalla Giunta regionale.

Come previsto dall'art. 3 comma 5 della stessa Legge il collegio aveva chiesto di ricevere la copia della relazione annuale delle attività; si suggerisce che tale documento sia comunque inviato sempre al collegio dei revisori riguardando profili di rischio di interesse e in qualche modo controlli aventi medesimo raggio di azione. Ad oggi non ha ricevuto nulla.

Si evidenzia infatti che anche, l'art. 4 della L.R. 27/2021 riporta che *“Per favorire il necessario coordinamento tra le diverse attività di controllo interno, l'ORECOL opera in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, con l'Organismo indipendente di valutazione della performance e con il Collegio dei revisori dei conti”*.

Nel frattempo, è intervenuta anche la **D.G.R. 3-6765 di 7 aprile 2023** relativa alla governance dei procedimenti PNNR/PNC che ha rilevato la necessità di rivedere il coordinamento degli strumenti di controllo interno.

Inoltre si rilevava come durante gli ultimi accessi già del 2023 il collegio avesse evidenziato per i controlli sulle società la necessità di addivenire a direttive precise internamente all'ufficio partecipate in merito ai tempi e ai vari obblighi di verifica verso le partecipate, tutte, non solo quelle in-house in modo da regolamentare un obbligo di rendicontazione alla Giunta periodico o almeno annuale. Era stato suggerito alla Dirigente di addivenire alla predisposizione di una bozza di regolamento delle partecipate da sottoporre alla Giunta per la seguente approvazione in Consiglio ove normare gli obblighi di informazione del flusso dalla parteci-

pata alla regione, con necessari step obbligatori di rendicontazione sia economico-patrimoniale sia in termini di andamento e rilievi da parte degli organi di controllo/collegio sindacale, revisore, OdV, ecc. Regolamento all'interno del quale inserire in modo chiaro le modalità, e soprattutto i tempi, per le società di revisione nominate delle asseverazioni crediti e debiti, normare a chi spetti l'invio alla Corte dei conti delle delibere da inviare o degli atti straordinari (artt. 11 comma 3 del TUSP e art. 5 comma 3, art. 15, ecc) e ove inserire, anche, gli obblighi e i tempi di invio da parte della società delle copie delle delibere di assemblea e, per le in-house, dei verbali del CDA, e tutto quanto di derogatorio permette il TUSP.

Il collegio, seppur gli uffici preposti abbiano più volte nei vari incontri evidenziato che i controlli sul numero dei membri del CDA, sull'invio delle delibere alla Corte dei conti ove necessarie, sui limiti dei compensi, sulla effettiva approvazione della relazione sul governo societario, sugli obiettivi specifici per le spese di funzionamento e per le spese di personale, ecc., venissero già sostanzialmente verificati, aveva chiesto che venisse redatta una sorta di procedura interna che dettasse i tempi di verifica, con una sorta di check-list che evidenziasse il controllo effettuato almeno annualmente e soprattutto in concomitanza con la delibera e non a posteriori.

Detto strumento, oltre ad essere uno strumento di lavoro indispensabile per gli uffici, permetterebbe un controllo immediato anche da parte del collegio dei revisori che a richiesta non aveva potuto all'epoca ricevere uno schema riepilogativo delle posizioni in essere.

Tutto quanto sopra era stato rilevato in seguito alle criticità riscontrate nell'organizzazione dei settori interessati di partecipate e di altri organismi - che seppur migliorata rispetto agli anni passati - non prevedeva procedure interne formalizzate che potessero essere visionate dal collegio, e soprattutto a parere del collegio, che eliminassero le rigidità e consuetudini che frenano la completa vigilanza delle proprie partecipate.

Il collegio riteneva e **ribadisce ancora che la regione in qualità di socio, seppur a volte non di maggioranza, abbia il diritto di richiedere al proprio gruppo di appartenenza una serie di obblighi di rendicontazione che ad oggi spesso non vengono attivati, ritenendo questo anche un dovere.**

Il collegio evidenzia di non aver avuto segnalazioni da parte dei componenti dei collegi sindacali e/o dalle società di revisione del gruppo Regione.

In merito ai controlli interni il collegio rinvia anche ai propri verbali.

Si deve rilevare che con la **DGR 25 gennaio 2024 n. 8-8111** l'ente ha recentemente rinnovato l'impianto dei controlli dopo aver effettuato l'istruttoria tramite l'ausilio del ORACOL.

In tale atto sono stati concentrate tutte le nuove disposizioni in materia di controlli interni. Il collegio si riserva, non essendo stato informato della D.G.R. e neppure avendo nulla ricevuto da parte di ORACOL da inizio del mandato, di verificare l'efficienza e l'efficacia degli stessi ritenendoli centrali sulla gestione e controllo delle società partecipate rispetto a tutte le criticità da tempo rilevate dal collegio.

L'ente ha riferito di addivenire ai controlli annuali con cadenza periodica soprattutto sulle seguenti aree:

- analisi dei verbali degli organi societari;
- verifica della convertibilità degli incarichi in cda e collegi sindacali;
- verifica sugli adempimenti in tema di pubblicità e trasparenza sui siti internet delle società;
- verifica del rispetto limiti agli emolumenti degli organi societari.

E' entrata in funzione una nuova piattaforma informatica (la cui realizzazione peraltro è stata avviata attraverso uno studio di fattibilità risalente al giugno 2021 ad oggi finalmente in uso denominata Go.Par. (governo delle partecipate) la quale si colloca nel processo di implementazione e rafforzamento dei controlli sulle partecipazioni regionali. Purtroppo, ad oggi tale programma è indirizzato alle sole società partecipate.

Società Partecipate detenute

Le partecipazioni in essere sono inserite anche nella nota integrativa del bilancio economico-patrimoniale in cui vengono evidenziati valori inseriti dall'ente.

Nella relazione di Giunta sono indicati gli elenchi degli enti e organismi strumentali con indicazione del sito istituzionale internet e della denominazione. Per le società partecipate sono inseriti i dati della sede, consistenza della partecipazione al 31.12 in termini percentuali e il valore nominale così come gli indirizzi istituzionali dei siti internet mentre viene rinviato all'allegato di riferimento la sezione sugli esiti delle asseverazioni.

Dividendi

Il collegio evidenzia che nell'anno 2024 l'ente ha ricevuto dal sistema partecipate dividendi per un totale di euro 2.196.000,00 riportato anche in CE ma non dettagliato in nota integrativa in quanto unico riferimento è dato da "Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali". Si chiede, come richiesto anche nel 2023, per il futuro di dettagliarlo.

Struttura del sistema

Di seguito si riporta lo schema delle società partecipate al 31 dicembre con le percentuali di detenzione controllate anche in sede di conto annuale del consegnatario dei titoli azionari rispetto al quale si rinvia

ad apposito paragrafo rilevando che dalla DGR 32-661 del 23 dicembre 2024 si rileva che complessivamente la Regione partecipa direttamente o indirettamente a:

Partecipazioni TOTALI di Regione Piemonte	n. 40
Partecipazioni DIRETTE di Regione Piemonte	n. 17
Partecipazioni INDIRETTE di Regione Piemonte tramite Finpiemonte e Finpiemonte partecipazioni	n. 23
di cui società già in liquidazione/concordato/fallimento	n. 8

La situazione dei valori riportati sono i seguenti rilevando era stato chiesto a bilancio di previsione 2025-2027 (rif. verb. 2/2025 – allegato 1) che fosse effettuata una verifica puntuale tramite la CCIAA delle percentuali possedute al 31.12.2024 che non è pervenuta al collegio seppur probabilmente effettuata dagli uffici.

Come riportato nel verbale 3/2025 la situazione al 31.12 era la seguente che risulta non modificata neppure al I TRIM 2025 (rif. verb.10/2025):

SOCIETA'	Consistenza al 31/12/2024		
	Quantità azioni	Valore nominale (€)	%Regione
FINPIEMONTE SPA	140.791.866	140.791.866,00	99,91
FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA	24.965.400	24.965.400,00	83,22
CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINO SCPA (SIGLABILE CAAT SCPA)	533.710	272.192,10	0,79
CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE SCPA (SIGLABILE CEIPIEMONTE SCPA)	119.391	119.391,00	47,76
ISTITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E PER L'AMBIENTE SPA (SIGLABILE I.P.L.A. SPA)	346.421	180.138,92	96,26
PRACATINAT SCPA IN FALLIMENTO	Titoli non emessi	750.000,00	17,11
SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE SCR SPA (SIGLABILE SCR-PIEMONTE SPA)	1.120.000	1.120.000,00	100,00
SOCIETA' RISCOSSIONI SPA (SIGLABILE SORIS SPA)	100.000	1.000.000,00	20,00
DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI SCRL	Capitale costituito da quote, non da azioni	123.613,21	39,71

AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE SCRL	Capitale costituito da quote, non da azioni	62.843,21	39,60
5T SRL	Capitale costituito da quote, non da azioni	44.000,00	44,00
RSA SRL- SOCIETA' PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO AMBIENTALE DELL'EX MINIERA DI AMIANTO DI BALANGERO E CORIO	Capitale costituito da quote, non da azioni	15.600,00	20,00
VISIT PIEMONTE SCRL (ex DMO Piemonte)	Capitale costituito da quote, non da azioni	197.120,00	98,56
ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO SCRL	Capitale costituito da quote, non da azioni	23.343,75	33,35
TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL	Capitale costituito da quote, non da azioni	160.000,00	19,16
ALEXALA SCRL	Capitale costituito da quote, non da azioni	17.330,24	37,2
ATL TERRE DELL'ALTO PIEMONTE BIELLA NOVARA VALSESIA VERCELLI - S.C. A R.L.	Capitale costituito da quote, non da azioni	138.450,00	39,83

Operazioni straordinarie di periodo

In particolare il collegio evidenzia che ogni trimestre viene verificata la movimentazione del possesso delle azioni e quote – supportata da prospetto della Dirigente settore Indirizzi e controlli società partecipate.

In particolare per **ATL TERRE DELL'ALTO PIEMONTE BIELLA NOVARA VALSESIA VERCELLI - S.C. A R.L.** si rilevava nelle verifiche periodiche che il possesso passava ad una percentuale da una percentuale del 27,47% (con un valore di euro 78.662,00) al 33,65% (con un valore nominale di euro 105.307,90) e che al 31.12.23 era individuato ad euro 138.450,00 con una percentuale del 39,83% - in seguito alle operazioni indicate nella precedente relazione del collegio al 2023 (rif. verb. 18/2024) rimasta invariata al 31.12.2024.

Si rileva che come riportato da ultimo nel verbale di seduta n. 10/2025 il collegio ha riportato che: *“come già verbalizzato - rammenta di aver suggerito all'ente (rif. verb.12/2024 – allegato 1 – rif. verb. 13/2024 e 3/2025), seppur non vi siano obblighi, di valutare la presentazione da parte del consegnatario delle azioni di una relazione da allegare per riferire circa le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni e partecipate*

zioni. La Circolare riporta infatti che: “Si tratta di una relazione annuale del consegnatario dei titoli riguardante le variazioni intervenute nel corso degli esercizi, con l’indicazione delle cause che le hanno determinate e delle modalità con le quali è stato esercitato il potere affidato in applicazione delle direttive emanata dall’enteda tempo il collegio auspica da parte dell’ufficio partecipate la predisposizione di un “regolamento di controllo strategico e controllo analogo” di tutte le partecipate che consenta il monitoraggio e l’emersione di eventuali criticità anche ai fini dei controlli conseguenti alle normative restrittive in essere dettate, in particolare da ultimo dal TUSP. Infatti il collegio ritiene da tempo una criticità la mancanza di una procedura formalizzata per la verifica di tutti gli obblighi normativi relativi alle partecipate seppur informati dagli uffici che le stesse vengano puntualmente effettuate. Si ritiene infatti che siano necessarie direttive precise in merito ai tempi e verifiche verso le partecipate con obbligo periodico di rendicontazione alla Giunta tramite un sistema di checklist per monitorare costantemente il numero dei membri del CDA, il conseguente invio delle delibere alla Corte dei conti, ove necessarie, i limiti dei compensi, l’effettiva approvazione della relazione sul governo societario, gli obiettivi specifici per le spese di funzionamento e per le spese di personale, ecc, situazioni tutte che dovrebbero comunque essere monitorate dall’ente. Nel merito la Dirigente del Settore, già con mail dello scorso 4 maggio 2023 aveva rilevato – a richiesta - di verificare da parte del collegio l’invio del verbale alla Corte dei conti e altri organismi Ministeriali a norma dell’art. 11 comma 3 del TUSP - per una società che aveva nominato 5 soggetti nel CDA – che o lo stesso fosse un adempimento che spettava alla società. Nonostante ciò, il collegio richiedeva che tale adempimento fosse verificato in quanto non è precisato dalla norma a chi spetti tale obbligo e pertanto, nella sostanza, è necessario che vi sia un interessamento da parte dell’ente territoriale di riferimento nonché socio. Il collegio chiederà nei prossimi mesi un incontro al fine di verificare l’approccio degli uffici in merito alle direttive da impartire alle proprie partecipate ritenendo che anche la direttiva circa le modalità di asseverazione e di indirizzo, necessaria al fine nell’inserimento nei bandi delle modalità di asseverazione nel pieno rispetto del D. Lgs. 118 da richiedere alle società di revisione – già suggerita dal collegio - non sia stata data.”

Il collegio ricorda inoltre, come in precedenza rilevato (rif. verb. 3/2025), di aver ricevuto in data 27 gennaio a mezzo pec il report relativo agli esiti deliberativi assembleari del secondo semestre 2024 in ottemperanza all’art. 24 del regolamento regionale di Servizio di Cassa.

Nella nota si prende atto che l’ente, in data 23 dicembre 2024, ha approvato nei termini ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 175/2016 la razionalizzazione periodica delle partecipate.

In merito si chiedeva anche di essere informati sull’invio alla Corte dei conti degli atti deliberativi dei componenti aggiuntivi dei CDA ai fini dell’art. 11 comma 2 del TUSP trattandosi di caso in deroga.

Si ricorda che dalla nota pervenuta si prende atto positivamente che è stata approvata: “**la disciplina in materia di controlli sulle società a partecipazione regionale**”. Il testo rappresenta il recepimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, in occasione dei più recenti Giudizi di parificazione, ove si evidenziava “la necessità di addivenire alla redazione di un regolamento di controllo strategico

di tutte le (società) partecipate” (Parifica 2020) regolamentando “le attività da svolgere anche sulle partecipazioni dirette indirette diverse dalla società in house, pure assoggettate a larga parte dei vincoli e dei limiti posti con il TUSP” (Parifica 2021), nonché dall’organo di revisione dei conti della Regione Piemonte, da ultimo nel parere sul rendiconto 2023. Le disposizioni contenute in tale disciplina trovano applicazione nei confronti delle società e dei Consorzi privatistici nei quali l’amministrazione regionale ricopre una posizione di controllo o detiene la semplice parte - anticipazione al capitale sociale e rappresentano un’integrazione delle modalità di esercizio del controllo regionale già disciplinato con riferimento ai soli organismi operanti in regime di “in house providing” dalla D.G.R. n. 21-2976 del 12 marzo 2021 che restano, comunque, pienamente operative”.

Il collegio chiede nuovamente di riceverne copia.

Inoltre il collegio evidenziando che ritiene molto utile la ricezione del resoconto semestrale sugli esiti assembleari, riportando che a Dirigente ha ottemperato alla sua trasmissione a mezzo PEC al collegio, riporta che nel medesimo verbale 10/2025 rilevava: *Il collegio inoltre ha chiesto alcune informazioni alla Dirigente del Settore partecipate, in particolare di: avere notizie in merito a quanto precedentemente verbalizzato relativamente alla L.R. n. 10/2024 - Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale Anno 2024” all’art.15 e seguenti. Tale legge prevedeva che “...le parole Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. sono sostituite dalle seguenti: Impresa Piemonte S.p.A. ...omissis...”. Il collegio, non avendo nulla negli atti pervenuti ufficialmente, aveva chiesto immediatamente riscontro e informazioni all’ufficio competente. La Dirigente aveva informato il collegio che “la norma in questione non è immediatamente esecutiva: la nuova denominazione di Finpiemonte Partecipazioni sarà effettiva a seguito della modifica dello Statuto societario, come previsto nella stessa legge regionale. La società, a seguito di sollecito dello scrivente settore, ha comunicato che convocherà prossimamente la prevista assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto”. Il collegio ha chiesto alla Dirigente con mail del 6 c.m. di avere informazioni sulla attività svolta dal suo ufficio nel periodo. La Dirigente ha riscontrato in pari data riferendo che:*

- a) con una nota del 3 marzo 2025 ha nuovamente sollecitato la società Finpiemonte Partecipazioni sugli adempimenti connessi all’attuazione della L.R. 10/2024, nonché sulle nuove disposizioni previste dalla “Disciplina in materia di controlli sulle società a partecipazione regionale” di cui alla D.G.R. n. 31-660 del 23 dicembre 2024, senza ricevere alcun riscontro;*
- b) l’ufficio in questo periodo sta lavorando sui provvedimenti da adottare per gli indirizzi ai rappresentanti regionali che parteciperanno alle assemblee di approvazione dei bilanci consuntivi e, al momento, non ha ricevuto sono informazioni di variazioni sugli assetti societari registrati alla data di approvazione del Piano di razionalizzazione 2024 approvato con la DGR 661 del 23 dicembre 2024;*
- c) alla data odierna si sono tenute 4 assemblee. Per un quadro completo sulle date delle assemblee per l’approvazione dei bilanci e il rinnovo degli organi in scadenza, il collegio ha acquisito un prospetto con il calendario in progress delle assemblee;*
- d) la dirigente ha pianificato, come lo scorso anno, una attività di controllo che partirà nel corrente mese di maggio*

sui compensi di amministratori e dirigenti.

Il collegio chiede di essere informato circa gli esiti per singola posizione e chiede di acquisire comunque l'attività di verifiche effettuate dall'ufficio nel corso 2024.

Tale elementi non sono pervenuti ad oggi al collegio.

Anche la mancata attuazione da parte della società partecipata di quanto la L.R. 10/2024 ha legiferato su una partecipata detenuta peraltro oltre l'80%, evidenzia una criticità importante per i rapporti collaborativi con gli organi amministrativi e per la buona ed efficiente gestione del gruppo innescando ulteriori difficoltà per il Settore preposto obbligato a continui solleciti verso le stesse.

Razionalizzazione delle partecipate (art. 20 TUSP) e altri atti annuali

Il Collegio ricorda che:


- la Regione Piemonte ha approvato nel 2015 il Piano di Razionalizzazione con D.G.R. n. 18-1248 del 30 marzo 2015; successivamente aggiornato - ultimo aggiornamento datato 29 dicembre 2016, approvato con D.G.R. n. 29-4503;
- per le DGR annuali degli anni seguiti si richiama il proprio parer al rendiconto 2023 (rif. verb. 18/2024 – allegato 1);
- con DGR 32-661/2024/XII sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 così come modificato dal D.Lgs. 100/2017, è stata approvata la Revisione periodica per l'anno 2024 delle partecipazioni societarie, possedute direttamente e indirettamente dalla Regione Piemonte – piano di razionalizzazione. Attribuzione obiettivi per l'esercizio 2025. Art. 19 D. Lgs. 175/2016;
- con Deliberazione di Consiglio n. 13 - 21615 del 1° ottobre 2024, la Regione ha approvato il bilancio consolidato anno 2023 oltre i termini previsti dalla normativa in vigore di cui al nostro parere (rif. verb. 28/2024).

Inoltre ha verificato che nella relazione sulla gestione della Giunta Regionale sono inseriti l'elenco dei propri enti e degli organismi strumentali e delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione per gli stessi della relativa quota percentuale detenuta, i richiami al link del sito internet ufficiale nonché gli indirizzi istituzionali delle società per la pubblicazione e consultazione dei bilanci.

In merito alle azioni e all'andamento delle delibere sulla razionalizzazione delle partecipate il collegio non si dilunga, tenuto conto dell'istruttoria effettuata dalla Corte dei conti sulle chiusure delle società in liquidazione o in procedura concorsuale dirette ed indirette. Rileva unicamente che in generale tali operazioni di

chiusura hanno purtroppo sempre tempi lunghi come spesso accade. Si ritiene corretto verificarne i tempi anche al fine degli eventuali costi connessi indiretti a carico dell'ente. Si rileva infatti che dette procedure non cubano nella quantificazione degli accantonamenti per fondo perdite.

Lo schema grafico delle partecipazioni dirette è il seguente:



Asseverazioni

E' doveroso premettere che l'adempimento è stato introdotto dal 01/01/2015 in virtù delle nuove modifiche in tema di armonizzazione contabile apportate al D. Lgs. 118/2011. Sono innumerevoli le verbalizzazioni circa le criticità che per ogni anno hanno impedito l'asseverazione delle partecipate da parte dello scrivente collegio (volendo solo richiamarne alcuni relativi ai rendiconti, vedasi rif. verb. 18/2019, 15/2020, 12/2021, 15/2022, 16/2023) e di seguito si ripotano complessivamente, non essendo ad oggi modificata la procedura e l'approccio da parte della struttura competente.

Si deve premettere che la Sentenza n. 7/20222 delle Sezioni Riunite riporta che "il "parere", la "relazione", la "certificazione" e la "asseverazione" non sono strumenti tra loro "interscambiabili" in quanto a

ciascun “canovaccio” corrisponde una differente “sostanza” delle verifiche da effettuare e dei correlati parametri di riferimento e che nel caso di specie. Si rileva in essa che l'atto di asseverazione è funzionale a creare affidamento circa la capacità di “equilibrio sostanziale” dell'Ente, in previsione dell'innesto, sul bilancio, dell'ulteriore spesa di personale a tempo indeterminato”.

La norma all'art. 11 del D.Lgs 118/2011 lett. j), co. 6, art. 11 prevede che sia data evidenza testualmente: de *«gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie»*. A parere del collegio (rif. verb. 19/2023), il dettato della norma, parlando di esiti della verifica (ovvero dei saldi di debiti e crediti) obbliga a riconciliare tutte le partite creditorie e debitorie (non potendosi pertanto parlare di controlli a campione) ed altresì ad asseverarle da parte dei rispettivi organi di revisione.

Il collegio da sempre rileva che tali operazioni sono di estrema importanza poiché possono far emergere eventuali importanti passività, eventuali debiti fuori bilancio oltre ad evidenziare una non puntuale applicazione dei principi dettati dal D.Lgs 118/2011, come peraltro già segnalato anche in merito al principio imprescindibile della competenza e della scadenza dell'obbligazione giuridica.

Nella relazione di Giunta devono essere inseriti gli esiti del lavoro svolto desunto da un lavoro di reciproche asseverazioni da parte degli organi di revisione.

Il DDL al rendiconto 2024 con l'allegato denominato allegato 22 a4) e con il successivo emendamento (EM 12) riporta la posizione delle riconciliazioni effettuate autonomamente dalla regione a norma dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs 118/2011 lettera h) e i) con i propri ENTI STRUMENTALI, SOCIETA' CONTROLLATE e PARTECIPATE. Il collegio, come verbalizzato (rif. verb. n. 12/2022), a seguito della modifica della L.R. 7/2001 dovrebbe addivenire - a norma dell'art. 40 quater punto 3 - ad ottemperare al seguente enunciato *“Il parere sul rendiconto, comprensivo delle asseverazioni di cui all' articolo 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. 118/2011 , è rilasciato nel termine di trenta giorni”*.

Il collegio, richiamati i propri verbali (verbale nn. 13/2022, 5/2022, 2/2021, 10/2021 e 18/2021, 12/2022 e seguenti) evidenziava le problematiche di una tale modifica, in primis, riguardo ai ristretti tempi di fatto a disposizione per le motivazioni già illustrate (notifiche concomitanti di pareri, mancanza di coordinamento degli uffici per la programmazione delle ferie a ridosso della resa dei pareri ecc.) ma anche riguardo

alle difficoltà, già peraltro verbalizzate da anni e da ultimo nei verbali del collegio nonché evidenziate in vari confronti con i Direttori e Dirigenti dei vari settori relativamente all'impossibilità di addivenire ad una asseverazione delle riconciliazioni effettuate dagli uffici, stante l'impostazione della procedura adottata allora dall'ente.

Anche nel 2024 il collegio si è più volte confrontato con gli uffici al fine di concordare, almeno, un percorso procedimentale; da ultimo vedasi il verbale 10/2025. Il Collegio, tenendo conto delle difficoltà riscontrate nell'applicazione di questo adempimento di legge, aveva appunto concordato di effettuare – in via graduale - una sorta di circolarizzazione - quale quella delle società di capitali utilizzata dai principi di revisione - chiedendo alle stesse di riscontrare la riconciliazione redatta dall'ente in autonomia, per singola posta, e facendola asseverare dai loro organi di controllo; tale riconciliazione asseverata sarebbe dovuta pervenire direttamente ai revisori. Lo scrivente, nel rappresentare da sempre come tale verifica sia di estrema importanza, ha evidenziato altresì l'opportunità che la citata verifica fosse terminata in sede di ROR, addivenendo in tale sede alla possibile rilevazione, da parte delle società, delle poste di sopravvenienza attiva o passiva e, da parte dell'ente, delle eventuali cancellazioni o rilievo di debito fuori bilancio. D'altronde – secondo il collegio - la verifica degli esiti finali rappresenta solo l'ultima operazione, "a valle" di una serie di riconciliazioni che nel corso dell'anno, di volta per volta, gli uffici devono avere fatto con le proprie partecipate, i cui responsabili, quindi, dovrebbero poter documentare e attestare che quello scostamento finale da riconciliare rappresenta "l'unico" dato da motivare e asseverare perché tutti i valori movimentati nell'anno trovano coincidenza/justificazione con i valori riportati nei conti della partecipata. Nonostante ciò, il collegio non è stato in grado di acquisire una sottoscrizione dai rispettivi responsabili in tal senso per tutte le posizioni.

La verifica dei crediti e debiti reciproci tra gli enti territoriali e i propri organismi partecipati, infatti, risponde, come riportato anche nella adunanza n. 2/SEZAUT/2016/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, *"all'evidente esigenze di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti nell'ambito di una corretta attività di corporate governance, e mira a salvaguardare gli equilibri di bilanci, attenuando il rischio di emersione di passività latenti per l'ente territoriale, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario"* e *"comporta la pregiudiziale validazione della veridicità ed attendibilità dei fattori posti alla base del giudizio e della loro significatività e completezza ai fini del giudizio stesso"*. (vedasi anche SEZ. Emilia-Romagna 229/2021/PRSE).

Pertanto, se l'asseverazione è rappresentata da quanto stabilito dalla Corte dei conti in particolare dalla Sezione Controllo Emilia-Romagna, e se si condivide che oggetto dell'asseverazione non può che essere l'informativa che prende atto e motiva gli esiti delle verifiche, i revisori – ENTRAMBI - sono tenuti ad effettuare un puntuale lavoro di revisione sulle partite di credito e debito e sulle riconciliazioni. Peraltro, tale lavoro, evidentemente finalizzato alla corretta previsione delle posizioni reciproche di debito e credito e quindi alla verifica degli equilibri di bilancio, non potrebbe di certo limitarsi alla sola certificazione da parte dei rispettivi organi di controllo dei rispettivi crediti e debito.

Qualora invece, contrariamente al dettato della norma ed alla lettura data dal sottoscritto collegio, la richiesta formulata allo scrivente collegio dalla Regione escludesse la doverosa necessità di entrare nel merito degli scostamenti, sarebbe d'obbligo evidenziare che il collegio stesso avrebbe potuto verificare agevolmente quali fossero i residui attivi e passivi al 31.12 così lasciando alla Giunta e ai Consiglieri l'onere di approvare riconciliazioni e quindi differenze anche molto importanti di milioni di euro senza avere a supporto neppure la firma digitale del dirigente del Settore. Il sottoscritto collegio, invece, aderendo all'interpretazione offerta dai pronunciamenti della Corte dei conti e cogliendo lo spirito della norma, ha da sempre avvertito la necessità che gli scostamenti fossero motivati ed ha cercato di indirizzare l'ente, ed in qualche modo anche le società di revisione di alcune partecipate, (rif. verb. 4/2024) ad un percorso condiviso per addivenire alla asseverazione. Il collegio ritiene infatti che laddove la norma ha ritenuto di coinvolgere i rispettivi organi di revisione, ha implicitamente richiesto una sorta di "affidamento" professionale gli uni degli altri tenuto conto che si rende necessario partire da una certificazione anche del debito e credito iniziale coincidente con dettaglio da parte di entrambi gli enti.

Per questo motivo il collegio, in ottica collaborativa, ha più volte evidenziato tale aspetto, cercando di anno in anno di addivenire all'asseverazione di più soggetti possibili e prendendo atto del documento, perseguendo l'obiettivo di asseverare congiuntamente le riconciliazioni, e tuttavia facendo emergere che non vi era e non vi sia assunzione ufficiale della paternità del dato, in quanto il lavoro svolto dagli uffici diviene un allegato al DDL del rendiconto più volte modificato e integrato in itinere di legge con emendamenti.

A tal fine, già dal 2021, partendo inizialmente dalle sole società partecipate il collegio ha richiesto ai revisori delle partecipate e degli enti l'asseverazione della riconciliazione effettuata in autonomia della Regione, per poi l'anno successivo 2022 richiederlo anche per le altre forme giuridiche prendendo atto che, rispetto agli anni precedenti, l'allegato ha assunto una forma più dettagliata in quanto sono state eviden-

ziate le varie voci di riconciliazione con indicazione degli impegni e relativa dicitura. Ciò ha permesso di addivenire ad una parte delle asseverazioni seppur con estrema difficoltà e criticità rilevate.

Nel 2023, nel 2024 ma anche nel 2025, ha effettuato diversi confronti in merito con gli uffici preposti al fine, prima di tutto, di avere certezza della condivisione di tutti dell'estrema importanza del lavoro contabile preparatorio e della finalità ultima della norma e per cercare di addivenire di quante più possibili posizioni. Si è anche fatto parte attiva incontrando nel 2023 la società di revisione che segue una delle partecipate al fine di condividere il metodo per poter giungere, ad una riconciliazione e per confrontarsi sulle diverse interpretazioni della norma pone dubbi operativi alle parti.

Ha rilevato infatti la prassi da parte delle grandi società di revisione di aderire e seguire le indicazioni inserite nei documenti ASSIREVI – in particolare al documento di ricerca n. 223R (revised novembre 2020) rispetto al quale il collegio ha però rilevato varie perplessità tenuto conto delle indicazioni in esso contenute rispetto alle prescrizioni del D. lgs. 118/2011 in tema di asseverazioni. Al riguardo il collegio ha sollevato perplessità a partire dalla metodologia che ha visto alcune società di revisione asseverare unicamente il debito e credito presenti al 31.12, tramite una propria relazione autonoma in ossequio ai propri principi, in quanto il documento ASSIREVI specifica che *“si ritiene che la verifica dell'eventuale prospetto di riconciliazione con le motivazioni delle poste in riconciliazione non possa costituire l'oggetto dell'incarico poiché potrebbe comportare difficoltà e limitazioni: ciò in quanto talune poste in riconciliazione potrebbero essere riscontrate solo attraverso l'ottenimento di documenti (delibere, accantonamenti, ecc.) accessibili solo ai revisori della regione o dell'ente locale”*.

Sul punto il collegio, richiamato il D.Lgs 118/2011 art. 11 lettera J punto 6, aveva affermato che sembrerebbe impossibile, a parere del collegio, adempiere al mandato specifico richiesto in quanto la norma pare richiedere l'asseverazione di entrambi gli organi di controllo sugli esiti della riconciliazione e non sui singoli crediti e debiti al 31 dicembre. Nello specifico si rilevava infatti che le discordanze iniziali riguardano importi anche molto elevati che comprendono peraltro anche discordanze fisiologiche dovute ai diversi metodi contabili (iva, competenza, ecc). A tal proposito il collegio ha rilevato la necessaria rideterminazione dell'oggetto dell'asseverazione ricordando che già in passato era stata verbalizzata una raccomandazione al settore delle partecipate della regione di valutare indirizzi precisi alle proprie partecipate per le SPA riguardo alle nomine del collegio sindacale che a norma dell'art. 13 del D.Lgs 39/2019 deve addivenire su proposta motivata del collegio sindacale sulla revisione.

Questo perché i principi che si ritrovano nel documento ASSIREVI, pur giuridicamente comprensibili, non sembrerebbero combaciare con l'asseverazione richiesta dalla norma, dalle posizioni espresse dalla Corte dei conti ed anche dall'obiettivo finale di questa asseverazione.

Ciò perché nel documento di riferimento Assirevi le società incaricate della revisione asseverano affermando *“si ritiene che la verifica dell'eventuale prospetto di riconciliazione con le motivazioni delle poste in riconciliazione non possa costituire l'oggetto dell'incarico”*, non sembra corrispondere a quanto richiesto dal D.LGS 118/2011.

Su tale profilo si può positivamente rilavare che alcune società di revisione, pur redigendo le relazioni in via generale, firmano la riconciliazione pervenuta dall'ente. Si ritiene che questo sia comunque un approccio positivo.

Attività per asseverazioni 2024

Alla luce di quanto sopra le attività del collegio, dal ricevimento del DDL, sono state rilevate nei verbali di seduta (in particolare ma non solo il verbale 10/2025 e il 14/2025) ricordando che, come indicato dagli uffici, il lavoro dell'Ente si concretizza nell'acquisizione di una attestazione di coincidenza tra le partite riconciliate dall'ente e la conferma definitiva pervenuta delle società agli atti dell'ente con evidenziazione anche dei residui attivi/passivi che formano il credito/debito iniziale della regione, dato da cui è stata individuata la differenza da riconciliare rispetto ai crediti e debiti indicati dalla società o ente.

Inoltre, come riportato nei verbali la metodologia attuata dalla regione prevede una prima fase di riscontri delle posizioni rispettive di credito e debito sulle quali la regione effettua la riconciliazione delle partite. Lo schema di riconciliazione viene inviato agli enti ed alle partecipate al fine di permettere alla regione di ricevere la conferma della posizione di riconciliazione e l'asseverazione della riconciliazione effettuata in autonomia da parte della regione. La scheda di riconciliazione inviata ai soggetti partecipati rileva anche il dettaglio dei residui attivi e passivi che formano la base del credito e debito al 31.12 dal cui confronto delle reciproche posizioni scaturiscono le differenze.

Questo invio permette ai rispettivi collegi - reciprocamente affidandosi al lavoro delle parti - di controllare che il dato riconciliato dall'ente sia effettivamente quello accettato dalla controparte e dovrebbe consentire al collegio della Regione di avere certezza che il dato iniziale di debito/credito della regione sia effettivamente un *“di cui”* delle posizioni rispettive del soggetto partecipato. Il collegio, pertanto, partendo dal necessario assunto che, poiché l'asseverazione inviata contiene anche l'elenco dei residui attivi e passivi della Regione aperti al 31.12, l'asseverazione della riconciliazione comprende logicamente an-

che la verifica dalle poste iniziali e poi delle discordanze riconciliate, dovrebbe avere certezza che tutte le partite riconciliate coincidano con i saldi dei bilanci dei soggetti partecipati e che, a seguito della riconciliazione, si generi la conseguente assunzione di responsabilità anche in capo ai collegi dei revisori delle partecipate ed a tutta la struttura sicchè delle riconciliazioni effettuate si tenga conto nel corso del 2024 al fine di procedere alla sistemazioni contabili necessarie al riallineamento i saldi (ad esempio procedendo alla cancellazione/iscrizione di crediti/debiti). E quindi il sorgere di sopravvenienze, l'emissione di note di credito, ecc. Si rileva che il collegio, al fine di terminare un lungo percorso – per lo stesso molto difficoltoso, ritiene necessario che anche il settore partecipate sia coinvolto in questo adempimento – quantomeno per la parte di competenza - tenuto conto che la Direzione è denominata “Indirizzi e controlli società partecipate” e che sarebbe indispensabile un confronto costruttivo tra le direzioni al fine di costruire un percorso comune individuando i soggetti i quali, ciascuno per le proprie competenze (giuridiche e contabili) potrebbero contribuire in maniera più organica alle complesse operazioni di asseverazione. Inoltre, rilevata la molteplicità delle discordanze che non sono unicamente dovute ai sistemi contabili di rilevazione, si rende necessario che le operazioni di riconciliazione siano già effettuate durante le operazioni di ROR da parte dei singoli soggetti referenti e non a posteriori dal Settore Bilancio con tantissime problematiche e impegnando molte risorse di tempo. Per contro – come già rilevato - la verifica degli esiti finali rappresenta solo l'ultima operazione, “a valle” di una serie di riconciliazioni che nel corso dell'anno, di volta per volta, gli uffici dovrebbero avere fatto con le proprie partecipate, i cui responsabili (e solo loro), dovrebbero invece poter documentare ed attestare che quegli scostamenti finali da riconciliare rappresentano “l'unico” dato da motivare e asseverare perché tutti i valori movimentati nell'anno, analizzati i principi contabili, hanno trovato coincidenza/justificazione con i valori riportati nei conti della partecipata.

Si deve rilevare peraltro che il DDL 87 - rendiconto 2024 con l'allegato denominato allegato 22 a4) e il successivo emendamento 12 (EM – 12) riportava solo una parte delle posizioni con le riconciliazioni effettuate dalla regione e riscontrate dagli organi di revisione delle partecipate, risultando comunque non completo, in quanto le operazioni successive che sono intervenute verranno introdotte tramite la presentazione di un emendamento in itinere di legge che però non verrà sottoposto al collegio.

Ad oggi per quanto è stato possibile verificare temuto conto della ricezione a singhiozzo della documentazione, quanto mancante risulterebbe al collegio le seguenti (rif. verb. 14/2025):

Numero di riferimento carte lavoro	Società inserite nel DDL 87 ma non pervenute
14	SORIS SPA
21	INCUBATORE di IMPRESA del PIEMONTE ORIENTALE SCARL ENN3
23	I3P Scpa
28	MIAC SPA
38	AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO
49	ATC PIEMONTE CENTRALE
50	ATC PIEMONTE SUD
51	ATC PIEMONTE NORD
55	ASSOCIAZIONE CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI – CSA
56	CSI PIEMONTE
84	FONDAZIONE CENTRO STUDI ALFIERANI
112	EUROFIDI SCRL in liquidazione

Da tale iter di lavoro il collegio riporta gli esiti fino ad oggi effettuate relativa a quanto inserito nell'allegato 22 a4 al DDL 87 e all'emendamento 12 (EM - 12) di integrazione di alcune posizioni, riservandosi di effettuare alla Corte dei conti e al Consiglio una nota eventualmente aggiuntiva:

ENTI/SOCIETA'	Asseverazioni 2023 a rendiconto 2024 vedasi anche vverb. 118 e 9/2024		Asseverazioni 2024	
	organo di revisione Regione Piemonte	organo di revisione Ente – Società (dati comunicati ente)	organo di revisione R E G I O N E P I E M O N T E	organo di revisione Ente – Società (dati comunicati ente)
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE	asseverato	asseverato	asseverato	asseverato
ST SRL	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
ATL TERRE DELL'ALTO PIEMONTE S.C. A.R.L.	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
Azienda turistica locale del Cuneese Valli Alpine e Città d'arte S.c.a.r.l.	rinviata	asseverata	asseverata	asseverata
ALEXALA srl	rinviata	asseverata	asseverata	asseverata
TURISMO TORINO E PROVINCIA srl	rinviata	asseverata	asseverata	asseverata
CEIPIEMONTE SCPA	rinviata	asseverata	asseverata	asseverata
DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI SCARL	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
FINPIEMONTE SPA	non asseverabile	asseverata	non asseverabile	asseverata
Istituto per le piante da legno e ambiente Spa - IPLA	non asseverabile	asseverata	non asseverabile	asseverata
R.S.A. SRL	asseverata	asseverata	non asseverabile	asseverata
S.C.R. SPA	rinviata	asseverata	non asseverabile	asseverata
SORIS SPA	non asseverabile	asseverata	non pervenuta	asseverata
VISIT PIEMONTE SCRL	asseverata	asseverata	non asseverare	asseverata
Centro Agro-alimentare Torino Scpa - CAAT	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO SCRL	rinviata	asseverata	asseverata	asseverata
PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO IN VALLE SCRIVIA SPA - P.S.T. SpA	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO SpA 2023	rinviata	asseverata	Non asseverare	asseverata

ENVIRONMENT PARK SpA	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
INCUBATORE DI IMPRESA DEL POLO DI INNOVAZIONE DI NOVARA Srl - ENNE3 - 2023	in attesa della documentazione	in attesa	Non pervenuta	in attesa
213T Srl - 2023	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
I3P Scpa - 2023	Non pervenuta	In fase di riconciliazione	Non pervenuta	In fase di riconciliazione
ACQUE POTABILI DI COSSILLA SRL			Non asseverare	L'asseverazione e' stata fatta dal cda
TECNOPARCO DEL LAGO MAGGIORE Srl in liquidazione - 2023	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
BARRICALLA SpA	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
CONSEPI srl	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
MIAC SpA	asseverata	asseverata	Non pervenuta	In attesa
S.I.T.O. SpA	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
CITTA' STUDI SpA	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
MONTEPO MONCALIERI TECNOPOLO srl in liquidazione	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
SVILUPPO INVESTIMENTI TERRITORIO srl - SIT	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
TNE SpA in concordato in continuità	asseverato	asseverata	asseverato	asseverata
AGENZIA DI POLLENZO SpA	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
MONTEROSA 2000 SpA	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
Learnup srl	-	-	asseverare	asseverata
EUROFIDI srl in liquidazione - 2023	asseverata	asseverata	Non pervenuta	In attesa
FINGRANDA srl in liquidazione 2023	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
AGENZIA INTERREGIONALE PO	rinviata	asseverata	Non pervenuta	In attesa
AGENZIA PER LA MOBILITA'	rinviata	asseverata	Non asseverare	asseverata
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
AGENZIA REGIONALE PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (ARPEA)	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
AGENZIA REGIONALE PER L'AMBIENTE (ARPA) PIEMONTE	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
ASSOCIAZIONE APRITICIELO	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
ASSOCIAZIONE CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI DI LETTERATURA, STORIA, ARTE E CULTURA B. FENOGLIO	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
ASSOCIAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
ASSOCIAZIONE SETTIMANE MUSICALI DI STRESA	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI.IT	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
ATC PIEMONTE CENTRALE	rinviata	asseverata	Non pervenuta	In attesa
ATC PIEMONTE SUD	Non pervenuta	In fase di riconciliazione	Non pervenuta	In attesa
ATC PIEMONTE NORD	rinviata	asseverata	Non pervenuta	In attesa
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI PRIMO LEVI	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
CONSORZIO PIEMONTESE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEL DOPING – Centro regionale antidoping “Alessandro Bertinaria”	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
ASSOCIAZIONE CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI - CSA	Non asseverabile	Non asseverata	Non pervenuta	In attesa
CSI PIEMONTE	Non asseverabile	asseverata	Non pervenuta	In attesa
CONSORZIO TOP-IX – TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
EDISU - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL PIEMONTE	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL MONVISO	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE	rinviata	asseverata	asseverata	asseverata
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'OSSOLA	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA VAL SESIA	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'APPENNINO PIEMONTESE	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI MARITTIME	rinviata	asseverata	asseverata	asseverata
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEI PARCHI REALI	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
IRES PIEMONTE	rinviata	asseverata	Non asseverata	asseverata
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI (I.U.S.E.) - TORINO	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
COMUNITA' DI LAVORO REGIO INSUBRICA	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
OSSERVATORIO INTERREGIONALE COOPERAZIONE SVILUPPO (OICS)	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
“AVVISO PUBBLICO” Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata

MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE E DEI DIRITTI E DELLE LIBERTA'	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
ASSOCIAZIONE MUSEO FERROVIARIO TORINESE	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
ASSOCIAZIONE TORINO GIUSTIZIA	Non pervenuta	In fase di riconciliazione	asseverata	asseverata
ASSOCIAZIONE DISTRETTO AREOSPZIALE PIEMONTE	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
FONDAZIONE 20 MARZO 2006	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
FONDAZIONE ACADEMIA MONTIS REGALIS	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
FONDAZIONE ARTEA	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
FONDAZIONE BIBLIOTECA PUBBLICA E CASA DELLA CULTURA ACHILLE MARAZZA ONLUS	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
FONDAZIONE CENTRO DI STUDI ALFIERIANI	rinviata	asseverata	non pervenuta	in attesa
FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI "LA VENARIA REALE"	rinviata	asseverata	asseverata	asseverata
FONDAZIONE CENTRO PER LO STUDIO E DOCUMENTAZIONE DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
FONDAZIONE CESARE PAVESE	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
FONDAZIONE LIVE PIEMONTE DAL VIVO	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata

FONDAZIONE LUIGI EINAUDI ONLUS -	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
FONDAZIONE LUIGI FIRPO	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
FONDAZIONE NUTO REVELLI	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
FONDAZIONE PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE - AGRION	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
FONDAZIONE STADIO FILADELFIA -	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA (TPE)	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
FONDAZIONE TEATRO REGIO -	asseverata	asseverata	Non asseverata	asseverata
FONDAZIONE TEATRO STABILE TORINO	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
FONDAZIONE TORINO MUSEI	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
FONDAZIONE PIEMONTE INNOVA	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
FONDAZIONE CENTRO EVENTI IL MAGGIORE DI VERBANIA	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
FONDAZIONE POLO DEL '900	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
FONDAZIONE DONAT-CATTIN	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
FONDAZIONE DONAZIONE ORGANI E TRAPIANTI	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
BAROLO AND CASTLES FOUNDATION	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO -	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE M.A.PROLO	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
FONDAZIONE PODERE PIGNATELLI	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata
FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO	asseverata	asseverata	asseverata	asseverata

Non sono pertanto state ad oggi asseverate:

- quelle società per le quali il collegio, fatte comunque le verifiche, risultano oggettivamente non asseverabili, perchè hanno avuto una asseverazione del solo credito e debito al 31.12 da parte delle società di revisione con applicazione dei principi ASSIREVI, in quanto il documento ASSIREVI specifica che "si ritiene che la verifica dell'eventuale prospetto di riconciliazione con le motivazioni delle poste in riconciliazione non possa costituire l'oggetto dell'incarico poiché potrebbe comportare difficoltà e limitazioni: ciò i quanto talune poste in riconciliazione potrebbero essere riscontrate solo attraverso l'ottenimento di documenti (delibere, accantonamenti, ecc.) accessibili solo ai revisori della regione o dell'ente locale". Il collegio si è profuso oltre i propri

specifici compiti, nell'auspicio che in futuro possano essere conferite disposizioni e direttive diverse (vedasi anche rif. verb. 19/2022 per suggerimenti in merito, il parere al rendiconto 2023, il verb. 18 e 19/2024 e recentemente il verb. 10/2025). In questo caso, infatti, come già largamente esposto dal collegio nel verbale n. 4/2024 (incontro durante il quale il collegio ha cercato anche di avere un confronto con una delle società di revisione più importati sempre con l'obiettivo di poter condividere un percorso per l'asseverazione) il collegio ha più volte evidenziato l'impossibilità di addivenire all'asseverazione in quanto non è possibile neppure affidarsi al lavoro di colleghi quali revisori della partecipata per le partite della società. Si ribadisce che le modalità previste dal principio applicato dalle società aderenti ad ASSIREVI, pur essendo assolutamente valido e professionalmente anche comprensibile l'affidamento a tali principi, non permette al collegio della Regione di avere conferma della formazione dei saldi iniziali e soprattutto della riconciliazione non potendo il collegio effettuare verifiche dirette. Si rileva che - a parere del collegio - la norma sembra richiedere l'asseverazione di entrambi gli organi di controllo sugli esiti della riconciliazione e non sui singoli crediti e debiti al 31 dicembre. Il collegio ha comunque effettuato le verifiche per quanto possibile al fine di rilevare le poste non giustificate o che necessitano di maggiore dettaglio;

- le posizioni per le quali sono stati riscontrati anomalie/dubbi dal raffronto con i documenti prodotti dalle partecipate che necessitano di approfondimenti (*ad esempio, non coincidenze tra voce "crediti v/controlanti esigibili oltre l'esercizio successivo" esposta dalla partecipata e voce esposta dalla regione in somme di pertinenza degli esercizi successivi, oppure somme confluite nella parte vincolata del risultato di amministrazione non individuata e/o non rinvenibili in maniera diretta dai vincoli esposti a rendiconto, nonché tutti i movimenti generici sopra evidenziati, ecc.*), a motivo del fatto che trattasi di importi rilevanti che necessitano di confronti in presenza con gli uffici
- si è preso positivamente atto che alcune società di revisione oltre a rilasciare la relazione siglano l'asseverazione della riconciliazione effettuata dalla regione, pertanto in questi casi il collegio, salvo problematiche diverse ha rilasciato l'asseverazione.

Si evidenzia che per le seguenti società la Regione ad oggi non ha fatto pervenire nulla a supporto al collegio; pertanto, le posizioni non risultano controllabili e quindi di conseguenza non asseverabili.

Numero di riferimento carte lavoro	società
21	INCUBATORE di IMPRESA del PIEMONTE ORIENTALE SCARL ENN3
23	I3P Scpa
28	MIAC SPA
32	SVILUPPO INVESTIMENTI TERRITORIO SRL srl - SIT
38	AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO
49	ATC PIEMONTE CENTRALE
50	ATC PIEMONTE SUD
51	ATC PIEMONTE NORD
55	ASSOCIAZIONE CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI – CSA
56	CEI PIEMONTE
84	FONDAZIONE CENTRO STUDI ALFIERANI

Tutto quanto sopra premesso, il collegio ritiene che sia necessario un cambio di prospettiva affinché gli uffici acquisiscano consapevolezza dell'importanza delle riconciliazioni per gli equilibri della Regione ribadendo quanto già da anni verbalizzato.

In generale si ritiene che sia necessaria una riorganizzazione complessiva da parte dei settori interessati che preveda, oltre all'utilizzo di tutte le possibili implementazioni delle procedure durante l'anno e in sede di ROR, un controllo di primo livello tracciato e idoneamente documentato attraverso l'individuazione di un team dedicato da affiancare al funzionario interno - il quale è stato destinato, in maniera residuale, anche a tale complessa attività ivi dedicandovi tante energie e tempo ma non potendo, ovviamente, da solo sopperire a ciò' - tanto per giungere alla riconciliazione delle singole poste.

Bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate adempimento annuale
--

Si prende atto che a norma dell'art. 11 bis del D.Lgs 118/2011 nonché dell'art. 68 ed in particolare il punto 4 lettera b) dello stesso, con Deliberazione del consiglio regionale 13-12615 dell'1 ottobre 2024 l'ente ha approvato il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate per l'anno 2023. Il collegio su tale adempimento ha rilasciato parere con verb. 28/2024 – allegato 1 evidenziando molte raccomandazioni tra cui in particolare “:

- a) *come meglio evidenziato nel testo della presente relazione poiché le posizioni debitorie e creditorie ad oggi risultano riconciliate individualmente dall'ente nella loro totalità e cartolarizzate con conferma del risultato indicato dalla regione da parte della quasi totalità dei soggetti, e in parte asseverate anche dagli scriventi, il collegio ritiene necessario un ulteriore confronto per addivenire ad un iter che permetta di riportare già nella relazione sulla Gestione, come la norma impone, gli esiti definitivi riconciliati e asseverati dai rispettivi organi di revisione con partecipazione di tutti gli uffici preposti. A tal fine inoltre il collegio ritiene necessaria – richiamando le criticità inserite nei verbali e in particolare da ultimo nel verb. 19/2024- la costituzione di un ufficio o un team, anche affiancato da consulenti esterni ed esperti, che coordini in maniera compiuta tutto il processo di acquisizione dei dati, monitoraggio e riconciliazione dei debiti e crediti essendo questa la base essenziale per addivenire a scritture di elisione e di pre-consolidamento tali da redigere un consolidato che rappresenti esaustivamente la funzione conoscitiva a cui deve assolvere;*
- b) *la necessità di anticipare al mese di gennaio 2025 la circolarizzazione riferita al prossimo 31.12.2024, al fine di effettuare un puntuale riallineamento dei residui passivi e far emergere eventuali importanti passività che sono state rilevate dall'esame delle riconciliazioni sulla puntuale applicazione dei principi dettati dal D.Lgs 118/2011 e al principio imprescindibile della competenza.*

Si rinvia in parte alla sezione della parte economico-patrimoniale.

Si ricorda all'ente di prestare massima attenzione a tale adempimento a norma dell'art. 68 del D.Lgs 118/2011.

Rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali – allegato obbligatorio

Il collegio rileva la necessità di ricevere il rendiconto consolidato dell'ente con i propri organismi strumentali poiché trattasi di un documento che deve essere approvato contestualmente al rendiconto e quindi ritenuto dal collegio un allegato obbligatorio a norma dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs 118/2011.

Dalle informazioni assunte, tenuto anche conto che il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali è comprensivo anche dei risultati del consuntivo del Consiglio regionale (art. 11 comma 8 e 9), lo stesso verrà trasmesso solo in seguito all'approvazione del rendiconto del Consiglio essendo atto propedeutico alla collazione dell'allegato. Il collegio, chiede di meglio coordinare la tempistica dei rispettivi iter amministrativi.

Il collegio, nel rilevare che tale documento è di centrale importanza in quanto propedeutico e base per la redazione del bilancio consolidato di cui all'art. 68 del D.Lgs 118/2011, rinvia a quanto inserito nella sezione dedicata.

Il collegio auspica, relativamente al bilancio dell'Assemblea consiliare, che la struttura tecnica giunga alla sua redazione non solo a norma di legge (art. 67 comma 3) entro il 30 giugno ma anche e soprattutto in tempi utili per poter sottoporre alla parifica della Corte dei conti il consolidato.

Tale atto dovrà essere però preventivamente approvato, per l'inserimento dello stesso come allegato obbligatorio al bilancio, almeno da parte della Giunta e fare parte di un emendamento.

Nel merito si evidenzia inoltre la necessità di effettuare la ricognizione puntuale di tutti gli organismi dandone evidenza alla Corte dei corte e al collegio nei prossimi mesi.

Stato patrimoniale e conto economico

Il D.Lgs. 118/2011 – integrato e corretto con il D. Lgs. 126/2014 – all'articolo 2 prevede che le Regioni adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico patrimoniale per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale. Per gli schemi attualmente inseriti nel DDL si rinvia agli allegati di bilancio ed in particolare alla nota integrativa - rispetto alla quale il collegio ribadisce la necessità comunque di rendere il documento molto più leggibile e discorsivo essendo finalizzato alla rappresentazione delle modalità di redazione della rappresentazione patrimoniale ed economica. Il collegio ha effettuato alcuni controlli sulle voci di bilancio come riportato nella presente relazione. I dati riepilogativi del Bilancio sono i seguenti: Il collegio ha effettuato alcuni controlli sulle voci di bilancio come riportato nella presente relazione.

STATO PATRIMONIALE	2024	2023
ATTIVO		
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHEPER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	1.959.182.889,77	2.150.495.939,34
C) ATTIVO CIRCOLANTE	5.476.721.503,28	5.104.822.662,50
D) RATEI E RISCONTI	321.743,54	788.638,62
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	7.436.226.136,59	7.256.107.240,46

PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO	-8.792.789.848,76	- 8.937.351.895,32
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	230.582.051,70	257.370.636,60
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0
D) DEBITI	14.856.546.078,69	14.933.702.334,86
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.141.887.854,96	1.002.386.164,32
TOTALE DEL PASSIVO(A+B+C+D+E)	7.436.226.136,59	7.256.107.240,46
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.115.846.872,68	1.063.976.054,69

CONTO ECONOMICO	2024	2023
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	13.578.069.928,98	13.054.470.958,43
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	-12.991.955.519,17	-12.557.316.188,71
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-202.644.196,20	-205.856.880,69
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	-278.126,53
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-237.033.594,36	157.764.698,44
IMPOSTE	-11.002.837,11	-11.948.984,20
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	135.433.782,14	436.835.476,74

Il risultato economico d'esercizio 2024 è positivo per 135.433.782,14 e rispetto all'anno precedente registra un decremento di 301.401.694,60 dovuto ad un incremento degli oneri straordinari e dei componenti negativi della gestione ed ad una diminuzione dei proventi straordinari.

Il collegio ha verificato la corrispondenza di una serie di voci, in particolare, che le disponibilità liquide coincidessero con il conto del tesoriere, e che i crediti e i debiti coincidessero con i residui attivi e passivi così come le sopravvenienze attive e passive contenessero le cancellazioni dei residui attivi e passivi come da riaccertamento ordinario di cui al proprio parere.

In merito alle rimanenze, il collegio ha in atto una serie di verifiche programmate sugli inventari durante. L'attività proseguirà durante il proprio mandato anche in questo campo. Il Patrimonio netto risulta ancora negativo anche se in miglioramento ma al 31/12/2024 risultano ancora risultati economici di esercizi precedenti da coprire per euro 8.941.566.944,47. Si invita l'Ente a dettagliare meglio le voci rendendo maggiormente leggibile il bilancio.

Indebitamento

L'articolo 62 comma 6 del D. Lgs.118/2011 e s.m.i. disciplina il limite di indebitamento delle regioni specificando espressamente quanto segue: *“Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle partecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito”.*

Nella relazione della Giunta è evidenziato il calcolo del rispetto del vincolo in relazione all'esercizio 2024

in ottemperanza all'art. 62, c. 6 del D. Lgs. n. 118/2011.

Il collegio aveva già evidenziato lo scorso anno che detto prospetto è redatto ai fini del bilancio di previsione ai fini di effettuare le verifiche sull'eventuale nuovo indebitamento previsto e pertanto a consuntivo sarebbe opportuno l'utilizzo di un prospetto che evidenziasse unicamente la mole del debito ancora in essere dell'ente e quanto nell'anno è stato restituito, per evitare incoerenze dei dati come meglio oltre evidenziato.

Si prende positivamente atto che nella stessa relazione è indicata la situazione debitoria al 31.12 e la sua evoluzione nell'anno.

Si prende positivamente atto che non vi è nuovo indebitamento.

La gestione dei contratti di finanza derivata

La Regione in data 27 novembre 2006 ha emesso un titolo obbligazionario (ISIN: XS0276060083) a tasso variabile con rimborso in unica soluzione alla scadenza (Bullet) avente nozionale pari ad € 1.800.000.000, e collocato sui mercati dei capitali internazionali. Contestualmente è stata strutturata l'operazione in derivati, in cui le tre controparti bancarie, Merrill Lynch, Dexia Crediop, Intesa Sanpaolo, hanno partecipato in uguale misura, e che ha portato alla sottoscrizione, da parte della Regione, di tre identici contratti derivati con nozionale iniziale di ciascun contratto pari ad € 600 milioni.

Tali contratti stipulati secondo la normativa al tempo vigente erano finalizzati all'accantonamento del capitale da restituire a scadenza sul prestito obbligazionario Bullet sottostante e al contenimento del rischio di tasso d'interesse derivante dall'oscillazione dell'indice di riferimento (Euribor 6 mesi) della stessa emissione obbligazionaria. Ogni contratto derivato prevede le seguenti tre componenti:

- Componente di Tasso: definita tecnicamente "Interest Rate Swap & Collar"
- Componente di Capitale: definita tecnicamente "Cash Flow Swap"
- Componente di Credito: definita tecnicamente "Credit Default Swap"

Con la sottoscrizione di tali contratti derivati, la Regione aveva pensato di contenere il rischio di tasso d'interesse derivante dall'oscillazione dell'indice di riferimento (Euribor 6 mesi) del prestito obbligazionario sottostante e di costituire quote accantonamento dello stesso in modo tale da distribuire l'onere del rimborso del capitale su tutto il periodo di vita della struttura.

Come riportato dall'ente nella relazione sulla gestione relativamente agli "Eventi finanziari di particolare rilevanza: anno 2024", la politica di rialzo dei tassi attuata dalla BCE, tesa a far rientrare l'inflazione in Europa rispetto all'obiettivo del 2,00%, avviata nel 2023, si è allentata nel corso del 2024, determinando

nel corso dello stesso anno una tendenziale riduzione dei tassi di mercato di riferimento a breve termine dell'operazione (Euribor 6 mesi), arrivando al 2,656% il 13 dicembre 2024. Considerato inoltre che "In riferimento alla rischiosità della Repubblica Italiana, le quotazioni dei Credit Default Swap, negli ultimi anni, hanno subito una consistente discesa, ciò comporta una minore rischiosità collegata al Componente di Credito anche per effetto dell'avvicinarsi della scadenza."

In data 31 dicembre 2024 il Fair Value complessivo di tutti i contratti derivati in essere con le tre controparti bancarie, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003, ammontano complessivamente ad un saldo positivo per la regione di € 265.944.297,36.

L'attuale debito sottostante del derivato, come rappresentato nel paragrafo A), è costituito da un prestito obbligazionario regionale Bullet (BOR) a tasso variabile, il Fair Value del sottostante al 31 dicembre 2024 è pari a € 1.832.123.566,76 negativi per la Regione.

Nel 2024 l'ammontare degli interessi sul derivato è stato pari a 19,12 mln mentre nel 2023 era stato pari a 3,79 mln. La rata di accantonamento nel 2023 era di 51,1 mln mentre nel 2024 è stata pari a 56,3 mln. L'andamento dei tassi di interesse per Regione Piemonte ha inciso relativamente poiché la maggior parte dei mutui è a tasso fisso, mentre per il BOR il tasso crescente è stato in parte compensato dal funzionamento del derivato.

Nella tabella sottostante l'ente ha rappresentato la situazione del debito derivante dal contratto di finanza derivata in essere:

Situazione debitoria Regione Piemonte								
	Debito complessivo	di cui Mutui	di cui Leasing finanziario	di cui Obbligazioni	Prestiti obbligazionari	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata (importo definitivo)
	(A)=1+2+3	1	2	(3)=a+b	a	b		
2013	5.984.224.209	3.945.348.765		2.038.875.444	291.418.257	1.747.457.187	-67.145.790	10.993.540
2014	5.775.264.729	3.772.600.558		2.002.664.172	276.443.514	1.726.220.658	-66.241.226	9.514.250
2015	5.659.142.728	3.694.866.570		1.964.276.158	261.468.771	1.702.807.387	-65.413.443	4.963.600
2016	5.540.600.532	3.617.112.250		1.923.488.282	246.494.028	1.676.994.256	-64.854.253	1.230.150
2017	5.350.735.875	3.470.211.338		1.880.524.537	231.989.261	1.648.535.278	-63.322.844	485.333
2018	5.243.976.284	3.409.332.539		1.834.643.745	217.484.494	1.617.159.250	-63.797.466	279.999
2019	5.124.233.581	3.338.676.668		1.785.546.913	209.979.728	1.582.567.185	-62.311.321	597.465
2020	5.042.235.365	3.309.330.972		1.732.904.393	188.474.960	1.544.429.432	-61.181.002	817.244
2021	4.860.833.528	3.184.480.778		1.676.352.750	173.970.193	1.502.382.557	-62.944.623	913.687
2022	4.674.699.399	3.059.215.746		1.615.491.306	159.465.426	1.456.025.879	-59.698.917	1.778.834
2023	4.779.617.837	2.979.780.531	249.959.000	1.549.878.305	144.960.660	1.404.917.646	-54.872.465	59.631.353
2024	4.555.087.312	2.815.614.352	260.446.253	1.479.026.707	130.455.892	1.348.570.815	-55.484.015	74.604.300
			Banca	Data	MtM			
			Dexia	31/12/2024	88.648.099			
			Intesa S. Paolo	31/12/2024	88.648.099			
			Merrill Lynch	31/12/2024	88.648.099			
			Totale		265.944.297			

Riguardo alla differenza positiva derivante dalla regolazione annuale del 2024, data dalla differenza tra i flussi positivi e negativi derivanti dai contratti di finanza derivata, nell'anno 2024 è stata registrata una differenza positiva derivante dalla regolazione annuale delle differenze dei flussi finanziari derivanti dai contratti derivati, che nell'anno 2024 è stata pari ad euro 19.120.285,00, con la quale, ai sensi di quanto previsto dall'allegato 4/2, punto 9.2, del D.Lgs. n. 118/2011, in osservanza del principio contabile 3.23, deve essere costituita quota vincolata del risultato di amministrazione, in sede di Rendiconto 2024, destinata a garantire i rischi futuri del contratto.

Il collegio ricorda che il comma 8 dell'art.62 DL 112/2008 obbliga di allegare al rendiconto consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti". deve essere apposto un correlato vincolo, come prescritto nel Principio contabile applicato 4/2 in caso di accertamento di flussi attivi in entrata dovendo questi ultimi essere vincolati al fine fronteggiare i futuri eventuali flussi negativi o, destinarli, a spesa di investimento o alla riduzione del debito. Stante l'importanza della operazione a suo tempo contratta dall'ente, ed atteso il rischio insito in tale tipologia di operazione legata alle oscillazioni dei mercati, si invita l'ente a monitorare costantemente l'operazione. Per i dettagli si rinvia al contenuto della relazione di Giunta.

Tempestività dei pagamenti

Il collegio ha verificato l'inserimento sul sito ufficiale dei tempi di pagamento trimestrali 2024 e dà atto che l'Ente ha provveduto a pubblicare l'indicatore annuale dei propri tempi di pagamento come previsto dal DL 66/2014 art. 41 e dall'art. 9 del DPCM del 22 settembre 2014 relativamente alle diverse gestioni nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici come previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013.

I dati anno 2024 è la seguente come da dati presi dal sito ufficiale:

ANNO 2023	INTERO BILANCIORE- GIONALE	GESTIONE SANITARIA	COMPONENTE NON SANITARIA
Tempi medio ponderato di pagamento (n. gg.)	-16,31	-12,05	-16,85

Di seguito vengono riportati i dati scomposti del trimestre che invece combaciano con quanto riportato in relazione di Giunta:

TRIMESTRE 2024	INTERO BILANCIO REGIONALE	GESTIONE SANITARIA	COMPONENTE NON SANITARIA
I TRIMESTRE	- 13,46	- 6,42	-14,23
II TRIMESTRE	- 15,27	-15,73	-11,26
III TRIMESTRE	- 16,30	- 12,53	-16,99
IV TRIMESTRE	-17,95	-14,70	-18,30

Si richiama a tal fine la delibera 33-6803 del 27 aprile 2018, acquisita agli atti, che riporta le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture e pagamenti ad oggi non più rivista. Si rinvia alla tabella inserita nella relazione della Giunta al bilancio per l'importo delle fatture pagate entro ed oltre i limiti contrattuali.

Si evidenzia che il 0,77 % delle fatture e' stato pagato oltre il limite contrattuale.

Il collegio verificherà la metodologia adottata durante il proprio mandato e dichiara, per i propri compiti, di aver verificato quanto indicato all'art. 41 del D.L. 66/2014 comma 1 e pertanto ne dà atto in detta relazione richiamando l'articolo anche le Regioni. A tal proposito si è verificato che l'ente ha allegato al rendiconto il prospetto sui tempi di pagamento e sui ritardi previsto dal comma 1 dell'articolo 41 del DL 66/2014 ed ha effettuato le pubblicazioni sul sito ufficiale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Si raccomanda di fare sottoscrivere tale prospetto allegato dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario. Inoltre, si raccomanda di inviare comunicazione a tutti i singoli Responsabili, ai Dirigenti e ai referenti amministrativi di tutti i servizi, sottolineando l'importanza di tale parametro tenuto conto del disposto del comma 862 dell'art. 1 della L. 145/2019 anche alla luce del comma 2 dell'art. 4-bis del D.L. 13/2023 e delle Circolari:

- Circolare n. 1 del 3 gennaio 2024 della RGS;
- Circolare n. 15 del 5 aprile 2024 della RGS;
- Circolare n. 17 del 9 aprile 2024 della RGS;
- Circolare n. 36 del 8 novembre 2024 la RGS.

Come riportato nel parere al DDL del bilancio di previsione 2025 si riporta che l'ente al 31.12.2024 rispetta i criteri previsti dalla norma, e pertanto non è soggetto ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali tenuto conto della modifica apportata dall'art. 9 del DL 152/2021.

Si ricorda, infine, che è prevista una responsabilità disciplinare ed amministrativa in capo al responsabile di servizio in caso di violazione dell'obbligo del preventivo accertamento della compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Relazione sulla gestione della Giunta

Richiamando l'articolo 11 comma 6 del D.Lgs 118/2011 che riporta quale documento illustrativo della gestione dell'ente, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto, che illustri anche i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, il collegio, in merito al suo contenuto rileva la necessità di implementare tale documento come da tempo sollecitato. In particolare:

- per quanto riguarda il comma 6 lettera a, b e c): in relazione alle principali voci di bilancio (lett. b) che le stesse siano maggiormente intellegibile, evidenziando i trasferimenti e l'attività dell'ente; andando oltre la elencazione dei principi contabili cercando di approfondire le eventuali deroghe agli stessi bensì entrando nel merito delle scelte effettuate individuando le voci di entrata che hanno un particolare vincolo di legge (ad esempio introiti cave, discariche, imposta di bollo, vincoli per impegni su somme da cessione immobili ecc.) oltre alle entrate quali i fondi europei e la programmazione pluriennale che non vengono per nulla rilevati ed inserendo una parte dedicata all'indebitamento che è parte importante tenuto conto del poco margine residuo rimasto alla Regione Piemonte e delle particolari destinazioni dello stesso nel 2024, alla disamina degli investimenti effettuati nell'anno che possano avere ripercussioni future in termini di costi di gestione e quindi di costi fissi annuali futuri nonché alle operazioni effettuate durante l'anno relative alle vendite di immobili;
- per quanto riguarda il comma 6 lettera d) il collegio unicamente in riferimento all'accantonamento ad FCDE rileva la necessità di indicare le metodologie di calcolo e le valutazioni fatte dall'ente;
- per quanto riguarda il comma 6 lettera d) bis e d) ter non ci sono rilevi. Si ricorda di aggiungere nella parte contenuti anche la lettera d) bis ripetuta comunque al punto 5 della relazione di giunta;
- per quanto riguarda il comma 6 lettera g) il collegio riporta che nulla è stato indicato in relazione;
- per quanto riguarda il comma 6 lettera J), relativamente agli "esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate", si rinvia a quanto già indicato ampiamente nel paragrafo relativo alle società richiamandone le osservazioni;
- per quanto riguarda il comma 6 lettera k) si prende atto dell'inserimento e dell'allegata nota ai sensi dell'art. 62 comma 8 del DL 112/2008 convertita nella L. 133/2008;

- per quanto riguarda il comma 6 lettera l) si ritiene opportuno, pur prendendo atto dell'inserimento dei contenuti minimi di legge, di implementare le informazioni relative ad eventuali oneri riflessi futuri relativi agli investimenti garantiti a terzi;
- per quanto riguarda il comma 6 lettera m) si prende atto dall'anno passato dell'implementazione di detta parte;
- per quanto riguarda il comma 6 lettera n), per dettagliare gli elementi richiesti dall'art. 2427 del c.c. l'ente ha esposto le voci nella parte relativa al Conto Economico e Stato Patrimoniale;
- per quanto riguarda il comma 6 lettera o) non si hanno osservazioni.

L'organo di revisione prende atto che, come suggerito in precedenza, il documento riporta i capoversi in aderenza al disposto normativo pur restando carente, per le finalità giuridiche ad essa dedicate su alcune voci importanti di bilancio, ritenendo tale documento redatto ancora con una matrice tecnica anziché di facile e ampia lettura per la comprensione anche del cittadino dell'azione amministrativa.

Si evidenzia che il tenuto conto delle importanti informazioni annuali sarebbe necessario utilizzare l'allegato per effettuare la disamina delle azioni dell'ente.

Conclusioni, suggerimenti e raccomandazioni

Il collegio richiamato tutto quanto dettagliato in premessa circa la trasmissione dei documenti, le sostituzioni degli stessi a mezzo di emendamenti che hanno portato i sottoscritti a doversi esprimere su un documento diverso dal DDL iniziale n. 87, riporta in breve quanto segue:

in merito ai documenti e agli iter amministrativi:

- evidenza che, nonostante tutti i settori abbiano trasmesso al collegio le risposte alle **istruttorie** pervenute dalla Corte dei conti - per quanto sia stato possibile verificare - Il collegio ritiene che dovrebbe essere meglio organizzato il flusso informativo di risposte in modo da rendere inequivocabile la completezza dei riscontri da parte degli uffici, essendo stata molto difficoltosa l'acquisizione di una gran mole di documenti, trasmessi in modo frammentato e senza riferimenti diretti alla richiesta istruttoria. E' necessario che vengano quantomeno rese omogenee le risposte obbligando gli interessati ad indicare la nota di riferimento, inserendola nell'oggetto del documento nell'oggetto della PEC;

- il collegio, come inserito nel proprio verbale di verifica, dà atto che per la XI Legislatura tutti i **gruppi politici** hanno rinunciato a norma dell'art. 84 comma 5 della L.R. n. 16/2017 alla richiesta del contributo. Pertanto, non è stato necessario per l'annualità 2024 predisporre le attestazioni a norma dell'art. 85 punto 4 della medesima legge; ricorda altresì la necessità di addivenire da parte dell'Ente alla stesura di un regolamento, come previsto dall'articolo l'art. 85 punto 2 della L.R. 16/2017;
- come più volte evidenziato, in merito ai **flussi informativi**, tenuto conto delle rispettive posizioni, nonostante il chiaro contenuto qui richiamato dell'art. 29 dello Statuto della Regione che assicura l'autonomia funzionale, finanziaria, contabile organizzativa, patrimoniale e negoziale del Consiglio regionale - raccomanda di regolamentare il flusso informativo tra gli uffici contabili della Regione Piemonte e del Consiglio nei vari periodi, tra cui almeno in sede di preventivo, assestamento, riaccertamento e consuntivo evitando la necessità di emendamenti in itinere del l'iter di legge; si ribadisce che non si ritiene possibile che tra le due strutture non vi sia l'iter informativo corretto che ha anche durante il 2024 reso necessario la presentazione di emendamenti aggiuntivi per la coerenza delle poste di bilancio. Nonostante Giunta e Consiglio siano statutariamente autonomi, trattandosi tuttavia di enti con forti interessenze ed essendo composti peraltro dai medesimi soggetti deliberanti, il collegio suggerisce a beneficio e a tutela della funzionalità delle due strutture tecniche di addivenire in futuro ad una migliore regolamentazione del flusso informativo condiviso soprattutto in prossimità dei maggiori adempimenti contabili riconciliando le singole poste;
- tenuto conto della propria posizione sui **debiti fuori bilancio**, richiamando le proprie posizioni in merito ai debiti fuori bilancio inserite anche nel rendiconto 2023, si ribadisce essere necessario inserire il flusso informativo anche verso il collegio dei revisori ai fini delle proprie verifiche ricordando che – diversamente da quanto accade negli enti locali – non è richiesto dalla norma il parere preventivo del collegio e, conseguentemente, i dati non sono in autonomia del tutto reperibili e monitorabili; prova ne è la difficoltà di recuperare una situazione aggiornata delle posizioni. Inoltre, richiamando l'art. 36 del regolamento in vigore il collegio ritiene che non sia ad oggi applicata tale norma vista la mancata ricezione delle informazioni richieste in merito agli invii in Procura;
- si chiede per il futuro che il contenuto della relazione della Giunta sia maggiormente ampliato come più dettagliatamente inserito nell'apposito paragrafo; a titolo esemplificativo, in merito alla

disamina dell'utilizzo dettagliato dell'applicazione delle quote accantonate normativamente possibili di avanzo, seppur presenti negli allegati a1) e a2) ma che consentono una lettura comprensibile ai soli tecnici del bilancio in merito ai flussi verso ARPEA e FINPIEMONTE, oltre alle entrate quali i fondi europei e la programmazione pluriennale che non vengono per nulla rilevati ed inserendo una parte dedicata alla disamina degli investimenti effettuati nell'anno che possano avere ripercussioni future in termini di costi di gestione e quindi di costi fissi annuali futuri nonché alle operazioni effettuate durante l'anno relative alle vendite di immobili; si rilava inoltre che nulla è stato evidenziato in merito all'operazione della garanzia S.A.A.P.A. Si evidenzia che posta l'importanza, la significatività della presente operazione non si ritiene fattibile che la relazione della Giunta nulla espliciti su detta attività che ha importanti risvolti per il bilancio 2024 della regione anche di carattere giuridico oltre che finanziario;

- in merito ai **vincoli in generale** derivanti da diverse tipologie, quali ad esempio il bonus Piemonte, la restituzione di avanzo da parte del Consiglio regionale avvenuta già nel 2022 nonché, ad esempio, il vincolo sull'andamento dei derivati, ecc. il collegio ritiene necessario che fino alla completa liquidazione dette somme debbano essere attenzionate e verificate nel loro utilizzo finale, monitorando anche le eventuali operazioni di cancellazione, o re imputazione e la conseguente successiva destinazione assegnata. Ciò tenendo conto che non sono pervenute tutte le informazioni richieste; tanto al fine di verificare il corretto utilizzo in coerenza con il vincolo iniziale, addivenendo pertanto all'evidenziazione di tali movimentazioni negli atti amministrativi evitando di dover nel tempo ricostruire le posizioni e le movimentazioni. Inoltre, tenuto conto che da tempo il collegio richiede una disamina puntuale e dettagliata di tutte le entrate vincolate, rispetto ai vincoli in generale, ad eccezione di quelli attribuiti dall'ente ai quali è dedicata apposita sezione essendo stati oggetto di attenzione già negli scorsi rendiconti il collegio, preso atto delle informazioni riportate negli allegati 22 a2), suggerisce nuovamente, viste le diciture riportate, di relazionare e di procedere ad una verifica, non solo delle tempistiche relative agli obblighi di trasferimento ai terzi delle entrate vincolate in avanzo, ma anche delle modalità di gestione e quindi delle applicazioni e movimentazioni delle somme vincolate;
- in merito ai casi di **mancata richiesta di parere al collegio** evidenzia che nel corso del 2024 non è stato sottoposto al collegio la variazione di bilancio conseguente all'inserimento dell'art. 8 bis alla L.R. 9/2024; si rinvia al paragrafo per le osservazioni;

in merito al contenzioso e accantonamenti FCDE ed altri

- richiamato con estrema attenzione quanto riportato al paragrafo dedicato al fondo contenzioso, pur avendo preso positivamente atto nel 2023 dell'azione della Ragioneria e dell'accoglimento da parte dell'avvocatura dei suggerimenti che hanno portato a rivedere lo schema e le informazioni da inserire nella relazione periodica sullo stato del contenzioso nonché la tempistica di rilascio agli uffici della Ragioneria, il collegio ha sollecitato comunque una ulteriore modifica al prospetto al fine di renderlo più intellegibile. Inoltre, si auspicano integrazioni al regolamento in essere che evidenzino la necessità di prevedere anche alle variazioni di bilancio date da DDL gli aggiornamenti di periodo, nonché l'indicazione delle cause chiuse nell'anno con relativo eventuale danno per soccombenza nonché i possibili risvolti e conseguenze sugli equilibri di bilancio ove non sia comunque richiesto un danno diretto ma conseguenziale alla soccombenza, magari per diversa applicazione delle norme in essere. A tal fine si rende auspicabile un flusso informativo diretto tra avvocatura e singole Direzioni. Inoltre vista la movimentazione del fondo contenziosa dal DDL 87, agli emendamenti successivi fosse doverosa una nota esplicativa nelle carte di lavoro a rettifica di quanto precedentemente attestato riferito ad una medesima data, seppur sia logica la movimentazione nel periodo di alcuni esiti;
- in merito ai crediti in **procedura concorsuale**, poiché quest'anno non è stato possibile acquisire la lista di quelli in essere suggerisce nuovamente - ai fini di una puntuale valutazione - di implementare da parte di CSI la procedura con un sistema che permetta anche informaticamente durante le operazioni di ROR; si ricorda ad ogni responsabile di evidenziare una valutazione dell'esigibilità del credito o della sua necessità di addivenire ad una quota di accantonamento a FCDE, valutazione che poi potrà essere ripresa da parte del settore Ragioneria in sede di rendiconto. Il collegio, rilevando la necessità di tenere monitorate complessivamente tali posizioni, ritiene che al fine degli elenchi basterebbe che già in sede di ROR fossero "flaggate" le posizioni relative a procedure concorsuali da parte di singoli responsabili dell'entrata in quanto, così facendo, sarebbero facilmente individuabili anche attraverso un banale filtro in excel tutte le posizioni in essere. Tale metodo, oltre ad evitare inutili perdite di tempo nel recupero delle informazioni a rendiconto - tramite ulteriori invii di richiesta ai singoli responsabili e con i tempi inspiegabili di attesa - eviterebbe eventuali dimenticanze o errori - allineando tutte le informazioni quantomeno con il ROR;
- in merito alle **transazioni**, essendo rilevante il tema della discrezionalità nell'addivenire o meno alla transazione così come più volte rilevato in merito alla scelta di opporsi o di proseguire nelle

cause di contenzioso, che spetta al potere di Giunta, il collegio ritiene che sia necessario addivenire sempre ad una istruttoria sotto forma di relazione redatta ogni volta dall'Avvocatura contenente tutte le valutazioni tecniche così da agevolare la Giunta nelle proprie valutazioni mettendo a disposizione le informazioni e tutti gli aspetti tecnici;

- sulle operazioni di **insinuazione al passivo**, si risollecita un approfondimento sull'organizzazione interna; il collegio infatti rilevava già dall'anno scorso che la consuetudine dell'ente di lasciare ad ogni settore la predisposizione delle insinuazioni al passivo fosse inadeguata organizzativamente; si rileva che gli uffici, per quanto a conoscenza, non hanno accolto le richieste del collegio in merito alla necessità di accentrare organizzativamente sull'avvocatura tutte le attività di predisposizione delle istanze di insinuazioni al passivo. Stante la specificità della materia e le indispensabili competenze specifiche, tale adempimento dovrebbe essere gestito unicamente e complessivamente per tutti gli uffici da parte del settore avvocatura;

in merito alle partecipate

- prendendo positivamente atto dell'uso della piattaforma GO.PAR., anche ai fini dell'archiviazione degli atti principali tra cui statuti e contratti in essere tra Regione e società partecipata, si auspica una implementazione del programma affinché lo stesso possa diventare un punto di raccolta dati di tutte le partecipazioni della Regione e non solo quelle societarie addivenendo così anche ad un superamento delle criticità dovute alla frammentazione delle competenze in merito e che si operi organizzativamente per il coordinamento di una unica struttura che governi tutti gli adempimenti relativi sia alle partecipate che agli altri organismi e soggetti giuridici diversi. Purtroppo, infatti ad oggi tale programma è indirizzato alle sole società partecipate; inoltre in merito al *portale delle rilevazioni contabili* il collegio, pur prendendo positivamente atto dell'iter intrapreso che avrà sicuramente risvolti positivi in relazione a molte delle criticità riscontrate rileva che, oltre a trattarsi di un adempimento non obbligatorio per gli enti contattati, non permette di addivenire ad una vera e puntuale ricognizione;
- si prende positivamente atto che è stata approvata: *"la disciplina in materia di controlli sulle società a partecipazione regionale"*. Il testo rappresenta il recepimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, in occasione dei più recenti Giudizi di parificazione. Le disposizioni contenute in tale disciplina trovano applicazione nei confronti delle società e dei Consorzi privatistici nei quali l'amministrazione regionale ricopre una posizione di controllo o detiene la semplice parte - anticipazione al capitale sociale e rappresen-

tano un'integrazione delle modalità di esercizio del controllo regionale già disciplinato con riferimento ai soli organismi operanti in regime di "in house providing" dalla D.G.R. n. 21-2976 del 12 marzo 2021 che restano, comunque, pienamente operative";

- si rende necessario **impartire precise indicazioni alle proprie partecipate** circa le modalità di asseverazione, necessaria al fine nell'inserimento nei bandi delle modalità di asseverazione nel pieno rispetto del D. Lgs. 118/2011 da richiedere alle società di revisione – già suggerita dal collegio (vedasi anche - rif. verb 4/2024 e verb. 10/2025);
- tenuto conto del percorso effettuato e delle sollecitazioni, si prende positivamente atto che per il rendiconto 2024 ha rilevato un accantonamento per fondo partecipate incrementato anche della quota accantonata riferita alle società indirette così come richiesto anche in parifica del 2022 dalla Corte dei conti; per le osservazioni si rinvia al paragrafo relativo;

in merito ai residui e al ROR:

- richiamando sia l'incontro effettuato con gli uffici nel 2025 che il percorso individuato nel 2024, che ha portato anche ad un approfondimento formativo, il collegio ha evidenziato che "il percorso deve essere perseguito anche ipotizzando di dare maggiore risalto alle responsabilità dei singoli firmatari chiamandoli in prima persona ad effettuare una verifica straordinaria che si sostanzia in una vera acquisizione della responsabilità del singolo; ciò anche ipotizzando di predisporre una sorta di "ROR di passaggio" nella rotazione dei vari dirigenti nel momento della quiescenza degli stessi. Evitando così anche il passaggio di responsabilità in capo a soggetti che non sono responsabili dell'esito finale soprattutto delle mancate riscossioni e dei conseguenti eventuali danni erariali;
- tenuto conto della numerosità e "ricorrenza ordinaria" della presenza di residui attivi e passivi verso i Comuni del territorio, pur ritenendo legittima – peraltro normata, ed in alcuni casi prevista da direttive di atti di Giunta - la possibilità di compensazione delle partite di incasso e pagamento, tenendo conto della delibera di indirizzo dell'ente in tal senso, - come già auspicato nel precedente riaccertamento – si sollecita l'avvio di un percorso di circolarizzazione con tutti gli enti, al fine di certificare la corretta situazione creditoria e debitoria anche nei bilanci degli enti pubblici al 31 dicembre 2024 soprattutto in merito alle partite relative a contributi, tenuto conto che il nuovo software porterà ad un allineamento dalle partite solo sulle posizioni per ora del 2023 e 2024;

- chiede di monitorare costantemente l'attività di recupero dei residui attivi mantenuti, con particolare riguardo alle annualità più remote, provvedendo allo stralcio laddove si accertino le condizioni previste dai principi contabili applicati ma in particolare, dopo il percorso effettuato sulle consuetudini dell'ente, nonostante sin dal primo parere di competenza abbia iniziato a richiedere implementazioni di base importanti, (e quindi pur avendo integrato la mancanza di un percorso inizialmente assente), ritiene che sia indispensabile ai fini della verifica degli equilibri di addivenire ad un **riaccertamento straordinario puntuale**, indispensabile prima dell'assestamento del 2025, almeno delle partite ante 2020 ritenendo che anche la situazione finanziaria e la presenza di tante entrate vincolate la cui spesa è ancora non liquidata, evidenzia un precario equilibrio pluriennale
- tenuto conto delle problematiche rilevate in più momenti sui residui per trasferimenti a rendicontazione si suggerisce un momento di approfondimento tecnico da effettuarsi con tutti i responsabili così da rendere coerenti e standardizzati tutti i comportamenti e addivenendo alla coerenza dei bilanci che possono agevolare anche le riconciliazioni;

in merito al sistema informatico contabile:

- il collegio evidenzia le più volte riscontrate criticità in merito al **sistema software contabile gestionale** in quanto non risulta, a proprio giudizio, completamente adeguato alla complessità della gestione regionale in quanto necessita di implementarne le funzioni; tale criticità è confermata. Si rinvia ad apposita sezione dedicata in merito alle necessarie implementazioni e a quelle opportune di supporto all'attività organizzativa e gestionale;

in merito alle spese di personale:

- il collegio invita altresì l'Ente a monitorare costantemente la spesa del personale e degli incarichi comunque denominati che consenta di apportare gli eventuali interventi che garantiscano il rispetto dei limiti di legge e le opportune riduzioni delle spese di personale, tali da assicurare il rispetto dei vincoli normativi riferiti al contenimento. Nel corso del 2024 il collegio ha infatti più volte attenzionato gli atti programmazione del personale ed ha suggerito all'ente, tenuto conto anche dei nuovi obblighi relativi alla spesa di personale in capo ai revisori e alla struttura, di implementare i documenti e le informazioni inerenti ogni atto amministrativo e soprattutto negli atti di iter di legge relativi ai bilanci e conseguenti variazioni. Il tutto sottolineando l'importanza dei principi sanciti dalla Sentenza n. 7/2022 della Corte dei conti a Sezioni riunite in sede Giurisdizionale.

- Infine si ricorda la verifica degli equilibri prospettici in tema assunzionale, oltre che in sede di predisposizione dei documenti programmatori fondamentali (PIAO, bilancio di previsione, assestamento e ogni variazione), anche ogni qualvolta fattori esogeni interni ed esterni non preventivati e sopravvenuti richiedano un rafforzamento dei controlli sul bilancio e, sugli equilibri dell'ente, atteso che il parametro della sostenibilità finanziaria è un parametro flessibile e dinamico; si raccomanda di non addivenire a nuove assunzioni senza le necessarie verifiche e attestazioni conseguenti;

in merito al monitoraggio e altri controlli:


- raccomanda un monitoraggio attento delle voci più significative dell'ente con particolare riferimento alla tassa automobilistica, al recupero coattivo della stessa nonché delle partite inerenti la fiscalità regionale tributaria;
- in relazione alle somme previste in c/capitale per PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza - il collegio raccomanda di monitorare i carichi amministrativi al fine di non vanificare l'efficacia degli interventi pianificati, come peraltro raccomandato dalla Sezione Autonomie la quale ha dedicato una sezione apposita nei questionari per gli organi di revisione mirata a controllare l'impatto del PNRR sulle Regioni e il Ministero che ha predisposto il manuale delle procedure di controllo per i contributi agli investimenti della finanza locale – per quanto sarà applicabile anche per gli enti territoriali.


Tenuto conto e richiamati i rilievi, le considerazioni e le proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione formulate nel corpo della presente relazione, richiamando tutte le difficoltà avute in merito alla ricezione dei documenti, ai sensi dell'articolo 40 quater comma 3) della Legge regionale n. 7 del 11 aprile 2001 e s.m.i., il Collegio dei revisori, richiamato ad una puntuale applicazione degli obblighi imposti dall'articolo 42 del D. Lgs 118/2011, con le riserve ed i suggerimenti riportati nel corpo del presente parere, salvo la condizione essenziale della presentazione ufficiale di tutti gli emendamenti come pervenuti, inviati al collegio numerati quali da 1 a 14, attesta la corrispondenza del rendiconto dell'esercizio finanziario 2024 alle risultanze della gestione.

22 giugno 2025

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Venturini Elisa (Presidente)


Dott.ssa Cutone Oljvia (Componente)


Dott. Pietro Boraschi (Componente)